

# BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT

DELLA  
REGIONE AUTONOMA



DER  
AUTONOMEN REGION

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

N./Nr.

17 novembre 2009

47

17. November 2009

## SOMMARIO

ANNO 2009

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

## INHALTSVERZEICHNIS

JAHR 2009

ERSTER TEIL

GESETZE UND DEKRETE

REGIONE AUTONOMA TRENTO - ALTO ADIGE

AUTONOME REGION TRENTO - SÜDTIROL

LEGGE REGIONALE  
13 novembre 2009, n. 7

Istituzione del nuovo comune di Comano Terme mediante la fusione dei comuni che hanno costituito l'unione dei comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso e modifica della legge regionale 13 marzo 2009, n. 1 .... pag. 9

REGIONALGESETZ  
vom 13. November 2009, Nr. 7

Errichtung der neuen Gemeinde Comano Terme durch den Zusammenschluss der Gemeinden, die den Gemeindenverbund „Unione dei comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso“ gebildet haben, und Änderung des Regionalgesetzes vom 13. März 2009, Nr. 1 ..... Seite 9

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AUTONOME PROVINZ TRIENT

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
5 ottobre 2009, n. 19-21/Leg.

Regolamento per la costituzione e la gestione dell'albo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (articolo 101 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5) ..... pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
12 ottobre 2009, n. 21-23/Leg.

Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, ("Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti") concernente la tutela dei lavoratori ..... pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
30 ottobre 2009, n. S110/09/105221/8.4.3/98-09

**Scioglimento Consiglio comunale di Cave-dine e nomina commissario straordinario presso il Comune per la sostituzione di Sindaco, Giunta e Consiglio comunale ...** pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
5 novembre 2009, n. 190

**Sostituzione degli organi del Compresso-rio Alta Valsugana con i neocostituiti organi della Comunità Alta Valsugana e Ber-sntol ai sensi dell'art. 42 della legge pro-vinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. re-cante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" .....** pag. 29

#### PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
9 febbraio 2009, n. 21-30.1

**Sdemanializzazione di terreni appartenenti al demanio idrico nell'ambito della Fossa di Vadena, C.C. Vadena, Comune di Vadena .....** pag. 31

DECRETO ASSESSORILE  
19 ottobre 2009, n. 359/35.3

**Cambiamento del nome del disciplinare "Frutta lavorata" in "Prodotti da frutto" e approvazione delle modifiche del disciplinare per il settore "Prodotti da frutto" (Legge provinciale 22.12.2005, n. 12; articolo 9) .....** pag. 32

#### DELIBERAZIONI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI

#### AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS  
vom 9. Februar 2009, Nr. 21-30.1

**Ausgliederung von Grundstücken aus dem öffentlichen Wassergut im Bereich des Pfattengrabens, K.G. Pfatten, Gemeinde Pfatten .....** Seite 31

DEKRET DES LANDESRATES  
vom 19. Oktober 2009, Nr. 359/35.3

**Umbenennung des Pflichtenheftes für „Verarbeitetes Obst“ in „Obstprodukte“ und Genehmigung der Abänderungen des Pflichtenheftes für den Produktbereich „Obstprodukte“ (Landesgesetz Nr. 12 vom 22.12.2005, Artikel 9) .....** Seite 32

#### BESCHLÜSSE, BESTIMMUNGEN UND MITTEILUNGEN

#### PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

#### AUTONOME PROVINZ TRIENT

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
23 ottobre 2009, n. 2542

**Legge 12 febbraio 1942, n. 183 - articolo 4. L.P. 3 aprile 2007, n. 9 - articolo 29, comma 2, lettera e). Approvazione dei criteri di ri-partizione delle spese inerenti la realizza-zione di opere di interesse comune, alla lo-ro manutenzione ed esercizio, compresi gli oneri relativi ai costi generali del Consor-zio di Miglioramento Fondiario di Nomesi-no, con sede in Mori, Fr. Nomesino (TN) .** pag. 52

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
23 ottobre 2009, n. 2543

**Legge 12 febbraio 1942, n. 183 - articolo 4. L.P. 3 aprile 2007, n. 9 - articolo 29, comma 2, lettera e). Approvazione dei criteri di ri-partizione delle spese inerenti la realizza-zione di opere di interesse comune, alla lo-**

**ro manutenzione ed esercizio, compresi gli oneri relativi ai costi generali del Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario di Pannone con sede in Mori, Fr. Pannone (TN) .....** pag. 53

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
23 ottobre 2009, n. 2545

**R.D. 13 febbraio 1933, n. 215. Non accoglimento della domanda di data 18 luglio 2008, prot. n. 17406, di riperimetrazione del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Samone, con sede in Samone, comune omonimo (TN) .....** pag. 54

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
23 ottobre 2009, n. 2546

**Legge 12 febbraio 1942, n. 183 - articolo 4. L.P. 3 aprile 2007, n. 9 - articolo 29, comma 2, lettera e). Approvazione dei criteri di ripartizione delle spese inerenti la realizzazione di opere di interesse comune, alla loro manutenzione ed esercizio, compresi gli oneri relativi ai costi generali del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Romallo, con sede in Romallo, comune omonimo (TN) .....** pag. 55

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
23 ottobre 2009, n. 2547

**Legge 12 febbraio 1942, n. 183 - articolo 4. L.P. 3 aprile 2007, n. 9 - articolo 29, comma 2, lettera e). Approvazione dei criteri di ripartizione delle spese inerenti la realizzazione di opere di interesse comune, alla loro manutenzione ed esercizio, compresi gli oneri relativi ai costi generali del Consorzio Irriguo Rotaliano Destra Noce, con sede in Mezzolombardo, comune omonimo (TN) .....** pag. 56

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
23 ottobre 2009, n. 2548

**Legge 12 febbraio 1942, n. 183 - articolo 4. L.P. 3 aprile 2007, n. 9 - articolo 29, comma 2, lettera e). Approvazione dei criteri di ripartizione delle spese inerenti la realizzazione di opere di interesse comune, alla loro manutenzione ed esercizio, compresi gli oneri relativi ai costi generali del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Toss e Vigo di Ton, con sede in Ton, Fr. Toss (TN) .....** pag. 57

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
6 novembre 2009, n. 2653

**L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Grigno - Variante al piano regolatore generale per opere pubbliche - approvazione .....** pag. 58

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
6 novembre 2009, n. 2655

**L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Sanzeno - Variante al Piano regolatore generale - approvazione con modifiche .....** pag. 60

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
6 novembre 2009, n. 2656

**L.P. 4 marzo 2008, n. 1- L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Folgaria - Variante al P.R.G. I - approvazione con modifiche .....** pag. 65

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
6 novembre 2009, n. 2684

**Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, art. 7. Decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. e s.m., art. 2 - Adozione del Piano d'azione per il contenimento degli inquinanti atmosferici (periodi novembre 2009-marzo 2010 e novembre 2010-marzo 2011) .....** pag. 76

#### Comune di Bondo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
6 ottobre 2009, n. 26

**Statuto del Comune di Bondo .....** pag. 84

#### Comune di Cavareno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
29 settembre 2009, n. 29

**L.P. 05.09.1991 n. 22 art. 42 bis - Rettifica del P.R.G. - correzione errore materiale: classificazione p.ed. 30 C.C. Cavareno ..** pag.100

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
29 settembre 2009, n. 30

**L.P. 05.09.1991 n. 22 art. 42 bis - Rettifica del P.R.G. - correzione errore materiale: riduzione della fascia di rispetto del depuratore e rettifica confini della zona produttiva di livello locale .....** pag.102

#### Comune di Commezzadura

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
4 novembre 2009, n. 19

**Piano commerciale del Comune di Commezzadura .....** pag.104

### PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
21 settembre 2009, n. 2329

**Comune di Vandoies: Approvazione parziale di una modifica al piano urbanistico comunale. Delibera consiliare n. 8 del 28 aprile 2009 .....** pag.106

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
28 settembre 2009, n. 2389

**Comune di Racines: Parziale approvazione di una modifica al piano urbanistico. Delibera consiliare n. 16 del 27 aprile 2009 ..** pag.108

### AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG  
vom 21. September 2009, Nr. 2329

**Gemeinde Vintl: Teilweise Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan. Ratsbeschluss Nr. 8 vom 28. April 2009 .....** Seite 106

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG  
vom 28. September 2009, Nr. 2389

**Gemeinde Ratschings: Teilweise Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan. Ratsbeschluss Nr. 16 vom 27. April 2009 .** Seite 108

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 ottobre 2009, n. 2526		BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 19. Oktober 2009, Nr. 2526
<b>Comune di Selva dei Molini: Approvazione di una modifica al piano urbanistico. Delibera consiliare n. 10 del 9 aprile 2009</b> .... pag.110		<b>Gemeinde Mühlwald: Genehmigung einer Änderung zum Bauleitplan. Ratsbeschluss Nr. 10 vom 9. April 2009</b> ..... Seite 110
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 ottobre 2009, n. 2527		BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 19. Oktober 2009, Nr. 2527
<b>Comune di Valle Aurina: Approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale con una rettifica d'ufficio. Delibera consiliare n. 32 del 3 giugno 2009</b> ..... pag.112		<b>Gemeinde Ahrntal: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit einer Richtstellung von Amts wegen. Ratsbeschlüsse Nr. 32 vom 3. Juni 2009</b> ..... Seite 112
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 ottobre 2009, n. 2528		BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 19. Oktober 2009, Nr. 2528
<b>Comune di Brunico: Rigetto di una modifica al piano urbanistico comunale. Delibera consiliare n. 30 del 4 maggio 2009</b> ..... pag.115		<b>Gemeinde Bruneck: Ablehnung einer Abänderung zum Bauleitplan. Ratsbeschluss Nr. 30 vom 4. Mai 2009</b> ..... Seite 115
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 ottobre 2009, n. 2534		BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 19. Oktober 2009, Nr. 2534
<b>Comune di Curon Venosta: Approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale. Delibera consiliare n. 21 del 21 maggio 2009</b> ..... pag.117		<b>Gemeinde Graun im Vinschgau: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde. Ratsbeschluss Nr. 21 vom 21. Mai 2009</b> ..... Seite 117
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 ottobre 2009, n. 2538		BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 19. Oktober 2009, Nr. 2538
<b>Comune di San Martino in Passiria: Approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale. Delibera consiliare n. 25 del 26 giugno 2009</b> ..... pag.119		<b>Gemeinde St. Martin in Passeier: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde. Ratsbeschluss Nr. 25 vom 26. Juni 2009</b> ..... Seite 119
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 ottobre 2009, n. 2567		BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 26. Oktober 2009, Nr. 2567
<b>Strada provinciale Merano - Scena, comune di Merano/trasferimento delle pp.ff. 948/4 e 948/6 C.C. Maia dal demanio pubblico - ramo acque al demanio pubblico - ramo strade</b> ..... pag.121		<b>Landesstraße Meran - Schenna, Gemeinde Meran/Übertragung der Gp. 948/4 und 948/6, K.G. Mais vom Öffentlichen Gut - Gewässer in das Öffentliche Gut - Straßen</b> Seite 121
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 ottobre 2009, n. 2582		BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 26. Oktober 2009, Nr. 2582
<b>Comune di Bressanone: Approvazione di una modifica al piano urbanistico con convenzione urbanistica ai sensi dell'art. 40/bis della Legge urbanistica provinciale con una integrazione d'ufficio. Delibere consiliari n. 53 e n. 54 del 10 giugno 2009</b> ..... pag.122		<b>Gemeinde Brixen: Genehmigung einer Änderung zum Bauleitplan mit Raumordnungsvertrag im Sinne des Artikels 40/bis des Landesraumordnungsgesetzes mit einer Ergänzung von Amts wegen. Ratsbeschlüsse Nr. 53 und Nr. 54 vom 10. Juni 2009</b> ..... Seite 122
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 ottobre 2009, n. 2583		BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 26. Oktober 2009, Nr. 2583
<b>Comune di Chienes: Rigetto di una modifica al piano urbanistico. Delibera consiliare n. 6 del 24 aprile 2009</b> ..... pag.125		<b>Gemeinde Kiens: Ablehnung einer Änderung zum Bauleitplan. Ratsbeschluss Nr. 6 vom 24. April 2009</b> ..... Seite 125
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 ottobre 2009, n. 2584		BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 26. Oktober 2009, Nr. 2584
<b>Comune di Monguelfo-Tesido: Approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale. Delibera consiliare n. 17 del 18 giugno 2009</b> ..... pag.127		<b>Gemeinde Welsberg-Taisten: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde. Ratsbeschlüsse Nr. 17 vom 18. Juni 2009</b> ..... Seite 127

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 ottobre 2009, n. 2587		BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 26. Oktober 2009, Nr. 2587
<b>Comune di Rio di Pusteria: Approvazione di modifiche al piano urbanistico comunale con rettifiche d'ufficio. Delibere consiliari n. 21 e 22 del 9 giugno 2009 .....</b>	pag.129	<b>Gemeinde Mühlbach: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan mit Richtigstellungen von Amts wegen. Ratsbeschlüsse Nr. 21 und 22 vom 9. Juni 2009 .....</b> Seite 129
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 ottobre 2009, n. 2589		BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 26. Oktober 2009, Nr. 2589
<b>Comune di Cornedo all'Isarco: Approvazione di modifiche al piano urbanistico con correzioni d'ufficio. Delibere consiliari nn. 33, 34 e 35 del 1/07/2009 .....</b>	pag.131	<b>Gemeinde Karneid: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan mit Korrekturen des Amtes. Ratsbeschlüsse Nr. 33, 34 und 35 vom 01.07.2009 .....</b> Seite 131
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 ottobre 2009, n. 2590		BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 26. Oktober 2009, Nr. 2590
<b>Comune di Nova Levante: Approvazione di una modifica al piano urbanistico. Delibera consiliare n. 509 del 4/12/2008 .....</b>	pag.134	<b>Welschnofen: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan. Ratsbeschluss Nr. 509 vom 04.12.2008 .....</b> Seite 134
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 ottobre 2009, n. 2593		BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 26. Oktober 2009, Nr. 2593
<b>Comune di Nova Ponente: Approvazione di una modifica al piano urbanistico. Delibera consiliare n. 42 del 22/06/2009 .....</b>	pag.136	<b>Gemeinde Deutschnofen: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan. Ratsbeschluss Nr. 42 vom 22.06.2009 .....</b> Seite 136
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 ottobre 2009, n. 2596		BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 26. Oktober 2009, Nr. 2596
<b>Comune di Castelbello-Ciardes: Approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale con una rettifica d'ufficio - delibera definitiva. Delibera consiliare n. 22 del 24 giugno 2008 .....</b>	pag.138	<b>Gemeinde Kastelbell-Tschars: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde mit einer Abänderung von Amts wegen - endgültiger Beschluss. Ratsbeschluss Nr. 22 vom 24. Juni 2008 .....</b> Seite 138
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 ottobre 2009, n. 2600		BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 26. Oktober 2009, Nr. 2600
<b>Comune di Tesimo: Approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale. Delibera consiliare n. 7 del 18 giugno 2009 .....</b>	pag.140	<b>Gemeinde Tisens: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde. Ratsbeschluss Nr. 7 vom 18. Juni 2009 ...</b> Seite 140
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 ottobre 2009, n. 2601		BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 26. Oktober 2009, Nr. 2601
<b>Approvazione del piano paesaggistico rielaborato del Comune di San Leonardo in Passiria .....</b>	pag.142	<b>Genehmigung des überarbeiteten Landschaftsplanes der Gemeinde St. Leonhard in Passeier .....</b> Seite 142
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 ottobre 2009, n. 2602		BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 26. Oktober 2009, Nr. 2602
<b>Approvazione di una modifica del piano paesaggistico del Comune di Malles .....</b>	pag.151	<b>Genehmigung einer Änderung am Landschaftsplan der Gemeinde Mals .....</b> Seite 151
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 ottobre 2009, n. 2603		BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 26. Oktober 2009, Nr. 2603
<b>Approvazione di una modifica dei piani paesaggistici dei Comuni di Glorenza e Malles .....</b>	pag.153	<b>Genehmigung einer Änderung an den Landschaftsplänen der Gemeinden Glurns und Mals .....</b> Seite 153
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 ottobre 2009, n. 2605		BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 26. Oktober 2009, Nr. 2605
<b>Valutazione ambientale: Approvazione delle proposte per misure di compensazione per la Galleria di base del Brennero .....</b>	pag.156	<b>Umweltverträglichkeitsprüfung: Genehmigung der Vorschläge für Umweltausgleichsmaßnahmen für den Brennerbasistunnel .....</b> Seite 156

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 ottobre 2009, n. 2616	BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 26. Oktober 2009, Nr. 2616
<b>Interventi per il sostegno dell'economia - Legge provinciale 13.02.1997, n. 4 - Rettifica della propria deliberazione dd. 27.07.2009, n. 1958 .....</b> pag.162	<b>Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft - Landesgesetz vom 13.02.1997, Nr. 4 - Berichtigung des eigenen Beschlusses 27.07.2009, Nr. 1958 .....</b> Seite 162
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 ottobre 2009, n. 2617	BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 26. Oktober 2009, Nr. 2617
<b>Gestione commissariale della "Cooperativa Sociale Mosaik - soc.coop.", con sede a Bolzano, via Marconi 5, e nomina del commissario .....</b> pag.164	<b>Kommissarische Verwaltung der "Sozialgenossenschaft Mosaik - Gen.", mit Sitz in Bozen, Marconistraße 5, und Ernennung des Kommissars .....</b> Seite 164
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 ottobre 2009, n. 2618	BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 26. Oktober 2009, Nr. 2618
<b>Scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa "Security to prevent - società cooperativa", con sede a Lana, via Dogana 6, ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies del Codice Civile .....</b> pag.166	<b>Auflösung durch eine behördliche Maßnahme der Genossenschaft "Security to prevent group - società cooperativa", mit Sitz in Lana, Zollstraße 6, im Sinne des Artikels 2545-septiesdecies des Zivilgesetzbuches .....</b> Seite 166
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 ottobre 2009, n. 2619	BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 26. Oktober 2009, Nr. 2619
<b>Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 346 del 04.02.2008 relativa ai criteri di concessione di contributi per spese correnti e investimenti ad enti pubblici e privati, ai sensi della LP. n. 13/91 .....</b> pag.168	<b>Änderungen und Ergänzungen zum Beschluss Nr. 346 vom 04.02.2008 bezüglich der Kriterien und Modalitäten zur Beitragsgewährung für laufende Ausgaben und Investitionen an öffentliche und private Körperschaften im Sinne des L.G. Nr. 13/91 .....</b> Seite 168
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 ottobre 2009, n. 2620	BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 26. Oktober 2009, Nr. 2620
<b>Programma quinquennale per l'armonizzazione delle prestazioni e delle rette nelle case di riposo e nei centri di degenza ....</b> pag.177	<b>Fünfjahresprogramm zur Harmonisierung des Niveaus der Leistungen und der Tagessätze der Alters- und Pflegeheime ....</b> Seite 177
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 ottobre 2009, n. 2623	BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 26. Oktober 2009, Nr. 2623
<b>Sostituzione di membri della Commissione provinciale per l'accertamento dei requisiti d'idoneità per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ai servizi pubblici non di linea .....</b> pag.194	<b>Ersetzung von Mitgliedern der Landeskommision zur Feststellung der Eignung für die Eintragung in das Verzeichnis der Führer von Straßen- oder Wasserfahrzeugen, die zu öffentlichen Transportdiensten - außer solchen für den Linienverkehr - dienen .....</b> Seite 194
<b>Comune di Bolzano</b>	<b>Gemeinde Bozen</b>
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 11 giugno 2009, n. 36/50228	GEMEINDERATSBECKLASS vom 11. Juni 2009, Nr. 36/50228
<b>Prolungamento del periodo di validità del piano commerciale comunale .....</b> pag.196	<b>Verlängerung der Geltungsdauer des Gemeindehandelsplanes .....</b> Seite 196

**ERRATA CORRIGE****BERICHTIGUNG****PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE****AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL****ERRATA CORRIGE**

**Errata corrige relativa al provvedimento n.  
37/7.0 del 19.10.2009 concernente Terento:  
Scioglimento del Consiglio comunale .... pag.198**

**BERICHTIGUNG**

**Berrichtigung der Maßnahme Nr. 37/7.0  
vom 19. Oktober 2009, betreffend Terento:  
Auflösung des Gemeinderates ..... Seite 198**

**ERRATA CORRIGE**

**Errata corrige relativa al provvedimento n.  
36/7.0 del 19.10.2009 concernente Barbia-  
no: Scioglimento del Consiglio comunale pag.199**

**BERICHTIGUNG**

**Berrichtigung der Maßnahme Nr. 36/7.0  
vom 19. Oktober 2009, betreffend Barbiano:  
Auflösung des Gemeinderates ..... Seite 199**

**Leggi - Parte 1 - Anno 2009**

Regione Autonoma Trentino - Alto Adige

**LEGGE REGIONALE**

13 novembre 2009, n. 7

**Istituzione del nuovo comune di Comano Terme mediante la fusione dei comuni che hanno costituito l'unione dei comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso e modifica della legge regionale 13 marzo 2009, n. 1**

Il Consiglio regionale

**ha approvato**

il Presidente della Regione

**promulga**

la seguente legge:

**CAPO I**  
ISTITUZIONE DEL COMUNE DI COMANO TERME

**Art. 1**

(*Fusione dei Comuni  
di Bleggio Inferiore e Lomaso*)

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2010 il Comune di Comano Terme mediante la fusione dei Comuni che hanno costituito l'Unione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso.

2. La circoscrizione territoriale del Comune di Comano Terme è costituita dalle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso.

**Art. 2**

(*Capoluogo e sede del Comune*)

1. La sede legale del Comune di Comano Terme è situata nell'abitato di Ponte Arche, che costituisce il capoluogo del Comune. Lo statuto del Comune può prevedere che le sedute degli organi collegiali possano svolgersi anche al di fuori della sede legale.

**Gesetze - 1 Teil - Jahr 2009**

Autonome Region Trentino - Südtirol

**REGIONALGESETZ**

vom 13. November 2009, Nr. 7

**Errichtung der neuen Gemeinde Comano Terme durch den Zusammenschluss der Gemeinden, die den Gemeindenverbund „Unione dei comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso“ gebildet haben, und Änderung des Regionalgesetzes vom 13. März 2009, Nr. 1**

Der Regionalrat

**hat folgendes Gesetz genehmigt,**

der Präsident der Region

beurkundet es:

**I. KAPITEL**  
ERRICHTUNG DER GEMEINDE COMANO TERME

**Art. 1**

(*Zusammenschluss der Gemeinden  
Bleggio Inferiore und Lomaso*)

1. Im Sinne des Artikels 8 des Regionalgesetzes vom 21. Oktober 1963, Nr. 29 wird mit Wirkung vom 1. Jänner 2010 die Gemeinde Comano Terme durch den Zusammenschluss der Gemeinden, die den Gemeindenverbund „Unione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso“ gebildet haben, errichtet.

2. Die Gebietsabgrenzung der Gemeinde Comano Terme umfasst die Gebietsabgrenzungen der Gemeinden Bleggio Inferiore und Lomaso.

**Art. 2**

(*Hauptort und Sitz der Gemeinde*)

1. Der Rechtssitz der Gemeinde Comano Terme befindet sich in Ponte Arche, das der Gemeindehauptort ist. In der Gemeindesatzung kann vorgesehen werden, dass die Sitzungen der Kollegialorgane auch außerhalb des Rechtssitzes stattfinden können.

**Art. 3**

*(Successione nella titolarità  
dei beni e dei rapporti giuridici)*

1. Il Comune di Comano Terme subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dell'Unione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso e dei Comuni di origine.

2. In caso di contrasto tra gli enti di origine, la Giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti controversi, secondo i principi che regolano la successione delle persone giuridiche.

**Art. 4**

*(Beni di uso civico)*

1. La titolarità dei beni e dei diritti di uso civico spetta alle comunità di originaria appartenenza.

2. Soggetti di imputazione sono i Comuni di origine, considerati frazioni ai fini dell'amministrazione dei beni di uso civico.

**Art. 3**

*(Übernahme der Güter  
und der Rechtsverhältnisse)*

1. Die Gemeinde Comano Terme übernimmt sämtliche beweglichen und unbeweglichen Güter und tritt in sämtliche aktiven und passiven Rechtsverhältnisse des Gemeindenverbundes „Unione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso“ und der Ursprungsgemeinden ein.

2. Bei Auseinandersetzungen zwischen den Ursprungskörperschaften wird der Landesausschuss Trient beauftragt, die Streitigkeiten nach den Grundsätzen betreffend die Rechtsnachfolge der juristischen Personen beizulegen.

**Art. 4**

*(Gemeinnutzungsgüter)*

1. Die Inhaberschaft der Gemeinnutzungsgüter und -rechte steht weiterhin der Gemeinschaft zu, die diese ursprünglich innehatte.

2. Träger der Rechtsverhältnisse sind die Ursprungsgemeinden, die für die Zwecke der Verwaltung der Gemeinnutzungsgüter als Fraktionen betrachtet werden.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

**Art. 5**

*(Gestione del nuovo Comune  
fino all'elezione degli organi comunali)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino all'elezione degli organi comunali alla gestione del nuovo Comune provvedono gli organi dell'Unione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso.

2. Le funzioni del sindaco quale ufficiale del governo, per il periodo intercorrente dal 1° gennaio 2010 alla data di insediamento degli organi dell'amministrazione comunale di Comano Terme che verranno eletti nel turno elettorale generale che sarà indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2010, sono svolte da un commissario straordinario nominato dalla Giunta provinciale di Trento ai sensi dell'articolo 54, comma 1, punto 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

**II. KAPITEL****ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN****Art. 5**

*(Verwaltung der neuen Gemeinde  
bis zur Wahl der Gemeindeorgane)*

1. Mit Wirkung vom 1. Jänner 2010 und bis zur Wahl der Gemeindeorgane sorgen für die Verwaltung der neuen Gemeinde die Organe des Gemeindenverbundes „Unione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso“.

2. Die Funktionen des Bürgermeisters als Amtswalter der Regierung für den Zeitraum vom 1. Jänner 2010 bis zum Datum der Einsetzung der Organe der Gemeindeverwaltung Comano Terme, die anlässlich des an einem Sonntag zwischen dem 1. Mai und dem 15. Juni 2010 anberaumten allgemeinen Wahltermins gewählt werden, werden von einem außerordentlichen Kommissär durchgeführt, der vom Landesausschuss Trient im Sinne des Artikels 54 Absatz 1 Ziffer 5 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 ernannt wird.

**Art. 6**  
*(Regime degli atti)*

1. Fino all'esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente continuano ad applicarsi rispettivamente gli atti e i provvedimenti dell'Unione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso per le funzioni e i servizi trasferiti all'Unione stessa, e negli ambiti territoriali dei Comuni di origine gli atti e i provvedimenti adottati dai rispettivi organi comunali per le funzioni e i servizi rimasti nella competenza dei Comuni.

**Art. 7**  
*(Mobilità del personale)*

1. Il personale dei Comuni d'origine e dell'Unione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso è trasferito al nuovo Comune ai sensi dell'articolo 2112 del Codice Civile. Nel trasferimento del personale si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

2. Ai segretari comunali si applica la disposizione prevista dall'articolo 59, comma 1, della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, come sostituito dall'articolo 54 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7.

**Art. 8**  
*(Disposizioni per l'elezione  
del sindaco e del consiglio comunale)*

1. La prima elezione del sindaco e del consiglio del Comune di Comano Terme si svolge nel turno elettorale generale che sarà indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2010.

2. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale si applicano le disposizioni regionali relative all'elezione diretta del sindaco e del consiglio dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento.

**Art. 9**  
*(Disposizioni transitorie  
in materia di indennità di carica)*

1. Fino alla determinazione con regolamento regionale dell'indennità di carica e dei gettoni di presenza, al sindaco e agli assessori del nuovo Comune di Comano Terme spettano le indennità rispettivamente previste dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 16 giugno 2006, n.

**Art. 6**  
*(Regelung der Akte)*

1. Bis die Akte und Maßnahmen der neuen Körperschaft rechtskräftig werden, gelten weiterhin die Akte und die Maßnahmen des Gemeindenverbundes „Unione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso“ hinsichtlich der genanntem Verbund übertragenen Funktionen und Dienste, während in den Gebietsbereichen der Ursprungsgemeinden die von den jeweiligen Gemeindenorganen erlassenen Akte und Maßnahmen hinsichtlich der in die Zuständigkeit der Gemeinden fallenden Funktionen und Dienste angewandt werden.

**Art. 7**  
*(Mobilität des Personals)*

1. Das Personal der Ursprungsgemeinden und des Gemeindenverbundes „Unione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso“ geht im Sinne des Artikels 2112 des Zivilgesetzbuchs zur neuen Gemeinde über. Auf die Versetzung des Personals werden die Informations- und Beratungsverfahren gemäß Artikel 47 Absatz 1 - 4 des Gesetzes vom 29. Dezember 1990, Nr. 428 angewandt.

2. Für die Gemeindesekretäre gilt die Bestimmung laut Artikel 59 Absatz 1 des Regionalgesetzes vom 5. Mai 1993, Nr. 4, ersetzt durch Artikel 54 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7.

**Art. 8**  
*(Bestimmungen für die Wahl  
des Bürgermeisters und des Gemeinderates)*

1. Die erste Wahl des Bürgermeisters und des Gemeinderates der Gemeinde Comano Terme findet zum allgemeinen Wahltermin statt, der an einem Sonntag zwischen dem 1. Mai und dem 15. Juni 2010 festgesetzt wird.

2. Auf die Wahl des Bürgermeisters und des Gemeinderates werden die Regionalbestimmungen über die Direktwahl des Bürgermeisters und des Rates in den Gemeinden der Provinz Trient bis zu 3.000 Einwohnern angewandt.

**Art. 9**  
*(Übergangsbestimmungen auf dem Sachgebiet  
der Amtsentschädigungen)*

1. Bis das Ausmaß der Amtsentschädigung und der Sitzungsgelder mit regionaler Verordnung festgesetzt werden, stehen dem Bürgermeister und den Gemeindreferenten der neuen Gemeinde Comano Terme die Entschädigungen zu, die in der mit DPReg. vom 16. Juni 2006, Nr. 10/L erlassenen regionalen

10/L per i sindaci e per gli assessori dei comuni inclusi nella fascia 4, livello intermedio.

### **Art. 10** (*Gestione provvisoria*)

1. Fino all'adozione del bilancio di previsione del nuovo Comune di Comano Terme, è consentita la gestione provvisoria secondo la disciplina prevista dall'articolo 17, comma 15, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e nei limiti dei corrispondenti stanziamenti definitivi di spesa dell'ultimo bilancio approvato dall'Unione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso.

### **Art. 11** (*Norma finanziaria*)

1. Alla copertura della spesa annua presunta di euro 700.000,00 derivante dall'attuazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, dell'articolo 42, comma 7, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3.

### **Art. 12** (*Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 1*)

1. All'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel comma 1 sono soppresse le parole „, intendendosi sostituiti al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale rispettivamente il Presidente, la Giunta e il Consiglio dell'Unione“;
- b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Le funzioni del sindaco quale ufficiale del governo, per il periodo intercorrente dal 1° gennaio 2010 alla data di insediamento degli organi dell'amministrazione comunale di Ledro che verranno eletti nel turno elettorale generale che sarà indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2010, sono svolte da un commissario straordinario nominato dalla Giunta provinciale di Trento ai sensi dell'articolo 54, comma 1, punto 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.”.

Verordnung für die Bürgermeister und die Gemeinderatsreferenten der Gemeinden der 4. Kategorie, mittlere Stufe, vorgesehen sind.

### **Art. 10** (*Provisorische Haushaltsgebarung*)

1. Bis zur Genehmigung des Haushaltsvoranschlages der neuen Gemeinde Comano Terme ist die provisorische Haushaltsgebarung gemäß der im Artikel 17 Absatz 15 des Regionalgesetzes vom 23. Oktober 1998, Nr. 10 enthaltenen Regelung zulässig, und zwar in den Grenzen der entsprechenden endgültigen Ausgabenansätze des letzten von dem Gemeindenverbund „Unione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso“ genehmigten Haushaltsvoranschlages.

### **Art. 11** (*Finanzbestimmung*)

1. Die voraussichtliche jährliche Ausgabe von 700.000,00 Euro für die Umsetzung - ab dem Haushaltsjahr 2010 - des Artikels 42 Absatz 7 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 mit seinen späteren Änderungen wird mit Haushaltsgesetz im Sinne des Artikels 3 des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 3 gedeckt.

### **Art. 12** (*Änderung des Artikels 6 des Regionalgesetzes vom 13. März 2009, Nr. 1*)

1. Im Artikel 6 des Regionalgesetzes vom 13. März 2009, Nr. 1 werden nachstehende Änderungen vorgenommen:

- a) im Absatz 1 werden die Worte „, indem der Bürgermeister, der Gemeindeausschuss und der Gemeinderat durch den Präsidenten, den Ausschuss und den Rat des Verbundes ersetzt werden“ gestrichen;
- b) nach Absatz 1 wird der nachstehende Absatz hinzugefügt:  
„1-bis. Die Funktionen des Bürgermeisters als Amtswalter der Regierung für den Zeitraum vom 1. Jänner 2010 bis zum Datum der Einsetzung der Organe der Gemeindeverwaltung Ledro, die anlässlich des an einem Sonntag zwischen dem 1. Mai und dem 15. Juni 2010 anberaumten allgemeinen Wahltermins gewählt werden, werden von einem außerordentlichen Kommissär durchgeführt, der vom Landesausschuss Trient im Sinne des Artikels 54 Absatz 1 Ziffer 5 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 ernannt wird.“.

**Art. 13**  
*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 13 novembre 2009

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
LUIS DURNWALDER

**Art. 13**  
*(Inkrafttreten)*

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft.

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befolung zu sorgen.

Trient, den 13. November 2009

DER PRÄSIDENT DER REGION  
LUIS DURNWALDER

**Decreti - Parte 1 - Anno 2009**

Provincia Autonoma di Trento

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

n. 19-21/Leg. del 05/10/2009

**Regolamento per la costituzione e la gestione dell'albo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (articolo 101 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)"**

(Registrato alla Corte dei Conti il 3.11.2009 registro 1, foglio 14)

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

- visto l'articolo 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
- visto l'articolo 54, comma 1, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi provinciali;
- vista la deliberazione n. 2305 del 25 settembre 2009 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il "Regolamento per la costituzione e la gestione dell'albo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (articolo 101 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)",

**emana**

il seguente regolamento:

**Art. 1  
Oggetto**

1. Questo regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 101 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (*Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino*) di seguito denominata "legge provinciale sulla scuola", le modalità di costituzione e di gestione dell'albo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, di seguito indicato con il termine "albo".

2. L'albo contiene gli elementi informativi di carattere formativo e professionale utili per conoscere la consistenza e la professionalità dei dirigenti in servizio, nonché per assicurare la corretta gestione della mobilità.

**Art. 2  
Elementi dell'albo**

1. L'albo è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a) sezione I, riferita ai dirigenti preposti ad una istituzione scolastica provinciale;
- b) sezione II, riferita ai dirigenti preposti ad una istituzione formativa provinciale.

2. Ciascuna sezione prevista dal comma 1 è costituita dall'elenco nominativo e dalle schede individuali di ogni dirigente contenenti rispettivamente i dati specificati nelle tabelle A e B.

3. I nominativi dei dirigenti cui sono conferiti incarichi per la copertura di posizioni funzionali diverse dalla pretesione ad una istituzione scolastica o formativa provinciale e comprese tra quelle previste dall'articolo 102, comma 1, della legge provinciale sulla scuola, sono temporaneamente inseriti in un elenco nominativo aggiuntivo, contenente i dati specificati nella tabella C; parimenti sono inseriti nell'elenco aggiuntivo i dirigenti interessati dai provvedimenti previsti dagli articoli 84, comma 4, lettera a), e 102, comma 4, della medesima legge provinciale.

**Art. 3**  
*Iscrizione e cancellazione*

1. Ha titolo all'iscrizione all'albo:
- a) il personale in possesso della qualifica di dirigente di istituzione scolastica o formativa provinciale;
  - b) il personale cui sono attribuite le funzioni di dirigente preposto all'istituzione scolastica e formativa ladina (sorastant de la scola ladina) ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lettere a) e b) della legge provinciale sulla scuola;
  - c) il personale preposto ad una istituzione formativa provinciale con le modalità indicate dall'articolo 100, comma 4, della legge provinciale sulla scuola.
2. L'iscrizione è effettuata con riferimento al momento dell'attribuzione della qualifica di dirigente o del conferimento delle funzioni dirigenziali.
  3. L'iscrizione e la cancellazione dei dirigenti e dei relativi dati dall'albo sono effettuate d'ufficio e hanno efficacia dichiarativa.
  4. La cancellazione dall'albo avviene a seguito di:
    - a) trasferimento fuori Provincia;
    - b) risoluzione del rapporto di lavoro;
    - c) perdita della qualifica o delle funzioni previste dal comma 1.

**Art. 4**  
*Modalità di gestione dell'albo*

1. Alla formazione, alla gestione e all'aggiornamento dell'albo provvede il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza e tutela dei dati personali.
2. I dati e la documentazione relativi all'albo sono raccolti d'ufficio, qualora già in possesso dell'amministrazione, oppure tramite richiesta all'interessato.
3. Il dirigente è tenuto a comunicare il cambiamento dei propri dati, come riportati nell'albo, entro trenta giorni dal verificarsi del fatto cui essi si riferiscono.

**Art. 5**  
*Pubblicità degli elenchi nominativi e accesso alle schede individuali*

1. Ciascun elenco nominativo dei dirigenti, contenuto nelle due sezioni dell'albo previste dall'articolo 2, comma 1, è pubblicato annualmente sul Bollettino ufficiale della Regione entro il mese di febbraio con riferimento alla situazione aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente.
  2. L'accesso alle schede individuali è consentito:
- a) nei casi e secondo le modalità previste dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (*Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione alla azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo*);
  - b) previo consenso del dirigente interessato, a soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta motivata.

**Art. 6**  
*Disposizioni transitorie e finali*

1. L'albo è costituito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo regolamento. La prima pubblicazione dell'elenco nominativo è effettuata entro i sessanta giorni successivi alla costituzione dell'albo.
2. Il dirigente del dipartimento provinciale competente in materia di istruzione può stabilire le misure organizzative necessarie per l'attuazione di questo regolamento.

**Tabella A**  
*Elenco nominativo (Art. 2, comma 2)*

Tipo di dati	Descrizione analitica
Dati anagrafici	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nome e cognome;</li> <li>- data di nascita in caso di omonimia.</li> </ul>
Decorrenza dell'iscrizione all'albo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- giorno, mese e anno;</li> </ul>
Posizione funzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- preposizione ad una istituzione scolastica o formativa provinciale indicata con la sua denominazione.</li> </ul>

**Tabella B**  
*Scheda individuale (Art. 2, comma 2)*

Parte	Quadro	Contenuto analitico
Parte A: Dati anagrafici e funzionali	A1: Dati anagrafici	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nome e cognome;</li> <li>- luogo e data di nascita;</li> <li>- codice fiscale;</li> <li>- residenza;</li> <li>- domicilio.</li> </ul>
	A2: Dati funzionali in atto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- amministrazione di appartenenza;</li> <li>- numero di matricola;</li> <li>- posizione funzionale tra quelle previste dall'articolo 102, comma 1, della legge provinciale sulla scuola;</li> <li>- altri incarichi: comandi, utilizzi, collocamenti fuori ruolo;</li> <li>- decorrenza della posizione funzionale o degli altri incarichi;</li> <li>- struttura di preposizione o di assegnazione.</li> </ul>
Parte B: Elementi conoscitivi di carattere professionale	B1: Preposizioni a istituzioni scolastiche e formative precedenti a quelle in atto (riportati in ordine cronologico)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- indicazione dell'istituzione scolastica o formativa;</li> <li>- durata della preposizione.</li> </ul>
	B2: Altri incarichi precedenti a quelli in atto (riportati in ordine cronologico)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ente presso il quale è stato svolto l'incarico;</li> <li>- natura dell'incarico;</li> <li>- durata dell'incarico.</li> </ul>
	B3: Nomine in organismi collegiali (compresi i gruppi di studio e le commissioni istituite dall'amministrazione provinciale)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- amministrazione che ha conferito la nomina;</li> <li>- denominazione dell'organismo;</li> <li>- amministrazione presso la quale è costituito l'organismo;</li> <li>- funzioni espletate;</li> <li>- durata della nomina.</li> </ul>
	B4: Attività di docenza su incarico dell'amministrazione di appartenenza o di enti terzi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- amministrazione conferente;</li> <li>- denominazione del corso;</li> <li>- durata dell'attività di docenza.</li> </ul>
	B5: Pubblicazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- autore-coautore;</li> <li>- anno;</li> <li>- titolo;</li> <li>- rivista o editore;</li> <li>- tipologia: monografia, articolo, recensione, interventi a convegni, altro.</li> </ul>

<b>Parte C:</b> Elementi di carattere formativo e culturale	C1: Titoli	<ul style="list-style-type: none"> <li>- laurea;</li> <li>- altre lauree;</li> <li>- specializzazioni, perfezionamenti, master post laurea;</li> <li>- dottorato di ricerca;</li> <li>- abilitazioni;</li> <li>- iscrizione ad albi professionali;</li> <li>- altro.</li> </ul>
	C2: Lingue straniere	<ul style="list-style-type: none"> <li>- lingua straniera conosciuta e relativa abilità (solo comprensione, parlato, scritto);</li> <li>- livello di competenza: elementare, progredito, avanzato;</li> <li>- eventuali certificazioni possedute.</li> </ul>
	C3: Conoscenze informatiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>- capacità di utilizzazione: elementare, progredita, avanzata;</li> <li>- certificazioni ECDL;</li> <li>- altro.</li> </ul>
	C4: Corsi di formazione e aggiornamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ente formatore;</li> <li>- denominazione del corso;</li> <li>- ore di formazione;</li> <li>- periodo di effettuazione;</li> <li>- esito della valutazione, ove prevista.</li> </ul>
<b>Parte D:</b> Procedure di valutazione	D1: Esito delle procedure di valutazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- periodo di riferimento;</li> <li>- valutazione attribuita.</li> </ul>

**Tabella C**  
*Elenco nominativo aggiuntivo (Art. 2, comma 3)*

Tipo di dati	Descrizione analitica
Dati anagrafici	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nome e cognome;</li> <li>- data di nascita in caso di omonimia.</li> </ul>
Decorrenza dell'iscrizione all'albo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- giorno, mese e anno;</li> </ul>
Posizione funzionale e altri incarichi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- posizione funzionale tra quelle previste dall'articolo 102, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale sulla scuola;</li> <li>- altri incarichi: comandi, utilizzi, collocamenti fuori ruolo.</li> </ul>

Il presente decreto sarà pubblicato nel “Bollettino ufficiale” della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 5 ottobre 2009

IL PRESIDENTE  
LORENZO DELLAI

**NOTE ESPLICATIVE****AVVERTENZA**

Le note di seguito riportate non incidono sul valore e sull'efficacia del regolamento annotato e degli atti trascritti.

**Note alle premesse**

- L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige", come modificato dall'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, dispone:

"Art. 53

Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta."

- L'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige", dispone:

"Art. 54

Alle Giunta provinciale spetta:

- 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
- 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
- 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per i servizi pubblici;
- 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
- 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;
- 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva".

**Nota all'articolo 1**

- L'articolo 101 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, dispone:

"Art. 101

*Albo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali*

1. È istituito l'albo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, che contiene elementi conoscitivi di carattere formativo e professionale utili per assicurare una corretta gestione della mobilità della dirigenza. Gli elementi conoscitivi e le modalità di costituzione dell'albo sono definiti con regolamento. L'albo è suddiviso nella sezione dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e in quella dei dirigenti delle istituzioni formative."

**Nota all'articolo 2**

- L'articolo 102 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, dispone:

"Art. 102

*Preposizione dei dirigenti agli incarichi*

1. La Provincia conferisce ai dirigenti iscritti nell'albo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative, nel limite dei posti vacanti e disponibili e della dotazione organica complessiva, incarichi a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni e comunque rinnovabili, per la copertura delle seguenti posizioni funzionali:

- a) preposizione alle istituzioni scolastiche e formative provinciali;
- b) attività ispettive, di vigilanza, verifica, controllo e assistenza, anche su programmi e progetti;
- c) attività di studio, consulenza e ricerca nell'ambito scolastico.

2. La Provincia stabilisce le modalità e i criteri di conferimento, di rotazione e di revoca degli incarichi di cui al comma 1, nonché della sostituzione in caso di vacanza dell'incarico, assenza o impedimento dei dirigenti; stabilisce inoltre i criteri e le modalità per la riammissione in servizio dei dirigenti cessati dallo stesso e individua i casi e le condizioni che consentono la prosecuzione del rapporto di lavoro nell'ipotesi di trattenimento in servizio dopo il sessantacinquesimo anno di età o dopo quaranta anni di servizio, subordinandola in ogni caso alla vacanza del posto.

3. La Provincia stabilisce le condizioni, i criteri e le modalità nonché il numero massimo per la concessione dell'esonero o del semiesonero dall'insegnamento al personale docente individuato dal dirigente dell'istituzione scolastica o formativa per attività di collaborazione nello svolgimento di funzioni organizzative e amministrative all'interno dell'istituzione stessa.

4. Con regolamento la Provincia definisce le condizioni, i criteri e le modalità per la disposizione di comandi o utilizzi presso altre amministrazioni nonché per i collocamenti fuori ruolo, comunque nel limite del 7 per cento della dotazione organica del personale dirigente delle istituzioni scolastiche e formative, nonché le condizioni, i criteri e le modalità per il conferimento di incarichi a dirigenti scolastici cessati dal servizio anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 53 bis della legge provinciale n. 7 del 1997.”

- L'articolo 84, comma 4, lettera a), della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, dispone:

**“Art. 84**

*Disposizioni in materia di organizzazione e rapporto di lavoro  
del personale delle istituzioni scolastiche e formative provinciali*

- 1. Omissis.
- 2. Omissis.
- 3. Omissis.
- 4. Con regolamento sono disciplinati:
  - a) l'utilizzazione dei docenti e dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative presso la Provincia, altri enti pubblici e privati, o associazioni, per compiti connessi alla scuola, compresa la ricerca e la sperimentazione didattica ed educativa; al personale in utilizzo possono essere affidati dagli enti e dalle associazioni anche incarichi organizzativi, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, fermo restando che eventuali trattamenti economici aggiuntivi connessi ai predetti incarichi sono a carico dell'ente che li conferisce;
  - b) *omissis;*
  - c) *omissis;*
  - d) *omissis;*
  - e) *omissis.”*

**Nota all'articolo 3**

- L'articolo 49, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, dispone:

**“Art. 49**

*Dirigente dell'istituzione (sorastant de la scola ladina)*

1. Il dirigente preposto all'istituzione scolastica e formativa ladina (sorastant de la scola ladina) è nominato dalla Provincia, d'intesa con il Comun general de Fascia, tra il personale iscritto all'albo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative e in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura ladina previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 592 del 1993. In alternativa alla nomina la Giunta provinciale, sentito il Comun general de Fascia, può:

- a) attribuire un incarico della durata di cinque anni, rinnovabile, al soggetto vincitore di un concorso per titoli ed esami colloquio; a tale concorso possono accedere i docenti della provincia di Trento in possesso dei requisiti per la partecipazione ai concorsi per dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative e dell'attestato di conoscenza della lingua ladina di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 592 del 1993;
  - b) stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile, con persone in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso all'impiego in Provincia, dei titoli accademici previsti per lo svolgimento dell'incarico da ricoprire nonché di esperienza, di almeno sette anni, in attività di docenza o di direzione in istituzioni culturali, scolastiche e formative del primo o del secondo ciclo o in università.
2. Omissis.  
3. Omissis.”

- L'articolo 100, comma 4, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, dispone:

“Art. 100

*Reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali*

1. Omissis.
2. Omissis.
3. Omissis.
4. Alle istituzioni formative, inoltre, può essere preposto un dirigente con competenza nell'ambito della formazione, assunto ai sensi della legge provinciale n. 7 del 1997.
5. Omissis.”

**Decreti - Parte 1 - Anno 2009**

Provincia Autonoma di Trento

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**  
n. 21-23/Leg. del 12/10/2009

**Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26,  
("Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti")  
concernente la tutela dei lavoratori**

(Registrato alla Corte dei Conti il 3.11.2009, registro 1, foglio 15)

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

Visto l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'articolo 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale n. 26 del 10 settembre 1993;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2303 di data 25 settembre 2009, avente ad oggetto: "Revoca della deliberazione n. 1845 di data 24 luglio 2009 e riapprovazione del regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (*Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti*) concernente la tutela dei lavoratori; approvazione del regolamento di attuazione dell'articolo 46 ter della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (*Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti*) concernente la disciplina economica dell'esecuzione di lavori pubblici.";

**emana**

il seguente regolamento:

"Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, ("Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti") concernente la tutela dei lavoratori.

Art. 1

*Introduzione dell'articolo 25 bis nel D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.*

1. Dopo l'articolo 25 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. è inserito il seguente:

*"Art. 25 bis  
Tutela dei lavoratori*

1. Il riferimento all'appaltatore richiamato in questo articolo e negli articoli 25 ter e 25 quater, è esteso anche al concessionario, se esecutore, qualora ne ricorra il caso.

2. A garanzia dell'osservanza degli obblighi dell'appaltatore previsti dall'articolo 43 della legge, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del collaudo e comunque se le eventuali inadempienze accertate sono state sanate. L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento, a valere sulle ritenute previste da questo comma, di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne chiedano il pagamento nelle forme di legge.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, le amministrazioni aggiudicatrici possono pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ad ogni stato di avanzamento.

4. I pagamenti di cui al comma 3, eseguiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

5. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 3, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla struttura competente in materia di lavoro per i necessari accertamenti.”

#### Art. 2

*Introduzione dell'articolo 25 ter nel D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.*

1. Dopo l'articolo 25 bis del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. è inserito il seguente:

#### “Art. 25 ter

##### *Pagamenti all'appaltatore*

1. L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore a titolo di acconto per stati di avanzamento, previa verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'esecuzione dei lavori, mediante consegna da parte dell'appaltatore del documento unico di regolarità contributiva riferito all'appaltatore e agli eventuali subappaltatori. Per il pagamento del saldo è richiesta la documentazione prevista per il pagamento degli acconti, riferita al periodo di esecuzione dei lavori successivo all'ultimo stato di avanzamento dei lavori liquidato nonché la dichiarazione di regolarità retributiva rilasciata dall'autorità competente nei confronti dell'appaltatore anche per i dipendenti degli eventuali subappaltatori.

2. Il documento unico di regolarità contributiva relativo al subappaltatore deve fare riferimento al periodo in cui il subappaltatore ha effettivamente eseguito la sua prestazione. A tal fine l'appaltatore comunica all'amministrazione aggiudicatrice la data iniziale e finale di ciascun subappalto entro dieci giorni dal suo termine; nel medesimo termine l'amministrazione aggiudicatrice chiede alla struttura provinciale competente in materia di lavoro la dichiarazione di regolarità retributiva nei confronti del subappaltatore.

3. Se l'amministrazione aggiudicatrice rileva, anche attraverso la documentazione di cui al comma 1, l'accertamento del totale o parziale inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e nell'effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, la liquidazione del certificato di pagamento, in acconto o a saldo, rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze accertate. Se l'importo relativo alle inadempienze accertate non è quantificabile la liquidazione rimane sospesa, senza applicazione di interessi per ritardato pagamento:

- a) per il 20 per cento dell'intero certificato di pagamento, se le inadempienze riguardano l'appaltatore oppure nel caso di impedimento nell'acquisizione della documentazione di cui al comma 1 per cause dipendenti dall'appaltatore stesso;
- b) per una quota pari al 20 per cento dell'importo autorizzato del contratto di subappalto, se le inadempienze riguardano il subappaltatore oppure nel caso di impedimento nell'acquisizione della documentazione di cui al comma 1 per cause dipendenti dal subappaltatore. Nel caso di pagamento del saldo, è comunque possibile svicolare la cauzione definitiva.

4. Per i pagamenti in acconto, se la documentazione di cui al comma 1 non perviene all'amministrazione per cause non imputabili all'appaltatore o agli eventuali subappaltatori, il certificato di pagamento è liquidato rinviando improrogabilmente la verifica della documentazione al successivo pagamento.

5. Il corrispettivo non liquidato di cui al comma 3 viene svincolato solo previa dimostrazione di avvenuta regolarizzazione da parte dell'appaltatore o, per il suo tramite, da parte del subappaltatore, salvo che l'importo non sia utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice per il pagamento diretto dei dipendenti dell'appaltatore o degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, che ne facciano richiesta nelle forme di legge. L'amministrazione provvede a dare comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi della sospensione operata sui pagamenti, per le valutazioni di merito.

6. Nel caso in cui, con riferimento al solo subappaltatore, la struttura provinciale competente in materia di lavoro non provvede all'accertamento definitivo della regolarità retributiva, per mancanza di dati o per impossibilità di reperirli e conseguentemente archivia il procedimento senza l'accertamento, l'amministrazione aggiudicatrice procede ugualmente alla liquidazione del pagamento nei confronti dell'appaltatore. In tal caso è necessario acquisire la preventiva richiesta di pagamento da parte dell'appaltatore corredata dalla dichiarazione dell'effettiva impossibilità di reperire la documentazione necessaria per la verifica di regolarità nonché dall'impegno di provvedere al diretto adempimento dell'importo eventualmente dovuto, qualora successivamente accertato nei limiti temporali della prescrizione di legge.”

**Art. 3***Introduzione dell'articolo 25 quater nel D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.*

1. Dopo l'articolo 25 ter del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. è inserito il seguente:

**"Art. 25 quater***Libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro.*

1. Il contratto prevede la tenuta, da parte dell'appaltatore e del concessionario, del libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro di cui all'articolo 43 della legge, di seguito denominato "Libro".

2. Il Libro è tenuto presso ogni cantiere di lavori affidati ad imprese da parte di amministrazioni aggiudicatrici, utilizzando i modelli predisposti dalla Provincia.

3. Il Libro è gestito nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

4. Sul Libro devono essere riportate giornalmente le seguenti informazioni:

- nome, cognome e codice fiscale di ogni lavoratore impiegato nel cantiere, anche autonomo, nonché del datore di lavoro; è esclusa la registrazione del personale presente esclusivamente per operazioni di carico e scarico di materiali e attrezzature;
- denominazione e partita I.V.A. dell'impresa, nel caso di imprenditore.

L'inserimento delle informazioni deve precedere di almeno 2 ore l'ordinaria chiusura del cantiere.

5. Nel Libro è indicata la data e l'ora di ogni inserimento e la sottoscrizione di chi l'ha effettuata.

6. Il Libro viene conservato presso ogni cantiere e inviato in copia all'Amministrazione aggiudicatrice assieme alla documentazione utile per il pagamento dello stato di avanzamento dei lavori nonché all'Osservatorio dei lavori pubblici. I dati sono tenuti dall'Osservatorio che li può mettere a disposizione, su richiesta ed a fini di controllo, del Servizio lavoro. L'originale del Libro è consegnato all'Amministrazione aggiudicatrice al termine dei lavori.

7. Ai dati del Libro presente in cantiere hanno accesso, fino a fine lavori, la direzione dei lavori, il responsabile del procedimento e il responsabile della sicurezza in fase di esecuzione, con riferimento ai soli cantieri di rispettiva responsabilità.

8. I contratti prevedono le seguenti trattenute, relativamente al pagamento di ogni stato di avanzamento dei lavori:

- in caso di omessa tenuta del Libro: 1000 euro;
- in caso di irregolare tenuta: 100 euro per ogni lavoratore per il quale si sia omessa la registrazione o questa sia incompleta; detto importo è raddoppiato, rispettivamente triplicato, in caso di accertata omessa o incompleta registrazione dopo un primo, rispettivamente un secondo accertamento, con esito negativo, della situazione di cantiere.

9. La Provincia può disporre che la tenuta del Libro avvenga a mezzo di strumentazione di tipo informatico, utilizzando, ove possibile, transazioni telematiche: WEB o posta elettronica certificata. La registrazione del personale sul Libro può avvenire anche tramite rilevazione da tessera magnetica (banda o RFID). Il sistema attribuisce automaticamente la data e l'ora di ogni inserimento e la sottoscrizione di chi l'ha effettuata, oltre all'identificazione (ID) e parola chiave (PW) del soggetto autorizzato ad operare sul sistema, relativamente a ciascun cantiere affidato. La Provincia può concedere in comodato gratuito alle imprese aggiudicatarie, anche di altre amministrazioni aggiudicatrici l'attrezzatura informatica e la connessione telematica necessaria, previa sottoscrizione di apposito contratto.

10. La tenuta del Libro è obbligatoria a decorrere dall'1 gennaio 2011, per i lavori relativi ai bandi pubblicati successivamente alla stessa data, previo adeguato periodo di sperimentazione di durata comunque non inferiore a 12 mesi, durante il quale non trova applicazione il comma 8."

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 12 ottobre 2009

IL PRESIDENTE  
LORENZO DELLAI

## NOTE ESPLICATIVE

### AVVERTENZA

Le note di seguito riportate non incidono sul valore e sull'efficacia del regolamento annotato e degli atti trascritti.

#### **Nota al titolo**

- l'articolo 43 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti) recita:

*“Art. 43  
Tutela dei lavoratori”*

1. L'appaltatore, il subappaltatore e il concessionario, se esecutore, devono applicare, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, per i dipendenti del settore relativo ai lavori rispettivamente assunti, vigenti in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento dei lavori, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla cassa edile della provincia autonoma di Trento. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

2. L'appaltatore, il subappaltatore e il concessionario, se esecutore, devono osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori, le leggi e i regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi di effettuazione e di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.

3. In tema di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore si applica la normativa statale vigente.

4. A garanzia dell'osservanza degli obblighi dell'appaltatore o del concessionario esecutore previsti dal comma 2, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del collaudo e comunque se le eventuali inadempienze accertate sono state sanate. Il regolamento di attuazione prevede le modalità con cui l'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento, a valere sulle ritenute previste da questo comma, di quanto dovuto per le inadempienze dell'appaltatore o del concessionario esecutore rispetto agli obblighi previsti dal comma 2, accertate dagli enti competenti che ne chiedano il pagamento nelle forme di legge. Nel regolamento di attuazione possono essere previste disposizioni per promuovere e premiare l'appaltatore o il concessionario esecutore relativamente all'applicazione di meccanismi di accertamento e certificazione, anche assunti dal solo appaltatore o concessionario esecutore, della regolarità contributiva e retributiva dell'appaltatore o del concessionario esecutore e dei subappaltatori.

5. L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore o al concessionario esecutore, a titolo di acconto, previa verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'esecuzione dei lavori, mediante consegna da parte dell'appaltatore o del concessionario esecutore del documento unico di regolarità contributiva positivo riferito all'appaltatore o al concessionario esecutore e agli eventuali subappaltatori. L'appaltatore o il concessionario esecutore comunicano all'amministrazione aggiudicatrice la data d'inizio e di fine di ciascun subappalto entro dieci giorni dal suo termine; nel medesimo termine l'amministrazione aggiudicatrice chiede all'autorità competente la dichiarazione di regolarità retributiva nei confronti del subappaltatore. La dichiarazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali si intende concessa. Per il pagamento del saldo è richiesta la documentazione prevista per il pagamento degli acconti riferita al periodo successivo all'ultimo stato di avanzamento dei lavori liquidato, nonché la dichiarazione di regolarità retributiva rilasciata dall'autorità competente nei confronti dell'appaltatore o del concessionario esecutore anche per i dipendenti degli eventuali subappaltatori.

6. Se l'amministrazione aggiudicatrice rileva, anche attraverso la documentazione di cui al comma 5, il mancato o parziale adempimento, accertato, nella corresponsione delle retribuzioni e nell'effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell'appaltatore o del concessionario esecutore e degli eventuali subappaltatori, la liquidazione del certificato di pagamento, in acconto o a saldo, rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze accertate. Se l'importo relativo alle inadempienze accertate non è quantificabile la liquidazione rimane sospesa, senza applicazione di interessi per ritardato pagamento:

- a) per il 20 per cento dell'intero certificato di pagamento, se le inadempienze riguardano l'appaltatore o il concessionario esecutore oppure nel caso di impedimento nell'acquisizione della documentazione di cui al comma 5 per cause dipendenti dall'appaltatore o dal concessionario esecutore;
- b) per una quota pari al 20 per cento dell'importo autorizzato del contratto di subappalto, se le inadempienze riguardano il subappaltatore oppure nel caso di impedimento nell'acquisizione della documentazione di cui al comma 5 per cause dipendenti dal subappaltatore.

7. Per i pagamenti in acconto, se la documentazione di cui al comma 5 non perviene all'amministrazione per cause non imputabili all'appaltatore o al concessionario esecutore o agli eventuali subappaltatori, il certificato di pagamento è liquidato rinviando improrogabilmente la verifica della documentazione al successivo pagamento.

8. Il corrispettivo non liquidato di cui al comma 6 viene svincolato solo previa dimostrazione di avvenuta regolarizzazione da parte dell'appaltatore o del concessionario esecutore o, per il suo tramite, da parte del subappaltatore, salvo che l'importo non sia utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice per il pagamento diretto dei dipendenti dell'appaltatore o del concessionario esecutore, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione.

9. Ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), l'appaltatore, il subappaltatore e il concessionario esecutore devono munire i lavoratori di un'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori devono esporre la tessera di riconoscimento. Tali obblighi gravano anche sui lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali devono provvedervi per proprio conto, e sui datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. In caso di violazione si applicano le sanzioni previste dalla normativa statale.

10. I contratti di lavori pubblici devono riportare le prescrizioni di questo articolo e devono prevedere anche:

- a) l'obbligo per l'appaltatore o per il concessionario esecutore e, per suo tramite, per i subappaltatori, di trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio dei lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b) l'obbligo per l'appaltatore o per il concessionario esecutore di consegnare all'ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida l'appaltatore o il concessionario esecutore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l'amministrazione aggiudicatrice affida l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria;
- c) l'obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo contratto ai sensi dell'articolo 46, di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre trenta giorni dalla consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'appaltatore o il concessionario esecutore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria;
- d) l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

11. Per perseguire la sicurezza e la regolarità del lavoro è istituito il "libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro", tenuto e aggiornato nel cantiere dall'appaltatore o dal concessionario esecutore. Il documento contiene l'indicazione giornaliera dei nominativi di tutto il personale comunque impiegato nell'esecuzione dei lavori. A tal fine l'impresa subappaltatrice deve comunicare all'appaltatore o al concessionario esecutore, al momento dell'ingresso in cantiere dei propri lavoratori, i dati necessari per la corretta compilazione del libro. L'appaltatore o il concessionario esecutore è responsabile dell'esattezza dei dati indicati nonché della tenuta giornaliera del libro. L'eventuale inadempienza rileva contrattualmente e comporta l'applicazione delle norme in materia di sicurezza per l'appaltatore o per il concessionario esecutore e il subappaltatore, per quanto di rispettiva competenza, fatte salve le fattispecie già disciplinate da disposizioni particolari. La direzione dei lavori e il responsabile del procedimento devono avere libero accesso al libro. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita in cantiere, in contraddittorio con il direttore di cantiere dell'impresa, verifica l'esattezza delle annotazioni sul libro del personale, annotandovi gli esiti. Il libro non ha validità ai fini della contabilità dell'appalto. Le modalità di tenuta del libro e le conseguenze in caso di non corretta tenuta sono definite dal regolamento di attuazione. Il regolamento, inoltre, può stabilire le modalità per il trattamento informatico dei dati contenuti nel libro, anche con riferimento alle verifiche necessarie per l'emissione del documento unico di regolarità contributiva."

#### Note alle premesse

- L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige", come modificato dall'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, dispone:

"Art. 53

Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta."

- L'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige", dispone:

"Art. 54

Alle Giunta provinciale spetta:

- 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
- 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
- 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per i servizi pubblici;
- 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
- 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;
- 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva".

**Decreti - Parte 1 - Anno 2009**

Provincia Autonoma di Trento

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**  
n. S110/09/105221/8.4.3/98-09 del 30/10/2009

**Scioglimento Consiglio comunale di Cavedine e nomina commissario straordinario presso il Comune per la sostituzione di Sindaco, Giunta e Consiglio comunale**

**IL PRESIDENTE**

Vista la deliberazione della Giunta provinciale prot. n. S110/09/105213/8.4.3/98-09 di data 30 ottobre 2009 con la quale è stato dichiarato lo scioglimento del Consiglio comunale di Cavedine ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. b), punto n. 5, del D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L per dimissioni della metà più uno dei consiglieri assegnati;

le dimissioni sono state sottoscritte in successione dagli otto consiglieri ed acquisite in unica nota al numero di protocollo comunale 6411 del 26.10.2009;

ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. b), punto n. 5 del D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, il Consiglio comunale va sciolto per impossibilità di funzionamento qualora non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi a causa delle dimissioni della metà più uno dei consiglieri assegnati, non computando a tal fine il sindaco, prodotte entro venti giorni, decorrenti dalla data di presentazione delle prime dimissioni e comunque entro la data in cui è effettuata la convocazione della seduta destinata alla surrogazione del primo dei dimissionari;

accertato che le dimissioni sono state rese nel rispetto delle formalità previste dall'art. 12, comma 5, del D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

accertato che sussistono le condizioni previste dall'art. 83, comma 1, lett. b), punto n. 5 del D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L per procedere allo scioglimento del Consiglio comunale di Cavedine per dimissioni della metà più uno dei consiglieri assegnati;

rilevato che lo scioglimento del Consiglio comunale per dimissioni ultra dimidium determina, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, la nomina di un commissario straordinario che eserciti le funzioni di Sindaco, Giunta e Consiglio comunale fino all'insediamento della nuova amministrazione;

rilevato che presso il Comune di Cavedine è stato nominato con provvedimento della Giunta provinciale n. 8778 del 05.09.2008 un commissario ad acta per l'adozione di uno strumento urbanistico e ritenuto che lo stesso possa continuare nello svolgimento del suo incarico, nei termini indicati nel provvedimento di nomina fino all'approvazione dello strumento urbanistico da parte della Giunta provinciale, o comunque fino alla ricostituzione del nuovo Consiglio a seguito di elezioni, se antecedente all'approvazione;

visto l'art. 54 punto 5) del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale di autonomia della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;

visti l'art. 12, comma 5 e l'art. 83, comma 1, lett. b), punto n. 5, e comma 3 del D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, re-  
cante "Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige";

**decreta**

1. per quanto detto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 1, lett. b), punto n. 5, del D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, lo scioglimento del Consiglio comunale di Cavedine per dimissioni della metà più uno dei consiglieri assegnati;

2. la nomina del signor dott. Antoni Barbetta commissario straordinario presso il Comune di Cavedine ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
3. che il commissario straordinario eserciti, ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, le funzioni di Sindaco, Giunta e Consiglio comunale, fino all'insediamento della nuova amministrazione;
4. che il commissario ad acta nominato con provvedimento della Giunta provinciale n. 8778 del 05.09.2008 per l'adozione di uno strumento urbanistico prosegua nello svolgimento del suo incarico, nei termini indicati nel provvedimento di nomina fino all'approvazione dello strumento urbanistico da parte della Giunta provinciale, o comunque fino alla ricostituzione del nuovo Consiglio a seguito di elezioni, se antecedente all'approvazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente efficace;
6. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro il termine di 60 giorni ai sensi della L. 1034/1971 e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

LORENZO DELLAI

**Decreti - Parte 1 - Anno 2009**

Provincia Autonoma di Trento

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**  
n. 190 del 05/11/2009

**Sostituzione degli organi del Comprensorio Alta Valsugana con i neocostituiti organi della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ai sensi dell'art. 42 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino"**

**IL PRESIDENTE**

Considerato che la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 di riforma istituzionale della Provincia autonoma di Trento ha previsto all'articolo 8, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione, un significativo trasferimento di funzioni, attualmente esercitate dalla Provincia e dai Comprensori, ai Comuni e alle loro forme associative;

considerato altresì che in tale ottica la legge provinciale individua le funzioni che rimangono riservate al livello provinciale, prevedendo per tutte le altre funzioni un processo di graduale trasferimento ai Comuni, che dovranno esercitarle, salvo specifiche eccezioni, in forma associata mediante le Comunità;

preso atto che la legge provinciale di riforma istituzionale individua, tra l'altro, gli adempimenti di competenza della Provincia autonoma di Trento successivi alla prima elezione degli organi delle Comunità e all'art. 42 prevede che il Presidente della Provincia, con proprio decreto, dia atto dell'avvenuta costituzione degli organi della Comunità e disponga la sostituzione degli organi comprensoriali nell'esercizio delle loro competenze individuandone la data di decorrenza;

preso atto che in data 19 settembre 2009 si è regolarmente svolta l'elezione dell'assemblea della Comunità Alta Valsugana e Bersntol e che essa risulta in carica a seguito della proclamazione degli eletti da parte dell'Ufficio centrale elettorale della Comunità;

preso atto altresì che il segretario generale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol in data 5 novembre 2009 ha comunicato l'avvenuta nomina della giunta e del presidente della costituenda Comunità Alta Valsugana e Bersntol;

preso atto pertanto che sussistono tutte le condizioni per l'emanazione del decreto del Presidente della Provincia finalizzato a disporre la sostituzione degli organi comprensoriali con i corrispondenti organi della Comunità, determinando anche la data a decorrere dalla quale tale sostituzione opera;

**decreta**

- 1) a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento, gli organi della Comunità Alta Valsugana e Bersntol sostituiscono gli organi comprensoriali, che dalla medesima data decadono ai sensi dell'art. 42 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
- 2) l'assemblea della Comunità è tenuta ad adottare gli atti fondamentali della Comunità e segnatamente:
  - I criteri e gli indirizzi generali per la definizione delle politiche di bilancio;
  - il bilancio pluriennale e il bilancio annuale;
  - un programma di verifica del fabbisogno del personale, avuto riguardo all'intero territorio della comunità;
  - la dotazione organica;
  - il regolamento di funzionamento dell'assemblea della Comunità;

- 3) con successivo provvedimento e a seguito di specifici incontri con gli organi della Comunità verranno indicati ulteriori atti fondamentali che l'assemblea della Comunità è tenuta ad adottare, con particolare riguardo a quelli di natura programmatica inerenti le funzioni in via di trasferimento;
- 4) il decreto di trasferimento delle funzioni previsto dall'art. 8, comma 13 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, verrà assunto successivamente all'adozione da parte dell'assemblea della Comunità degli atti fondamentali indicati al precedente punto 3 del dispositivo;
- 5) contro il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giurisdizionale competente a seconda dei vizi sollevati e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971;
- 6) il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.

Trento, 5 novembre 2009

IL PRESIDENTE  
LORENZO DELLAI

**Dekrete - 1 Teil - Jahr 2009**

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS**  
vom 09/02/2009, Nr. 21-30.1

**Ausgliederung von Grundstücken aus dem  
öffentlichen Wassergut im Bereich des Pfat-  
tengrabens, K.G. Pfatten, Gemeinde Pfatten**

.....

**verfügt**

DER LANDESHAUPTMANN

- in der E.Z. 485/II, K.G. Pfatten, werden die G.P. 902 und 3.315 m<sup>2</sup> der G.P. 853/2 aus dem öffentlichen Wassergut ausgegliedert und in das verfügbare Vermögen - Landwirtschaft einverleibt.

Dieses Dekret wird auszugsweise im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

**Decreti - Parte 1 - Anno 2009**

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**  
n. 21-30.1 del 09/02/2009

**Sdemanializzazione di terreni appartenenti al  
demanio idrico nell'ambito della Fossa di Va-  
dena, C.C. Vadena, Comune di Vadena**

omissis

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

**decreta**

- di sdemanializzare in P.T. 485/II, C.C. Vadena, la p.f. 902 e m<sup>2</sup> 3.315 della p.f. 853/2 e di farle pas-  
sare fra il patrimonio disponibile - ramo agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

**Dekrete - 1 Teil - Jahr 2009**

**Autonome Provinz Bozen - Südtirol**

**DEKRET DES LANDES RATES**

vom 19/10/2009, Nr. 359/35.3

**Umbenennung des Pflichtenheftes für „Verarbeitetes Obst“ in „Obstprodukte“ und Genehmigung der Abänderungen des Pflichtenheftes für den Produktbereich „Obstprodukte“ (Landesgesetz Nr. 12 vom 22.12.2005, Artikel 9)**

DER LANDESRAT FÜR HANDWERK,  
INDUSTRIE UND HANDEL  
HAT FOLGENDE RECHTSVORSCHRIFTEN, UNTERLAGEN  
UND TATSACHEN ZUR KENNTNIS GENOMMEN:

Den Beschluss vom 08.06.2009, Nr. 1492, mit welchem die Landesregierung die Ergreifung von Maßnahmen laut Landesgesetz vom 22. Dezember 2005, Nr. 12 „Maßnahmen zur Qualitätssicherung im Lebensmittelbereich und Einführung des Qualitätszeichens „Qualität mit Herkunftsangabe“ dem zuständigen Landesrat übertragen hat;

Das Landesgesetzes Nr. 12 vom 22. Dezember 2005 „Maßnahmen zur Qualitätssicherung im Lebensmittelbereich und Einführung des Qualitätszeichens „Qualität mit Herkunftsangabe“

Den Artikel 9 des oben genannten Gesetzes, gemäß welchem die Landesregierung die Pflichtenhefte für jedes Erzeugnis oder jede Erzeugniskategorie, für das beziehungsweise die das Qualitätszeichen „Qualität mit Herkunftsangabe“ genutzt werden darf - nach Einholen des Gutachtens des Qualitätskomitees - genehmigt;

**Der Landesrat stellt Folgendes fest:**

Die Fachkommission für „Obstprodukte“ hat am 25.5.2009 eine Abänderung des Pflichtenheftes „Verarbeitetes Obst“ beschlossen;

Das Qualitätskomitee gemäß Art. 9 Abs. 1 des Landesgesetzes 12/2005 hat am 17.09.09 o.g. Pflichtenheft positiv begutachtet;

Aufgrund der neu hinzugekommenen Erzeugniskategorien „Frische Apfelstücke“ und „Trockenobst“ erscheint eine Umbenennung des Pflichtenheftes „Verarbeitetes Obst“ in „Obstprodukte“ zweckmäßig;

**Decreti - Parte 1 - Anno 2009**

**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige**

**DECRETO ASSESSORILE**

n. 359/35.3 del 19/10/2009

**Cambiamento del nome del disciplinare “Frutta lavorata” in “Prodotti da frutto” e approvazione delle modifiche del disciplinare per il settore “Prodotti da frutto” (Legge provinciale 22.12.2005, n. 12; articolo 9)**

L'ASSESSORE ALL'ARTIGIANATO,  
INDUSTRIA E COMMERCIO  
HA PRESO ATTO DELLE SEGUENTI LEGGI,  
ATTI AMMINISTRATIVI, DOCUMENTI E FATTI:

La delibera del 08.06.2009, n. 1492, con la quale la Giunta provinciale ha delegato all'assessore competente per materia l'assunzione dei provvedimenti per l'attuazione delle previsioni di cui alla legge provinciale del 22 dicembre 2005 n. 12“ Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del “marchio di qualità con indicazione di origine”;

La Legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12 “Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del “marchio di qualità con indicazione di origine”;

L'articolo 9 della suddetta legge, il quale prevede che la Giunta provinciale, sentito il parere del Comitato per la qualità, approva i disciplinari elaborati dalla commissione tecnica per ciascun prodotto o ciascuna categoria di prodotti autorizzata a utilizzare il "Marchio di qualità con indicazione d'origine";

**L'Assessore constata quanto segue:**

La Commissione tecnica per il settore „Prodotti da frutta“ ha approvato la modifica del disciplinare „Frutta lavorata“, il 25.5.2009;

Il Comitato per la qualità, di cui all'art. 9 comma 1 della legge provinciale 12/2005, il 17.09.09 ha espresso parere positivo sui disciplinari succitati;

Date le aggiunte categorie di prodotto “Spicchi di mela fresca” e “Frutta secca” si vede la necessità di cambiare il nome del disciplinare “Frutta lavorata” in “Prodotti da frutto”;

Dies vorausgeschickt,

**verfügt**

DER LANDESRAT

Die Genehmigung der Abänderungen des Pflichtenheftes für den Sektor „Obstprodukte“, gemäß Anlage A), die integrierenden Bestandteil des gegenständlichen Dekretes bildet;

Die Veröffentlichung dieses Dekretes und die dazugehörige Anlage A) im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol;

Die Umbenennung des Pflichtenheftes „Verarbeitetes Obst“ in „Obstprodukte“.

DER LANDESRAT FÜR HANDWERK, INDUSTRIE  
UND HANDEL

Ciò premesso

L'ASSESSORE

**decreta**

Di approvare le modifiche del disciplinare per il settore “Prodotti da frutto”, di cui all’allegato A), che costituisce parte integrante del presente decreto;

Di pubblicare il presente decreto e il relativo allegato A) nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige;

Il cambiamento del nome del disciplinare “Frutta lavorata” in “Prodotti da frutto”;

L'ASSESSORE ALL'ARTIGIANATO, INDUSTRIA E  
COMMERCIO

DR. THOMAS WIDMANN

Anlage A)

Abgeänderter Text in grauem Textfeld

## Qualität mit Herkunftsangabe

„Qualitätszeichen Südtirol“



## Pflichtenheft

für den Produktbereich

## OBSTPRODUKTE<sup>1</sup>

Stand: 17/09/2009

<sup>1</sup> Geändert mit Dekret des Landesrates Nr. 359 vom 19/10/2009.

## I. Präambel

Das Qualitätszeichen „Südtirol“ bzw. „Alto Adige“ sieht Maßnahmen zur Qualitätssicherung im Lebensmittelbereich mit folgenden Zielen vor:

- a) für land- und ernährungswirtschaftliche Erzeugnisse ein hohes Qualitätsniveau zu erreichen und zu sichern,
- b) das hohe Qualitätsniveau und die damit zusammenhängenden Kriterien und Qualitätsleistungen dem Verbraucher durch Information und Werbemaßnahmen näher zu bringen,
- c) das Handelsmarketing und den Absatz dieser Erzeugnisse zu unterstützen und zu fördern.

Das Qualitätszeichen wird für Erzeugnisse verliehen, die bestimmte Qualitätskriterien hinsichtlich der Erzeugung, der Produktmerkmale und bestimmter Herkunftsbestimmungen erfüllen.

## II. Qualitäts- und Herkunftsbestimmungen

### 1. Anwendungsbereich

Das Pflichtenheft beschreibt die Verwendung des Qualitätszeichens „Qualität mit Herkunftsangabe“ für den Bereich Obstverarbeitung<sup>2</sup>.

Obstprodukte<sup>3</sup> müssen neben den allgemeinen gesetzlichen Vorgaben die in diesem Pflichtenheft festgelegten Qualitätsbestimmungen erfüllen.

Der Nutzer des Qualitätszeichens ist verpflichtet ein Produktionsprotokoll mit Angabe der verwendeten Rohware und der hergestellten Menge zu führen.

### 2. Qualitätsbestimmungen

#### 2.1 Fruchtsaft und Fruchtnektar

##### 2.1.1 Rohware

Kernobst, Stein- und Beerenobst müssen, soweit es dafür gesetzliche Handelsklassen gibt, mindestens der Handelsklasse 2 entsprechen und aus Global-Gap-Landwirtschaft von integrierter oder biologischer Produktion bzw. aus Wildsammlung stammen. Die Früchte müssen einen geeigneten Reifegrad aufweisen.

Äpfel der Handelsklasse 2 müssen folgenden Kriterien entsprechen:

- Das Fruchtfleisch muss frei von größeren Mängeln sein (kein Fruchtschalenriss, keine Fäulnis)
- Die Äpfel müssen folgende Fruchtgrößen haben: großfruchtige Sorten: 60 mm, andere Sorten: 50 mm

Formfehler, Entwicklungsfehler, Farbfehler, Schalenfehler, leichte Druckstellen und Berostung sind zugelassen.

##### 2.1.2 Verarbeitung

Die Früchte müssen zur Verminderung der Pestizidbelastung, der mikrobiologischen Kontamination und der eventuellen allgemeinen Verschmutzung gewaschen und zur Entfernung der letzten Reste des Waschwassers mit Trinkwasser nachgewaschen werden.

Zur Saftherstellung dürfen die Früchte nach dem Zerkleinern nur gepresst werden, eine Extraktion des Saftes mit Wasser oder Dampf ist nicht zulässig.

Zur Herstellung des Fruchtmarkes dürfen die Früchte ausschließlich mechanisch mittels einer Passiermaschine zerkleinert werden. Dabei werden alle nicht essbaren Teile wie Kerne, die Perigamenthülle um das Kernhaus und die Stiele sowie die harten Teile der Fruchthaut entfernt.

<sup>2</sup> idem

<sup>3</sup> idem

Bei der Herstellung von naturtrübem Saft darf der sedimentierbare Trub des Saftes nur mittels Absetzen oder Zentrifugieren entfernt werden. Jede Art von Schönung, also die Entfernung des gesamten Trubes mittels Schönungsmittel oder die Anwendung einer Fein- oder Ultrafiltration, ist nicht zulässig.

Zur Herstellung des blanken Saftes dürfen die notwendigen Enzyme und Schönungsmittel – mit Ausnahme von Aktivkohle und PVPP – verwendet werden.

#### 2.1.3 Zur Süßung der Nektare darf ausschließlich Zucker und/oder Honig verwendet werden.

Glukosesirup oder Süßstoffe sind nicht zulässig.

Säfte dürfen nicht gezuckert werden.

#### 2.1.4 Zusatzstoffe

Als Zusatzstoff ist ausschließlich das Antioxidationsmittel L-Ascorbinsäure (E 300) zugelassen.

#### 2.1.5 Fertigprodukt

Saft mit dem Qualitätszeichen darf nur Direktsaft sein, eine Rückverdünnung aus Saftkonzentrat ist nicht zulässig.

Desgleichen darf zur Herstellung der Nektare kein rückverdünnter Fruchtsaft oder kein Fruchtkonzentrat verwendet werden.

Apfelsaft und Mehrfruchtsäfte mit Apfelsaft dürfen nur als naturtrüber Saft hergestellt werden.

Chemisch-physikalische Parameter für den naturtrüben Apfelsaft

Parameter	Zulässige Werte
pH	3,0 – 4,0
Gesamtsäure bei pH 8,1	52 – 117 g/l
Flüchtige Säure	<0,1 g/l (als Essigsäure)
Ascorbinsäure (ohne Deklaration)	<=40 mg/l
Brix	>=11

Es gilt jeweils eine Toleranz von 15 %.

### 2.2 **Frische Apfelstücke zum Direktverzehr<sup>4</sup>**

#### 2.2.1. Rohware

Äpfel müssen im Herkunftsgebiet des Qualitätszeichens geerntet, gelagert und verarbeitet werden.

Die Äpfel müssen der Handelsklasse 1 oder Extra entsprechen.

Die Äpfel müssen aus biologischer Landwirtschaft oder dem integrierten Anbau stammen.

#### 2.2.2 Verarbeitung

Die Äpfel müssen vor der Verarbeitung gewaschen und anschließend mit Trinkwasser abgeduscht werden.

Die Äpfel werden anschließend von den nicht essbaren Teilen befreit und in Segmente, Würfel oder Scheiben geschnitten.

Die geschnittenen Apfelstücke müssen mit Trinkwasser abgeduscht werden.

Als einzige Zusatzstoffe dürfen die Antioxidationsmittel Ascorbinsäure (E 300), Calciumascorbat (E 302) sowie Calciumcarbonat E (170) verwendet werden.

#### 2.2.3 Verpackung

<sup>4</sup> idem

Die frischen Apfelstücke werden ohne Aufgussflüssigkeit - mit oder ohne Schutzatmosphäre – in Folienbeutel, -becher oder Schalen verpackt.

#### **2.2.4 Lagerung und Haltbarkeit**

Die frischen, geschnittenen Apfelstücke müssen gekühlt gelagert werden. Die Haltbarkeit ist auf 31 Tage begrenzt.

### **2.3 Trockenfrüchte<sup>5</sup>**

#### **2.3.1. Rohware**

Die Früchte zur Herstellung der Trockenfrüchte müssen im Herkunftsgebiet des Qualitätszeichens geerntet, bei Bedarf gelagert und verarbeitet werden.

Die Früchte müssen, soweit Handelsklassen dafür vorgesehen sind, mindestens der Handelsklasse 2 entsprechen. Früchte für die keine Handelsklassen vorgesehen sind müssen pflückreif, gesund und frei von Schäden sein.

Die Früchte müssen aus biologischer Landwirtschaft oder dem integrierten Anbau stammen.

#### **2.3.2 Verarbeitung**

Die Früchte müssen zur Verminderung des Schmutzes und der Pestizidbelastung vor der Verarbeitung gewaschen und anschließend mit Trinkwasser abgeduscht und sortiert werden.

Die Früchte werden anschließend von den nicht essbaren Teilen befreit und eventuell in Segmente, Würfel oder Scheiben geschnitten.

Als einziger Zusatzstoff darf das Antioxidationsmittel Ascorbinsäure (E 300), verwendet werden.

Die Trocknung der Früchte bzw. Fruchtstücke muss schonend erfolgen.

Folgende Trockenverfahren können verwendet werden:

- Trockenschrank/Hordentrockner mit und ohne Vakuum.  
Maximale Lufttemperatur 55 °C.
- Kontinuierliche Bandtrockner mit und ohne Gegenstromlüftung.  
Maximale Lufttemperatur 55 °C.
- Gefriertrockner

#### **2.3.3 Verpackung**

Die getrockneten Früchte werden mit oder ohne Schutzatmosphäre – in Folienbeutel, -becher oder Schalen verpackt.

#### **2.3.4 Lagerung und Haltbarkeit**

Die getrockneten, verpackten Früchte müssen bei Raumtemperatur (max. 25 °C) und trocken gelagert werden. Die Haltbarkeit ist auf 12 Monate begrenzt.

## **3. Herkunftsbestimmungen**

Die Obstprodukte<sup>6</sup> mit dem Qualitätszeichen „Qualität mit Herkunftsangabe“ müssen<sup>7</sup> aus dem Land oder der Region stammen, die auf dem Qualitätszeichen für die Herkunft steht, in den dortigen Pro-

<sup>5</sup> idem

<sup>6</sup> idem

<sup>7</sup> idem

duktions- oder Handelsbetrieben erzeugt, verarbeitet, abgepackt und von dort aus in den Verkehr gebracht werden. Ein Zukauf aus anderen Provinzen oder Ländern ist nicht zulässig.

Die Früchte, die zur Herstellung der Obstprodukte<sup>8</sup> mit dem Qualitätszeichen „Qualität mit Herkunftsangabe“ verwendet werden, müssen aus dem Land oder der Region, die auf dem Qualitätszeichen für die Herkunft steht, stammen.

#### **4. Verwendung des Qualitätszeichens**

Die Verwendung des Qualitätszeichens steht Erzeugnissen aus den anderen Mitgliedsstaaten der Gemeinschaft nach den Bestimmungen des geltenden Landesgesetzes offen. Der Text des Qualitätszeichens ist dementsprechend anzupassen.

### **III. Anwendungsmodalitäten**

1. Der Nutzer des Qualitätszeichens darf neben dem Qualitätszeichen mit Herkunftsangabe keine anderen Ursprungs- oder Gütesiegel verwenden. Ausnahmen, z.B. „Bio“ oder „Roter Hahn“ müssen vom Qualitätskomitee genehmigt werden.
2. Das Qualitätszeichen darf auf Verpackungen, Briefbögen und Werbeträgern aller Art benutzt werden. Diese müssen in direktem Zusammenhang mit dem Produkt stehen, welches mit dem Qualitätszeichen gekennzeichnet wird. Alle Anwendungen des Qualitätszeichens müssen von der zuständigen Landesabteilung in Absprache mit der Kontrollstelle genehmigt werden.
3. Das Qualitätszeichen ist in der Größe von mindestens 80% der Fläche des Firmenlogos, bzw. des Markenzeichens im Sichtfeld des Firmenlogos in den vorgeschriebenen Farben anzubringen. Die nicht zu unterschreitende Mindestbreite des Qualitätszeichens beträgt 16 mm. Ausnahmefälle müssen individuell abgestimmt werden. Richtlinien zur korrekten Anwendung des Qualitätszeichens sind auf dem Qualitätszeichenportal auf den Internetseiten der Landesverwaltung ([www.provinz.bz.it/qualitaetszeichen](http://www.provinz.bz.it/qualitaetszeichen)) abrufbar.
4. Werden auf einer Etikette die beiden Bezeichnungen „Saft“ oder „Nektar“ verwendet, so müssen die Fruchtbezeichnung (z.B. Trauben) und die Klassifizierung (z.B. Nektar) im gleichen Schriftzug und in gleicher Schriftgröße stehen.

### **IV. Kontrollbestimmungen**

#### **1. Kontrollorgan**

Das Kontrollprogramm wird für jede Erzeugniskategorie von einer unabhängigen und akkreditierten Kontrollstelle durchgeführt, die von der Vereinigung, der Organisation oder dem Konsortium der Erzeuger der jeweiligen Kategorie beauftragt wird. Die Kontrollstelle muss die Kompetenz zur Durchführung der Kontrollen nach den gültigen europäischen Normen nachweisen. Das Kontrollprogramm wird unter Beachtung der Pflichtenhefte durchgeführt, die für die verschiedenen Erzeugniskategorien vorgesehen sind.

#### **2. Aufnahmekontrolle**

Es wird vor Übertragung der Rechte zur Nutzung des Qualitätszeichens überprüft, ob der Betrieb über ausreichende räumliche, technische und hygienische Voraussetzungen und Einrichtungen verfügt, um den laut diesem Pflichtenheft erlaubten Fruchtsaft oder Fruchtnektar in der geforderten Qualität erzeugen, abfüllen und vermarkten zu können.

Der Antrag zur Nutzung des Qualitätszeichens (Anlage A) ist an die zuständige Landesabteilung zu richten.

Die Zulassungsprüfung kann wiederholt werden.

#### **3. Qualitäts- und Herkunftskontrolle**

Die Überprüfung der Qualität und der Herkunft erfolgt stichprobenweise im Betrieb selbst oder am Markt. Der Nutzer des Qualitätszeichens hat auf Anforderung der Kontrollorgane jederzeit genau-

<sup>8</sup> idem

en Nachweis über die Herkunft des mit dem Qualitätszeichen gekennzeichneten Produkts zu erbringen.

#### **4. Allgemeines**

Die Entscheidungen, welche die Kontrollstelle in Anwendung dieses Pflichtenheftes trifft, sind verbindlich. Berufung kann beim Direktor/der Direktorin der zuständigen Landesabteilung eingereicht werden.

#### **5. Anerkennung Kontrollen**

Davon unberührt bleibt die Anerkennung vergleichbarer Kontrollen in den Mitgliedsstaaten.

### **V. Sanktionen**

1. Betreffend die missbräuchliche oder unrechtmäßige Nutzung des Qualitätszeichens "Qualität mit Herkunftsangabe" oder den Verstoß gegen die Bestimmungen des Pflichtenheftes oder des Zeichennutzungsvertrages wird Art. 13 des Landesgesetzes Nr. 12 vom 22. Dezember 2005 in Anwendung gebracht.
2. Behinderung der mit der Kontrolle beauftragten Personen in der Ausübung ihres Amtes sowie Verstöße gegen die Person oder die Sachen der Kontrolleure werden mit zeitweiligem oder endgültigem Widerruf der Benutzungsberechtigung bestraft.
3. Die nicht termingerechte Bezahlung der Werbebeiträge, welche der einzelne Nutzer des Qualitätszeichens alljährlich für die Werbung des jeweiligen Sektors aufgrund eines Beschlusses der zuständigen Fachkommission bezahlen muss, rechtfertigt den Entzug der Benutzungsberechtigung. Der Nutzer des Qualitätszeichens, welcher während eines Teils der Absatzkampagne nicht zur Zeichennutzung zugelassen ist, ist trotzdem verpflichtet, den vollen Werbebeitrag für das betreffende Jahr zu leisten.
4. Der zeitweilige oder ständige Entzug der Benutzungsberechtigung führt, falls der Nutzer des Qualitätszeichens Mitglied der Fachkommission ist, zum sofortigen Ausschluss aus dieser.

### **VI. Allgemeine Bestimmungen**

Für Zusammensetzung, Funktion und Aufgaben der Fachkommission werden die Bestimmungen des Landesgesetzes in der jeweils geltenden Fassung angewandt.

## VII. Vorgaben-Übersicht – Obstprodukte<sup>9</sup>

Aktueller gesetzlicher Standard	Mindeststandard für Qualität mit Herkunftsangabe	Kontrollbestimmungen
<b>Rohware – Frucht</b>		
<b>Anbau</b>	Einhaltung der guten Agrarpraxis (GAP) <sup>2</sup>	Integrierter Anbau <sup>3</sup> oder biologischer Anbau <sup>4</sup> für Kernobst; Global-Gap Anbau, Wildsammlung
<b>Qualität der Früchte</b>	Keine Vorschrift	Fruchtsaft, Fruchtnektar und Trockenfrüchte <sup>10</sup> sowie Handelsklassen definiert sind mindestens Handelsklasse 2, frische Fruchttücke zum Direktverzehr Handelsklasse 1 oder extra <sup>11</sup>
<b>Verarbeitung - Vorbehandlung der Früchte</b>		
Keine Vorschrift	Waschen der Früchte, Nachwaschen mit Trinkwasser	Jährliche Prüfung aller angemeldeten Betriebe.
<b>Verwendung von Süßungsmitteln</b>		
Saft, Korrekturzuckerung erlaubt	Saft, keine Korrekturzuckerung	Jährliche analytische Laborprüfung aller angemeldeten Produkte.
Nektar: alle Zuckerarten und Honig	nur Saccharose und Honig	
<b>Fruchtsaft und Fruchtnektar<sup>12</sup></b>		
<b>Entsaftung<sup>1</sup></b>	physikalische Methoden und Extraktion	nur physikalische Methoden
<b>Entfernung des sedimentierbaren Trubes</b>		
Keine Vorschriften	Absetzen, Zentrifugieren, Grobfiltration	Jährliche Prüfung aller angemeldeten Betriebe.
<b>Herstellung des blanken Saftes</b>		

<sup>9</sup> idem  
<sup>10</sup> idem  
<sup>11</sup> idem  
<sup>12</sup> idem

Verwendung von Enzymen, Gelatine, Tannine, Bentonit, Kieselosol, Aktivkohle, PVPP	nur Enzyme, Gelatine, Bentonit, Kieselosol	Jährliche Prüfung aller angemeldeten Betriebe.
<b>Zusatzstoffe<sup>13</sup></b>		
In dem oben genannten Gesetz vorgegebenen Zu- satzstoffe und technische Hilfsmittel	nur Ascorbinsäure	Jährliche analytische Labor-Prüfung aller angemeide- ten Produkte.
<b>Fertigprodukt<sup>1</sup></b>		
Direktsaft und Saft aus Säfftkonzentrat Nektare aus rückverdünntem Fruchtsaft und Frucht- saft aus Fruchtsäfftkonzentrat <sup>13</sup>	nur Direktsaft nur Fruchtsaft	Jährliche Prüfung aller angemeldeten Betriebe.
<b>Fruchtsaftherstellung</b>		
Passieren und enzymatische Zerkleinerung	nur passieren	Jährliche Prüfung aller angemeldeten Betriebe.
<b>Frische Apfelstücke zum Direktverzehr<sup>14</sup></b>		
Verarbeitung/Zusatztstoffe		Jährliche Analyse
alle gesetzlichen zugelassenen Zusatzstoffe und Hilfsmittel <sup>5</sup>	nur Ascorbinsäure (E 300) Calciumascorbat (E 302) und Calciumcarbonat (E 170)	
Verpackung		
nicht festgelegt	ohne Aufgussflüssigkeit in Folienbeutel, -becher oder -schalen mit oder ohne Schutzgas	Jährliche Prüfung aller angemeldeten Betriebe.
Lagerung und Haltbarkeit		
nicht festgelegt	gekühlt, max. 31 Tage	Jährliche Prüfung aller angemeldeten Betriebe.
<b>Trockenfrüchte<sup>15</sup></b>		
Verarbeitung nicht festgelegt	nur Trockenschrank, Hordentrockner, Bandtrockner, Gefriertrockner	Jährliche Prüfung aller angemeldeten Betriebe.

<sup>13</sup> idem  
<sup>14</sup> idem  
<sup>15</sup> idem

Trockentemperatur		
nicht festgelegt	max. 55 °C	Jährliche Prüfung aller angemeldeten Betriebe.
Zusatzstoffe		
alle gesetzlich zugelassenen Zusatzstoffe und Hilfsmittel <sup>5</sup>	nur Ascorbinsäure (E 300)	Jährliche Analyse.
Verpackung		
nicht festgelegt	nur Folienbeutel, -becher oder -schalen mit oder ohne Schutzgas	Jährliche Prüfung aller angemeldeten Betriebe.
Lagerung und Haltbarkeit		
nicht festgelegt	bei Raumtemperatur max. 25 °C Haltbarkeit max. 12 Monate	Jährliche Prüfung aller angemeldeten Betriebe.

- 1 D.L. 21 maggio 2004 n. 151  
(succo di frutta e altri prodotti analoghi)
- 2 Decreto Minisan 19 maggio 2000  
(Residui antiparassitari)
3. Beschluss der Landesregierung Nr. 3341 vom 29/09/2003
- Beschluss der Landesregierung Nr. 3937 vom 08/11/2004
4. Reg. CE 834/2007  
Landesgesetz Nr. 3 vom 20/11/2003
5. Decreto Ministeriale 27 febbraio 1996 n. 209  
(Additivi alimentari)

Allegato A)

Testo modificato in colore grigio

## **Marchio di qualità con indicazione di origine**

### **“Marchio di qualità Südtirol/Alto A- dige”**



## **Regolamento**

per il settore

### **PRODOTTI DA FRUTTO<sup>1</sup>**

Versione: 17/09/2009

<sup>1</sup> Modificato con decreto dell'Assessore n. 359 del 19/10/2009.

## I. Preambolo

Il marchio di qualità "Südtirol" o "Alto Adige" si prefigge l'introduzione di misure di assicurazione della qualità nel settore alimentare allo scopo di:

- a) raggiungere e garantire un elevato livello di qualità per i prodotti agricoli e alimentari;
- b) far conoscere al consumatore l'elevato livello di qualità e i criteri e servizi di qualità ad esso associati attraverso campagne di informazione e promozione;
- c) sostenere e promuovere il marketing commerciale e lo smercio di questi prodotti.

Il marchio di qualità viene concesso ai prodotti che rispondono a determinati criteri di qualità in termini di produzione, caratteristiche del prodotto e precise norme sull'origine.

## II. Disposizioni relative alla qualità e all'origine

### 1. Campo di applicazione

Il regolamento descrive l'utilizzo del "marchio di qualità con indicazione di origine" per il settore della lavorazione della frutta<sup>2</sup>.

I prodotti da frutto<sup>3</sup> devono soddisfare, oltre alle generali norme di legge, anche le disposizioni in materia di qualità contenute nel presente regolamento.

L'utilizzatore del marchio è tenuto a elaborare un protocollo di produzione con indicazione delle materie prime impiegate e della quantità prodotta.

### 2. Disposizioni relative alla qualità

#### 2.1 Succhi di frutta e nettari di frutta

##### 2.1.1 Materie prime

La frutta utilizzata (pomacee, drupacee e frutti minori a bacca) deve corrispondere almeno alla Classe 2, sempre che sussistano classi di qualità regolamentate per legge, e deve provenire da agricoltura integrata, biologica o aderente agli standard Global-Gap o dalla raccolta selvatica. La frutta deve aver raggiunto un grado di maturazione adeguato.

Le mele della categoria 2 devono rispondere ai seguenti requisiti:

- la polpa non deve presentare difetti di rilievo (quali screpolature della buccia o marciume);
- le mele devono avere il seguente calibro: varietà a frutto grosso: 60 mm, altre varietà: 50 mm.

Sono ammessi difetti di forma, di sviluppo, di colorazione, difetti della buccia, leggeri ammaccamenti e "roussissement".

##### 2.1.2 Lavorazione

Prima della lavorazione la frutta deve essere lavata per ridurre la presenza di pesticidi, la contaminazione microbiologica ed eventualmente lo sporco generale; successivamente deve essere sciacquata con acqua potabile per eliminare i residui dell'acqua di lavaggio.

Dopo lo sminuzzamento meccanico la frutta destinata alla produzione di succhi può essere soltanto pressata: è vietata l'estrazione del succo con acqua o vapore.

Per la produzione di purea di frutta i frutti possono essere sminuzzati soltanto meccanicamente tramite una centrifuga. Durante questa operazione dovranno essere rimosse tutte le parti non commestibili del frutto, come semi, la membrana che avvolge il torsolo, il picciolo nonché tutte le parti dure della buccia.

<sup>2</sup> idem

<sup>3</sup> idem

Nella produzione di succhi torbidi, l'eliminazione delle particelle di frutta sedimentabili può essere ottenuta soltanto mediante sedimentazione o centrifugazione. È proibito qualsiasi genere di chiarificazione; non è quindi ammissibile l'uso di sostanze per la chiarificazione o il ricorso alla microfiltrazione o all'ultrafiltrazione allo scopo di eliminare le particelle di frutta sedimentabili.

Per la produzione di succhi limpidi possono essere utilizzati gli enzimi e le sostanze per la chiarificazione a tal fine necessari, a eccezione di carbonio attivo e PVPP (polivinilpolipirrolidone).

#### 2.1.3 Per la dolcificazione del nettare è consentito esclusivamente l'uso di zucchero e/o miele.

Non è contemplato l'uso di sciroppo di glucosio o di dolcificanti.

I succhi non devono essere zuccherati.

#### 2.1.4 Additivi

Può essere impiegato come additivo (antiossidante) soltanto l'acido L-ascorbico (E 300).

#### 2.1.5 Prodotto finito

Il succo con marchio di qualità può essere soltanto succo "non da concentrato"; la ricostituzione dal concentrato non è autorizzata.

Lo stesso dicasì per la produzione dei nettari di frutta, per i quali non è possibile utilizzare succhi di frutta ricostituiti o puree di frutta concentrata.

Per la produzione di succhi di mela e di succhi di frutta mista contenenti succo di mela è previsto unicamente l'uso di succo torbido.

Parametri chimico-fisici per il succo di mela naturale torbido:

Parametri	Valori ammessi
pH	3,0 – 4,0
Acidità totale con pH 8,1	52 – 117 g/l
Acidità volatile	<0,1 g/l (come acido acetico)
Acido ascorbico (senza dichiarazione)	<=40 mg/l
Brix	>=11

In ogni caso è ammessa una tolleranza del 15%.

### 2.2 Spicchi di mela freschi destinati al commercio al dettaglio<sup>4</sup>

#### 2.2.1. Mele

Le mele devono essere coltivate, immagazzinate e lavorate nella zona di origine del marchio di qualità.

Le mele devono appartenere alla classe 1 o "extra".

Si deve trattare di mele provenienti da agricoltura biologica o integrata.

#### 2.2.2 Lavorazione

Prima della lavorazione i frutti devono essere lavati e quindi sciacquati con acqua potabile.

Devono quindi essere rimosse tutte le parti non commestibili del frutto, che sarà successivamente tagliato a pezzetti, dadini o fette.

I pezzi di mela devono essere sciacquati con acqua potabile.

Possono essere impiegati come additivi (antiossidanti) soltanto l'acido ascorbico (E 300), l'ascorbato di calcio (E 302) e il carbonato di calcio (E 170).

#### 2.2.3 Confezionamento

<sup>4</sup> idem

Gli spicchi di mela freschi vengono confezionati senza liquidi di copertura – con o senza atmosfera modificata – in sacchetti pellicola, contenitori o vaschette.

#### **2.2.4 Immagazzinamento e durata**

Gli spicchi di mela freschi devono essere conservati in frigorifero. La durata di conservazione è limitata a 31 giorni.

### **2.3 Frutta essiccata<sup>5</sup>**

#### **2.3.1. Materie prime**

La frutta per la produzione di frutta essiccata deve essere coltivata e, al bisogno, immagazzinata e lavorata nella zona di origine del marchio di qualità.

Nel caso in cui siano previste apposite classi di qualità, la frutta utilizzata deve corrispondere perlomeno alla classe 2. Qualora non siano previste classi di qualità, la frutta deve essere matura, sana e priva di difetti.

Si deve trattare di frutta proveniente da agricoltura biologica o integrata.

#### **2.3.2 Lavorazione**

Onde evitare la presenza di sporco e di pesticidi, la frutta deve essere lavata prima della lavorazione, quindi sciacquata con acqua potabile e selezionata.

Devono poi essere rimosse tutte le parti non commestibili del frutto, che sarà eventualmente tagliato a pezzetti, dadini o fette.

Può essere impiegato come additivo (antiossidante) soltanto l'acido ascorbico (E 300).

L'essiccamiento dei frutti o dei pezzi di frutta deve essere ottenuto con la massima accortezza.

Possono essere utilizzati i seguenti metodi di essiccazione:

- Armadio essiccatore/essiccatore ad arelle, con e senza vuoto.  
Temperatura massima dell'aria 55 °C.
- Essiccatore a nastro continuo, con o senza aerazione in controcorrente.  
Temperatura massima dell'aria 55 °C.
- Liofilizzatore

#### **2.3.3 Confezionamento:**

I pezzi di frutta fresca vengono confezionati – con o senza atmosfera modificata – in sacchetti pellicola, contenitori o vaschette.

#### **2.2.4 Immagazzinamento e durata**

La frutta essiccata e confezionata deve essere conservata a temperatura ambiente (max. 25 °C) in luogo asciutto. La durata di conservazione è limitata a 12 mesi.

### **3. Disposizioni relative all'origine**

I prodotti da frutto<sup>6</sup> recanti il "marchio di qualità con indicazione d'origine" devono<sup>7</sup> provenire dalla provincia o dalla regione specificata sul marchio di qualità; inoltre, deve essere prodotta, lavorata e confezionata soltanto da aziende di produzione e commercializzazione situate in quella provincia o regione e da qui immessa sul mercato. È vietato l'acquisto da altre province o stati.

<sup>5</sup> idem

<sup>6</sup> idem

<sup>7</sup> idem

I frutti utilizzati per la preparazione di prodotti a base di frutta<sup>8</sup> contrassegnati dal "marchio di qualità con indicazione di origine" devono provenire da coltivazioni situate nella provincia o regione specificata sul marchio medesimo.

#### **4. Utilizzo del marchio di qualità**

L'utilizzo del marchio di qualità è consentito per i prodotti provenienti dagli altri Stati membri della Comunità in conformità con le disposizioni della legislazione nazionale vigente. Il testo del marchio di qualità deve essere adattato di conseguenza.

### **III. Modalità di impiego**

1. L'utilizzatore del marchio non può applicare accanto al marchio di qualità con indicazione di origine nessun altro marchio di origine o di qualità. Le eccezioni (per esempio, il marchio "Biologico" oppure "Gallo rosso") devono essere autorizzate dalla Commissione tecnica.
2. Il marchio di qualità può essere utilizzato sugli imballaggi collettivi, sulla carta intestata e su ogni tipo di materiale pubblicitario. Questi materiali devono tuttavia essere direttamente correlati al prodotto che reca il marchio di qualità. Tutti gli impieghi del marchio di qualità devono essere approvati dalla Ripartizione provinciale competente, in accordo con l'organismo di controllo.
3. Il marchio di qualità deve avere dimensioni pari almeno all'80% della superficie del logo aziendale e/o deve essere apposto nel campo visivo del logo aziendale e può essere utilizzato soltanto nel colore prescritto. La larghezza minima del marchio di qualità che deve essere mantenuta è di 16 mm. Le eccezioni devono essere valutate caso per caso. Le linee guida per il corretto utilizzo del marchio di qualità sono consultabili sul portale del marchio di qualità accessibile dalle pagine web della Provincia di Bolzano ([www.provinz.bz.it/qualitaetszeichen](http://www.provinz.bz.it/qualitaetszeichen)).
4. Nel caso in cui sull'etichetta figurino entrambe le denominazioni ("succo" o "nettare"), l'indicazione della frutta (per esempio, uva) e la relativa classificazione (per esempio, nettare) devono essere riprodotte con lo stesso carattere e con la stessa grandezza di carattere.

### **IV. Controlli**

#### **1. Organo di controllo**

Il programma di controllo viene realizzato per ciascuna categoria di prodotti da un organo di controllo indipendente e accreditato, incaricato dall'associazione, dall'organizzazione o dal consorzio di produttori delle rispettive categorie. L'organo di controllo deve essere in possesso delle competenze necessarie per eseguire i controlli ai sensi delle norme comunitarie vigenti. Il programma di controllo viene attuato nel rispetto del regolamento redatto per le diverse categorie di prodotti.

#### **2. Controlli ai fini del rilascio dell'autorizzazione**

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'uso del marchio di qualità si effettuano controlli per accertare se l'azienda disponga di locali sufficientemente spaziosi nonché dei necessari requisiti e delle attrezzature tecniche e igieniche indispensabili per la produzione, l'imballaggio e la commercializzazione del succo di frutta o del nettare di frutta della qualità richiesta.

La richiesta di autorizzazione all'uso del marchio di qualità (Allegato A) deve essere inoltrata alla Ripartizione provinciale competente.

L'esame per il rilascio dell'autorizzazione può essere ripetuto più volte.

#### **3. Controllo sull'origine e la qualità**

Il controllo della qualità e dell'origine viene effettuato a campione nell'azienda stessa o sul mercato. L'utilizzatore del marchio di qualità è tenuto a dimostrare in qualsiasi momento, su semplice richiesta degli organi di controllo, la provenienza dei prodotti contrassegnati dal marchio di qualità.

#### **4. Disposizioni generali**

<sup>8</sup> idem

Le decisioni adottate dagli organi di controllo in osservanza del presente regolamento sono vincolanti. È possibile presentare ricorso presso il direttore o la direttrice della Ripartizione provinciale competente.

#### **5. Riconoscimento dei controlli**

Viene fatto salvo il riconoscimento di accertamenti analoghi negli Stati membri.

### **V. Sanzioni**

1. In caso di utilizzo improprio o indebito del "marchio di qualità con indicazione d'origine" ovvero di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento o del contratto sull'utilizzazione del marchio si applica l'articolo 13 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12.
2. Gli impedimenti del servizio di controllo nell'esecuzione delle proprie funzioni e le offese alle persone e/o alle cose del controllore comportano la sospensione temporanea o la revoca definitiva del diritto di utilizzo.
3. Un ritardo nel pagamento dei contributi per la pubblicità dovuti annualmente da ciascun utilizzatore del marchio di qualità per la promozione dei prodotti dei relativi settori in conformità alla decisione della Commissione tecnica competente autorizza alla revoca del diritto di utilizzo. L'utilizzatore del marchio di qualità che durante una fase della campagna di vendita non sia autorizzato all'uso del marchio è comunque tenuto a corrispondere l'intero importo per la pubblicità riferito a quell'anno.
4. Con la sospensione temporanea o con la revoca definitiva del diritto di utilizzo cessa l'eventuale appartenenza dell'utilizzatore del marchio alla Commissione tecnica in qualità di membro.

### **VI. Disposizioni generali**

In merito alla composizione, alle funzioni e ai compiti della Commissione tecnica si applicano le disposizioni della legge provinciale con successive modifiche e integrazioni.

## VII. Sintesi delle prescrizioni – Prodotto: Sintesi delle prescrizioni – Prodotti da frutto<sup>9</sup>

Attuale standard di legge	Standard minimo di qualità con indicazione di origine	Controlli
<b>Materie prime – Frutta</b>		
<b>Coltivazione</b>		
Conformità alle buone pratiche agricole (GAP) <sup>2</sup>		
<b>Qualità dei frutti</b>		
Nessuna disposizione	Succo di frutta, nettare di frutta e frutta essiccata <sup>10</sup> ; per almeno categoria 2, sempre che esista una categoria commerciale, spicchi di meli freschi destinati al mercato al dettaglio, categoria 1 o extra <sup>11</sup>	Controllo annuale di tutte le aziende autorizzate.
<b>Lavorazione – pretrattamento della frutta</b>		
Nessuna disposizione	Lavaggio della frutta, risciacquo con acqua potabile	Controllo annuale di tutte le aziende autorizzate.
<b>Uso di agenti dolcificanti</b>		
Succo: è consentita la dolcificazione con zucchero Nettare: tutti i tipi di zucchero e miele	Succo: non è consentita la dolcificazione con zucchero, ma soltanto con solo saccarosio e miele	Controllo analitico annuale in laboratorio di tutti i prodotti notificati.
<b>Succhi di frutta e nettari di frutta<sup>12</sup></b>		
<b>Estrazione del succo<sup>1</sup></b>		

<sup>9</sup> idem  
<sup>10</sup> idem  
<sup>11</sup> idem  
<sup>12</sup> idem

Procedimenti fisici ed estrazione	Solo procedimenti fisici	Controllo annuale di tutte le aziende autorizzate.
<b>Eliminazione delle particelle di frutta sedimentabili</b>		
Nessuna disposizione	Sedimentazione, centrifugazione, filtrazione grossolana	Controllo annuale di tutte le aziende autorizzate.
<b>Produzione di succhi limpidi</b>		
Uso di enzimi, gelatina, tannino, bentonite, gel di silice, carboni attivi, PVPP	Soltanto enzimi, gelatina, bentonite, gel di silice	Controllo annuale di tutte le aziende autorizzate.
<b>Impiego di additivi e sussidi<sup>1,3</sup></b>		
Additivi e sussidi tecnici previsti dalla legge s ummen- zionata	Solo acido ascorbico	Controllo analitico annuale in laboratorio di tutti i prodotti notificati.
<b>Prodotto finito<sup>1</sup></b>		
Succo non da concentrato e succo da concentrato Nettare da purea di frutta ricostituita e succhi di frutta ricostituiti da succhi di frutta concentrati <sup>13</sup>	Solo succo non da concentrato Solo purea di frutta	Controllo annuale di tutte le aziende autorizzate.
<b>Produzione di purea di frutta</b>		
Centrifugazione e frantumazioneenzimatica	Solo centrifugazione	Controllo annuale di tutte le aziende autorizzate.
<b>Spicchi di mela freschi destinati al com- mercio al dettaglio<sup>14</sup></b>		
Lavorazione/additivi		
Tutti gli additivi e i sussidi tecnici autorizzati dalla leg- ge <sup>5</sup>	Solo acido ascorbico (E 300) ascorbato di calcio (E 302) e carbonato di calcio (E 170)	Analisi annuali
Confezionamento:		
non regolamentato	Senza liquidi di copertura in sacchetti pellicola, contenitori o vaschette, con o senza atmosfera modificata	Controllo annuale di tutte le aziende autorizzate.

<sup>13</sup> idem  
<sup>14</sup> idem

<b>Immagazzinamento e durata</b>		
non regolamentato	In frigorifero, max. 31 giorni	Controllo annuale di tutte le aziende autorizzate.
<b>Frutta essiccata<sup>15</sup></b>		
Lavorazione non regolamentata	Solo armadio essiccatore, essiccatore ad arelle, essiccatore a nastro continuo, liofilizzatore	Controllo annuale di tutte le aziende autorizzate.
Temperatura di essiccazione		
non regolamentato	max 55 °C	Controllo annuale di tutte le aziende autorizzate.
Impiego di additivi e sussidi		
Tutti gli additivi e i sussidi tecnici autorizzati dalla legge <sup>8</sup>	Solo acido ascorbico (E 300)	Analisi annuali
Confezionamento:		
non regolamentato	Soltanto in sacchetti pellicola, contenitori o vaschette, con o senza atmosfera modificata	Controllo annuale di tutte le aziende autorizzate.
Immagazzinamento e durata		
non regolamentato	Con temperatura ambiente max. 25 °C Durata max. 12 mesi	Controllo annuale di tutte le aziende autorizzate.

- 1 D.L. 21 maggio 2004 n. 151  
(succchi di frutta e altri prodotti analoghi)
2. Decreto Minisan 19 maggio 2000  
(Residui antiparassitari)
3. Deliberazione della giunta provinciale n. 3341 del 29/09/2003  
Deliberazione della giunta provinciale n. 3937 dell'8/11/2004
4. Reg. CE 834/2007  
Legge provinciale n. 3 del 20.1.2003
5. Decreto Ministeriale 27 febbraio 1996 n. 209  
(Additivi alimentari)

<sup>15</sup> idem

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**

Provincia Autonoma di Trento

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

n. 2542 del 23/10/2009

**Legge 12 febbraio 1942, n. 183 - articolo 4. L.P. 3 aprile 2007, n. 9 - articolo 29, comma 2, lettera e). Approvazione dei criteri di ripartizione delle spese inerenti la realizzazione di opere di interesse comune, alla loro manutenzione ed esercizio, compresi gli oneri relativi ai costi generali del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Nomesino, con sede in Mori, Fr. Nomesino (TN)**

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

**delibera**

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 29 della L.P. 3 aprile 2007, n. 9 e dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1942, n. 183, i criteri del piano di riparto delle spese relative all'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere, nonché al funzionamento del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Nomesino, con sede in Mori, Fr. Nomesino così come approvati dall'Assemblea generale del medesimo consorzio in data 29 marzo 2009;
2. di disporre la pubblicazione, in estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
LORENZO DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI  
PATRIZIA GENTILE

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**

Provincia Autonoma di Trento

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

n. 2543 del 23/10/2009

**Legge 12 febbraio 1942, n. 183 - articolo 4. L.P. 3 aprile 2007, n. 9 - articolo 29, comma 2, lettera e). Approvazione dei criteri di ripartizione delle spese inerenti la realizzazione di opere di interesse comune, alla loro manutenzione ed esercizio, compresi gli oneri relativi ai costi generali del Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario di Pannone con sede in Mori, Fr. Pannone (TN)**

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

**delibera**

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 29 della L.P. 3 aprile 2007, n. 9 e dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1942, n. 183, i criteri del piano di riparto delle spese relative all'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere, nonché al funzionamento del Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario di Pannone con sede in Mori, Fr. Pannone così come approvati dall'Assemblea generale del medesimo consorzio in data 30 marzo 2009;
2. di disporre la pubblicazione, in estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
LORENZO DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI  
PATRIZIA GENTILE

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**

Provincia Autonoma di Trento

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
n. 2545 del 23/10/2009

**R.D. 13 febbraio 1933, n. 215. Non accoglimento della domanda di data 18 luglio 2008, prot. n. 17406, di riperimetrazione del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Samone, con sede in Samone, comune omonimo (TN)**

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

**delibera**

1. di non accogliere, per le motivazioni esposte in premessa, la domanda di riperimetrazione presentata in data 18 luglio 2008, prot. n. 17406 dal Consorzio di Miglioramento Fondiario di Samone, con sede in Samone, comune omonimo;
2. di disporre la pubblicazione, in estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
LORENZO DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI  
PATRIZIA GENTILE

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**

Provincia Autonoma di Trento

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

n. 2546 del 23/10/2009

**Legge 12 febbraio 1942, n. 183 - articolo 4. L.P. 3 aprile 2007, n. 9 - articolo 29, comma 2, lettera e). Approvazione dei criteri di ripartizione delle spese inerenti la realizzazione di opere di interesse comune, alla loro manutenzione ed esercizio, compresi gli oneri relativi ai costi generali del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Romallo, con sede in Romallo, comune omonimo (TN)**

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

**delibera**

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 29 della L.P. 3 aprile 2007, n. 9 e dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1942, n. 183, i criteri del piano di riparto delle spese relative all'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere, nonché al funzionamento del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Romallo, con sede in Romallo, comune omonimo (TN) così come approvati dall'Assemblea generale del medesimo consorzio in data 30 marzo 2009;
2. di disporre la pubblicazione, in estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
LORENZO DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI  
PATRIZIA GENTILE

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**

Provincia Autonoma di Trento

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

n. 2547 del 23/10/2009

**Legge 12 febbraio 1942, n. 183 - articolo 4. L.P. 3 aprile 2007, n. 9 - articolo 29, comma 2, lettera e). Approvazione dei criteri di ripartizione delle spese inerenti la realizzazione di opere di interesse comune, alla loro manutenzione ed esercizio, compresi gli oneri relativi ai costi generali del Consorzio Irriguo Rotaliano Destra Noce, con sede in Mezzolombardo, comune omonimo (TN)**

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

**delibera**

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 29 della L.P. 3 aprile 2007, n. 9 e dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1942, n. 183, i criteri del piano di riparto delle spese relative all'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere, nonché al funzionamento del Consorzio Irriguo Rotaliano Destra Noce, con sede in Mezzolombardo, comune omonimo (TN) così come approvati dall'Assemblea generale del medesimo consorzio in data 29 marzo 2009;
2. di disporre la pubblicazione, in estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
LORENZO DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI  
PATRIZIA GENTILE

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**

Provincia Autonoma di Trento

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

n. 2548 del 23/10/2009

**Legge 12 febbraio 1942, n. 183 - articolo 4. L.P. 3 aprile 2007, n. 9 - articolo 29, comma 2, lettera e). Approvazione dei criteri di ripartizione delle spese inerenti la realizzazione di opere di interesse comune, alla loro manutenzione ed esercizio, compresi gli oneri relativi ai costi generali del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Toss e Vigo di Ton, con sede in Ton, Fr. Toss (TN)**

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

**delibera**

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 29 della L.P. 3 aprile 2007, n. 9 e dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1942, n. 183, i criteri del piano di riparto delle spese relative all'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere, nonché al funzionamento del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Toss e Vigo di Ton, con sede in Ton, Fr. Toss (TN) così come approvati dall'Assemblea generale del medesimo consorzio in data 4 giugno 2009;
2. di disporre la pubblicazione, in estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
LORENZO DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI  
PATRIZIA GENTILE

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**

Provincia Autonoma di Trento

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

n. 2653 del 06/11/2009

**L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Grigno - Variante al piano regolatore generale per opere pubbliche - approvazione**

Il Relatore comunica:

con verbale di deliberazione n. 31 di data 16 giugno 2009 il Consiglio comunale di GRIGNO ha provveduto alla prima adozione di una variante al piano regolatore generale redatta secondo la procedura prevista dagli articoli 40 e ss. della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 (*Ordinamento urbanistico e tutela del territorio*), come richiamati dall'articolo 148, comma IV della L.P. 4 marzo 2008, n. 1 (*Pianificazione urbanistica e governo del territorio*).

Ai sensi dell'articolo 148, comma V della predetta L.P. 4 marzo 2008, n. 1, la variante è stata sottoposta all'esame del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio che, con valutazione tecnica Prat. 1401 - VT n. 48/09 di data 21 luglio 2009, ha evidenziato quanto segue:

*"Con deliberazione consiliare n. 31 di data 16.06.2009 il Comune di Grigno ha adottato, in prima adozione, una variante al piano regolatore generale per opere pubbliche per introdurre la previsione di potenziamento e parziale modifica del tracciato viario che attraversa la zona produttiva del settore secondario di livello provinciale e che si innesta sulla S.S. n. 47 in corrispondenza del limite est dell'abitato di Grigno.*

*La variante prevede il completamento dei lavori di potenziamento di una viabilità rurale esistente, che si sviluppa nella zona agricola di interesse primario del PRG del Comune di Grigno, ricompresa nelle "aree agricole" di cui all'articolo 37 delle norme di attuazione del nuovo PUP. Come descritto nella relazione della variante l'intervento si configura come completamento rispetto a quanto previsto nella variante al piano guida approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 787 del 9 aprile 2009.*

*Riguardo all'innesto sulla S.S. n. 47 si osserva che la proposta deve assicurare l'assenza di qualsiasi interferenza rispetto al progetto di potenziamento della strada statale n. 47 della Valsugana, in corso di definizione al fine della valutazione di impatto ambientale. La soluzione adottata andrà quindi verificata con le strutture competenti della Provincia autonoma di Trento, impegnate nel progetto di quadruplicamento delle corsie di marcia. Rispetto a ogni tipo di intervento previsto in fascia di rispetto stradale, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nella deliberazione della Giunta provinciale n. 909/2005 e s.m. Si precisa inoltre che qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.*

*Ciò premesso, si esprime parere favorevole all'approvazione della variante al piano regolatore del Comune di Grigno subordinatamente alle condizioni e osservazioni di merito sopra esposte.",*

La valutazione del Servizio provinciale Prat. 1401 - VT n. 48/09 di data 21 luglio 2009 è stata quindi trasmessa all'Amministrazione comunale affinché la stessa, valutati i contenuti del parere, potesse procedere all'adozione definitiva della variante nei tempi e modi previsti dalla L.P. 4 marzo 2008, n. 1.

Infine, con verbale di deliberazione n. 42 di data 20 ottobre 2009, il Consiglio comunale di Grigno, prendendo atto del parere trasmesso, ha provveduto alla definitiva adozione della variante in argomento correggendo ed integrando i relativi allegati elaborati sulla base delle osservazioni sopra richiamate.

Ai fini della L.P. 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*), si precisa che, con il predetto verbale di deliberazione n. 42 di data 20 ottobre 2009, il Consiglio comunale di Grigno ha dichiarato che la variante adottata non interessa beni gravati da uso civico.

In considerazione di quanto sopra richiamato, si propone alla Giunta provinciale l'approvazione della variante definitivamente adottata.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 5.09.1991, n. 22 e s.m.i.;
- vista la L.P. 14.06.2005, n. 6;
- vista la L.P. 4.03.2008, n. 1;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

**delibera**

- 1) di approvare la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di GRIGNO adottata in via definitiva con verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 42 di data 20 ottobre 2009 negli atti allegati alla deliberazione consiliare predetta;
- 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
LORENZO DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI  
PATRIZIA GENILE

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**

Provincia Autonoma di Trento

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

n. 2655 del 06/11/2009

**L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Sanzeno - Variante al Piano regolatore generale - approvazione con modifiche**

Il Relatore comunica:

con verbale di deliberazione consiliare n. 38 di data 27.12. 2006 il Comune di SANZENO ha provveduto alla prima adozione di una variante al piano regolatore generale ai sensi degli articoli 40 e ss. della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. come richiamati dall'articolo 148, comma 5 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1.

Obiettivi della variante sono:

- 1) la realizzazione di un'area per attrezzature turistiche in loc. Plaza da sviluppare con Piano Attuativo Intercomunale e da predisporre in sintonia con il contiguo Comune di Taio;
- 2) la demolizione di un manufatto, posto nel centro storico di Casez, con attuale destinazione a deposito, in pessimo stato di conservazione e classificato D4 (demolizione senza ricostruzione), al fine della riqualificazione della piazza mediante la realizzazione di zone verdi, a parcheggio e percorsi pedonali;
- 3) il depotenziamento della strada in frazione Banco riguardo alla quale non si sono rilevati flussi di traffico tali da richiedere modifiche del sedime attuale.

Gli atti sono stati trasmessi al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio per essere esaminati dalla Commissione Urbanistica Provinciale la quale, sentiti i Servizi provinciali competenti, ha espresso con verbale di deliberazione n. 43/2007 di data 20 settembre 2007, parere favorevole alla variante *"subordinatamente alla modifica dei relativi contenuti secondo le condizioni e le osservazioni di merito sopra esposte. In particolare, si esprime parere favorevole relativamente alle varianti nn. 2 e 3 e si richiede invece la ridefinizione della previsione del Piano Attuativo (di cui alla variante n.1) secondo le osservazioni sopra espresse, ricercando una progettazione unitaria in sintonia con le realizzazioni previste sul contiguo territorio di Taio".*

**“CONTENUTI DELLA VARIANTE GENERALE”**

*Gli atti di variante si compongono di relazione illustrativa, norme di attuazione, cartografia in scala 1:2880. Si osserva in proposito che l'insieme degli elaborati e soprattutto i relativi contenuti appaiono sufficienti rispetto all'esigenza di definire un assetto urbanistico qualitativamente approfondito sia rispetto agli elementi territoriali che alla disciplina di riferimento.*

**Verifica con il sistema ambientale del PUP**

Rispetto ai contenuti della variante 2000 al PUP si evidenzia quanto segue.

*Ferma restando la coerenza che va assicurata alla Carta di sintesi geologica provinciale, in riferimento ai vincoli dettati dal PGUAP il Servizio Bacini montani della Provincia Autonoma di Trento rileva le seguenti problematiche:*

- *per quanto riguarda l'area per attrezzature turistiche in loc. Plaza, che si sviluppa in fregio al rio S. Romedio e in prossimità del lago di S.Giustina, deve essere salvaguardata la fascia a elevata pericolosità idrogeologica presente lungo il rio S. Romedio, stralciando ogni previsione insediativa in corrispondenza della medesima; a tal proposito si ritiene opportuno estendere alle sponde incise di tutto il corso d'acqua, la fascia classificata come "area di protezione corsi d'acqua", prevista per un tratto del rio a monte della loc. Giurlaja, dalla variante in oggetto;*
- *ugualmente, nella parte terminale del rio di S. Romedio, in sponda destra idrografica, la destinazione d'uso del suolo (nella variante esaminata "attrezzature turistiche di interesse pubblico"), deve essere compatibile con l'area ad elevata pericolosità idrogeologica ivi presente.*

*Lo stesso Servizio ricorda in ogni caso che tutti gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m. di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della L.P. 8 luglio 1976, n. 18 e s.m. "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali". Eventuali interventi vanno autorizzati o concessi solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono. Si invita infine a indicare in modo evidente, su tutte le cartografie relative al PRG, la posizione ed eventualmente anche la denominazione, dei corsi d'acqua, anche nei tratti in cui questi sono eventualmente intubati o coperti.*

*Il Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche evidenzia, sulla p.f. 447, la presenza di una sorgente codificata con CODSOR 8250 denominata "le Plaze" a quota 560 m. s.l.m. Per quanto riguarda invece il rischio idrogeologico determinato dal cambio di destinazione d'uso previsto nella variante, si rinvia al verbale della Conferenza dei Servizi del 04 ottobre 2007, per la valutazione preventiva del rischio secondo quanto previsto dalla delibera della Giunta provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006.*

*In relazione ai contenuti del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, va inoltre tenuto conto che lo stesso individua lungo questo tratto spondale del torrente Noce un ambito fluviale di interesse ecologico a valenza mediocore. L'art. 33 del Piano generale stabilisce che "i Piani regolatori generali di Comuni recepiscono la relativa delimitazione" e "dettano la disciplina d'uso anche con riguardo ai criteri di tutela e di valorizzazione riportati nella parte VI dell'elaborato di Piano". La cartografia della variante in esame va quindi ridefinita sulla base delle precedenti indicazioni e la norma di riferimento va verificata rispetto ai criteri contenuti nel Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche. In merito si rileva che la deliberazione della Giunta provinciale n. 2402 dell'11 novembre 2007, di adozione del nuovo Piano urbanistico provinciale, ha chiarito la portata degli ambiti fluviali di interesse ecologico previsti dal PGUAP in rapporto agli strumenti di pianificazione territoriale.*

#### **Verifica con il sistema insediativo del PUP**

*La proposta di un'area per attrezzature turistiche è stata valutata sotto i diversi profili contenuti nel Sistema insediativo del PUP e dei piani di settore della Provincia. Emergono in questo senso una serie di problematiche, legate in particolare all'assetto idrogeologico e ambientale del territorio, assieme all'indicazione di approfondire la perimetrazione proposta per rafforzare la valenza territoriale dell'iniziativa.*

*Il Servizio Foreste e Fauna della Provincia osserva che, riguardo al territorio soggetto a vincolo idrogeologico, emergono situazioni ostative rispetto alle previsioni urbanistiche addottate con la variante: in particolare, la previsione che coinvolge entrambe le sponde del Rio S. Romedio, in corrispondenza dell'insenatura del Lago di S. Giustina, in quanto l'ambito risulta integralmente boscato con formazioni tipiche dell'orno-ostrieto con partecipazione diffusa di rovere, robinia e pino silvestre. Morfologicamente l'area è caratterizzata da due pendici con valori di pendenza molto elevati (variabili dal 60 al 100%) con presenza di salti di roccia e fenomeni franosi in atto soprattutto lungo la sponda destra del rio. Pertanto, si ritiene di poter ammettere esclusivamente il settore evidenziato in giallo nella planimetria allegata allo specifico parere del Servizio Foreste e fauna, afferente alla sezione n. 31 del Piano di assetramento del Comune di Sanzeno, ove le caratteristiche morfologiche si presentano più favorevoli, grazie a valori di pendenza più attenuati. Di conseguenza alla superficie rimanente dovrà essere riassegnata la destinazione urbanistica a bosco.*

*Come sopra evidenziato, si rimarca che la previsione dell'area a campeggio lungo la sponda del lago di S. Giustina interessa l'ambito fluviale a valenza ecologica del PGUAP. La proposta deve quindi assicurare la coerenza rispetto alla specificità ambientale evidenziata dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche. I Criteri di tutela e valorizzazione di cui alla parte VI.4 del Piano generale stabiliscono che i Piani regolatori possono prevedere in tali aree "modesti interventi atti a favorirne il carattere ricreativo senza alterare la funzionalità ecologica che è loro propria". E' quindi opportuno che la previsione addottata venga ridefinita, prefigurando in questo tratto spondale forme di turismo leggero, atte a garantire l'ospitalità all'aria aperta in modo non impattante ai fini qualitativi dell'ambiente, escludendo ad esempio piazzole tradizionali e strutture accessorie e ammettendo invece mini piazzole (ideali per equipaggi in tenda), piazzole camper stop e di eventuali allestimenti stabili secondo modelli anche tipologici definiti puntualmente dalla pianificazione attuativa.*

*Il Servizio Turismo osserva che il Piano Attuativo proposto, di valenza intercomunale rispetto al territorio del Comune di Taio, è coerente per l'interconnessione con la variante al PRG di questo Comune già approvata; in particolare, si rileva che l'ampliamento della zona situata a confine fra i due Comuni risulta necessaria al recupero dell'area riguardante lo sviluppo turistico del lago di S. Giustina, proposto dal Compressorio e finalizzato alla realizzazione del nuovo campeggio.*

### Tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo

In merito alla variante al Piano regolatore generale in esame l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente fa presenti le seguenti osservazioni, al fine del necessario adeguamento dello strumento urbanistico comunale alla disciplina di settore:

**Tutela dell'acqua.** Il Piano di Sanzeno prevede di realizzare un'area per attrezzature turistiche in adiacenza al lago di S. Giustina. Tale area ricade all'interno dell'ambito fluviale ecologico di valenza mediocre individuato dal Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche, approvato con D.P.R. del 15 febbraio 2006. Tra le proposte contenute nella variante vi è quella della realizzazione di un bacino artificiale del quale non viene identificata la collocazione né la fonte di approvvigionamento. Preme evidenziare inoltre che il territorio comunale è servito da fognatura pubblica non adeguata ed è privo di depuratore biologico.

**Tutela dell'aria e agenti fisici.** Dall'esame della documentazione non sono emerse situazioni tali da interferire con le disposizioni normative inerenti la prevenzione e la tutela dall'inquinamento acustico. Le cartografie non riportano le informazioni relative alle fasce di rispetto dagli elettrodotti ad alta tensione e alle sorgenti elettromagnetiche in bassa frequenza (elettrodotti, cabine elettriche) e in alta frequenza (impianti Radio Tv, ecc.).

Con comunicazione prot. n. 687/08-13 V MRC (Prat. 972N) dd. 21 gennaio 2008, il verbale di deliberazione della C.U.P. n. 43/2008 di data 20 settembre 2007 è stato trasmesso all'Amministrazione comunale affinché la stessa ne valutasse i relativi contenuti e potesse conseguentemente procedere all'adozione definitiva della variante nei tempi e modi di cui agli articoli 40 comma V e 42 comma III della surrichiamata L.P. 5 settembre 1991 n. 22.

Con verbale di deliberazione consiliare n. 13 di data 30 gennaio 2008, il Comune di SANZENO, prendendo atto del parere della Commissione Urbanistica Provinciale ha provveduto alla definitiva adozione della variante in argomento correggendo ed integrando i relativi allegati elaborati sulla base delle osservazioni della CUP.

Ai sensi dell'articolo 41, comma I della L.P. 5 settembre 1991, n. 22, come richiamato dall'articolo 148, comma IV della L.P. 4 marzo 2008, n. 1, la variante così definitivamente adottata è stata trasmessa al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio affinché lo stesso potesse esprimere le proprie osservazioni in merito alla coerenza delle previsioni contenute nella variante rispetto al Piano Urbanistico Provinciale, alle valutazioni espresse dalla CUP ed alle scelte effettuate in sede di adozione definitiva del piano.

Il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio ha quindi formulato il proprio parere n. 972N VPC di data 22 agosto 2008 che ha rilevato quanto segue:

### **La variante**

*"Nella seconda adozione della variante al piano regolatore il Comune di Sanzeno ha condiviso le osservazioni della CUP, seppure non rivedendo in modo coerente gli atti di piano. Le nuove previsioni urbanistiche adottate con la variante in oggetto vanno pertanto compiutamente corrette, al fine di assicurare la coerenza del piano ai vincoli e ai contenuti del Piano urbanistico provinciale. Nello specifico si evidenzia che vanno apportate le modifiche relative a:*

- stralcio della previsione di "area per attrezzature turistiche" in corrispondenza della zona a elevata pericolosità della carta di sintesi geologica provinciale;
- stralcio della previsione di "area per attrezzature turistiche" in corrispondenza della zona boscata, così come evidenziata nello specifico parere dal Servizio Foreste e fauna della Provincia;
- individuazione cartografica degli ambiti fluviali di interesse ecologico del PGUAP, corrispondenti alle aree di protezione fluviale del nuovo PUP.

*Conseguentemente a quanto sopra rilevato, si conclude ritenendo che subordinatamente alla modifica degli atti di piano, secondo quanto sopra esposto, la variante in argomento possa essere approvata."*

Con comunicazione prot. n. 8365 di dd. 02 2009 il parere del Servizio Urbanistica e tutela del Paesaggio è stato trasmesso all'Amministrazione Comunale ai fini della adozione definitiva della variante.

A seguito della nota di data 9 ottobre 2009 con la quale il Servizio delle Autonomie locali ha rilevato la illegittimità della deliberazione consiliare n. 13 di data 30 giugno 2008 sopra richiamata ritenendo che l'Amministrazione comunale avrebbe dovuto richiedere, prima della adozione definitiva della variante, ai sensi dell'articolo 18, comma 2 e 3, della l.p. n. 6 del 2005 " Nuova disciplina dell'Amministrazione dei beni di uso civico", l'indizione della Conferenza dei Servizi per la valutazione dei beni immobili gravati da uso civico interessati dalla variante, il

Comune con deliberazione consiliare n. 35 di data 12 novembre 2008 ha ritenuto di annullare la delibera n. 13 di data 30 giugno 2008 di adozione definitiva della variante.

Con deliberazione consiliare 03 di data 27 aprile 2009 l'Amministrazione comunale di Sanzeno ha quindi provveduto ad adottare nuovamente l'adozione definitiva della variante ridefinendo le scelte di piano secondo quanto evidenziato dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio nel parere di data 22 agosto 2008 e a trasmettere contestualmente la stessa alle strutture competenti della Provincia Autonoma di Trento al fine della sua approvazione.

Ai sensi dell'articolo 41, comma I della L.P. 5 settembre 1991, n. 22, come richiamato dall'articolo 148, comma IV della L.P. 4 marzo 2008, n. 1, la variante così definitivamente adottata è stata trasmessa al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio per le valutazioni di competenza il quale con parere n. 972 di data 16 settembre 2009 ha confermato quanto già in precedenza evidenziato.

Nello specifico il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio ha espresso il seguente parere:

*"Come evidenziato nella valutazione tecnica del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio paesaggio n. 972VPC del 22 agosto 2008, nella seconda adozione della variante al piano regolatore il Comune di Sanzeno ha condiviso le osservazioni della CUP, seppure non rivedendo in modo coerente gli atti di piano. Le nuove previsioni urbanistiche adottate con la variante in oggetto vanno pertanto compiutamente corrette, al fine di assicurare la coerenza del piano ai vincoli e ai contenuti del Piano urbanistico provinciale. Nello specifico si evidenzia che vanno apportate le modifiche relative a:*

- individuazione cartografica degli ambiti fluviali di interesse ecologico del PGUAP, corrispondenti alle aree di protezione fluviale del nuovo PUP;
- adeguamento dell'articolo 15.7 delle norme di attuazione del piano all'articolo 22 delle norme di attuazione del nuovo PUP in materia di aree di protezione dei laghi, in particolare per quanto attiene gli interventi ammessi sugli edifici esistenti in dette aree.

*Conseguentemente a quanto sopra rilevato, si conclude ritenendo che subordinatamente alla modifica degli atti di piano, secondo quanto sopra esposto, la variante in argomento possa essere approvata."*

Con comunicazione prot. n. 9572 di data 06 ottobre 2009 il parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio è stato trasmesso all'Amministrazione comunale di SANZENO la quale preso atto delle osservazioni e condizioni espresse dal Servizio ha provveduto a predisporre un testo completo della variante, già comprensivo delle modifiche condivise e richieste, testo che si allega e che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Ai fini della L.P. 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'Amministrazione dei beni uso civico) si precisa che la Conferenza dei Servizi nella seduta del 30 gennaio 2009 ha espresso parere favorevole alla variante condizionandola ad una serie di prescrizioni relative al campeggio che sono state risolte in sede di adozione definitiva della variante.

Sulla base di quanto sopra esposto, considerate le valutazioni della CUP e del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, si propone alla Giunta provinciale l'approvazione della variante con le modifiche sopra descritte.

Ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la L.P. 05.09.1991, n. 22 e s.m.i.;
- vista la L.P. 04.03.2008, n. 1;
- vista la L.P. 14.06.2005, n. 6;
- vista la L.P. 11.11.2005, n. 16
- a voti unanimi, legalmente espressi,

**delibera**

- 1) di introdurre nella variante al piano regolatore generale di SANZENO adottata in via definitiva dal Comune con verbale di deliberazione consiliare n. 03 di data 27 aprile 2009, le modifiche cartografiche e normative richieste dalla CUP e confermate dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio nei termini di cui in premessa;
- 2) di approvare con le modifiche di cui al punto 1), la variante al piano regolatore generale di SANZENO, adottata definitivamente dal Comune con verbale di deliberazione consiliare n. 03 di data 27 aprile 2009, negli elaborati allegati e formanti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
LORENZO DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI  
PATRIZIA GENILE

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**

Provincia Autonoma di Trento

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

n. 2656 del 06/11/2009

**L.P. 4 marzo 2008, n. 1- L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Folgaria - Variante al P.R.G. I - approvazione con modifiche**

Il Relatore comunica:

con verbale di deliberazione consiliare n. 29 di data 11 agosto 2008 il Comune di FOLGARIA ha provveduto alla prima adozione di una variante al piano regolatore generale intercomunale ai sensi degli articoli 40 e ss. della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. come richiamati dall'articolo 148, comma 5 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1.

Ai sensi dell'articolo 148, comma 5 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1, gli atti sono stati sottoposti all'esame della CUP la quale, sentiti i competenti Servizi provinciali, ha espresso con verbale di deliberazione n. 01 di data 12 marzo 2009, una valutazione che subordina l'approvazione della variante all'introduzione delle modifiche ed integrazioni ivi richieste, secondo quanto di seguito rilevato:

*"Con deliberazione consiliare n. 29 di data 11 agosto 2008 il Comune di Folgaria ha adottato una variante al piano regolatore generale intercomunale, vigente dal 2003. La procedura di approvazione della variante è stata sospesa il 19 settembre 2008 dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio per l'integrazione degli atti di piano al fine della verifica preventiva del rischio idrogeologico. Un ulteriore documento integrativo è stato richiesto in data 18 febbraio 2009 per specificare la consistenza dimensionale delle nuove previsioni insediative."*

**CONTENUTI DELLA VARIANTE**

Il Comune di Folgaria ha adottato una variante di assestamento per adeguare il proprio strumento urbanistico agli elementi emersi nel corso dell'attuazione del piano vigente nonché per rispondere a specifiche esigenze locali, finalizzate, in particolare, all'incentivazione dell'attività ricettivo-alberghiera, ritenuta fondamentale per lo sviluppo turistico dell'altipiano.

Va in particolare premesso che la variante in esame segue l'approvazione di tre significative varianti apportate al piano regolatore generale del Comune di Folgaria e relative, la prima, alla ridefinizione della previsione di ampliamento del campo da golf verso il passo del Sommo anziché verso il biotopo di Ecchen, la seconda, all'adeguamento del piano alla disciplina della l.p. n. 16/2005 in materia di residenza ordinaria e per vacanze, la terza, alla ridefinizione e ampliamento dell'area sciabile secondo il progetto di sviluppo sottoposto a valutazione di impatto ambientale.

**"Verifica rispetto al quadro strutturale del nuovo Piano urbanistico provinciale"**

Premesso che con la l.p. 27 maggio 2008, n. 5 è stato approvato il nuovo Piano urbanistico provinciale, entrato in vigore lo scorso 26 giugno, la variante in esame deve assicurare la coerenza sia sotto il profilo ambientale che insediativo e infrastrutturale con il quadro definito dal nuovo PUP.

Considerato l'aggiornamento complessivo, promosso dalla variante in esame, si richiama alla coerenza con la disciplina delle aree agricole di cui agli articoli 37 e 38 delle norme di attuazione del PUP e si evidenzia che gli elementi assunti tra le invarianti del PUP (Elenchi di cui all'Allegato D del PUP) e in particolare le aree agricole di pregio vanno rappresentate sulla cartografia di piano.

Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio si fa presente che, oltre al rispetto della Carta di sintesi geologica provinciale, in vigore dal 3 dicembre 2003, gli strumenti urbanistici e i conseguenti interventi edilizi sul territorio, devono essere verificati rispetto al Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, entrato in vigore l'8 giugno 2006. Nel merito si rinvia agli esiti della Conferenza dei Servizi, prevista dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 del 22.09.2006 per la verifica preventiva del rischio determinato dalle nuove previsioni urbanistiche. Si rimarca in ogni caso che, nel rispetto degli articoli 16 e 17 delle norme di attuazione del PGUAP, vanno subordinate a tale

*disciplina e ai necessari studi di compatibilità le previsioni, anche vigenti, che determinano un aggravamento del rischio al livello R4 e R3. Si riportano di seguito i rilievi evidenziati nella Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 10 febbraio 2009:*

- variante 26: si richiede lo stralcio della parte ricadente in area a pericolosità elevata;
- variante 32: la previsione ricade nell'area di rispetto idrogeologico delle sorgenti Sina dx CODSOR 8961, Sina bassa CODSOR 4164 e Sina sx CODSOR 4165, utilizzate a scopo potabile dal Comune di Terragnolo ed inoltre si colloca in un contesto carsico molto delicato interessato dalla presenza di alcune strutture morfocarsiche di rilievo tra cui la grotta Bus del Gobo Onzera (n. GR 207 del Catasto Geositi del Servizio Geologico: Cavità ipogea posta ad est di Serrada osservata per la prima volta nel 1912. Ha uno sviluppo per pozzi ed antri con diverse diramazioni ed ospita alcune specie di entomofauna cavernicola). Pertanto, si subordina l'approvazione della previsione ai risultati di uno studio idrogeologico, da realizzare sulla base dei criteri concordati con il Servizio Geologico, che determini i perimetri delle aree di tutela delle sorgenti e valuti le possibili interferenze con le cavità ipogee della zona al fine di individuare il perimetro della previsione più appropriato e le opportune prescrizioni progettuali ed esecutive degli interventi, che garantiscono la tutela (e/o la valorizzare) delle risorse idriche e delle grotte sopra menzionate;
- variante 43: le cartografie di piano devono assicurare la rappresentazione dei corsi d'acqua che interessano il territorio comunale e in particolare le acque pubbliche iscritte nell'elenco provinciale, le particelle demaniali appartenenti al demanio, i tratti di altri corsi d'acqua dove la Provincia ha investito, anche nel recente passato, risorse per la sistemazione e dove sono presenti opere di sistemazione da essa costruite e che necessitano quindi di tutela per non vanificare gli effetti sistematori. In tali ambiti, interventi possibili e relativi procedimenti sono disciplinati dalla normativa di settore rappresentata dalla l.p. n. 18/1976.

*Il Servizio Foreste e fauna della Provincia osserva che le varianti che assumono rilevanza sotto il profilo del vincolo idrogeologico sono le seguenti: nn. 15, 17, 25, 29, 31, 32, 35, 37, 38, 41, 42, 51, 54, 55, 56 e 57. Dette proposte si ritengono compatibili, con le seguenti eccezioni:*

- variante 54, loc. Elbele di Carbonare: si tratta dell'ampliamento del campeggio esistente. L'area risulta in parte boschata e va valutata attentamente evitando di intubare l'attuale impluvio, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque di sorgente, che aumentano notevolmente nel caso di precipitazioni meteoriche particolarmente intense;
- variante 55, loc. Ortesino: l'ampliamento dell'area a parcheggio nei pressi della stazione di partenza degli impianti dell'Ortesino coinvolge il piede di un versante boscato, omogeneo e stabile, di proprietà comunale, a fronte di diversi altri piazzali e parcheggi già presenti nell'area.

*Il Servizio Conservazione natura e valorizzazione ambientale della Provincia osserva che la variante va integrata rispetto ai seguenti aspetti:*

- 1) *Siti d'importanza Comunitaria. All'interno del territorio comunale di Folgaria, il PRG deve individuare cartograficamente i confini dei Siti d'Importanza Comunitaria, e contrassegnarli con il corrispondente codice:*
  - SIC IT3120121 - "Carbonare";
  - SIC IT IT3120078 "Torbiera Ecchen".
- 2) *Riserva naturale provinciale. L'art. 54 delle norme di attuazione del piano va aggiornato rispetto alla nuova denominazione di "riserve naturali provinciali", assegnata ai biotopi di livello provinciale dalla l.p. n. 11/2007. Si ricorda che la "Torbiera Ecchen" dovrà essere individuata cartograficamente e menzionata nelle norme di attuazione sia come riserva naturale provinciale che come Sito d'interesse comunitario.*
- 3) *Biotopi. Ai sensi della l.p. n. 11/2007, art. 35, comma 10, i biotopi d'interesse locale assumono la denominazione di Riserva locale. Sul territorio comunale di Folgaria è stato individuata la riserva "Elbele".*

*La Soprintendenza per i Beni architettonici rileva che con l'entrata in vigore del d.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei Beni culturali e del Paesaggio), gli strumenti urbanistici vanno aggiornati nei riferimenti normativi e vanno integrati con l'individuazione cartografica dei vincoli diretti e indiretti rilevabili tavolarmente sulle rispettive particelle edificiali e fondiarie. Si ricorda altresì che ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 78 (Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale), qualsiasi intervento su manufatti attribuibili al primo conflitto deve essere comunicato alla Soprintendenza per i Beni Architettonici almeno due mesi prima dell'inizio delle opere.*

### **Il quadro insediativo e infrastrutturale della variante**

*Considerato che con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2560 del 10 ottobre 2008 è stata approvata la variante al PRG del Comune di Folgaria relativa alla ridefinizione e ampliamento dell'area sciabile connessa con il progetto di sviluppo delle infrastrutture invernali di passo Coe, approvato in sede di valutazione dell'impatto ambientale, si segnalala che le previsioni della variante in esame vanno conseguentemente aggiornate. Come evidenziato dal Servizio Turismo*

della Provincia sono in particolare da stralciare quelle previsioni che, seppure vigenti (vedi la zona sosta camper individuata a valle della frazione di Francolini), risultano incompatibili con quanto contenuto nel progetto approvato in sede di VIA.

La variante introduce una serie di modifiche nel piano regolatore generale vigente nell'ottica di rispondere a esigenze insediative locali nonché di promuovere le attività alberghiere e in generale ricettive sul territorio comunale. Come sopra osservato, tali previsioni si inseriscono nell'adeguamento alla l.p. n. 16/2005 già condotto dal Comune di Folgaria con la scelta di non stabilire, in questa fase, la quota di case per vacanze, destinando i nuovi interventi a residenza ordinaria. Nel merito delle modifiche apportate al sistema insediativo vigente e finalizzate alla residenza, non si evidenziano controindicazioni, considerato che tali modifiche si configurano come completamenti del tessuto urbano di riferimento. Rilevante risulta invece la previsione di nuovi insediamenti di tipo alberghiero. Nel merito si segnala l'esiguità della relazione illustrativa rispetto al compito di fornire gli elementi indispensabili (tipo di attrezzatura, volumetria, posti letto, infrastrutture e servizi presenti) per valutare non solo la consistenza volumetrica complessiva di quanto proposto, ma anche la relativa incidenza in termini di carico territoriale. A tal fine, come sopra richiamato, è stata chiesta al Comune di Folgaria una specifica integrazione che, pur presentando i dati riguardanti le tipologie ricettive e le relative volumetrie, non ha chiarito l'incidenza delle proposte rispetto al contesto ambientale e insediativo, verificando il numero dei posti letto rispetto alle conseguenti esigenze infrastrutturali (capacità degli impianti di rifornimento e depurazione delle acque, dotazione di servizi, viabilità e parcheggi). La Commissione urbanistica provinciale osserva in particolare che la ridefinizione di previsioni vigenti o la nuova adozione di aree per insediamenti turistici destinati genericamente ad "attrezzature alberghiere" nonché la relativa localizzazione in alcuni casi non rispondente a chiare logiche urbanistiche, non si inserisce coerentemente rispetto agli obiettivi di valorizzazione e qualificazione dell'offerta turistica dell'Altipiano, perseguiti dal piano regolatore generale intercomunale e dal progetto di sviluppo del sistema piste-impianti, approvato in sede di valutazione di impatto ambientale.

Tenuto quindi conto del parere espresso dalle strutture competenti della Provincia, si presentano le seguenti osservazioni rispetto alle previsioni per cui la Commissione urbanistica provinciale ha evidenziato problematiche e criticità:

#### **Abitato di Folgaria**

varianti 15-16 - la ridefinizione del vincolo di difesa paesaggistica non risulta motivata, considerata la destinazione a verde privato delle aree in questione; si osserva peraltro che parte della variante 15 interessa le "aree agricole" disciplinate dall'art. 37 delle norme di attuazione del nuovo PUP.

#### **Abitato di Costa**

La Commissione osserva in generale che, nell'ambito del nucleo di Costa, la variante introduce una serie di previsioni insediative che prefigurano l'avvio di un diffuso processo di edificazione della conca prativa che si estende a valle dell'abitato, alterando l'unitarietà paesaggistica di questo contesto nonché vanificando la funzionalità e la stessa realizzazione della strada di progetto prevista dal piano vigente. Considerata la valenza agricola della conca di Costa, in parte ricompresa nelle "aree agricole" disciplinate dall'art. 37 delle norme del nuovo PUP, si richiama inoltre nel merito quanto evidenziato dal Dipartimento Agricoltura e alimentazione della Provincia: "le aree corrispondenti alle varianti 18, 22, 26 sono situate a ridosso di un allevamento zootecnico di recente insediamento in zona, di consistenza pari attualmente a 32 capi bovini ed alcuni capi caprini, che effettua la lavorazione in proprio del latte prodotto. A nord dei locali di allevamento è già prevista dal piano vigente un'ulteriore area a carattere terziario. Si segnala che una così rilevante concentrazione di strutture alberghiere, poste in almeno due casi nelle immediate vicinanze dell'azienda zootecnica, potrebbe in futuro presentare problemi di compatibilità e di reciproca convivenza con l'allevamento in essere. Si aggiunga infine che in zona è presente anche un allevamento equino che ha manifestato l'intenzione di trasferirsi altrove proprio a causa del venire meno delle superfici di pascolo, ora in parte occupate dalla nuova area a carattere terziario (variante n. 22)." Rispetto alle singole previsioni quindi si osserva:

variante 26 - la previsione di un'ampia area terziaria, finalizzata ad attività ricettive prefigura la consistente realizzazione di manufatti edilizi sul lato di valle del tracciato di circonvallazione previsto dal piano vigente; si rileva la necessità di assicurare la realizzazione del nuovo tracciato evitando di compromettere la fascia di rispetto della viabilità di progetto; si richiama inoltre quanto osservato dalla Conferenza di servizi per la verifica preventiva del rischio;

variante 19 - si richiamano le controindicazioni urbanistiche e paesaggistiche evidenziate al punto precedente, rimarcando che il nuovo tracciato viario dovrebbe porsi come concreto limite all'edificazione della conca di Costa;

varianti 18, 22 - la previsione di due aree terziarie, destinate ad attrezzature alberghiere in corrispondenza del lato sud della conca di Costa, prefigura un intervento incoerente rispetto alla naturalità del quadro paesaggistico nonché rispetto alla valenza di interesse collettivo di questo contesto, dove sono collocati i campi da tennis - che verrebbero circondati dall'albergo previsto da una parte e dall'albergo esistente dall'altra - e altre attrezzature turistico-ricreative. In particolare si evidenzia che la variante 22 interessa una "zona agricola" di cui all'art. 37 delle norme di attuazione del nuovo PUP, per cui si richiamano le consistenti criticità rilevate dal Dipartimento Agricoltura e alimentazione della Provincia.

### **Abitato di Serrada**

Alcune rilevanti previsioni della variante in esame interessano l'abitato di Serrada e precisamente una nuova area terziaria, destinata ad attrezzature alberghiere e posta a sud-ovest dell'abitato, e una vasta area a campeggio, individuata nel contesto prativo-boscato che si estende a sud-est dell'abitato, a monte dei parcheggi di accesso all'area sciabile. Nel merito, richiamate le osservazioni sopra espresse riguardo alla mancanza, negli atti di piano, di elementi per la verifica delle nuove volumetrie complessivamente introdotte, del carico antropico determinato dalle attrezzature turistiche previste nonché della loro compatibilità ambientale e territoriale, si rileva:

variante 32 - verificato che la previsione di area a campeggio interessa l'area di tutela delle sorgenti utilizzate a scopo idropotabile dal Comune di Terragnolo, si richiama il parere espresso dal Servizio Geologico della Provincia nella Conferenza di servizi per la verifica preventiva del rischio e si subordina quindi "l'approvazione della previsione ai risultati di uno studio idrogeologico, da realizzare sulla base dei criteri concordati con il Servizio Geologico, che determini i perimetri delle aree di tutela delle sorgenti e valuti le possibili interferenze con le cavità ipogee della zona al fine di individuare il perimetro della previsione più appropriato e le opportune prescrizioni progettuali ed esecutive degli interventi, che garantiscono la tutela (e/o la valorizzare) delle risorse idriche e delle grotte sopra menzionate." Al riguardo si rileva inoltre che l'area interessata dalla previsione è segnata da una serie di trincee della prima guerra mondiale, tutelate ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 78 (Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale), per cui si rinvia alle procedure di competenza della Soprintendenza per i Beni architettonici. Nell'eventualità di un positivo esito degli approfondimenti richiesti si osserva, sulla base del parere del Servizio Turismo della Provincia, che la previsione va disciplinata secondo precisi rapporti dimensionali tra piazzole, aree verdi e servizi, al fine di perseguire un'attrezzatura con certificazione di qualità;

variante 29 - la nuova area terziaria, destinata ad attrezzature alberghiere, prevista a sud-ovest dell'abitato, per consistenza dimensionale (8.900 mq di superficie corrispondenti a circa 11.000 mc) e caratteristiche morfologiche (il piede di un dosso boscato scarsamente esposto al soleggiamento) determinerebbe un intervento edilizio incoerente rispetto alle regole consolidate di sviluppo dell'abitato.

### **Abitato di Carpeneda**

variante 5 - l'estensione della zona produttiva di livello locale va necessariamente finalizzata a una sistemazione a verde per la mitigazione paesaggistica degli impatti dei manufatti produttivi rispetto alle visuali legate alla viabilità;

variante 53 - si segnala che, sebbene già contenuta nel PRG vigente, la previsione di un'area a servizi pubblici, destinata alla realizzazione del magazzino comunale, nell'ambito della fascia di rispetto del depuratore di Carpeneda, non trova corrispondenza con quanto ammesso dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 6612/1996 che definisce proprio tale fascia di rispetto.

### **Abitato di Carbonare**

variante 46 - non risulta coerente con le caratteristiche morfologiche del contesto lo stralcio del vincolo di protezione paesaggistica, tenuto anche conto che parte dell'area è ricompresa nelle zone a elevata pericolosità geologica.

### **Le modifiche al piano degli insediamenti storici**

Sulla base del parere espresso dall'Icarico speciale di supporto in materia di paesaggio, si presentano le seguenti osservazioni:

- variante 59 - non si condivide lo stralcio del fronte di pregio per la schiera edilizia posta lungo la strada principale nel centro storico di Costa (individuata dalle unità edilizie nn. 3-9); benché le prime due unità, poste a sud, siano state alterate da una serie di interventi, quelle rimanenti conservano ancora i lineamenti originali che evidenziano la peculiarità di questo modello insediativo, tipico dell'altipiano di Folgaria;
- per l'unità abitativa n. 15, unità di testa di una piccola schiera sita nel centro storico di Folgaria, va mantenuto il vincolo del fronte di pregio nonché la categoria del risanamento conservativo, al fine di conservare i propri caratteri originari ancora leggibili;
- per l'unità n. 173 si ritiene che la presenza del portale, che riporta la data di costruzione (1873) e la tipologia dell'edificio, richieda la conferma di una categoria operativa di tipo conservativo;
- le nuove previsioni di sopraelevazione introdotte in corrispondenza delle unità edilizie nn. 133-247-203, destinate a esercizi alberghieri, e dell'unità edilizia n. 247, sono da valutare attentamente, tenuto conto delle volumetrie già consistenti che connotano il centro storico di Folgaria. Per l'unità edilizia n. 246 si propone di ammettere la sopraelevazione solo al corpo aggiunto sul lato sud (terrazza);
- nel nucleo di Perpruneri si propone di mantenere la categoria "risanamento conservativo" in corrispondenza di un rustico tradizionale, individuato dall'unità edilizia n. 15;

- per l'unità n. 61, corrispondente a un edificio posto nell'abitato di Nosellari, caratteristico esempio di architettura locale, dalle forme semplici e imponenti, sostanzialmente integro nei propri lineamenti originari, si esprime parere negativo alla modifica della categoria operativa da "risanamento conservativo" a "ristrutturazione edilizia";
- per l'unità n. 34 sita nel nucleo di San Sebastiano va stralciata la previsione di togliere il vincolo di fronte di pregio, al fine di conservare i caratteri tipologico-formali originali della schiera.

### **Tutela dell'aria e dell'acqua**

Sotto il profilo della compatibilità con le norme in materia di tutela dell'ambiente, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente osserva quanto segue:

#### **Tutela dell'aria e agenti fisici**

- a. **INQUINAMENTO ACUSTICO.** Come evidenziato nel corso del precedente parere del 7 aprile 2008, le norme di attuazione del PRG devono contenere disposizioni inerenti la protezione e la prevenzione dall'inquinamento acustico in armonia a quanto disposto dalla classificazione acustica del territorio. In particolare, per quanto riguarda le nuove edificazioni poste a ridosso di infrastrutture stradali, si ricorda che per effetto di quanto disposto dall'art. 8, comma 1 del DPR n. 142/2004, gli interventi per il rispetto dei limiti di rumorosità sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire.
- b. **INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO. - a frequenza industriale (50Hz)** E' utile che l'art. 48 delle Norme di Attuazione venga adeguato alle disposizioni normative recentemente introdotte con il D. Dirett. del 29 maggio 2008 pubblicato nella G.U. 5 luglio 2008, n. 156, S.O. "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti". **-a radiofrequenza** In relazione ai limiti massimi di esposizione negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno ai campi elettromagnetici a radiofrequenza, sulla base di quanto stabilito nel DPCM 8 luglio 2003 attuativo della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, è opportuno individuare in apposita cartografia le sorgenti elettromagnetiche e regolamentare una procedura di idoneità ambientale per le aree giacenti in prossimità a dette sorgenti in modo da prevenire situazioni di incompatibilità ambientale.

#### **Tutela dell'acqua**

Per quanto riguarda la Tavola 1 si segnala che l'area di rispetto circostante l'impianto di depurazione sito in località Carpeneda, riportata in cartografia, non corrisponde a quella individuata (vedi allegato) con delibera della Giunta provinciale n. 6612 del 7 giugno 1996 (punto 5). L'ubicazione dell'area per servizi pubblici prevista nella variante n. 53 va ad interessare parte della suddetta zona di rispetto.

L'area di rispetto dovrà pertanto essere rivista ed adeguata a quella approvata; dovranno inoltre essere determinati i vincoli previsti nella zone di rispetto i quali dovranno essere coerenti con le indicazioni contenute nella delibera della Giunta provinciale n. 1775 del 26 agosto 2005 successivamente modificata con delibera n. 850 del 26 aprile 2006 e all'art. 59 del TULP in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Per quanto riguarda la normativa relativa alla realizzazione delle aree di sosta per camper, si fa presente che l'art. 6 delle Norme di attuazione del Piano di tutela delle acque e il paragrafo 5.12.3 del medesimo Piano, dispongono che, presso le aree attrezzate per la sosta temporanea degli autoveicoli itineranti, debbano essere obbligatoriamente installati appositi impianti igienico-sanitari destinati alla raccolta e/o trattamento e scarico dei liquami raccolti negli impianti interni di autocaravan, caravan, camper, ecc.

Il relativo scarico è ammesso nelle reti fognarie comunali, in osservanza della disciplina prevista per le acque reflue domestiche, purché tali reti siano presidiate da impianto di depurazione biologico e previa localizzazione del Comune interessato rilasciata su parere dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

In linea generale si ritiene opportuna una verifica relativa alla compatibilità degli effetti della pianificazione sulle opere di fognatura e depurazione esistenti.

#### **Verifica con il sistema infrastrutturale del PUP**

Rispetto all'assetto delle infrastrutture viarie, il Servizio Opere stradali e il Servizio Gestione strade della Provincia Autonoma di Trento esprimono, per quanto di competenza, parere sostanzialmente favorevole subordinatamente alle seguenti prescrizioni, raccomandazioni ed osservazioni:

#### **Tav. 1-2 "Sistema insediativo e infrastrutturale"**

1. Variante V8 "area terziaria": la sua collocazione in fregio alla S.S. n. 350 rientra in fascia di rispetto stradale e pertanto l'utilizzo delle aree è assoggettato a quanto prescritto nella deliberazione della Giunta provinciale n. 909/95 e

- s.m. Ove possibile l'accesso/regresso dalle aree interessate, dovrà avvenire su viabilità locale. Si ricorda che qualsiasi intervento dovrà essere concordato con i Servizi provinciali competenti.
2. Variante V10 "realizzazione di una autorimessa interrata ... volumi in parte recuperati mediante realizzazione di una piccola residenza ordinaria": tale area interferisce direttamente con il tracciato dell'attuale S.S. n. 350, collocandosi a cavallo della stessa. Tale rappresentazione non è ammissibile e in ogni caso l'intervento non dovrà comunque comportare un aumento degli accessi a raso ma dovrà sfruttare, per quanto possibile, la viabilità locale esistente;
  3. si segnala che l'opera 562 "realizzazione di una rotatoria all'ingresso est di Folgaria", con relativo marciapiede, rientra nell'area prioritaria del piano settoriale viabilistico e pertanto va introdotta nella tavola di P.R.G. con l'opportuna simbologia;
  4. si ricorda che con precedente parere congiunto di data 31.08.2008, i Servizi si erano espressi relativamente alla variante al PRG intercomunale con oggetto il progetto per lo sviluppo delle infrastrutture invernali; tale previsione conteneva, tra le diverse opere, anche la nuova stazione di attestamento della telecabina Folgaria - Sommo Alto a valle della S.S. n. 350, che non risulta evidenziata nelle presenti tavole di variante.

#### Tav. "Abitato Costa"

5. Variante 21 "introduzione di un piano attuattivo (n.11) destinato ad area mista residenziale e terziaria": l'innesto del traffico veicolare sulla viabilità di competenza provinciale, che comporti la realizzazione di nuovi accessi o la modifica di quelli esistenti, dovrà avvenire in punti localizzati, cercando di ridurre al minimo indispensabile il numero degli stessi nonché, se possibile, utilizzando strade secondarie meno trafficate e di competenza comunale. Le relative modalità dovranno essere preventivamente concordate con i Servizi competenti.
6. Variante 18: la bretella e la rotatoria sulla S.S. n. 350 all'uscita del paese di Costa, direzione passo Sommo, non rientra nel piano pluriennale degli interventi per la viabilità; ancorchè non oggetto di variante si esprime forte perplessità in merito alla eccessiva tortuosità del percorso individuato.

#### Tav. 3 "Sistema insediativo e infrastrutturale"

7. Sia la variante V29 "previsione di una nuova area terziaria", che la variante V43 (Francolini) "... introduzione nuovo cartiglio per meglio identificare l'area terziaria esistente", rientrano in fascia di rispetto stradale e pertanto l'utilizzo di tali aree è assoggettato a quanto prescritto nella deliberazione della Giunta provinciale n. 909/95 e s.m. Ove possibile, l'accesso/regresso dalle aree interessate dovrà avvenire su viabilità locale. Si ricorda che qualsiasi intervento dovrà essere concordato con i Servizi competenti.

#### Tav. "Abitato di San Sebastiano"

8. Relativamente alla sistemazione dell'innesto sulla S.S. n. 350 del tratto di strada comunale ad ovest di San Sebastiano, inserita in PRG, dovrà essere rivista la modalità di immissione sulla statale in quanto posta in prossimità di un tornante con limitata visibilità.

#### Tav. "Abitato di Carbonare"

9. Si evidenzia che nel piano provinciale degli interventi per la viabilità non rientrano la previsione di una nuova rotatoria sulla S.S. n. 349 in prossimità dell'abitato di Carbonare e il relativo collegamento tra la S.S. n. 350 e la S.S. n. 349. Si ritiene necessario rivedere il tracciato di tale nuova bretella, per ridurne la pendenza massima e migliorarne l'innesto in rotatoria.

#### Tav. 7 "Sistema insediativo e infrastrutturale"

10. Relativamente alla Variante V56 "area sosta camper" si rileva che parte dell'area si colloca in fascia di rispetto stradale e quindi, sia per quanto riguarda il limite di utilizzo che per l'accesso, si rimanda a quanto già espresso relativamente alla Tav. 3 sistema insediativo e infrastrutturale.
11. Relativamente alla Variante V57 "ampliamento dell'area a parcheggio pubblico in prossimità degli edifici ricettivi di Passo Coe", trattandosi di un ampliamento dell'area parcheggio esistente, si prescrive che dovrà essere utilizzato esclusivamente l'accesso in essere.

#### Indicazioni di carattere generale

12. Le fasce di rispetto stradale dovranno sempre essere evidenziate graficamente, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale, e riportate in maniera continua e con il corretto rapporto scalare anche all'interno dei centri abitati, attenendosi a quanto riportato nella deliberazione della Giunta provinciale n. 909/95 come da ultimo modificata con deliberazione n. 890 del 05.05.2006. Ci si deve inoltre attenere alla stessa delibera sia per i limiti di utilizzo delle fasce di rispetto stradali che per le larghezze delle stesse all'interno e all'esterno delle aree specificatamente destinate all'insediamento.

13. A tale riguardo, si riscontrano delle differenze tra i contenuti riportati nelle norme tecniche di attuazione del PRGI presentato e quelle indicate nella sopracitata deliberazione, con particolare riferimento alle tabelle che fissano la larghezza delle fasce di rispetto stradale; se ne prescrive l'adeguamento dei contenuti.
14. Ogni potenziamento e/o previsione progettuale di strade locali dovrà avere adeguato innesto lungo la viabilità di competenza provinciale. Al riguardo si segnala inoltre che la loro eventuale realizzazione dovrà essere preventivamente concordata e discussa con i Servizi competenti.
15. Con riferimento alla variante V.2 "rivisitazione generale dei percorsi ciclopedinali del territorio comunale" che interessa le tav. 1-2, 3, 5, 6, 7 e gli abitati di Folgaria, Costa, Francolini, Carbonare, e Nosellari, si prescrive che i tratti in affiancamento alle strade di competenza provinciale non dovranno comportare in nessun caso il restringimento della piattaforma stradale esistente e dovrà essere assicurato lo spazio necessario per la deformazione delle barriere stradali. Il posizionamento dei percorsi stessi dovrà essere preventivamente concordato con i Servizi provinciali competenti.
16. relativamente alle modalità di rappresentazione grafica del reticolto stradale di competenza provinciale, si ravvisa una difformità di classificazione stradale tra PUP e PRG, con particolare riferimento:
  - ai tratti di S.S. n. 350 indicati da potenziare nelle loc. Mezzomonte di Sopra, Folgaria, Costa (tav. 1-2) e in loc. Nosellari (tav. 5);
  - ai tratti di S.S. n. 349 in loc. Virti, rettifica e potenziamento (tav. 4);
  - alla S.P. n. 2 ed alla S.P. n. 2dir Parisa.

In merito si evidenzia che, allo stato attuale, sono previsti interventi da parte dei Servizi competenti solo relativamente ad alcuni tratti della S.S. n. 350 (Folgaria e Mezzomonte di Sopra). Si invita pertanto ad adeguare le tavole rendendole conformi a quanto riportato sul PUP in termini di categoria e di classificazione delle strade.

17. Si precisa che, indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di attraversamenti o percorrenze con manufatti, ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali, dovranno essere acquisiti i necessari nulla-osta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

### Norme di attuazione

A integrazione delle osservazioni sulle norme di attuazione della variante sopra espresse, sulla base dei pareri delle strutture competenti della Provincia Autonoma di Trento, le norme medesime vanno riviste coerentemente con quanto disposto dalla normativa provinciale:

art. 9, comma 3: gli ampliamenti volumetrici ammessi per tutti gli edifici con destinazione d'uso diversa rispetto a quella di zona e per le costruzioni che hanno esaurito l'indice di edificazione risulta eccessivo e incoerente rispetto all'obiettivo di corretto uso del territorio perseguito dalle specifiche norme di zona;

art. 47, comma 1: nelle aree sciabili le attrezzature di servizio vanno ammesse nei limiti fissati dall'art. 35, comma 2, delle norme di attuazione del PUP;

art. 54: l'articolo va rivisto secondo il parere del Servizio Conservazione della natura e Valorizzazione ambientale;

art. 57: in tema di aree di tutela di pozzi e sorgenti va rinvviato alla Carta delle risorse idriche e alle relative norme di attuazione, approvata dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 2248 del 5 settembre 2008.

### OSSERVAZIONI

Riguardo alle osservazioni di privati, pervenute direttamente o indirettamente a questa Commissione, il presente parere contiene esplicitamente o implicitamente risposta adeguata sia nell'accogliere che nel rigettare i relativi contenuti critici."

La valutazione della CUP n. 01 di data 12 marzo 2009 è stata trasmessa al Comune di Folgaria via fax in data 16.03.2009 e quindi formalizzata con comunicazione prot. n. 2583 di data 20 marzo 2009. Il Comune di FOLGARIA, esaminatone il contenuto, con verbale di deliberazione n. 26 di data 19 marzo 2009 ha quindi provveduto alla

seconda adozione della variante nei tempi e modi di cui all'articolo 148, comma 5 della L.P. 4 marzo 2008 n. 4, correggendo ed integrando i relativi allegati elaborati sulla base delle osservazioni formulate dalla CUP.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1 della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 come richiamato dall'art. 148 comma 5 della L.P. 4 marzo 2008, n. 1, la variante definitivamente adottata è stata quindi trasmessa al Servizio Urbanistica e tutela del Paesaggio il quale, verificatane la coerenza rispetto al Piano Urbanistico provinciale, alle valutazioni espresse dalla CUP e alle scelte effettuate dal Comune in sede di seconda adozione della variante e rilevato che in alcuni casi le prescrizioni e le richieste di modifica e integrazione avanzate dalla CUP non sono state correttamente o solo parzialmente recepite dalla Amministrazione comunale, ha espresso con nota n. 1278 di data 24 giugno 2009 un parere che subordina l'approvazione della variante al rispetto delle osservazioni ivi contenute nonché, in considerazione dell'accoglimento di alcune osservazioni presentate nel periodo di deposito, alla ripubblicazione dei relativi atti con reiterazione della procedura per la presentazione di osservazioni limitatamente alle parti oggetto di modifica, come previsto dall'articolo 148, comma 5, lett d) della l.p. n. 1 del 2008.

### ***"La variante***

*Si rileva in primo luogo che la variante non ha provveduto all'adeguamento delle cartografie a quanto contenuto nella variante di ridefinizione del campo da golf verso il passo del Sommo nonché nella variante al PRG approvata in sede di valutazione di impatto ambientale del progetto per lo sviluppo delle infrastrutture invernali di passo Coe. Si rimarca in particolare che tale variante che ai sensi dell'articolo 48, comma 8, delle norme di attuazione del nuovo PUP ha comportato la modifica della perimetrazione dell'area sciabile del Piano urbanistico provinciale, va necessariamente assunta come riferimento per l'individuazione delle aree sciabili nell'ambito del piano regolatore comunale.*

*Riguardo alla perimetrazione delle aree agricole di pregio, condotta sulla cartografia della variante, si osserva che la stessa non risulta sufficientemente chiara e si propone quindi di rivedere il relativo cartiglio.*

Rispetto a quanto evidenziato dalla Conferenza di servizi per la verifica preventiva del rischio si prende atto che la variante è stata ridefinita come richiesto a eccezione della variante n. 32, relativa a un'area a campeggio nell'abitato di Serrada, che è stata confermata. Nel merito si richiama che la previsione ricade nell'area di rispetto idrogeologico delle sorgenti Sina dx CODSOR 8961, Sina bassa CODSOR 4164 e Sina sx CODSOR 4165, utilizzate a scopo potabile dal Comune di Terragnolo. Come evidenziato dal Servizio Geologico della Provincia l'approvazione della previsione è subordinata ai risultati di uno studio idrogeologico, da realizzare sulla base dei criteri concordati con il Servizio Geologico, che determini i perimetri delle aree di tutela delle sorgenti e valuti le possibili interferenze con le cavità ipogee della zona al fine di individuare il perimetro della previsione più appropriato e le opportune prescrizioni progettuali ed esecutive degli interventi, che garantiscono la tutela (e/o la valorizzare) delle risorse idriche e delle grotte sopra menzionate. In assenza di tale studio e delle conseguenti valutazioni del Servizio Geologico la previsione di area a campeggio non può essere approvata.

Rispondendo a quanto evidenziato dal Servizio Foreste e fauna della Provincia il Comune ha provveduto a stralciare le varianti 54 e 55. Sono stati inoltre inseriti in cartografia i perimetri dei SIC che interessano il territorio comunale che vanno però disciplinati con uno specifico articolo nelle norme di attuazione e con il relativo richiamo nella legenda.

Riguardo alle previsioni a carattere insediativo, al fine di ottemperare a quanto evidenziato dalla Commissione urbanistica provinciale, in seconda adozione il Comune di Folgarian ha in particolare provveduto a:

- ripristino del vincolo di difesa paesaggistica in corrispondenza delle varianti 15-16 nell'abito di Folgaria;
- stralcio delle varianti nn. 19, 22, 26 in corrispondenza dell'abitato di Costa;
- ridefinizione della variante n. 29 nell'abitato di Serrada e precisazione dell'altezza massima di 8,50 metri nella parte a monte; si segnala che tale parte andrà opportunamente contraddistinta sulla cartografia di piano;
- ridefinizione della variante n. 5 in corrispondenza della zona produttiva di loc. Carpeneda e della variante n. 53 ricadente nella fascia di rispetto del depuratore;
- ripristino del vincolo di protezione paesaggistica in corrispondenza della variante n. 46 in loc. Carbonare.

Le modifiche che in prima adozione erano state apportate agli insediamenti storici sono state ridefinite tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione urbanistica provinciale. Per quanto attiene all'unità edilizia 173 è stata confermata la categoria vigente al fine del "risanamento conservativo" del manufatto, ammettendo tuttavia l'arretramento del fronte con il relativo vincolo di ricostruzione filologica. Nel merito si richiama alla ulteriore verifica di quanto proposto soprattutto al fine di assicurare la coerenza tra previsioni conservative e interventi di ricostruzione su diverso sedime. Si segnala inoltre che la tav. 1-2 va adeguata rispetto al perimetro dell'insediamento storico di Nocchi, rispetto a quanto contenuto nella tavola "Abitato di Costa".

In sede di adozione definitiva il Comune di Folgaria ha provveduto ad adeguare gli atti di piano a quanto evidenziato dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente in tema di tutela dell'acqua, dell'aria e agenti fisici.

Per quanto riguarda le prescrizioni e osservazioni espresse dal Servizio Infrastrutture viarie e ferroviarie e dal Servizio Gestione strade della Provincia le previsioni adottate con la variante in esame sono state in parte ridefinite; si confermano in ogni caso le condizioni poste dalle strutture provinciali per le seguenti previsioni e si ribadisce quanto stabili-

to nella deliberazione della Giunta provinciale n. 909/1995 e s.m. in tema di interventi ammessi nelle fasce di rispetto stradale:

**Tav. 1-2 “Sistema insediativo e infrastrutturale”**

18. Variante V8 "area terziaria": la sua collocazione in fregio alla S.S. n. 350 rientra in fascia di rispetto stradale e pertanto l'utilizzo delle aree è assoggettato a quanto prescritto nella deliberazione della Giunta provinciale n. 909/95 e s.m. Ove possibile l'accesso/regresso dalle aree interessate, dovrà avvenire su viabilità locale. Si ricorda che qualsiasi intervento dovrà essere concordato con i Servizi provinciali competenti.
19. Variante V10 "realizzazione di una autorimessa interrata ... volumi in parte recuperati mediante realizzazione di una piccola residenza ordinaria": tale area interferisce direttamente con il tracciato dell'attuale S.S. n. 350, collocandosi a cavallo della stessa. Tale rappresentazione non è ammissibile e in ogni caso l'intervento non dovrà comunque comportare un aumento degli accessi a raso ma dovrà sfruttare, per quanto possibile, la viabilità locale esistente.
20. si ribadisce quanto espresso dai Servizi provinciali competenti in materia di strade in merito alle previsioni relative alla S.S. n. 350, contenute nel piano attuativo n. 12.

**Tav. “Abitato Costa”**

21. Variante 21 "introduzione di un piano attuattivo (n.11) destinato ad area mista residenziale e terziaria": l'innesto del traffico veicolare sulla viabilità di competenza provinciale, che comporti la realizzazione di nuovi accessi o la modifica di quelli esistenti, dovrà avvenire in punti localizzati, cercando di ridurre al minimo indispensabile il numero degli stessi nonché, se possibile, utilizzando strade secondarie meno trafficate e di competenza comunale. Le relative modalità dovranno essere preventivamente concordate con i Servizi competenti.

**Tav. 3 “Sistema insediativo e infrastrutturale”**

22. Sia la variante V29 "previsione di una nuova area terziaria", che la variante V43 (Francolini) "... introduzione nuovo cartiglio per meglio identificare l'area terziaria esistente", rientrano in fascia di rispetto stradale e pertanto l'utilizzo di tali aree è assoggettato a quanto prescritto nella deliberazione della Giunta provinciale n. 909/95 e s.m. Ove possibile, l'accesso/regresso dalle aree interessate dovrà avvenire su viabilità locale. Si ricorda che qualsiasi intervento dovrà essere concordato con i Servizi competenti.

**Tav. “Abitato di San Sebastiano”**

23. Relativamente alla sistemazione dell'innesto sulla S.S. n. 350 del tratto di strada comunale ad ovest di San Sebastiano, inserita in PRG, dovrà essere rivista la modalità di immissione sulla statale in quanto posta in prossimità di un tornante con limitata visibilità.

**Tav. 7 “Sistema insediativo e infrastrutturale”**

24. Relativamente alla Variante V56 "area sosta camper" si rileva che parte dell'area si colloca in fascia di rispetto stradale e quindi, sia per quanto riguarda il limite di utilizzo che per l'accesso, si rimanda a quanto già espresso relativamente alla Tav. 3 sistema insediativo e infrastrutturale.
25. Relativamente alla Variante V57 "ampliamento dell'area a parcheggio pubblico in prossimità degli edifici ricettivi di Passo Coe", trattandosi di un ampliamento dell'area parcheggio esistente, si prescrive che dovrà essere utilizzato esclusivamente l'accesso in essere.

**Indicazioni di carattere generale**

26. Ogni potenziamento e/o previsione progettuale di strade locali dovrà avere adeguato innesto lungo la viabilità di competenza provinciale. Al riguardo si segnala inoltre che la loro eventuale realizzazione dovrà essere preventivamente concordata e discussa con i Servizi competenti.
27. Con riferimento alla variante V.2 "rivisitazione generale dei percorsi ciclopedinali del territorio comunale" che interessa le tav. 1-2, 3, 5, 6, 7 e gli abitati di Folgaria, Costa, Francolini, Carbonare, e Nosellari, si prescrive che i tratti in affiancamento alle strade di competenza provinciale non dovranno comportare in nessun caso il restringimento della piattaforma stradale esistente e dovrà essere assicurato lo spazio necessario per la deformazione delle barriere stradali. Il posizionamento dei percorsi stessi dovrà essere preventivamente concordato con i Servizi provinciali competenti.
28. Si precisa che, indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di attraversamenti o percorrenze con manufatti, ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali, dovranno essere acquisiti i necessari nulla-osta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

*Riguardo alle modifiche apportate alla seconda adozione della variante, in accoglimento di osservazioni presentate nel periodo di deposito del piano, si rinvia a quanto stabilito dalla l.p. 4 marzo 2008, n. 1, art. 148, c. 5, lett. d) che richiede il rinnovo della pubblicazione del piano per le parti modificate.*

*Conseguentemente a quanto sopra rilevato, si conclude ritenendo che subordinatamente alle osservazioni sopra riportate la variante in argomento possa essere approvata.”*

Sulla base del parere provinciale n. 1278 del 24 giugno 2009 l'Amministrazione comunale di Folgaria ha provveduto alla ripubblicazione degli atti relativi alla seconda adozione e al loro deposito per un periodo di 30 giorni ai fini della presentazione di nuove osservazioni limitatamente alle parti oggetto di modifica.

Con verbale di deliberazione consiliare 07 settembre 2009, n. 53 il Comune di Folgaria ha quindi provveduto alla adozione definitiva della variante ridefinendo le scelte di piano secondo quanto evidenziato dal Servizio Urbanistica e tutela del Paesaggio e motivando ulteriormente le scelte che ha ritenuto di confermare, nonchè provveduto al contestuale invio della stessa alle Strutture competenti della Provincia Autonoma di Trento al fine della approvazione.

In particolare il Comune di Folgaria in sede di definitiva adozione della variante ha confermato la variante n. 32 relativa a un'area a capeggio nell'abitato di Serrada in ordine alla quale la CUP, sui rilievi evidenziati dalla Conferenza dei Servizi, convocata in data 10 febbraio 2009 per la valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche con la normativa del PGUAP, aveva subordinato l'approvazione della previsione a campeggio, in considerazione della sua rilevata interferenza con l'area di rispetto idrogeologico delle sorgenti Sina dx CODSOR 8961, Sina bassa CODSOR 4164 e Sina sx CODSOR 4165, utilizzate a scopo potabile dal Comune di Terragnolo, “ai risultati di uno studio idrogeologico, da realizzare sulla base dei criteri concordati con il Servizio Geologico, che determini i perimetri delle aree di tutela delle sorgenti e valuti le possibili interferenze con le cavità ipogee della zona al fine di individuare il perimetro della previsione più appropriato e le opportune prescrizioni progettuali ed esecutive degli interventi, che garantiscono la tutela (e/o la valorizzare) delle risorse idriche e delle grotte sopra menzionate”.

Sulla base della valutazione provinciale, confermata anche dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio con il parere n. 1278 dd. 24 giugno 2009, espresso ai sensi dell'articolo 41 comma 1 della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 come richiamato dall'art. 148 comma 5 della L.P. 4 marzo 2008, n. 1, l'Amministrazione comunale di Folgaria ha supportato la confermata previsione a campeggio con un documento avente ad oggetto “*Prescrizioni progettuali ed esecutive di carattere idrogeologico per la realizzazione di un'area a campeggio rientrante nella variante 32 di previsione urbanistica del Comune di Folgaria*”.

Tale documento è stato trasmesso al Servizio Geologico della Provincia per le valutazioni di competenza, il quale con nota prot. 3981 di data 18 settembre 2009 ha espresso un parere che evidenzia la necessità di integrare la documentazione fornita ritenendo che :“*Dall'analisi emerge che la documentazione fornita non si può configurare come lo studio idrogeologico richiesto nella delibera della Giunta provinciale n. 01/2009 per la valutazione completa dell'ammissibilità o meno della previsione. Le prescrizioni fornite dal professionista sono sicuramente cautelative e condivisibili, ma ciò nonostante, non forniscono un quadro conoscitivo completo del modello idrogeologico dell'area. Lo studio idrogeologico dovrebbe definire le condizioni litologiche e stratigrafiche del sottosuolo, le caratteristiche fisiche delle sorgenti (area di alimentazione, portate, curve di esaurimento, analisi chimiche, ecc.), la loro vulnerabilità (prove con traccianti) e, soprattutto, il loro effettivo utilizzo, compresa la verifica della perimetrazione delle aree di tutela. Pertanto, in mancanza dei risultati dello studio richiesto, non sussistono le condizioni per fornire un nostro nulla-osta alla previsione in oggetto.*”

Relativamente alla adozione definitiva e sulla base del parere del Servizio Geologico il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio ai sensi dell'articolo 148 comma 5, lettera d) della L.P. 4 marzo 2008, n. 1, con valutazione tecnica n. 1278 VPC di data 17 settembre 2009 ha quindi espresso un parere che subordina l'approvazione della variante “*alla presentazione di un effettivo studio idrogeologico, al fine di consentire l'esame e l'eventuale nulla-osta della previsione della nuova area a campeggio;*” in alternativa “*il Servizio provinciale invita il Comune di Folgaria a valutare” se richiedere la modifica d'ufficio con lo stralcio della proposta, rinviandola a una successiva variante urbanistica*”.

Con comunicazione di data 22 settembre 2009 la valutazione del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio n. 1278 di data 1 settembre 2009 è stata trasmessa alla Amministrazione Comunale di Folgaria la quale sulla base delle ulteriori precisazioni espresse dal Servizio provinciale, con nota prot. n. 12550 di data 29 settembre 2009 ha chiesto lo stralcio, mediante modifica provinciale, dell'area a campeggio posta a sud-ovest dell'abitato di Serrada

evidenziando quanto segue:..” Rilevato che la variante allo strumento urbanistico racchiude numerose iniziative strategiche sia pubbliche che private volte all'accrescimento e al miglioramento dell'offerta turistica dell'altopiano, la cui attuazione non può essere ulteriormente rimandata. Considerato che la realizzazione di uno studio idrogeologico che fornisca un quadro conoscitivo completo del modello idrogeologico dell'area di rispetto delle sorgenti utilizzate a scopo potabile dal Comune di Terragnolo comporta tempistiche non compatibili con la volontà dell'Amministrazione comunale di pervenire all'approvazione della variante al P.R.G.I. in oggetto. Ritenuto conseguentemente di demandare a una prossima variante allo strumento urbanistico la previsione relativa alla realizzazione di un campeggio nei pressi dell'abitato di Serrada, in quanto detta scelta urbanistica è ritenuta dall'Amministrazione comunale di fondamentale importanza per la diversificazione dell'offerta turistica. Con la presente si chiede la modifica d'ufficio per lo stralcio dell'area a sud -ovest dell'abitato di Serrada al fine di pervenire alla definitiva approvazione della variante al P.R.G.I..

Contestualmente il Comune ha provveduto anche a predisporre un testo completo della variante, già comprensivo delle modifiche condivise e richieste, testo che si allega e che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Ai fini della L.P. 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'Amministrazione dei beni uso civico) si precisa che la Conferenza dei Servizi nella seduta del 27 maggio 2009 ha espresso parere positivo alla variante condizionandola ad una serie di prescrizioni che sono state risolte in sede di adozione definitiva della variante.

Sulla base di quanto sopra esposto, considerate le valutazioni della CUP e del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, si propone alla Giunta provinciale l'approvazione della variante con le modifiche sopra descritte.

Ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la L.P. 05.09.1991, n. 22 e s.m.i.;
- vista la L.P. 04.03.2008, n. 1;
- vista la L.P. 14.06.2005, n. 6;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

#### delibera

- 1) di introdurre nella variante al piano regolatore generale di FOLGARIA adottata in via definitiva dal Comune con verbale di deliberazione consiliare n. 53 di data 07 settembre 2009, le modifiche cartografiche e normative richieste dalla CUP e confermate dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio nei termini di cui in premessa;
- 2) di approvare con le modifiche di cui al punto 1) la variante al piano regolatore generale di FOLGARIA, adottata definitivamente dal Comune con verbale di deliberazione consiliare n. 53 di data 07 settembre 2009, negli elaborati allegati e formanti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
LORENZO DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI  
PATRIZIA GENILE

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**

Provincia Autonoma di Trento

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

n. 2684 del 06/11/2009

**Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, art. 7. Decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. e s.m., art. 2 - Adozione del Piano d'azione per il contenimento degli inquinanti atmosferici (periodi novembre 2009-marzo 2010 e novembre 2010-marzo 2011)**

Il Relatore comunica:

Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60, emanato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, sono state recepite le direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE e conseguentemente stabiliti nuovi limiti di qualità dell'aria ambiente per numerosi inquinanti.

In relazione a tali limiti, i dati misurati dalla rete provinciale di rilevamento della qualità dell'aria evidenziano ancora, per vaste zone del territorio, una situazione di criticità in relazione agli inquinanti PM10 e NO<sub>2</sub>.

Per quanto riguarda il PM10, il 2008 si è peraltro concluso con una consistente diminuzione delle concentrazioni rispetto agli anni precedenti con il rispetto, su tutto il territorio, del limite di media annuale ed una significativa diminuzione del numero di superamenti del limite di media giornaliera. Rispetto anche solo al 2007, il numero di giornate di superamento è passato da una media di 70 (con un massimo di 84 a Trento), alle 40 del 2008 (con un massimo di 43 a Trento) e quindi, per la prima volta, un valore molto vicino al rispetto del limite.

Questa tendenza al miglioramento è proseguita in maniera ancora più evidente nel 2009 al punto che, al 30 settembre, la media dei superamenti nelle varie stazioni di misura era di 10 giorni (con un massimo di 17 giorni a Riva del Garda). Tali valori, proiettati al 31 dicembre 2009, fanno ritenere che, per la prima volta da quando si effettuano i rilievi, il valore limite anche per questo indicatore possa essere rispettato.

Per quanto riguarda il biossido di azoto, anche in questo caso vi è da segnalare un dato positivo ed importante rappresentato dal rispetto di tutti i limiti (di media annuale e oraria), in tutte le stazioni di misura di fondo urbano ("background"). Permangono invece le situazioni di criticità, anche importanti, laddove la misura è riferita in maniera specifica al traffico (vedi i dati evidenziati dalla stazione di Trento, via Bolzano), con il valore di media annuale che eccede ancora il limite. Di positivo vi è invece, anche in queste situazioni, il rispetto del limite di media oraria (riferito a situazioni temporanee di particolare criticità).

Nel corso del 2007 è stato predisposto, ai sensi del decreto legislativo n. 351/1999, il Piano provinciale di tutela della qualità dell'aria, approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2051 di data 21 settembre 2007: esso costituisce uno dei documenti di riferimento, nell'ambito della tutela della qualità dell'aria, per lo sviluppo delle linee strategiche delle differenti politiche settoriali e per l'armonizzazione dei diversi atti di programmazione e pianificazione, con particolare riferimento a trasporti ed energia.

Parallelamente al Piano provinciale, continua a rappresentare uno strumento importante di intervento l'Accordo di programma sulla qualità dell'aria approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2508 del 29 ottobre 2004. L'Accordo di programma si configura come un atto di programmazione concertata, volto ad identificare una strategia di azioni e di interventi strutturali e realistici per il risanamento o il mantenimento della qualità dell'aria. In correlazione con l'Accordo di programma è stata avviata e realizzata una serie di interventi e di iniziative in materia di mobilità sostenibile, di promozione dei veicoli a basso impatto ambientale, di risparmio energetico e di edilizia sostenibile, nonché sotto il profilo della conoscenza e della comunicazione.

Altro tassello strategico è la collaborazione nell'ambito dell'Accordo tra le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto, le Province Autonome di Trento e Bolzano e la Repubblica del Cantone del Ticino per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento atmosferico, Accordo sottoscritto in data 7 febbraio 2007.

Riconosciuta, infatti, la necessità di formulare una strategia unitaria per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano che, a causa della particolare condizione orografica e meteoclimatica presenta situazioni di criticità generalizzate per il rispetto dei limiti, nell'Accordo si condividono le principali linee di intervento con particolare riferimento al settore della mobilità e dei trasporti.

Gli elementi e le azioni di natura tecnico-organizzativa sui quali si è scelto di orientare l'azione coordinata e sinergica, fatta salva l'autonomia decisionale dei singoli Enti firmatari, sono i seguenti:

1. definire ed adottare limitazioni progressive della circolazione dei veicoli più inquinanti, allo scopo di accelerare il rinnovo del parco circolante e di orientare il mercato nella direzione di tipologie di veicolo a minore impatto;

2. promuovere ed agevolare l'installazione dei filtri antiparticolato, e di analoghi dispositivi per la riduzione delle emissioni, sui veicoli nuovi e progressivamente sui circolanti;
3. definire ed adottare forme di regolamentazione per l'utilizzo dei combustibili, incluse le biomasse lignee per riscaldamento, per le quali si intende richiedere la diffusione di soluzioni tecnologiche migliorative (vedasi nuovo Regolamento recante la disciplina delle caratteristiche merceologiche e delle modalità di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, approvato con D.P.P. del 30 luglio 2008, n. 29-136/Leg);
4. definire ed adottare "standard" emissivi comuni per le attività produttive e per le sorgenti civili, nell'ambito dell'autonomia concessa agli Enti firmatari dalla normativa nazionale vigente;
5. approfondire le conoscenze sull'utilizzo delle tecniche di monitoraggio e modellazione ai fini della previsione, valutazione e preparazione di piani e programmi di miglioramento della qualità dell'aria all'interno del territorio del bacino padano;
6. condividere e migliorare l'inventario delle emissioni INEMAR, a supporto dell'elaborazione e della verifica dei piani e programmi degli Enti firmatari.

La Provincia di Trento condivide gli obiettivi e le strategie del complesso di misure volte al risanamento della qualità dell'aria ed in particolare per la riduzione della concentrazione di PM10 nel territorio provinciale al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso. Gli strumenti in fase di predisposizione o già messi in atto dalla provincia di Trento per raggiungere questi obiettivi sono numerosi.

In particolare si evidenzia che, in collaborazione con la Provincia di Bolzano, è stato attivato il processo per la condivisione dell'inventario delle emissioni INEMAR al fine di disporre di uno strumento, già adottato da molte delle Regioni firmatarie, che fornisca risultati confrontabili e utili per la verifica ed il miglioramento degli interventi di volta in volta intrapresi.

È in fase di completamento l'iter burocratico per accedere ai finanziamenti previsti dal decreto ministeriale 16 ottobre 2006 relativo ad interventi connessi al miglioramento della qualità dell'aria ed alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani. In particolare sono stati sottoposti al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio i progetti con i quali si intende promuovere l'incentivazione all'installazione di dispositivi antiparticolato, l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione ed informazione.

Fra le altre è stata favorevolmente accolta dal Ministero, indicando la Provincia Autonoma di Trento quale regione pilota per questo tipo di sperimentazione, l'incentivazione dei dispositivi antiparticolato sugli impianti termici civili a biomassa, incentivazione promossa con due distinti bandi nel 2008 e nel 2009.

Le limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinati, secondo le indicazioni emerse nell'Accordo tra le Regioni del bacino padano, sono state intraprese in provincia di Trento già con il Piano d'Azione relativo al periodo novembre 2006-marzo 2007 successivamente aggiornato con i Piani relativi ai periodi novembre 2007-marzo 2008 e novembre 2008-marzo 2009.

Con nota prot. n. 2712/2009-D201 di data 2 novembre 2009, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ha trasmesso la proposta di Piano di azione per il contenimento delle situazioni di emergenza causate dal superamento dei limiti di legge da parte degli inquinanti PM10 e NO<sub>2</sub>, relativo ai periodi novembre 2009-marzo 2010 e novembre 2010-marzo 2011, nel quale si confermano sostanzialmente le azioni previste dal Piano adottato nel 2007. Nella definizione della proposta del Piano d'azione per il prossimo inverno (e quello successivo) si è partiti dalla considerazione che, pur a fronte di un miglioramento osservato negli ultimi due anni in parte dovuto ai provvedimenti di contenimento delle emissioni adottati ed ancora in essere, ma sicuramente anche a condizioni meteorologiche più favorevoli, è comunque necessario mantenere almeno quanto definito nel Piano d'azione concluso il 31 marzo 2009, senza tuttavia la necessità di ulteriori provvedimenti restrittivi.

È stata inoltre confermata l'opportunità di prevedere una giornata di blocco totale del traffico per tutti i veicoli a motore, che orientativamente viene fissata per l'ultima domenica di marzo, come azione positiva per sensibilizzare la popolazione e le Istituzioni sull'importanza della lotta all'inquinamento atmosferico.

Il Piano d'azione contiene interventi di tipo generale riguardanti attività diffuse sul territorio, quali il divieto di bruciare residui vegetali all'aperto, il rispetto dei valori massimi di temperatura negli edifici, il lavaggio delle strade, che dovranno essere adottati dai comuni classificati come zone di risanamento ai sensi della zonizzazione effettuata con deliberazione della Giunta provinciale n. 3347 di data 24 dicembre 2003. Le stesse misure potranno essere adottate volontariamente anche dalle altre Amministrazioni comunali, con le stesse modalità e vincoli. Il Piano prevede altresì provvedimenti di limitazione del traffico, riferiti ai comuni con più di 4.000 abitanti che rientrano nelle zone di risanamento ai sensi della zonizzazione effettuata con deliberazione della Giunta provinciale n. 3347 di data 24 dicembre 2003. Resta ferma la facoltà delle altre Amministrazioni comunali di aderire alle indicazioni contenute nel piano.

La proposta di Piano è stata illustrata dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente nella riunione tenutasi in data 26 ottobre 2009 presso il Consorzio dei Comuni trentini, alla quale sono stati invitati a partecipare i Sindaci dei trenta Comuni interessati dall'applicazione del piano. Dalla successiva discussione sono emerse osservazioni di ampia condivisione sulle misure di carattere generale e specifici distinguo per quanto riguarda le misure relative alle proposte di blocco del traffico.

Tutto ciò premesso,

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

- udita la relazione;
- visto il decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351, recante "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente";
- visto il decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60;
- visto il decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., e in particolare l'art. 2;
- visto il Piano provinciale di tutela della qualità dell'aria, approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 2051 di data 21 settembre 2007;
- vista la zonizzazione del territorio provinciale approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 3347 di data 24 dicembre 2003;
- vista la proposta di Piano di azione per il contenimento delle situazioni di emergenza causate dal superamento dei limiti di legge da parte degli inquinanti PM10 e NO<sub>2</sub>, relativo ai periodi novembre 2009-marzo 2010 e novembre 2010-marzo 2011, trasmessa dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente con nota prot. n. 2712/2009-D201 di data 2 novembre 2009;
- vista la nota dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente prot. n. 2752/2009-D201 di data 5 novembre 2009;
- ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge,

**delibera**

- 1) di adottare, per i motivi esposti in premessa, il Piano di azione per il contenimento degli inquinanti atmosferici (periodi novembre 2009-marzo 2010 e novembre 2010-marzo 2011), ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige;
- 3) di disporre la comunicazione di copia del presente provvedimento ai Comuni trentini e alle strutture provinciali interessate.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
LORENZO DELLAJ

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI  
PATRIZIA GENTILE

**Allegato**

**Piano di azione per il contenimento delle situazioni di emergenza  
causate dal superamento dei limiti di legge da parte dei seguenti inquinanti:**

**PM10 - Particolato sottile con diametro inferiore a 10 micron  
NO<sub>2</sub> - Biossido di Azoto**

### **1. Premessa**

Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60, emanato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, sono state recepite le direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE e conseguentemente stabiliti nuovi limiti di qualità dell'aria ambiente per numerosi inquinanti.

In relazione a tali limiti, i dati misurati dalla rete provinciale di rilevamento della qualità dell'aria evidenziano ancora, per vaste zone del territorio, una situazione di criticità in relazione agli inquinanti PM10 e NO<sub>2</sub>.

Per quanto riguarda il PM10, il 2008 si è peraltro concluso con una consistente diminuzione delle concentrazioni rispetto agli anni precedenti con il rispetto, su tutto il territorio, del limite di media annuale ed una significativa diminuzione del numero di superamenti del limite di media giornaliera. Rispetto anche solo al 2007, il numero di giornate di superamento è passato da una media di 70 (con un massimo di 84 a Trento), alle 40 del 2008 (con un massimo di 43 a Trento) e quindi, per la prima volta, un valore molto vicino al rispetto del limite.

Questa tendenza al miglioramento è proseguita in maniera ancora più evidente nel 2009 al punto che, al 30 settembre, la media dei superamenti nelle varie stazioni di misura era di 10 giorni (con un massimo di 17 giorni a Riva del Garda). Tali valori, proiettati al 31 dicembre 2009, fanno ritenere che, per la prima volta da quando si effettuano i rilievi, il valore limite anche per questo indicatore possa essere rispettato.

Per quanto riguarda il biossido di azoto, anche in questo caso vi è da segnalare un dato positivo ed importante rappresentato dal rispetto di tutti i limiti (di media annuale e oraria), in tutte le stazioni di misura di fondo urbano ("background"). Permangono invece le situazioni di criticità, anche importanti, laddove la misura è riferita in maniera specifica al traffico (vedi i dati evidenziati dalla stazione di Trento via Bolzano), con il valore di media annuale che eccede ancora il limite. Di positivo vi è invece, anche in queste situazioni, il rispetto del limite di media oraria (riferito a situazioni temporanee di particolare criticità).

Nel corso del 2007 è stato predisposto, ai sensi del D.Lgs. n. 351/1999, il Piano provinciale di tutela della qualità dell'aria, approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 2051 di data 21 settembre 2007: esso costituisce uno dei documenti di riferimento, nell'ambito della tutela della qualità dell'aria, per lo sviluppo delle linee strategiche delle differenti politiche settoriali e per l'armonizzazione dei diversi atti di programmazione e pianificazione, con particolare riferimento a trasporti ed energia.

Parallelamente al Piano provinciale continua a rappresentare uno strumento importante di intervento l'Accordo di programma sulla qualità dell'aria approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2508 del 29 ottobre 2004. L'Accordo di programma si configura come un atto di programmazione concertata, volto ad identificare una strategia di azioni e di interventi strutturali e realistici per il risanamento o il mantenimento della qualità dell'aria. In correlazione con l'Accordo di programma è stata avviata e realizzata una serie di interventi e di iniziative in materia di mobilità sostenibile, di promozione dei veicoli a basso impatto ambientale, di risparmio energetico e di edilizia sostenibile, nonché sotto il profilo della conoscenza e della comunicazione.

Altro tassello strategico è la collaborazione nell'ambito dell'Accordo tra le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto, le Province Autonome di Trento e Bolzano e la Repubblica del Cantone del Ticino per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento atmosferico, Accordo sottoscritto in data 7 febbraio 2007.

Riconosciuta, infatti, la necessità di formulare una strategia unitaria per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano che, a causa della particolare condizione orografica e meteoclimatica presenta situazioni di criticità generalizzate per il rispetto dei limiti, nell'Accordo si condividono le principali linee di intervento con particolare riferimento al settore della mobilità e dei trasporti.

Gli elementi e le azioni di natura tecnico-organizzativa sui quali si è scelto di orientare l'azione coordinata e sinergica, fatta salva l'autonomia decisionale dei singoli Enti firmatari, sono i seguenti:

1. definire ed adottare limitazioni progressive della circolazione dei veicoli più inquinanti, allo scopo di accelerare il rinnovo del parco circolante e di orientare il mercato nella direzione di tipologie di veicolo a minore impatto;
2. promuovere ed agevolare l'installazione dei filtri antiparticolato, e di analoghi dispositivi per la riduzione delle emissioni, sui veicoli nuovi e progressivamente sui circolanti;

3. definire ed adottare forme di regolamentazione per l'utilizzo dei combustibili, incluse le biomasse lignee per riscaldamento, per le quali si intende richiedere la diffusione di soluzioni tecnologiche migliorative (vedasi nuovo *Regolamento recante la disciplina delle caratteristiche merceologiche e delle modalità di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico*, approvato con D.P.P. del 30 luglio 2008, n. 29-136/Leg);
4. definire ed adottare "standard" emissivi comuni per le attività produttive e per le sorgenti civili, nell'ambito dell'autonomia concessa agli Enti firmatari dalla normativa nazionale vigente;
5. approfondire le conoscenze sull'utilizzo delle tecniche di monitoraggio e modellazione ai fini della previsione, valutazione e preparazione di piani e programmi di miglioramento della qualità dell'aria all'interno del territorio del bacino padano;
6. condividere e migliorare l'inventario delle emissioni INEMAR, a supporto dell'elaborazione e della verifica dei piani e programmi degli Enti firmatari.

La Provincia di Trento condivide gli obiettivi e le strategie del complesso di misure volte al risanamento della qualità dell'aria ed in particolare per la riduzione della concentrazione di PM10 nel territorio provinciale al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso. Gli strumenti in fase di predisposizione o già messi in atto dalla provincia di Trento per raggiungere questi obiettivi sono numerosi.

In particolare si evidenzia che, in collaborazione con la Provincia di Bolzano, è stato attivato il processo per la condivisione dell'inventario delle emissioni INEMAR al fine di disporre di uno strumento, già adottato da molte delle Regioni firmatarie, che fornisca risultati confrontabili e utili per la verifica ed il miglioramento degli interventi di volta in volta intrapresi.

È in fase di completamento l'iter burocratico per accedere ai finanziamenti previsti dal decreto ministeriale 16 ottobre 2006 relativo ad interventi connessi al miglioramento della qualità dell'aria ed alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani. In particolare sono stati sottoposti al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio i progetti con i quali si intende promuovere l'incentivazione all'installazione di dispositivi antiparticolato, l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione ed informazione.

Fra le altre è stata favorevolmente accolta dal Ministero, indicando la Provincia Autonoma di Trento quale regione pilota per questo tipo di sperimentazione, l'incentivazione dei dispositivi antiparticolato sugli impianti termici civili a biomassa, incentivazione promossa con due distinti bandi nel 2008 e nel 2009.

Le limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinati, secondo le indicazioni emerse nell'Accordo tra le Regioni del bacino padano, sono state intraprese in provincia di Trento già con il Piano d'Azione relativo al periodo novembre 2006-marzo 2007 successivamente aggiornato con i Piani relativi ai periodi novembre 2007-marzo 2008 e novembre 2008-marzo 2009.

Nella definizione della proposta del Piano d'azione per il prossimo inverno (e quello successivo) si è partiti dalla considerazione che, pur a fronte di un miglioramento osservato negli ultimi due anni in parte dovuto ai provvedimenti di contenimento delle emissioni adottati ed ancora in essere, ma sicuramente anche a condizioni meteorologiche più favorevoli, è comunque necessario mantenere almeno quanto definito nel Piano d'azione concluso il 31 marzo 2009, senza tuttavia la necessità ulteriori provvedimenti restrittivi.

È stata inoltre confermata l'opportunità di prevedere una giornata di blocco totale del traffico per tutti i veicoli a motore, che orientativamente viene fissata per l'ultima domenica di marzo, come azione positiva per sensibilizzare la popolazione e le Istituzioni sull'importanza della lotta all'inquinamento atmosferico.

In questo documento si riportano quindi le misure previste per il Piano di Azione relativo ai periodi novembre 2009-marzo 2010 e novembre 2010-marzo 2011.

## **2. Piano d'azione**

### **2.1 Obiettivi generali**

Le azioni proposte hanno lo scopo di ottenere la riduzione delle emissioni di inquinanti dalle principali sorgenti presenti sul territorio per il miglioramento dei livelli di qualità dell'aria. L'obiettivo nel breve periodo è quello di ridurre gli episodi di inquinamento acuto che si verificano soprattutto nel periodo invernale, quello più critico per la qualità dell'aria a causa delle sfavorevoli condizioni di ristagno degli inquinanti negli strati più bassi dell'atmosfera.

I provvedimenti di tipo stagionale permanente riguardanti le limitazioni al traffico previsti dal presente piano di azione si inquadrono in una strategia mirata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- blocco su tutto il territorio provinciale di tutti i veicoli Euro 0 e dei veicoli diesel Euro 1;
- limitazione alla circolazione su tutto il territorio provinciale di tutti i veicoli diesel ad esclusione di quelli dotati di dispositivi di abbattimento delle polveri;
- blocco su tutto il territorio provinciale dei ciclomotori e motocicli a 2 tempi e privi di catalizzazione.

## 2.2 Provvedimenti di tipo generale

### 2.2.1 Dove si applicano i provvedimenti

L'area assoggettata agli interventi di tipo generale coincide con il territorio dei comuni classificati come zone di risanamento dalla zonizzazione provinciale (zona A IT0401) di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 3347 del 24 dicembre 2003, elencati nella Tabella sotto riportata. I provvedimenti potranno essere adottati su base volontaria, con le stesse modalità e vincoli, anche dagli altri comuni trentini.

Nome Comune	Popolazione al 31.12.2007	Nome Comune	Popolazione al 31.12.2007
ALA	8.643	NAGO-TORBOLE	2.646
ALDENO	3.011	NAVE SAN ROCCO	1.357
ARCO	16.155	NOGAREDO	1.915
BESENELLO	2.279	NOMI	1.274
BORGIO VALSUGANA	6.666	NOVALEDO	936
CALCERANICA AL LAGO	1.235	PERGINE VALSUGANA	19.269
CALDONAZZO	3.108	POMAROLO	2.320
CALLIANO	1.408	RIVA DEL GARDA	15.611
CIVEZZANO	3.760	RONCEGNO	2.732
ISERA	2.552	ROVERETO	36.449
LAVIS	8.365	SAN MICHELE ALL'ADIGE	2.662
LEVICO TERME	7.191	TRENTO	112.637
MEZZOCORONA	4.943	VILLA LAGARINA	3.515
MEZZOLOMBARDO	6.627	VOLANO	3.004
MORI	9.158	ZAMBANA	1.666

### 2.2.2 Quando si applicano i provvedimenti

I periodi di applicazione dei provvedimenti sono i seguenti:

16 novembre 2009 - 31 marzo 2010;

1 novembre 2010 - 31 marzo 2011.

### 2.2.3 Chi adotta i provvedimenti

I provvedimenti sono emanati dall'organo competente dei comuni di cui al punto 2.2.1. Essi comunicano all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente la natura e la durata dei provvedimenti adottati ai sensi del piano di azione.

### 2.2.4 Tipologia di interventi

Le amministrazioni comunali così come individuate al paragrafo 2.2.1 dovranno prevedere, per tutto il periodo di durata del piano, interventi riguardanti attività diffuse sul territorio che contribuiscono in modo rilevante sulla qualità dell'aria. In particolare provvedono a:

- introdurre o estendere il divieto di bruciare all'aperto i residui vegetali (sterpaglie, residui della potatura, ecc.);
- prevedere il rigoroso rispetto delle massime temperature negli edifici di proprietà comunale anche attraverso l'individuazione di un unico responsabile e la sensibilizzazione di tutti gli utilizzatori delle strutture;
- raccomandare alla cittadinanza il rigoroso rispetto dei valori massimi consentiti della temperatura all'interno degli edifici. I valori di riferimento sono previsti dal D.P.R. n° 412/1993 e s.m. ( $18^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$  di tol-

leranza per gli edifici della categoria E.8 “*attività industriali e artigianali*” e 20 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici delle altre categorie);

- eseguire o incrementare le attività di lavaggio delle strade al fine di evitare l’accumulo di polveri lungo le piattaforme stradali;
- disporre che la pulizia di strade, piazzali, marciapiedi, giardini ecc. sia effettuata solo mediante raccolta e spazzamento ad umido;
- programmare, possibilmente in accordo con le altre Regioni del bacino padano, almeno una giornata, per entrambi i periodi di validità del Piano, di fermo totale del traffico (proposta: dalle ore 8.<sup>00</sup> alle ore 20.<sup>00</sup>) con riferimento ai veicoli, motocicli e ciclomotori non adibiti al servizio pubblico.

## 2.3 Provvedimenti di limitazione del traffico

### 2.3.1 Dove si applicano i provvedimenti

L’area assoggettata alle limitazioni del traffico coincide con il territorio urbano dei comuni con più di 4.000 abitanti, rientranti nella zona di risanamento della zonizzazione provinciale (zona A IT0401) di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 3347 del 24 dicembre 2003. Resta in ogni caso ferma la facoltà degli altri comuni di aderire alle indicazioni del presente piano relative alla limitazione della circolazione. I provvedimenti potranno essere adottati su base volontaria, con le stesse modalità e vincoli, anche da altri comuni trentini.

I comuni interessati provvedono a determinare la zonizzazione all’interno del rispettivo territorio nell’ambito della quale si applicano le limitazioni alla circolazione, tenuto conto della struttura urbanistica e viabilistica degli agglomerati urbani.

Il blocco della circolazione può essere disposto anche con riferimento alle strade provinciali o ex statali per le tratte ricadenti all’interno del centro abitato, in presenza di viabilità alternativa o di circonvallazioni con le stesse caratteristiche di quelle inibite al traffico, in modo che tale misura garantisca il flusso veicolare di collegamento o di trasferimento a livello sovracomunale.

### 2.3.2 Quando si applicano i provvedimenti

I periodi di applicazione dei provvedimenti sono i seguenti:

16 novembre 2009 - 31 marzo 2010

1 novembre 2010 - 31 marzo 2011

### 2.3.3 Chi adotta i provvedimenti

I provvedimenti sono emanati dall’organo competente dei comuni di cui al punto 2.3.1. Essi comunicano all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente la natura e la durata dei provvedimenti adottati ai sensi del piano di azione.

### 2.3.4 Tipologia di interventi

Le amministrazioni comunali così come individuate al paragrafo 2.3.1 adottano limitazioni del traffico secondo le seguenti indicazioni:

Periodo	Orario	Giorni	Veicoli soggetti a limitazioni
dal 16-11-2009 al 31-3-2010	dalle 7. <sup>00</sup> alle 10. <sup>00</sup> dalle 16. <sup>00</sup> alle 19. <sup>00</sup>	Tutti i giorni escluso sabato e festivi	Tutti i veicoli Euro 0 veicoli Diesel Euro 1, motocicli e ciclomotori 2 Tempi
dal 1-11-2010 al 31-3-2011	dalle 7. <sup>00</sup> alle 10. <sup>00</sup> dalle 16. <sup>00</sup> alle 19. <sup>00</sup>	Tutti i giorni escluso sabato e festivi	Tutti i veicoli Euro 0 veicoli Diesel Euro 1, motocicli e ciclomotori 2 Tempi

Il Comune di Trento può disporre l'estensione delle predette fasce orarie, in relazione al ruolo baricentrico e di attrazione della città capoluogo. La stessa facoltà è riconosciuta agli altri comuni interessati in ragione di particolari condizioni determinate dallo specifico livello di attrattività.

## 2.4 Informazione e provvedimenti di emergenza

### 2.4.1 Bollettino giornaliero di qualità dell'aria

Durante i periodi di inquinamento acuto l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente invia, di norma entro le ore 12.<sup>00</sup>, al Consorzio dei Comuni Trentini, ai comuni della zona A (IT0401) ed ai soggetti interessati, il bollettino di qualità dell'aria, nel quale sono riportate le seguenti informazioni:

- le stazioni che evidenziano il superamento dei limiti;
- i dati di concentrazione degli inquinanti.

### 2.4.2 Provvedimenti di emergenza

I comuni di cui al punto 2.3.1 possono costituire, in collegamento con il Consorzio dei Comuni Trentini, un Nucleo operativo di coordinamento per l'eventuale adozione, in forma coordinata, di ulteriori misure di limitazione della circolazione nel caso di prolungato superamento dei valori limite e delle soglie di inquinamento atmosferico, previsti dalla normativa vigente.

Il Consorzio dei Comuni Trentini può richiedere il supporto tecnico-informativo dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e dell'Ufficio previsioni e organizzazione della Provincia.

## 2.5 Misure complementari

Oltre ai provvedimenti stagionali permanenti i singoli Comuni potranno promuovere iniziative a carattere educativo e di sensibilizzazione nell'ambito del proprio territorio.

## 2.6 Disciplina delle deroghe

In relazione all'entità delle limitazioni della circolazione derivanti dai punti 2.3.4 e 2.4.2, i comuni interessati possono disporre esclusioni dal divieto di circolazione, purché compatibili con gli obiettivi del presente piano di azione. A tal fine, i comuni interessati possono concordare, con il supporto del Consorzio dei Comuni Trentini, misure derogatorie atte a garantire criteri di uniformità.

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009****Comune di Bondo****DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
n. 26 del 06/10/2009**Statuto del Comune di Bondo****PREAMBOLO**

La Comunità di Bondo, sin dai tempi antichi insediata nella verde conca, la celtica “bunda”, sospesa tra le acque del Sarca e del Chiese, intende anzitutto rifarsi alle sue origini simboleggiate dal castelliere comunitario di epoca preistorica eretto a difesa di una società di uomini liberi e dalla successiva stazione romana, pugno dell’italianità della nostra terra.

Dalle antiche carte appare come nell’anno del Signore 927 Bondo faceva parte integrante del “territorio immunitario” del Capitolo dei Canonici del Duomo di Verona, sotto la cui signoria sviluppa la sua autonomia comunale documentata, fin dal 1200, dalle pubbliche regole tenute lungo la Via Mezzane, l’antica Via Imperiale e sotto l’avvolto prospiciente la piazzetta dell’alto medioevo Chiesa di San Barnaba, dove vengono promulgati “Statuti, Poste et Ordinamenti” a regolare gli spazi di libertà faticosamente conquistati e difesi in periodi storici gravidi di violenza ed oppressione.

Questo avveniva tramite l’elezione da parte dei capifamiglia di propri rappresentanti e di pubblici incaricati - Consoli, Sindaci, Massari, Saltari - e la regolamentazione dei pascoli, dei boschi, delle acque, delle strade, del bestiame, dei confini, dei rapporti con i forestieri.

Lo Statuto vuole pertanto trovare fondamento nell’esperienza comunitaria dei nostri padri che ci hanno tramandato un patrimonio di valori che consentono di realizzare una civile e libera convivenza basata sulla solidarietà e sulla responsabile vigile partecipazione di tutti alla buona gestione della cosa pubblica.

**TITOLO I - PRINCIPI***Art. 1. Territorio, gonfalone, stemma, medaglione, fascia tricolore*

1. Il Comune di Bondo è costituito dal territorio e dalla Comunità di Bondo. Confina con i territori dei Comuni di Breguzzo, Bolbeno, Tione di Trento, Roncone e Zuclo.

**2. Stemma:**

Il principale motivo ispiratore dello stemma è la particolare posizione geografica di Bondo, spartiacque tra i bacini idrografici del Sarca e del Chiese. I soggetti del primo quarto dello stemma sono un abete d’oro con a fianco il monumentale cimitero militare austroungarico su sfondo di cielo azzurro. Mettono in evidenza la caratteristica montana e boschiva del paese, nonché la presenza del monumento, che riveste particolare interesse sia dal punto di vista storico che architettonico. Nel secondo quarto il sole con i raggi, simbolo di vita e di energia, sta a significare la vitalità ed il progresso che contraddistinguono la Comunità di Bondo. Nei due quarti inferiori sono raffigurati i fiumi Sarca e Chiese tra i cui due bacini, come detto, Bondo è spartiacque. La descrizione araldica ufficiale dello stemma è la seguente:

Blasonatura: “Inquartato; nel primo d’azzurro all’abete d’oro, affiancato in punta a sinistra dal monumento locale ai caduti, d’argento; nel secondo di rosso al sole d’oro, uscente dal cantone destro della punta; nel terzo di verde al fiume ondoso d’argento, attraversante in banda; nel quarto di verde al fiume ondoso d’argento, attraversante in sbarra”.

Corona: “Murale di Comune” Ornamenti: “A destra una fronda d’alloro fogliata al naturale fruttifero di rosso, a sinistra una fronda di quercia fogliata e ghiandifera al naturale, legate da un nodo d’oro”.

**3. Gonfalone:**

Drappo rettangolare rosso carminio, del rapporto di 1 x 2, bordato e frangiato d’argento, caricato al centro dallo stemma comunale munito dei suoi ornamenti, sovrastante la dicitura in argento disposta su tre righe “Comune di Bondo” e pendente da un bilico unito all’asta da un cordone a nappe, il tutto d’argento. Asta foderata da una guaina di velluto giallo-oro, ornata da un nastro a spirale rosso.

*Art. 2. Principi ispiratori e obiettivi programmatici*

1. Il Comune orienta la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica, nata dalla Resistenza. Ispira la propria azione al principio di solidarietà nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona.

2. Il Comune rende effettiva la partecipazione all'azione politica ed amministrativa comunale, garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi di ogni espressione della Comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività.

3. Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di curare e di educare i figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi.

4. Promuove la solidarietà della Comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi, o servizi ad esse specialmente rivolti.

5. In coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia dei diritti dei bambini e dei giovani concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.

6. Concorre, nell'ambito delle sue competenze alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione e se possibile all'eliminazione dell'inquinamento e delle sue cause, al fine di assicurare nell'uso delle risorse, le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.

7. Promuove l'equilibrato assetto del territorio, con particolare riguardo alla necessità di salvaguardare il patrimonio idrico e valorizzare il patrimonio boschivo attraverso regolamenti dell'uso civico in materia di pascolo, legnatico uso interno, cave ghiaia, piante alimentari e medicinali, prodotti del sottobosco nel rispetto dei singoli diritti che sono stati esercitati nel passato e nel rispetto della legislazione vigente; tutela la salute dei cittadini ed opera per la coesistenza delle diverse forme viventi; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il patrimonio storico; artistico del paese e le tradizioni culturali.

8. Valorizza lo sviluppo economico e sociale della Comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, nel rispetto delle risorse ambientali.

9. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.

10. Promuove una società autenticamente multietnica, garantendo a ciascuno uguali diritti e doveri, incentivando la cooperazione tra i popoli e la cultura della pace, nel ripudio di ogni forma di razzismo e violenza.

11. Valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie le più ampie collaborazioni fra le istituzioni culturali statali, regionali, provinciali e locali, sostenendo gli Enti e le Associazioni che gestiscono dette attività.

12. Riconosce a tutti i cittadini il diritto alla pratica sportiva come insieme di tutte le forme di partecipazione allo sport, sia ricreative che agonistiche. A tale fine promuove lo sviluppo delle strutture e della tutela sanitaria tramite le società sportive secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento.

13. Promuove la valorizzazione del lavoro nella società e disciplina, al proprio interno, procedure atte a favorire la partecipazione dei lavoratori, anche tramite organizzazioni sindacali, alla determinazione degli obiettivi e delle modalità di gestione.

14. Concorre, nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli Enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri Comuni, alla promozione di politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.

15. L'attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di economicità, efficacia e pubblicità, di trasparenza, partecipazione, collaborazione, semplificazione, celerità, imparzialità e responsabilità.

16. Ai principi fondamentali è sottoposta ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico che di diritto privato sia svolta direttamente che mediante partecipazione ad altri organismi, Enti o società.

**TITOLO II - PARTECIPAZIONE***Art. 3. Nozione*

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, delle associazioni culturali e sportive, delle cooperative sociali nonché delle associazioni di volontariato.

2. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione *residente* sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.

3. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, anche su base di quartiere o di frazione e tenendo conto delle differenze di genere, da parte di:

- a) cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali;
- b) giovani minorenni e persone con oltre sessantacinque anni d'età;
- c) altre specifiche categorie di popolazione presenti sul territorio comunale, di volta in volta individuate.

4. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

#### *Art. 4. Regolamento*

1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum.

### CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE

#### *Art. 5. Richieste di informazioni, petizioni e proposte*

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.

2. Ai fini di questo Statuto si intende per:

- a) richiesta di informazioni, la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentata da parte di soggetti di cui al comma 1;
- b) petizione, la richiesta scritta presentata da almeno *cento* soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno *cento* iscritti, diretta a porre all'attenzione del Consiglio comunale una questione di interesse collettivo;
- c) proposta, la richiesta scritta presentata da almeno *cento* soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno *cento* iscritti, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.

3. Le richieste di informazioni sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro *sessanta* giorni dalla data di presentazione.

4. Le petizioni sono inviate al Presidente del Consiglio comunale. Il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.

5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e, qualora non adottate, è data comunicazione motivata al proponente.

### CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE

#### *Art. 6. Consultazione popolare*

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.

2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, *di un terzo dei Consiglieri o di almeno cento cittadini residenti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.*

3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.

#### *Art. 7. Consulte, Comitati e Conferenze*

1. Il Consiglio comunale può costituire apposite Consulte permanenti per indirizzare la propria attività in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.

### CAPO III - REFERENDUM

#### *Art. 8. Norme generali*

1. Il Comune riconosce il referendum propositivo, quale strumento di diretta partecipazione popolare alle scelte politico-amministrative del Comune, finalizzato ad orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.

2. Il referendum può essere richiesto, attraverso un Comitato promotore, da almeno il 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale, purché in numero almeno pari a quaranta.

3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".

4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.

5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.

6. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'amministrazione in carica che, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.

#### *Art. 9. Esclusioni*

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo, né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.

3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:

- a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
- b) al sistema contabile, tributario e tariffario del Comune;
- c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
- d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;
- e) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
- f) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
- g) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

#### *Art. 10. Norme procedurali*

1. Entro trenta giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche ed uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.

2. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.

3. Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.

4. Dopo la verifica di ammissibilità di cui al comma 2, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie, da effettuarsi entro i successivi due mesi.

5. Il Sindaco, qualora ne ricorrono i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi.

## TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI

### CAPO I - ORGANI DI GOVERNO

#### SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE

##### *Art. 11. Attribuzioni*

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.

2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento.

3. Il Consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:

- a) per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di "Bondo" o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;
- b) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad Euro 150.000,00.= al netto degli oneri fiscali o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi;
- c) in materia di apposizione o estinzione del vincolo di uso civico.

4. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera ed i progetti per lavori delegati da altre amministrazioni.

##### *Art. 12. Convocazione*

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente del Consiglio, che ne predispone l'ordine del giorno.

2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

##### *Art. 13. Consigliere incaricato*

1. Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate e per un periodo valutato di volta in volta.

2. La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione per l'espletamento dell'incarico affidato.

3. Al termine del proprio incarico, il Consigliere deve presentare al Consiglio comunale una relazione che illustra i risultati dell'incarico svolto.

## SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE

### *Art. 14. Attribuzioni e funzionamento*

1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune.
2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne definisce l'ordine del giorno.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti.

### *Art. 15. Composizione*

1. Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da lui e da n. quattro Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco, assicurando la partecipazione di ambo i generi.
2. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva.
3. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.
4. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

### *Art. 16. Mozione di sfiducia*

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.
2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.
5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
6. Se la mozione è approvata, il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario.

## SEZIONE III - IL SINDACO

### *Art. 17. Attribuzioni*

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.
3. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.
4. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

## CAPO II - ALTRI ORGANI

### *Art. 18. Il Presidente del Consiglio*

1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio comunale.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza del Consiglio è nell'ordine assunta dal Vicesindaco, dall'Assessore più anziano d'età avente diritto al voto, dal Consigliere più anziano d'età.

*Art. 19. Gruppi consiliari*

1. I Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo.
2. Ai gruppi consiliari sono *comunicate* le deliberazioni giuntali in concomitanza con il primo giorno di pubblicazione all'albo.

*Art. 20. Il Consigliere comunale*

1. Il Consigliere comunale rappresenta la Comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.
4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il Consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.

*Art. 21. Commissioni*

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali.
2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze.
3. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.
5. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale.

## CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO

*Art. 22. Norme generali*

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:
  - a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;
  - b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;
  - c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.
2. Il Consigliere comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

## TITOLO IV - ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

### *Art. 23. Principi*

1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell'amministrazione, nonchè nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, Commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per Statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.

2. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.

### *Art. 24. Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità*

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorquando il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.

3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

## TITOLO V - GARANZIE

### *Art. 25. Opposizioni e ricorsi*

1. È ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità.

2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:

- a) che sia presentato da un cittadino;
- b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
- c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità dello stesso;
- d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel Comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.

3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:

- a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";
- b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un *fondamento* in ordine ai motivi dell'impugnazione;
- c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
- d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
- e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.

4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni.

5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

## CAPO I - IL DIFENSORE CIVICO

### *Art. 26. Il Difensore civico*

1. È assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.

2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

### *Art. 27. Incompatibilità e ineleggibilità*

1. Al Difensore civico si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per la carica di Sindaco, nonché, in caso di attivazione dell'istituto a mezzo di convenzione, le cause previste dalla normativa provinciale in materia.

### *Art. 28. Attivazione dell'istituto*

1. Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.

2. Con la convenzione il Consiglio impegna l'amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

## TITOLO VI - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

### *Art. 29. Principi*

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla Comunità.

2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.

3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

### *Art. 30. Forma di gestione amministrativa*

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al Segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.

3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge, a dipendenti *preposti ad un servizio del Comune*, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite.

4. Gli articoli 32 e 33 del presente Statuto, attribuiscono alcuni degli atti connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza ed alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta.

### *Art. 31. Organizzazione*

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.

2. La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:

- a) attribuisce le funzioni di cui all'articolo 30, comma 3;
- b) individua la competenza all'adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all'articolo 30, commi 1 e 3;
- c) individua le responsabilità in ordine ai diversi procedimenti di competenza del Comune;
- d) chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.

3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 2, lettera a) e per quanto non di competenza del Segretario, l'adozione degli atti di cui al comma 2, lettera b) ed i poteri e le responsabilità di cui al comma 2, lettera c).

4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al Segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

### *Art. 32. Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco*

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico-gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.

2. Al Sindaco, qualora non espressamente vietato dalla legge, è inoltre attribuita la competenza a:

- a) rilasciare le autorizzazioni;
- b) adottare le ordinanze;
- c) stipulare gli accordi ed i contratti;
- d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;
- e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico-gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.

3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2, lettere a), b), c) ed e), attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'amministrazione, possono essere delegati ad Assessori o soggetti contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.

4. Il Sindaco o gli Assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico-gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

### *Art. 33. Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta*

1. La Giunta comunale, ove non diversamente disposto:

- a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;
- b) delibera i ricorsi e gli appelli del Comune, nonché la rispettiva costituzione nell'ambito di giudizi promossi da terzi;
- c) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza;
- d) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;
- e) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
- f) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;
- g) individua il contraente ove per espresse disposizioni di legge si possa procedere prescindendo da confronti comunque denominati o, in caso contrario, definisce i criteri per l'individuazione dei soggetti da invitare ai confronti;
- h) nomina le Commissioni giudicatrici di gara o di concorso;
- i) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti.

2. La Giunta comunale, con propria deliberazione adottata all'unanimità, può delegare le competenze di cui al comma 1 al Segretario comunale o a soggetti preposti ad una struttura organizzativa del Comune.

3. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

#### *Art. 34. Il Segretario comunale*

1. Il Segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.

2. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.

3. Il Segretario comunale, oltre alle funzioni di cui all'articolo 30 commi 1 e 2:

- a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
- b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
- c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
- d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;
- e) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
- f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.

#### *Art. 35. Rappresentanza in giudizio*

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.

2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.

3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

### **TITOLO VII - ATTIVITÀ**

#### **CAPO I - PRINCIPI GENERALI**

##### *Art. 36. Enunciazione dei principi generali*

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.

2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.

3. Il Comune, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

##### *Art. 37. Convocazioni e comunicazioni*

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipano alle attività istituzionali del Comune, possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.

2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

*Art. 38. Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni*

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e le ordinanze sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto, all'albo comunale o all'albo informatizzato.

2. Con regolamento possono essere disciplinate la modalità di attuazione del comma 1.

*Art. 39. Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni*

1. Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei Revisori dei conti.

2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

## CAPO II - L'ATTIVITÀ NORMATIVA

*Art. 40. I regolamenti*

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.

2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

*Art. 41. Le ordinanze*

1. Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

*Art. 42. Sanzioni amministrative*

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

## CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

*Art. 43. Procedimento amministrativo*

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.

2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni.

3. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentita salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge,

dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

*Art. 44. Istruttoria pubblica*

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi, l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.
2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo pretorio del Comune.
3. Con regolamento il Comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

*Art. 45. Regolamento sul procedimento*

1. Il Comune disciplina con regolamento :
  - a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
  - b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
  - c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.
2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

**CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI**

*Art. 46. Principi*

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.
2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

**TITOLO VIII - CONTABILITÀ E FINANZA**

*Art. 47. Linee programmatiche*

1. Il Sindaco neo eletto, entro novanta giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, eventualmente dettagliato per programmi, nel quale indica le linee strategiche dell'amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.
2. Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione di tale documento non prima di 15 giorni dall'invio della proposta ai Consiglieri.
3. Il documento approvato è trasmesso al Consiglio delle Autonomie locali.
4. Le linee programmatiche di mandato sono adeguate dal Consiglio comunale.
5. Il Consiglio, in occasione della cognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco e Assessori delle linee programmatiche di mandato ed eventualmente ne dispone l'adeguamento.
6. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio, che ne prende atto, una relazione finale circa l'attuazione delle linee programmatiche di mandato.

*Art. 48. Programmazione finanziaria - controllo*

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:

- a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;
- b) il bilancio di previsione pluriennale;
- c) il bilancio di previsione annuale.

2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.

3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione:

- a) fornendo informazioni sull'andamento finanziario, economico e patrimoniale del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione.

4. Il bilancio annuale di previsione ed il rendiconto della gestione non possono essere approvati, nemmeno in seconda votazione, se alle sedute del Consiglio a ciò deputate non siano presenti più della metà dei Consiglieri in carica.

*Art. 49. Gestione - controllo*

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.

2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.

3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.

4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

*Art. 50. La gestione del patrimonio*

1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.

2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

3. Con regolamento sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

*Art. 51. Servizio di tesoreria*

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.

2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.

3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

*Art. 52. Il Revisore dei conti*

1. Il Revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli uffici del Comune.

2. Il Sindaco può invitare/richiedere la presenza del Revisore dei conti a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti.

3. Il Revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale.

## TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI

### *Art. 53. Norme generali*

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di egualanza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
3. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.
4. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

### *Art. 54. Tariffe*

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.
2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:
  - a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;
  - b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.
3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.
4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici.
5. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.

## TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### *Art. 55. Revisioni dello Statuto*

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.
4. Fatti salvi gli obblighi di adeguamento previsti dalla legge, le revisioni dello Statuto possono essere attuate, purché sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dell'ultima revisione.

### *Art. 56. Norme transitorie*

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo Statuto.

*Art. 57. Disposizioni finali*

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.

2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle pre leggi del Codice civile.

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**

Comune di Cavareno

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

n. 29 del 29/09/2009

**L.P. 05.09.1991 n. 22 art. 42 bis - Rettifica del P.R.G. - correzione errore materiale: classificazione p.ed. 30 C.C. Cavareno**

Premessa:

L'articolo 18 della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 - Ordinamento urbanistico e tutela del territorio - prevede che per ogni Comune della Provincia Autonoma di Trento debba essere redatto un piano regolatore generale, riguardante la totalità del territorio comunale.

Lo strumento urbanistico vigente del comune di Cavareno risulta essere costituito dalla seconda variante generale del piano regolatore generale, approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1589 di data 30.06. 2008.

In riferimento al centro storico, il P.R.G. ne individua il perimetro e indica, per ciascun edificio ricadente all'interno dello stesso, la relativa categoria d'intervento.

Le tavole che fanno riferimento al centro storico sono:

- Tavola n. 6 "Planimetria centro storico". Individuazione e numerazione delle unità volumetriche scala 1:1000;
- Schedatura dei manufatti e dei siti di rilievo con allegate le schede di valutazione - prescrizioni.

Con nota pervenuta in data 07.09.2009, la proprietaria della p.ed. 30 C. C. Cavareno, intendendo procedere alla ristrutturazione dell'edificio, ha rilevato una discordanza tra le tavole del P.R.G. relative al centro storico e la scheda dei manufatti e dei siti di rilievo.

In particolare la p.ed. in oggetto è individuata sulle tavole n. 2 " Planimetria generale" e n. 6 "planimetria centro storico" del P.R.G. con la categoria "R2 - Risanamento conservativo", mentre sulle schedature dei manufatti e dei siti di rilievo è classificata come R4A - Demolizione e ricostruzione" con vincolo di recupero tipologico della facciata su tutte le facciate.

L'ufficio tecnico comunale, incaricato dall'Amministrazione di redigere gli atti urbanistici necessari per la correzione dell'errore materiale in questione, propone di assegnare alla p.ed. 30 C.C. Cavareno la categoria "R4A - Demolizione e ricostruzione" con recupero tipologico della facciata su tutte le facciate, come previsto dalla schedatura dei manufatti e dei siti di rilievo, in quanto le prescrizioni contenute nella schedatura dei manufatti prevalgono sulle indicazioni delle tavole del P.R.G., in quanto la scheda è costituita da un'analisi dettagliata dell'edificio ed una valutazione riguardo alle caratteristiche architettoniche dello stesso.

Si evidenzia inoltre che la categoria d'intervento precedente dell'edificio in questione era "C - Risanamento conservativo", come si evince dalla scheda del centro storico, e pertanto la discordanza sopra descritta è da imputare al mancato adeguamento del PRG alle risultanze della schedatura dei manufatti.

Ritenendo che nel caso in esame, trattandosi di un evidente errore materiale, sussistano i presupposti per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 42 bis, 1° comma, lettera a), della L.P. 6 settembre 1991 n. 22 e successive modifiche.

Ritenuta la proposta di classificazione della p.ed. 30 C.C. Cavareno coerente con i criteri di classificazione e con i vincoli di salvaguardia del centro storico di Cavareno e ritenuto pertanto sussistaono i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per procedere all'approvazione della variante di rettifica e adeguamento delle previsioni del P.R.G. di Cavareno.

Visto quanto sopra premesso e considerato;

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visti gli atti di rettifica del P.R.G. (relazione tecnica illustrativa, planimetria di raffronto) redatti dall'ufficio tecnico comunale;

Confermato che le incongruenze riscontrate sono dovute a mero errore materiale nella indicazione cartografica;

Ritenuto pertanto di adottare un apposito provvedimento a rettifica ed integrazione;  
Vista la L.P. 5 settembre 1991 n. 22 e ss.mm., in particolare l'articolo 42 bis;  
Accertata la necessità di procedere all'approvazione della Variante in oggetto;  
Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto il regolamento di contabilità, del servizio di economato e delle spese di rappresentanza, approvato dal consiglio comunale in data 18 gennaio 2001 con deliberazione n. 2, immediatamente eseguibile e sottoposto al controllo della G.P. sub n. 2100/01-R.12, così come modificato con deliberazioni di consiglio comunale n. 19 dd. 01.07.2002 e n. 17 dd. 29.09.2003;

Acquisiti i pareri sulla proposta di deliberazione in oggetto espressi ai sensi dell'art. 81 del T.U.L.L.RR.OCC. approvato con DPReg. 01.02.2005, n. 3/L e precisamente:

- parere di regolarità tecnico - amministrativa espresso dal responsabile del Servizio Tecnico, in relazione alle proprie competenze, ai sensi dell'art. 81 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
- considerato che nella fattispecie non necessita il parere di regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, da n. 13 (tredici) Consiglieri presenti e votanti, proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori previamente nominati,

### **delibera**

1. di approvare, ai sensi dell'art. 42 bis, comma 1, lett. a) della L.P. 5 settembre 1991 n. 22 e s.m. la variante di rettifica del P.R.G. di Cavareno predisposta dall'ing. Luisa Pedergnana responsabile dell'ufficio tecnico comunale e composta dai seguenti elaborati:
  - relazione tecnica illustrativa;
  - planimetria di raffronto;
2. di trasmettere la presente deliberazione e gli allegati costituenti le varianti al Piano al Servizio Urbanistica - Ufficio pianificazione subordinata - per il proseguo dell'iter e per gli adempimenti previsti dall'art. 42 bis della L.P. 22/1991;
3. di dichiarare la presente deliberazione, esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 79, comma 3, del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
4. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - opposizione da parte di ogni cittadino alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
  - ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 6.12.1971, n. 1034;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

IL SINDACO  
GEOM. MATTEO PANCHERI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. PAOLO TABARELLI DE FATIS

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**

Comune di Cavareno

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
n. 30 del 29/09/2009

**L.P. 05.09.1991 n. 22 art. 42 bis - Rettifica del P.R.G. - correzione errore materiale: riduzione della fascia di rispetto del depuratore e rettifica confini della zona produttiva di livello locale**

Premessa:

L'articolo 18 della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 - Ordinamento urbanistico e tutela del territorio - prevede che per ogni Comune della Provincia Autonoma di Trento debba essere redatto un piano regolatore generale, riguardante la totalità del territorio comunale.

Lo strumento urbanistico vigente del comune di Cavareno risulta essere costituito dalla seconda variante generale del piano regolatore generale, approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1589 di data 30.06. 2008.

A seguito di segnalazioni pervenute in data 07.08.2009 prot. n. 2360 e in data 03.08.2009 prot. n. 2288, sono stati riscontrati due errori materiali nelle tavole del PRG riguardanti la zona produttiva a sud del paese.

Il primo riguarda la fascia di rispetto del depuratore, che non risulta recepire la deliberazione della Giunta Provinciale n. 3105 dd. 28.12.2007, con la quale è stata approvata la riduzione della zona di rispetto dell'impianto di depurazione a servizio dei comuni di Cavareno, Ronzone, Sarnonico, Romeno, Ruffrè e Amblar, in conseguenza della dismissione di parte del depuratore e della riperimetrazione dell'area dell'impianto.

Il secondo riguarda la destinazione urbanistica di due particelle fondiarie, la p.f. 1311/1 e la 1337 C.C. Cavareno, che nel P.R.G. precedente (approvato con deliberazione della G.P. n. 8109 dd. 10.04.1998), nonché nella prima adozione del P.R.G. vigente (approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 16.09.2004), risultavano inserite in "area produttiva di livello locale", mentre nel P.R.G. vigente risultano inserite in "area agricola primaria".

L'ufficio tecnico comunale, incaricato dall'Amministrazione di redigere gli atti urbanistici necessari per la correzione degli errori materiali in questione, propone, nel primo caso, di adeguare gli atti di piano alla localizzazione del depuratore e della relativa fascia di rispetto, definite dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 3105 dd. 28.12.2007, procedendo quindi ad una riperimetrazione della medesima, e nel secondo caso di ripristinare la situazione preesistente, includendo nella zona produttiva tutta la p.f. 1311/1 e parte della p.f. 1337, come evidenziato nella cartografia allegata.

Ritenendo che nel caso in esame, trattandosi di evidenti errori materiali, sussistano i presupposti per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 42 bis, 1° comma, lettera a), della L.P. 6 settembre 1991 n. 22 e successive modifiche.

Ritenuto pertanto sussistano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per procedere all'approvazione della variante di rettifica e adeguamento delle previsioni del P.R.G. di Cavareno.

Visto quanto sopra premesso e considerato;

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visti gli atti di variante di rettifica del P.R.G. (relazione tecnica illustrativa, planimetria di raffronto) redatti dall'ufficio tecnico comunale;

Confermato che le incongruenze riscontrate sono dovute a mero errore materiale nella indicazione cartografica;

Ritenuto pertanto di adottare un apposito provvedimento di rettifica;

Vista la L.P. 5 settembre 1991 n. 22 e ss.mm., in particolare l'articolo 42 bis;

Accertata la necessità di procedere all'approvazione della Variante in oggetto;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto il regolamento di contabilità, del servizio di economato e delle spese di rappresentanza, approvato dal consiglio comunale in data 18 gennaio 2001 con deliberazione n. 2, immediatamente eseguibile e sottoposto al controllo della G.P. sub n. 2100/01-R.12, così come modificato con deliberazioni di consiglio comunale n. 19 dd. 01.07.2002 e n. 17 dd. 29.09.2003;

Acquisiti i pareri sulla proposta di deliberazione in oggetto espressi ai sensi dell'art. 81 del T.U.L.L.RR.OCC. approvato con DPReg. 01.02.2005, n. 3/L e precisamente:

- parere di regolarità tecnico - amministrativa espresso dal responsabile del Servizio Tecnico, in relazione alle proprie competenze, ai sensi dell'art. 81 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
- considerato che nella fattispecie non necessita il parere di regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, da n. 12 (dodici) Consiglieri presenti e votanti, proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori previamente nominati,

### **delibera**

1. di approvare, ai sensi dell'art. 42 bis, comma 1, lett. a) della L.P. 5 settembre 1991 n. 22 e s.m. la variante di rettifica del P.R.G. di Cavareno relativa alla zona produttiva a sud del paese predisposta dall'ing. Luisa Pedernana responsabile dell'ufficio tecnico comunale e composta dai seguenti elaborati:
  - relazione tecnica illustrativa;
  - planimetria di raffronto;
2. di trasmettere la presente deliberazione e gli allegati costituenti le varianti al Piano al Servizio Urbanistica - Ufficio pianificazione subordinata - per il proseguo dell'iter e per gli adempimenti previsti dall'art. 42 bis della L.P. 22/1991;
3. di dichiarare la presente deliberazione, esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 79, comma 3, del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
4. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - opposizione da parte di ogni cittadino alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
  - ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 6.12.1971, n. 1034;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

IL SINDACO  
GEOM. MATTEO PANCHERI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. PAOLO TABARELLI DE FATIS

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**

Comune di Commezzadura

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
n. 19 del 04/11/2009

**Piano commerciale del Comune di Commezzadura**

**CRITERI COMUNALI PER L'INSEDIAMENTO  
DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA**

**Art. 1  
Medie strutture di vendita**

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 sono considerate medie strutture di vendita gli esercizi per la vendita al dettaglio con superficie compresa fa mq. 101 e mq. 400.

**Art. 2  
Apertura di nuove medie strutture di vendita**

In attuazione di quanto previsto dagli indirizzi provinciali per l'insediamento delle medie strutture di vendita, l'apertura di nuove medie strutture di vendita è consentita entro i seguenti limiti di superficie autorizzabile, come risulta dalle procedure di calcolo indicate:

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| a) settore alimentare/misto: mq. | ----- di superficie di vendita;             |
| b) settore non alimentare:       | <b>mq. 117,60</b> di superficie di vendita. |

Le domande relative all'apertura di medie strutture di vendita sono esaminate ed accolte, previa verifica dei requisiti e presupposti di legge, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

**Art. 3  
Ampliamento**

L'ampliamento di superficie delle medie strutture di vendita è consentito entro il limite del **100%** della superficie precedentemente autorizzata, usufruibile nell'arco di ciascun triennio decorrente dalla data di efficacia del presente provvedimento.

Le strutture di vendita che, per effetto dell'ampliamento ottenuto entro il limite predetto, oltrepassino la soglia di **mq. 400** non possono successivamente beneficiare di ulteriori ampliamenti per almeno tre anni decorrenti dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento.

Anche le medie strutture di vendita attivate a seguito di nuova apertura in applicazione dell'articolo 2, possono beneficiare degli ampliamenti di superficie nei limiti sopra specificati.

**Art. 4  
Concentrazione**

1. La concentrazione fra medie strutture di vendita è consentita alle seguenti condizioni:
- a) la concentrazione sarà ammessa esclusivamente fra medie strutture di vendita attivate da almeno tre anni alla data di entrata in vigore dei presenti criteri;
  - b) non è consentito il cumulo fra gli ampliamenti concessi ai sensi dell'articolo 3 e la concentrazione di cui al presente comma;
  - c) la nuova struttura di vendita non può avere una superficie superiore alla somma delle superfici di vendita degli esercizi preesistenti e in ogni caso non può eccedere il limite massimo di mq. 400;

- d) la concentrazione comporta l'impegno di reimpiegare il personale dipendente degli esercizi da concentrare; detto impegno è assunto mediante apposita convenzione da stipulare fra il Comune e l'impresa che attua la concentrazione e da sottoporre al visto del Servizio Lavoro della Provincia Autonoma.

2. Non è ammessa la concentrazione di esercizi di vicinato finalizzata all'attivazione di nuove medie strutture di vendita. È tuttavia consentito l'ampliamento della superficie degli esercizi di vicinato, finalizzata all'attivazione di una media struttura di vendita, alle seguenti condizioni:

- a) l'esercizio oggetto di ampliamento deve risultare esistente alla data del 24 maggio 2000;
- b) l'ampliamento di superficie è ammesso fino ad un massimo di mq. 200;
- c) la nuova media struttura così attivata non può essere successivamente ampliata o concentrata per almeno tre anni decorrenti dall'autorizzazione all'ampliamento.

#### **Art. 5 Trasferimento**

Il trasferimento di sede di medie strutture di vendita è consentito esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale approvati ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4.

#### **Art. 6 Estensione e variazione del settore merceologico**

L'estensione di settore merceologico è consentita esclusivamente mediante la concentrazione con altra media struttura di vendita di diverso settore merceologico.

La variazione del settore merceologico è considerata quale apertura di un nuovo esercizio e pertanto ricade nell'applicazione dell'articolo 2.

#### **Art. 7 Strutture non soggette a programmazione**

1. Non sono sottoposti ai limiti di superficie autorizzabile di cui all'articolo 2 ed alle percentuali di ampliamento di cui all'articolo 3 le aperture o gli ampliamenti di superficie delle strutture di vendita fino al limite di mq. 800 a condizione che:

- a) siano da insediare o già insediate in zone miste riservate sia ad attività produttive che commerciali al dettaglio;
- b) trattino esclusivamente la vendita di autoveicoli, motocicli, accessori e parti di ricambio, con annessa attività di manutenzione e riparazione.

Le predette strutture sono vincolate all'esercizio esclusivo di tali attività e non possono essere trasferite in zone diverse da quelle miste riservate sia ad attività produttive che di commercio al dettaglio.

2. Non sono inoltre sottoposti ai limiti di superficie autorizzabile di cui all'articolo 2 ed alle percentuali di ampliamento di cui all'articolo 3 le aperture o gli ampliamenti di superficie delle strutture di vendita fino al limite di mq. 800 a condizione che:

- a) trattino esclusivamente la vendita di autoveicoli, motocicli, accessori e parti di ricambio, mobili per la casa e per l'ufficio, materiali da costruzione ivi compreso materiale per coperture, rivestimenti, pavimenti, materiale elettrico, idraulico e di riscaldamento e legnami;
- b) siano da insediare o già insediate in zone dove è ammesso il commercio al dettaglio ed ulteriori funzioni con esclusione di quella residenziale e, se prevista nello strumento urbanistico comunale, di quella alberghiera.

Le predette strutture sono vincolate all'esercizio esclusivo di tali attività e non possono essere trasferite in zone diverse da quelle indicate alla precedente lettera b).

**Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2009**

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
vom 21. September 2009, Nr. 2329

**Gemeinde Vintl: Teilweise Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan. Ratsbeschluss Nr. 8 vom 28. April 2009**

Die Landesregierung schickt folgendes voraus:

Der überarbeitete Bauleitplan der Gemeinde Vintl wurde von der Landesregierung mit Beschluss Nr. 3339 vom 12. September 2005 genehmigt.

Mit Ratsbeschluss Nr. 8 vom 28. April 2009 beantragt die Gemeinde folgende Abänderung am Bauleitplan, laut grafischer Unterlage:

Ausweisung von zwei Wohnbau-Auffüllzonen B3 in Obervintl auf den Bp. 109 und 114 und der Gp. 201/4 K.G. Obervintl.

Gegen den obgenannten Ratsbeschluss sind weder Vorschläge noch Einwände eingereicht worden.

Die Landesraumordnungskommission hat in der Sitzung vom 20. August 2009 negatives Gutachten zum Antrag der Gemeinde erteilt.

Die Landesregierung stützt sich auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13.

Dies vorausgeschickt

**beschließt**

DIE LANDESREGIERUNG

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

Ratsbeschluss Nr. 8 vom 28. April 2009

Die Ausweisung von Wohnbau - Auffüllzonen B3 in Obervintl in Abweichung zum Gutachten der Landesraumordnungskommission teilweise zu genehmigen und zwar beschränkt auf die Bp. 114 und die Gp. 201/4 K.G. Obervintl, während die Ausweisung einer Auffüllzone auf der Bp. 109 abgelehnt wird.

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
21 settembre 2009, n. 2329

**Comune di Vandoies: Approvazione parziale di una modifica al piano urbanistico comunale. Delibera consiliare n. 8 del 28 aprile 2009**

La Giunta provinciale premette quanto segue:

Il piano urbanistico rielaborato del Comune di Vandoies è stato approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 3339 del 12 settembre 2005.

Con delibera consiliare n. 8 del 28 aprile 2009 il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico comunale, secondo l'allegato grafico:  
Previsione di due zone residenziali di completamento B3 a Vandoies di Sopra sulle p.ed. 109 e 114 e sulla p.f. 201/4 C.C. Vandoies di Sopra.

Avverso la suddetta delibera consiliare non sono state presentate né proposte, né osservazioni.

La Commissione urbanistica provinciale nella seduta del 20 agosto 2009 ha espresso parere negativo alla modifica proposta dal Comune.

La Giunta provinciale visti gli art. 19, 20 e 21 della legge provinciale dell'11 agosto 1997, n. 13.

Ciò premesso

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

ad unanimità di voti legalmente espressi

**delibera**

Delibera consiliare n. 8 del 28 aprile 2009

Di approvare parzialmente la previsione di zone residenziali di completamento B3 a Vandoies di Sopra in difformità al parere della Commissione urbanistica provinciale limitatamente alla p.ed. 114 e la p.f. 201/4 C.C. Vandoies di Sopra, mentre viene respinta la previsione di una zona di completamento sulla p.ed. 109 C.C. Vandoies di Sopra.

Den eigenen Beschluss Nr. 2268 vom 14. September 2009 zu widerrufen.

Diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

Di revocare la propria delibera n. 2268 del 14 settembre 2009.

Di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

**Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2009**

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
vom 28. September 2009, Nr. 2389

**Gemeinde Ratschings: Teilweise Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan. Ratsbeschluss Nr. 16 vom 27. April 2009**

Die Landesregierung schickt folgendes voraus:

Der überarbeitete Bauleitplan der Gemeinde Ratschings wurde von der Landesregierung mit Beschluss Nr. 986 vom 27. März 2006 genehmigt.

Die Gemeinde Ratschings hat folgende Abänderung am Bauleitplan, laut grafischer Unterlagen beantragt:

Ratsbeschluss Nr. 16 vom 27. April 2009

Umwidmung von alpinem Grün in Landwirtschaftsgebiet in der Fraktion Telfes.

Stellt fest, dass gegen den obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingereicht wurden.

Nimmt Einsicht in das Gutachten der Landesraumordnungskommission, welches in der Sitzung vom 20. August 2009 erteilt wurde.

Stützt sich auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesgesetzes vom 11.8.1997, Nr. 13

**beschließt**

DIE LANDESREGIERUNG

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

Ratsbeschluss Nr. 16 vom 27. April 2009

die Umwidmung von alpinem Grün in Landwirtschaftsgebiet in der Fraktion Telfes in Abweichung zum negativen Gutachten der Landesraumordnungskommission zu genehmigen und zwar beschränkt auf die Grundparzellen im Eigentum des Herrn Renè Freund (Gp. 986/2, 987, 991/1 und 991/2 der K.G. Telfes).

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
n. 2389 del 28 settembre 2009

**Comune di Racines: Parziale approvazione di una modifica al piano urbanistico. Delibera consiliare n. 16 del 27 aprile 2009**

La Giunta provinciale premette quanto segue:

Il piano urbanistico comunale rielaborato del Comune di Racines è stato approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 986 del 27 marzo 2006.

Il Comune di Racines propone la seguente modifica al piano urbanistico comunale, secondo gli allegati grafici:

Delibera consiliare n. 16 del 27 aprile 2009

Trasformazione da verde alpino in zona di verde agricolo nella frazione di Telfes.

Constatato che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte, né osservazioni.

Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 20 agosto 2009.

Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge provinciale dell'11.8.1997, n. 13

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti legalmente espressi

**delibera**

Delibera consiliare n. 16 del 27 aprile 2009

di approvare in difformità al parere negativo della Commissione urbanistica provinciale la trasformazione da verde alpino in zona di verde agricolo nella frazione di Telves limitatamente alle particelle fondiarie (pp.ff. 986/2, 987, 991/1 e 991/2 del C.C. Telves) in possesso del signor Renè Freund.

Diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

Di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

**Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2009**

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
vom 19. Oktober 2009, Nr. 2526

**Gemeinde Mühlwald: Genehmigung einer Änderung zum Bauleitplan. Ratsbeschluss Nr. 10 vom 9. April 2009**

Die Landesregierung schickt folgendes voraus:

Der überarbeitete Bauleitplan der Gemeinde Mühlwald wurde von der Gemeinde mit Ratsbeschluss Nr. 2 vom 15.3.2002 beschlossen und von der Landesregierung mit Beschluss Nr. 577 vom 24. Februar 2003 genehmigt.

Mit Ratsbeschluss Nr. 10 vom 9. April 2009 beantragt die Gemeinde folgende Änderung des Bauleitplanes:

Umwidmung der Zone für touristische Einrichtungen in Lappach in Wohnbau-Erweiterungszone C1 und Landwirtschaftsgebiet.

Gegen den obgenannten Ratsbeschluss wurde ein Einwand eingereicht, zu welchem die Gemeinde mit Ratsbeschluss Nr. 18 vom 16. Juni 2009 Stellung genommen hat.

Die Landesraumordnungskommission, hat in der Sitzung vom 24. September 2009 positives Gutachten zum Antrag der Gemeinde erteilt.

Die nachstehende Entscheidung der Landesregierung entspricht diesem Gutachten.

Die Landesregierung stützt sich auf die Art. 19, 20, 21 des Landesraumordnungsgesetzes, Landesgesetz vom 11.8.1997, Nr. 13, in geltender Fassung.

Dies vorausgeschickt

**beschließt**

**DIE LANDESREGIERUNG**

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
n. 2526 del 19 ottobre 2009

**Comune di Selva dei Molini: Approvazione di una modifica al piano urbanistico. Delibera consiliare n. 10 del 9 aprile 2009**

La Giunta provinciale premette quanto segue:

Il piano urbanistico comunale rielaborato del Comune di Selva dei Molini è stato adottato dal Comune con delibera consiliare n. 2 del 15.3.2002 e approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 577 del 24 febbraio 2003.

Con delibera consiliare n. 10 del 9 aprile 2009 il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico comunale:

Trasformazione di una zona per impianti turistici a Lappago in zona residenziale di espansione C1 e in zona di verde agricolo.

Avverso la suddetta delibera consiliare è stata presentata un'osservazione sulla quale il Comune ha preso posizione con delibera consiliare n. 18 del 16 giugno 2009.

La Commissione urbanistica provinciale nella seduta del 24 settembre 2009, ha espresso parere positivo in merito alla modifica proposta.

La sottoriportata decisione della Giunta provinciale corrisponde al suddetto parere.

La Giunta provinciale prende visione degli art. 19, 20, 21 della Legge urbanistica provinciale, legge provinciale dell'11.8.1997, n. 13, e successive modifiche.

Ciò premesso

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

ad unanimità di voti legalmente espressi

**delibera**

**Ratsbeschluss Nr. 10 vom 9. April 2009**

Die Umwidmung der Zone für touristische Einrichtungen in Lappach in Wohnbau-Erweiterungszone C1 und Landwirtschaftsgebiet zu genehmigen, da kein Interesse an der Realisierung dieser Zone für touristische Einrichtungen vorhanden ist, während der Bedarf an gefördertem Bauland besteht.

Der eingereichte Einwand wird im Sinne der Schlussfolgerungen der Gemeinde welche sich die Landesregierung zu Eigen macht, behandelt. In teilweiser Annahme des Einwandes wird die Zone um 5 m nach Süden verlegt, um den bestehenden Beherbergungsbetrieben eine eventuelle Erweiterung zu ermöglichen. Die übrigen Punkte des Einwandes werden abgelehnt.

Diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

**Delibera consiliare n. 10 del 9 aprile 2009**

Di approvare la trasformazione di una zona per impianti turistici a Lappago in zona residenziale di espansione C1 e in zona di verde agricolo, in quanto non esiste alcun interesse nel realizzare la zona per impianti turistici, mentre sussiste il fabbisogno di aree per l'edilizia agevolata.

Di trattare l'osservazione presentata in conformità alle conclusioni motivate del Comune, che la Giunta provinciale fa proprie. In parziale accoglimento dell'osservazione la zona viene spostata di 5 m verso sud, per consentire agli esercizi alberghieri esistenti un'eventuale possibilità di ampliamento. Gli altri punti dell'osservazione vengono respinti.

Di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

**Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2009**

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
vom 19. Oktober 2009, Nr. 2527

**Gemeinde Ahrntal: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit einer Richtigstellung von Amts wegen. Ratsbeschluss Nr. 32 vom 3. Juni 2009**

Die Landesregierung schickt folgendes voraus:

Der digitalisierte Bauleitplan der Gemeinde Ahrntal wurde von der Landesregierung mit Beschluss Nr. 344 vom 5.02.2007 genehmigt.

Die Gemeinde Ahrntal beantragt folgende Abänderungen am Bauleitplan, laut grafischer Unterlagen:

Ratsbeschluss Nr. 32 vom 3. Juni 2009

Umwidmung von Wald in Zone für die Erzeugung von Energie im Ausmaß von ca. 3.860 m<sup>2</sup> und Gemeindestraße Typ D in St. Johann und Ergänzung der Durchführungsbestimmungen mit folgendem Absatz:

„In der Zone für die Erzeugung von Energie Fernheizwerk mittleres Ahrntal - Fernheizwerk St. Johann gilt eine höchstzulässige Gebäudehöhe von 13,00 m.“

Gegen den obgenannten Ratsbeschluss sind weder Einwände noch Vorschläge eingereicht worden.

Das Landesforstkomitee hat mit Beschluss Nr. 25 vom 12.03.2009 die Ermächtigung zur Kulturänderung erteilt.

Die Landesregierung nimmt Einsicht in die Gutachten der Landesraumordnungskommission, welche in der Sitzung vom 17. September 2009 erteilt wurden und weist darauf hin, dass die nachstehende Entscheidung diesen Gutachten entspricht.

Stützt sich auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13.

Dies vorausgeschickt

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
n. 2527 del 19 ottobre 2009

**Comune di Valle Aurina: Approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale con una rettifica d'ufficio. Delibera consiliare n. 32 del 3 giugno 2009**

La Giunta provinciale premette quanto segue:

Il piano urbanistico digitalizzato del Comune di Valle Aurina è stato approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 344 del 5.02.2007.

Il Comune di Valle Aurina propone le seguenti modifiche al piano urbanistico comunale, secondo gli allegati grafici:

Delibera consiliare n. 32 del 3 giugno 2009

Trasformazione da bosco in zona per la produzione di energia dell'estensione di ca. 3.860 m<sup>2</sup> e strada comunale di tipo D a San Giovanni, ed integrazione delle norme di attuazione con il seguente comma:

„Nella zona per la produzione di energia a San Giovanni - impianto di teleriscaldamento per la Valle Aurina di Mezzo vale un'altezza massima dell'edificio di 13,00 m.“

Avverso la suddetta delibera consiliari non sono state presentate né proposte, né osservazioni.

Il Comitato forestale provinciale con delibera n. 25 del 12.03.2009 ha autorizzato il cambio di coltura.

La Giunta provinciale prende visione dei pareri della Commissione urbanistica provinciale, espressi nella seduta del 17 settembre 2009, e fa presente che la sotto riportata decisione corrisponde ai suddetti pareri.

Visti gli art. 19, 20 e 21 della legge provinciale dell'11 agosto 1997, n. 13.

Ciò premesso

**beschließt**

DIE LANDESREGIERUNG

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

Ratsbeschluss Nr. 32 vom 3. Juni 2009

Di Umwidmung von Wald in Zone für die Erzeugung von Energie in St. Johann im Ausmaß von ca. 3.860 m<sup>2</sup>, die Eintragung einer Gemeindestraße Typ D und die Ergänzung der Durchführungsbestimmungen werden genehmigt, um die urbanistischen Voraussetzungen für die Errichtung eines Fernheizwerkes für das mittlere Ahrntal und die entsprechende Zufahrtsstraße zu schaffen. Es müssen jedoch die Maßnahmen zur Absicherung gegen Naturgefahren laut geologischem Bericht durchgeführt werden. Die Durchführungsbestimmungen werden von Amts wegen in Anpassung an die neuen gesetzlichen Bestimmungen wie folgt abgeändert bzw. ergänzt:

Der Artikel „Gewerbegebiet für Wasserkraftwerke“ wird gestrichen und mit dem Artikel „Zone für die Erzeugung von Energie“ ersetzt, wobei die letzten vier Absätze betreffend Sonderbestimmungen für Wasserkraftwerke erhalten bleiben.

In die Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan wird deshalb folgender Art. 22 eingefügt:

„Zone für die Erzeugung von Energie

Diese Zone umfasst die Flächen, welche im Sinne des Artikels 44/bis Absätze 1 und 4 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, als Gewerbegebiet mit besonderer Zweckbestimmung für die Erzeugung von thermischer und elektrischer Energie bestimmt sind.

Für die im Flächenwidmungsplan eigens abgegrenzten Zonen ist im Sinne des Landesraumordnungsgesetzes ein Durchführungsplan zu erstellen.

Es gilt folgende Bauvorschrift:

1. höchstzulässige Baumassendichte: 2,50 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>

In Ermangelung des Durchführungsplanes gelten weiter folgende Bauvorschriften:

2. höchstzulässige überbaute Fläche: 70%
3. höchstzulässige Gebäudehöhe: 10,50 m
4. Mindestgrenzabstand: 5,00 m
5. Mindestgebäudeabstand: 10,00 m, in jedem Fall nicht weniger als die Höhe der höheren gegenüberliegenden Gebäudefassade
6. höchstzulässige Versiegelung des Bodens: 80%

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti legalmente espressi

**delibera**

Delibera consiliare n. 32 del 3 giugno 2009

Di approvare la trasformazione di bosco in zona per la produzione di energia dell'estensione di ca. 3.860 m<sup>2</sup>, l'inserimento di una strada comunale di tipo D e l'integrazione delle norme di attuazione per creare i presupposti urbanistici per la realizzazione di un impianto di teleriscaldamento per la Valle Aurina di Mezzo e la relativa strada di accesso. Devono però essere attuati i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza della zona dai pericoli causati da fenomeni naturali. Le norme di attuazione vengono adeguate rispettivamente rettificate in conformità alla normativa vigente:

L'articolo "Zona produttiva per centrali idroelettriche" viene stralciato e sostituito con l'articolo "Zona per la produzione di energia" mantenendo gli ultimi 4 commi concernenti norme speciali per impianti idroelettrici.

Nelle norme di attuazione al piano urbanistico comunale viene quindi inserito il seguente articolo 22:

„Zona per la produzione di energia

Questa zona comprende le aree destinate ai sensi dell'articolo 44/bis, commi 1 e 4 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, come zona per insediamenti produttivi con la specifica destinazione d'uso per impianti per la produzione di energia termica ed elettrica.

Per le zone appositamente delimitate nel piano di zonizzazione deve essere redatto un piano di attuazione ai sensi della legge urbanistica provinciale.

Vale il seguente indice:

1. densità edilizia massima: 2,50 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>

In assenza del piano di attuazione valgono inoltre i seguenti indici:

2. rapporto massimo di copertura: 70%
3. altezza massima degli edifici: 10,50 m
4. distanza minima dal confine: 5,00 m
5. distanza minima tra gli edifici: 10,00 m, comunque la distanza pari all'altezza delle pareti tra edifici antistanti
6. rapporto massimo di superficie impermeabile: 80%

Für das Wasserkraftwerk am Keilbach gilt eine höchstzulässige Baumasse von 150 m<sup>3</sup>.

Für das Wasserkraftwerk am Trippbach gilt eine höchstzulässige Baumasse von 100 m<sup>3</sup>.

Für das Wasserkraftwerk am Weißenbach gilt eine höchstzulässige Baumasse von 1.850 m<sup>3</sup>.

Für das Wasserkraftwerk am Jahrlbach gilt eine höchstzulässige Baumasse von 180 m<sup>3</sup>.

In der Zone für die Erzeugung von Energie - Fernheizwerk mittleres Ahrntal - Fernheizwerk St. Johann gilt eine höchstzulässige Gebäudehöhe von 13,00 m. Die Maßnahmen zur Sicherheit des Standorts gegen Felssturzgefahren müssen laut geologischer Studie durchgeführt werden.“

Diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

Per l'impianto idroelettrico sul rio „Keil“ è consentita una cubatura massima di 150 m<sup>2</sup>.

Per l'impianto idroelettrico sul rio „Torba“ è consentita una cubatura massima di 100 m<sup>2</sup>.

Per l'impianto idroelettrico sul rio „Bianco“ è consentita una cubatura massima di 1.850 m<sup>2</sup>.

Per l'impianto idroelettrico sul rio „Jahrl“ è consentita una cubatura massima di 180 m<sup>2</sup>.

Nella zona per la produzione di energia a San Giovanni - impianto di teleriscaldamento per la Valle Aurina di Mezzo vale un'altezza massima dell'edificio di 13,00 m. In conformità alla relazione geologica devono essere attuati i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza della zona dai pericoli causati da fenomeni franosi.”

Di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

**Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2009**

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
vom 19. Oktober 2009, Nr. 2528

**Gemeinde Bruneck: Ablehnung einer Abänderung zum Bauleitplan. Ratsbeschluss Nr. 30 vom 4. Mai 2009**

Die Landesregierung schickt folgendes voraus:

Der überarbeitete Bauleitplan der Gemeinde Bruneck wurde von der Landesregierung mit Beschluss Nr. 2415 vom 14. Juli 2003 genehmigt.

Mit Ratsbeschluss Nr. 30 vom 4. Mai 2009 beantragt die Gemeinde Bruneck die Erweiterung der Wohnbauzone - C5 Erweiterungszone G11 auf der Gp. 759 K.G. St. Georgen, laut grafischer Unterlagen.

Gegen den obgenannten Ratsbeschluss sind weder Vorschläge noch Einwände eingereicht worden.

Die Landesraumordnungskommission hat in der Sitzung vom 1. Oktober 2009 negatives Gutachten zum Antrag der Gemeinde erteilt, dieses entspricht der nachstehenden Entscheidung der Landesregierung.

Die Landesregierung stützt sich auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13.

Dies vorausgeschickt

**beschließt**

**DIE LANDESREGIERUNG**

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form,  
bei 1 Stimmenhaltung

Ratsbeschluss Nr. 30 vom 4. Mai 2009

Die Erweiterung der Wohnbauzone-Erweiterungszone G11 auf der Gp. 759/1 K.G. St. Georgen abzulehnen, da mit Landesregierungsbeschluss Nr. 2225 vom 7. September 2009 ein Teil dieser Fläche bereits als Wohn-

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
n. 2528 del 19 ottobre 2009

**Comune di Brunico: Rigetto di una modifica al piano urbanistico comunale. Delibera consiliare n. 30 del 4 maggio 2009**

La Giunta provinciale premette quanto segue:

Il piano urbanistico rielaborato del Comune di Brunico è stato approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 2415 del 14 luglio 2003.

Con delibera consiliare n. 30 del 4 maggio 2009 il Comune di Brunico propone l'ampliamento della zona residenziale C5 - zona residenziale di espansione G11 sulla p.f. 759 C.C. San Giorgio, secondo gli allegati grafici.

Avverso la suddetta delibera consiliare non sono state presentate né proposte, né osservazioni.

La Commissione urbanistica provinciale nella seduta del 1° ottobre 2009 ha espresso parere negativo alla modifica proposta dal Comune, che corrisponde alla sottostante decisione della Giunta provinciale.

La Giunta provinciale visti gli art. 19, 20 e 21 della legge provinciale dell'11 agosto 1997, n. 13.

Ciò premesso

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

ad unanimità di voti legalmente espressi con 1 astensione

**delibera**

Delibera consiliare n. 30 del 4 maggio 2009

Di rigettare l'ampliamento della zona residenziale - zona di espansione G11 sulla p.f. 759/1 C.C. San Giorgio, in quanto parte della zona con delibera della Giunta provinciale n. 2227 del 7 settembre 2009 è già stata

bauzone-Erweiterungszone ausgewiesen wurde. Außerdem muss in Anlehnung an das negative Gutachten des Amtes für Landschaftsökologie (Schreiben Nr. 502289 vom 9.9.2009) der restliche Teil der Zone erhalten bleiben, da es sich um eine wertvolle Waldfläche handelt, welche eine wichtige Funktion als Naherholungszone und Naturkorridor hat.

Diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

prevista come zona residenziale di espansione. Inoltre, in conformità al parere dell'Ufficio Ecologia del paesaggio (lettera n. 502289 del 9.9.2009), deve essere mantenuta la parte residua della zona, in quanto si tratta di un'area boschiva che ha un'importante funzione come zona ricreativa e corridoio boschivo ed ecologico.

Di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

**Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2009**

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
vom 19/10/2009, Nr. 2534

**Gemeinde Graun im Vinschgau: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde. Ratsbeschluss Nr. 21 vom 21. Mai 2009**

Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde GRAUN IM VINSCHGAU;

Festgestellt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan, laut grafischer Unterlage, beantragt:

Ausweisung einer Wohnbauzone C2 - Erweiterungszone „Pedroß III“ in Langtaufers (ca. 4.220 m<sup>2</sup>);

Festgestellt, dass gegen den obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind;

Das Amt für Gewässerschutz (Schreiben vom 17. August 2009, Prot. Nr. 460886) hat die Abänderung mit Bedingungen befürwortet;

Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom 1. Oktober 2009 erteilt wurde, und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht;

Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes vom 11.08.1997, Nr. 13 in geltender Fassung;

Dies vorausgeschickt,

**beschließt**

**DIE LANDESREGIERUNG**

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form:

1. die von der Gemeinde GRAUN IM VINSCHGAU mit Ratsbeschluss Nr. 21 vom 21. Mai 2009 beantragte Ausweisung einer Wohnbauzone C2 - Erweite-

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
n. 2534 del 19/10/2009

**Comune di Curon Venosta: Approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale. Delibera consiliare n. 21 del 21 maggio 2009**

Visto il piano urbanistico comunale vigente del Comune di CURON VENOSTA;

Premesso che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico comunale secondo l' allegato grafico:

Previsione di una zona residenziale C2 - zona d'espansione “Pedroß III” in Vallelunga (ca. 4.220 m<sup>2</sup>);

Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni;

L'Ufficio tutela acque (lettera del 17 agosto 2009, prot. n. 460886) ha espresso parere favorevole in merito con condizioni;

Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 1° ottobre 2009, facendo presente, che la sottoriportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere;

Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale 11/08/1997, n. 13 con successive modifiche ed integrazioni;

Ciò premesso,

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

ad unanimità di voti legalmente espressi

**delibera**

1. di approvare la previsione di una zona residenziale C2 - zona d'espansione “Pedroß III” in Vallelunga (ca. 4.220 m<sup>2</sup>), proposta dal Comune di CU-

- rungszone „Pedroß III“ in Langtaufers (ca. 4.220 m<sup>2</sup>) zu genehmigen, da der Bedarf an neuem Bau-land gegeben ist;
2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

RON VENOSTA con delibera consiliare n. 21 del 21 maggio 2009, in quanto sussiste il fabbisogno di un nuova area edificabile;

2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

**Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2009**

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
vom 19/10/2009, Nr. 2538

**Gemeinde St. Martin in Passeier: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde. Ratsbeschluss Nr. 25 vom 26. Juni 2009**

Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde ST. MARTIN IN PASSEIER;

Festgestellt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan, laut grafischer Unterlage, beantragt:

Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet auf den GP.en 810, 818, 819, 820, 821, 822 und 833, K.G. St. Martin in Passeier (ca. 8.030 m<sup>2</sup>);

Festgestellt, dass gegen den obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind;

Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom 8. Oktober 2009 erteilt wurde, und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht;

Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes vom 11.08.1997, Nr. 13 in geltender Fassung;

Dies vorausgeschickt,

**beschließt**

**DIE LANDESREGIERUNG**

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form:

1. die von der Gemeinde ST. MARTIN IN PASSEIER mit Ratsbeschluss Nr. 25 vom 26. Juni 2009 beantragte Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet auf den GP.en 810, 818, 819, 820, 821, 822 und 833, K.G. St. Martin in Passeier (ca.

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
n. 2538 del 19/10/2009

**Comune di San Martino in Passiria: Approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale. Delibera consiliare n. 25 del 26 giugno 2009**

Visto il piano urbanistico comunale vigente del Comune di SAN MARTINO IN PASSIRIA;

Premesso che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico comunale secondo l'allegato grafico:

Trasformazione da bosco in zona di verde agricolo sulle pp.ff. 810, 818, 819, 820, 821, 822 e 833, C.C. San Martino in Passiria (ca. 8.030 m<sup>2</sup>);

Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni;

Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta dell'8 ottobre 2009, facendo presente, che la sottoriportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere;

Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale 11/08/1997, n. 13 con successive modifiche ed integrazioni;

Ciò premesso,

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

ad unanimità di voti legalmente espressi

**delibera**

1. di approvare la trasformazione da bosco in zona di verde agricolo sulle pp.ff. 810, 818, 819, 820, 821, 822 e 833, C.C. San Martino in Passiria (ca. 8.030 m<sup>2</sup>), proposta dal Comune di SAN MARTINO IN PASSIRIA con delibera consiliare n. 25 del 26

8.030 m<sup>2</sup>) zu genehmigen, um die betroffene Fläche landwirtschaftlich nutzen zu können. Gleichzeitig wird auch der bestehende Steinbruch auf der GP 818, K.G. St. Martin in Passeier aufgelassen und als Futterwiese genutzt;

Das Landesforstkomitee hat mit Beschluss Nr. 14 vom 12. März 2009 die Kulturumwidmung für diese Fläche genehmigt;

2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

giugno 2009, per poter utilizzare l'area in oggetto a scopo agricolo. Contemporaneamente viene chiusa la cava di pietra esistente sulla p.f. 818, C.C. San Martino in Passiria ed utilizzata come prato per il pascolo;

Il Comitato forestale ha approvato il cambio di coltura per l'area in oggetto con delibera n. 14 del 12 marzo 2009;

2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

**Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2009**

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
vom 26/10/2009, Nr. 2567

**Landesstraße Meran - Schenna, Gemeinde  
Meran/Übertragung der Gp. 948/4 und 948/6,  
K.G. Mais vom Öffentlichen Gut - Gewässer in  
das Öffentliche Gut - Straßen**

omissis

**beschließt**

DIE LANDESREGIERUNG

- aus den in den Prämissen angeführten Gründen wird die Gp. 948/4 und 948/6 in der E.Z. 748/II K.G. Mais vom Öffentlichen Gut-Gewässer in das Öffentliche Gut-Straßen übertragen.

Dieser Beschluss wird auszugsweise im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
n. 2567 del 26/10/2009

**Strada provinciale Merano - Scena, comune di  
Meran /trasferimento delle pp.ff. 948/4 e 948/6  
C.C. Maia dal demanio pubblico - ramo acque  
al demanio pubblico - ramo strade**

.....

LA GIUNTA PROVINCIALE

**delibera**

- di trasferire, per i motivi di cui in premessa, le pp.ff. 948/4 e 948/6 in P.T. 748/II C.C. Maia dal demanio pubblico - ramo acque, al demanio pubblico - ramo strade.

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

**Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2009**

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
vom 26/10/2009, Nr. 2582

**Gemeinde Brixen: Genehmigung einer Änderung zum Bauleitplan mit Raumordnungsvertrag im Sinne des Artikels 40/bis des Landesraumordnungsgesetzes mit einer Ergänzung von Amts wegen. Ratsbeschlüsse Nr. 53 und Nr. 54 vom 10. Juni 2009**

Die Landesregierung schickt folgendes voraus:

Der überarbeitete Bauleitplan der Gemeinde Brixen wurde von der Landesregierung mit Beschluss Nr. 368 vom 3. Februar 1997 genehmigt und von der Gemeinde mit Ratsbeschluss Nr. 7 vom 25. Jänner 2007 wiederbestätigt.

Mit Ratsbeschluss Nr. 53 vom 10. Juni 2009 hat die Gemeinde Brixen einen Raumordnungsvertrag im Sinne des Art. 40/bis des Landesraumordnungsgesetzes abgeschlossen, damit die Gemeinde im öffentlichen Interesse Eigentümerin von 53 Autoparkplätzen, einer Zufahrtsrampe und einer Wendefläche wird.

Mit Ratsbeschluss Nr. 54 vom 10. Juni 2009 beantragt die Gemeinde Brixen folgende Änderung am Bauleitplan mittels eines Raumordnungsvertrages, laut grafischer Unterlagen:

Erweiterung der Wohnbau-Auffüllzone B2 (Baudichte 1,3 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>) „Oberegger-Malepell“ in Stufels und Neuklassifizierung als Wohnbau-Auffüllzone B4 (Baudichte 1,8 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>) mit Durchführungsplan auf den Gp. 276/1, 276/13, 276/16 der K.G. Brixen, der Gp. 6/7 der K.G. Elvas, den Bp. 1231 und 1243 der K.G. Brixen durch Umwidmung von öffentlicher Grünzone (Kinderspielplatz) mit Privatinitiative und von unterirdischen öffentlichen Einrichtungen, sowie Änderung des mehrjährigen Durchführungsprogrammes.

Gegen den obgenannten Ratsbeschluss Nr. 54 vom 10. Juni 2009 wurden weder Einwände noch Vorschläge eingereicht.

Im Schätzungsgutachten vom 30. April 2009 des Agronomen Dr. Alberto Kaswalder wurde die Angemessenheit des geplanten Raumordnungsvertrages gemäß Art. 40/bis, Absatz 6 des Landesraumordnungsgesetzes festgestellt.

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
n. 2582 del 26/10/2009

**Comune di Bressanone: Approvazione di una modifica al piano urbanistico con convenzione urbanistica ai sensi dell'art. 40/bis della Legge urbanistica provinciale con una integrazione d'ufficio. Delibere consiliari n. 53 e n. 54 del 10 giugno 2009**

La Giunta provinciale premette quanto segue:

Il piano urbanistico comunale rielaborato del Comune di Bressanone è stato approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 368 del 3 febbraio 1997 e riconfermato dal Comune con delibera consiliare n. 7 del 25 gennaio 2007.

Con delibera consiliare n. 53 del 10 giugno 2009 il Comune di Bressanone ha stipulato una convenzione urbanistica ai sensi dell'art. 40/bis della Legge urbanistica provinciale allo scopo che il Comune possa diventare proprietario di 53 posti auto, di una rampa d'accesso e di un'area di manovra.

Con delibera consiliare n. 54 del 10 giugno 2009 il Comune di Bressanone propone tramite convenzione urbanistica la seguente modifica al piano urbanistico comunale, secondo gli allegati grafici:

Ampliamento della zona residenziale di completamento B2 (densità edilizia 1,3 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>) „Oberegger-Malepell“ a Stufels e nuova classificazione come zona residenziale di completamento B4 (densità edilizia 1,8 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>) con piano di attuazione sulle pp.ff. 276/1, 276/13, 276/16 del C.C. Bressanone, p.f. 6/7 del C.C. Elvas e pp.ed. 1231 e 1243 del C.C. Bressanone tramite trasformazione da zona di verde pubblico (Parco giochi per bambini) con iniziativa privata, da zona di attrezzature collettive nel sottosuolo, nonché modifica del programma pluriennale.

Avverso la suddetta delibera consiliare n. 54 del 10 giugno 2009 non sono state presentate né proposte, né osservazioni.

Nella perizia di stima del 30 aprile 2009 redatta dall'agronomo dott. Alberto Kaswalder è stata accertata la congruità della convenzione urbanistica proposta ai sensi dell'art. 40/bis, comma 6 della Legge urbanistica provinciale.

Die Landesregierung nimmt Einsicht in das Gutachten der Landesraumordnungskommission, welches in der Sitzung vom 1. Oktober 2009 erteilt wurde und weist darauf hin, dass die nachstehende Entscheidung diesem Gutachten entspricht.

Die Landesregierung stützt sich auf die Art. 19, 20, 21 des Landesraumordnungsgesetzes, Landesgesetz vom 11.8.1997, Nr. 13, in geltender Fassung.

Dies vorausgeschickt

**beschließt**

DIE LANDESREGIERUNG

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

Ratsbeschluss Nr. 54 vom 10. Juni 2009

die Erweiterung der Wohnbau-Auffüllzone B2 (Baudichte 1,3 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>) „Oberegger-Malepell“ in Stufels und die Neuklassifizierung als Wohnbau-Auffüllzone B4 (Baudichte 1,8 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>) mit Durchführungsplan auf den Gp. 276/1, 276/13, 276/16 der K.G. Brixen, der Gp. 6/7 der K.G. Elvas, den Bp. 1231 und 1243 der K.G. Brixen durch Umwidmung von öffentlicher Grünzone (Kinderspielplatz) mit Privatinitiative und von unterirdischen öffentlichen Einrichtungen, sowie die Änderung des mehrjährigen Durchführungsprogrammes zu genehmigen, um den Wohnbaubedarf und den Bedarf an öffentlichen Parkplätzen in der Gemeinde Brixen zu decken.

Von Amts wegen muss im Flächenwidmungsplan die Zone mit Verweis auf den Raumordnungsvertrag gekennzeichnet und die Legende entsprechend ergänzt werden; der Art. 18 (Auffüllzone B4) der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan wird mit folgendem Absatz ergänzt:

„Bei der im Flächenwidmungsplan eigens gekennzeichneten Zone auf den Gp. 276/1, 276/13, 276/16 und den Bp. 1231 und 1243 der K.G. Brixen, sowie der Gp. 6/7 der K.G. Elvas handelt es sich um eine Zone mit Raumordnungsvertrag laut Art. 40/bis, Absatz 5 des Landesraumordnungsgesetzes. In dieser Zone müssen 53 öffentliche unterirdische Autoabstellplätze errichtet werden.“

La Giunta provinciale, visto il parere della Commissione urbanistica provinciale espresso nella seduta del 1° ottobre 2009, fa presente che la sottoriportata decisione corrisponde al suddetto parere.

La Giunta provinciale prende visione degli artt. 19, 20, 21 della Legge urbanistica provinciale, legge provinciale dell'11.8.1997, n. 13 e successive modifiche.

Ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti legalmente espressi

**delibera**

Delibera consiliare n. 54 del 10 giugno 2009

di approvare l'ampliamento della zona residenziale di completamento B2 (densità edilizia 1,3 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>) "Oberegger-Malepell" a Stufels e la nuova classificazione come zona residenziale di completamento B4 (densità edilizia 1,8 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>) con piano di attuazione sulle pp.ff. 276/1, 276/13, 276/16 del C.C. Bressanone, p.f. 6/7 del C.C. Elvas e pp.ed. 1231 e 1243 del C.C. Bressanone tramite la trasformazione da zona di verde pubblico (parco giochi per bambini) con iniziativa privata, da zona di attrezzature collettive nel sottosuolo, nonché la modifica del programma pluriennale per soddisfare il fabbisogno abitativo e di parcheggi pubblici nel Comune di Bressanone.

D'ufficio nel piano di zonizzazione il contratto urbanistico dovrà essere evidenziato graficamente sull'area e la leggenda integrata conformemente; l'art. 18 (Zona di completamento B4) delle norme di attuazione al piano urbanistico comunale viene integrato con il seguente comma:

“La zona residenziale sulle pp.ff. 276/1, 276/13, 276/16 e sulle pp.ed. 1231 e 1243 del C.C. Bressanone nonché sulla p.f. 6/7 del C.C. Elvas, evidenziata specificamente nel piano di zonizzazione, è prevista con convenzione urbanistica secondo l'art. 40/bis, comma 5 della Legge urbanistica provinciale. In questa zona devono essere realizzati 53 posti auto sotterranei pubblici”.

Diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

Di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

**Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2009**

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
vom 26/10/2009, Nr. 2583

**Gemeinde Kiens: Ablehnung einer Änderung  
zum Bauleitplan. Ratsbeschluss Nr. 6 vom 24.  
April 2009**

Die Landesregierung schickt folgendes voraus:

Der überarbeitete Bauleitplan der Gemeinde Kiens wurde von der Landesregierung mit Beschluss Nr. 1786 vom 28.04.1997 genehmigt und von der Gemeinde mit Beschluss Nr. 16 vom 25. Mai 2007 wiederbestätigt.

Die Gemeinde Kiens beantragt mit Ratsbeschluss Nr. 6 vom 24. April 2009 folgende Änderung am Bauleitplan, laut grafischer Unterlagen:

Anhebung der höchstzulässigen Baumassendichte für die Wohnbauzone Erweiterungszone C2 in Ehrenburg von 1,5 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> auf 1,8 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>.

Gegen den obgenannten Ratsbeschluss wurden weder Einwände noch Vorschläge eingereicht.

Die Landesregierung nimmt Einsicht in das Gutachten der Landesraumordnungskommission, welches in der Sitzung vom 1. Oktober 2009 erteilt wurde und weist darauf hin, dass die nachstehende Entscheidung diesem Gutachten entspricht.

Die Landesregierung stützt sich auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, Landesgesetz vom 11.8.1997, Nr. 13, in geltender Fassung.

Dies vorausgeschickt

**beschließt**

**DIE LANDESREGIERUNG**

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
n. 2583 del 26/10/2009

**Comune di Chienes: Rigetto di una modifica  
al piano urbanistico. Delibera consiliare n. 6  
del 24 aprile 2009**

La Giunta provinciale premette quanto segue:

Il piano urbanistico rielaborato del Comune di Chienes è stato approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 1786 del 28.04.1997 e riconfermato dal Comune con delibera n. 16 del 25 maggio 2007.

Il Comune di Chienes con delibera consiliare n. 6 del 24 aprile 2009 propone la seguente modifica al piano urbanistico comunale, secondo gli allegati grafici:

Aumento della densità massima ammissibile per la zona residenziale di espansione C2 a Casteldarne da 1,5 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> a 1,8 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>.

Avverso la suddetta delibera consiliare non sono state presentate né proposte, né osservazioni.

La Giunta provinciale prende visione nel parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 1° ottobre 2009, facendo presente che la sottoriportata decisione corrisponde a questo parere.

La Giunta provinciale prende visione negli art. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica provinciale, Legge provinciale dell'11.8.1997, n. 13 e successive modifiche.

Ciò premesso

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

ad unanimità di voti legalmente espressi

**delibera**

Ratsbeschluss Nr. 6 vom 24. April 2009

Die Anhebung der höchstzulässigen Baumassendichte für die Wohnbauzone Erweiterungszone C2 in Ehrenburg von  $1,5 \text{ m}^3/\text{m}^2$  auf  $1,8 \text{ m}^3/\text{m}^2$  abzulehnen, da für die Zone ein Gesamtkonzept erstellt werden soll bezüglich detaillierter Ausstattung mit Infrastrukturen und Parkplätzen sowie der Nutzung der Prämien für die energetische Sanierung. Es fehlen außerdem die für einen Abänderungsantrag erforderlichen Unterlagen laut Art. 17 des Landesraumordnungsgesetzes und zwar der erläuternde Bericht und der Umweltbericht erstellt von einem befähigten Techniker.

Diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

Delibera consiliare n. 6 del 24 aprile 2009

Di rigettare l'aumento della densità massima ammisible per la zona residenziale di espansione C2 a Casteldarne da  $1,5 \text{ m}^3/\text{m}^2$  a  $1,8 \text{ m}^3/\text{m}^2$ , in quanto deve essere redatto un concetto unitario per la zona con dettagliata indicazione delle infrastrutture e dei par-cheggi nonché l'utilizzo del premio per la riqualifica-zione energetica. Inoltre mancano gli allegati necessari per la proposta di modifica e cioè la relazione illu-strativa e il rapporto ambientale redatto da un tecnico competente.

Di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

**Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2009**

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
vom 26/10/2009, Nr. 2584

**Gemeinde Welsberg-Taisten: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde. Ratsbeschlüsse Nr. 17 vom 18. Juni 2009**

Die Landesregierung schickt folgendes voraus:

Der digitalisierte Bauleitplan der Gemeinde Welsberg Taisten wurde von der Landesregierung mit Beschluss Nr. 344 vom 5.Februar 2007 genehmigt.

Die Gemeinde Welsberg-Taisten beantragt folgende Abänderung am Bauleitplan, laut grafischer Unterlagen:

Ratsbeschluss Nr. 17 vom 18. Juni 2009

Ausweisung eines öffentlichen Parkplatzes entlang der Staatsstraße (Gp. 1551/2 K.G. Welsberg).

Gegen den obgenannten Ratsbeschluss sind weder Einwände noch Vorschläge eingereicht worden.

Die Landesraumordnungskommission, hat in der Sitzung vom 17. September 2009 positives Gutachten zum Abänderungsantrag erteilt.

Dieses Gutachten entspricht der nachstehenden Entscheidung der Landesregierung.

Die Landesregierung stützt sich auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13.

Dies vorausgeschickt

**beschließt**

DIE LANDESREGIERUNG

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
n. 2584 del 26/10/2009

**Comune di Monguelfo-Tesido: Approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale. Delibera consiliare n. 17 del 18 giugno 2009**

La Giunta provinciale premette quanto segue:

Il piano urbanistico digitalizzato del Comune di Monguelfo Tesido è stato approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 344 del 5 febbraio 2007.

Il Comune di Monguelfo-Tesido propone la seguente modifica al piano urbanistico comunale, secondo gli allegati grafici:

Delibera consiliare n. 17 del 18 giugno 2009

Previsione di un parcheggio pubblico lungo la strada statale (p.f. 1551/2 C.C. Monguelfo).

Avverso la suddetta delibera consiliari non sono state presentate né proposte, né osservazioni.

La Commissione urbanistica provinciale nella seduta del 17 settembre 2009 ha espresso parere positivo in merito alla modifica proposta.

Detto parere corrisponde alla sotto riportata decisione della Giunta provinciale.

Visti gli art. 19, 20 e 21 della legge provinciale dell'11 agosto 1997, n. 13.

Ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti legalmente espressi

**delibera**

Ratsbeschluss Nr. 17 vom 18. Juni 2009

Die Ausweisung eines öffentlichen Parkplatzes entlang der Staatsstraße (Gp. 1551/2 K.G. Welsberg) zu genehmigen, um die Errichtung von öffentlichen Parkflächen und eines Gehsteiges zu ermöglichen.

Diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

Delibera consiliare n. 17 del 18 giugno 2009

Di approvare la previsione di un parcheggio pubblico lungo la strada statale (p.f. 1551/2 C.C. Monguelfo), per consentire la realizzazione di aree per parcheggi pubblici e di un marciapiede.

Di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

**Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2009**

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
vom 26/10/2009, Nr. 2587

**Gemeide Mühlbach: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan mit Richtigstellungen von Amts wegen. Ratsbeschlüsse Nr. 21 und 22 vom 9. Juni 2009**

Die Landesregierung schickt folgendes voraus:

Der überarbeitete Bauleitplan der Gemeinde Mühlbach wurde von der Gemeinde mit Ratsbeschluss Nr. 17 vom 10. Juni 2004 beschlossen und von der Landesregierung mit Beschluss Nr. 2860 vom 10. August 2005 genehmigt.

Die Gemeinde Mühlbach beantragt folgende Änderungen am Bauleitplan laut grafischer Unterlagen:

Ratsbeschluss Nr. 21 vom 9. Juni 2009

Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet in Zone für Infrastrukturen in den Skigebieten in Vals.

Ratsbeschluss Nr. 22 vom 9. Juni 2009

Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet auf der Gp. 410/1 K.G. Spinges.

Gegen den Ratsbeschluss Nr. 21 vom 9. Juni 2009 wurden zwei Einwände eingereicht, zu welchen die Gemeinde mit Ratsbeschluss Nr. 28 vom 6. August 2009 Stellung genommen hat.

Die Landesregierung nimmt Einsicht in die Gutachten der Landesraumordnungskommission, welche in der Sitzung vom 1. Oktober 2009 erteilt wurden und weist darauf hin, dass die nachstehenden Entscheidungen der Landesregierung diesen Gutachten entsprechen.

Sie stützt sich auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesgesetzes vom 11.8.1997, Nr. 13 in geltender Fassung.

Dies vorausgeschickt

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
n. 2587 del 26/10/2009

**Comune di Rio di Pusteria: Approvazione di modifiche al piano urbanistico comunale con rettifiche d'ufficio. Delibere consiliari n. 21 e 22 del 9 giugno 2009**

La Giunta provinciale premette quanto segue:

Il piano urbanistico rielaborato del Comune di Rio di Pusteria è stato approvato dal Comune con delibera consiliare n. 17 del 10 giugno 2004 e approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 2860 del 10 agosto 2005.

Il Comune propone le seguenti modifiche al piano urbanistico comunale secondo gli allegati grafici:

Delibera consiliare n. 21 del 9 giugno 2009

Trasformazione da zona di verde agricolo in zona per infrastrutture negli ambiti sciistici a Valles.

Delibera consiliare n. 22 del 9 giugno 2009

Trasformazione da bosco in zona di verde agricolo sulla p.f. 410/1 C.C. Spinga.

Avverso la delibera consiliare n. 21 del 9 giugno 2009 sono state presentate due osservazioni, sulle quali il Comune ha preso posizione con delibera consiliare n. 28 del 6 agosto 2009.

La Giunta provinciale prende visione dei pareri della Commissione urbanistica provinciale, espressi nella seduta del 1° ottobre 2009, e fa presente che le sotto riportate decisioni della Giunta provinciale corrispondono ai suddetti pareri.

Visti gli art. 19, 20 e 21 della legge provinciale dell'11.8.1997, n. 13 e successive modifiche.

Ciò premesso

**beschließt**

DIE LANDESREGIERUNG

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

**Ratsbeschluss Nr. 21 vom 9. Juni 2009**

Die Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet in Zone für Infrastrukturen in den Skigebieten in Vals zu genehmigen, da der Bedarf an dieser Zone besteht. Von Amts wegen wird jedoch laut Gutachten des Amtes für Lawinen- und Wildbachverbauung (Schreiben Nr. 512743/09) vorgeschrieben, dass bei Erstellung des Durchführungsplanes die erforderlichen Maßnahmen für die hydraulische Sicherheit festgelegt werden müssen.

Außerdem werden die Durchführungsbestimmungen von Amts wegen mit den in der Zone zulässigen und von der Gemeinde beantragten Einrichtungen ergänzt. Der Artikel 17 der Durchführungsbestimmungen „Zone für Infrastrukturen in den Skigebieten“ wird somit mit folgendem Absatz ergänzt:

**“Zone in Vals (Gatterer)**

Zulässig sind: Räume für Skiverleih und Verleih weiterer Wintersportgeräte, Skiservice und Skidepot.

Im Durchführungsplan müssen die erforderlichen Maßnahmen für die hydrogeologische und hydraulische Sicherheit in dieser Zone festgelegt werden.“

Die gegen diesen Ratsbeschluss eingereichten Einwände mit den begründeten Schlussfolgerungen der Gemeinde, welche sich die Landesregierung zu Eigen macht, abzulehnen.

**Ratsbeschluss Nr. 22 vom 9. Juni 2009**

Die Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet auf der Gp. 410/1 K.G. Spinges zu genehmigen, um die landwirtschaftliche Nutzung dieser Fläche als Wiese zu ermöglichen. Das Forstinspektorat Brixen hat mit Dekret Nr. 3 vom 16.02.2009 die Ermächtigung zur Kultureränderung erteilt.

Diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti legalmente espressi

**delibera****Delibera consiliare n. 21 del 9 giugno 2009**

Di approvare la trasformazione da zona di verde agricolo in zona per infrastrutture negli ambiti sciistici a Valles, in quanto sussiste il fabbisogno per questa zona. D'ufficio viene però prescritto, in conformità al parere dell'Ufficio sistemazione bacini montani est (lettera n. 512743/09), che nella fase di redazione del piano di attuazione devono essere presi i provvedimenti necessari per la sicurezza idraulica.

Inoltre vengono integrate d'ufficio le norme di attuazione con le attrezzature ammesse nella zona e proposte dal Comune. L'art. 17 delle norme di attuazione “Zona per infrastrutture negli ambiti sciistici” viene quindi integrato con il seguente comma:

**“Zona a Valles (Gatterer)**

Sono ammessi: Locali per il noleggio sci e attrezzature connesse, sci service e deposito sci.

Nel piano di attuazione devono essere previsti i provvedimenti necessari per la sicurezza idrogeologica e idraulica della zona.”

Di respingere le osservazioni presentate avverso la suddetta delibera in conformità alle conclusioni motivate del Comune che la Giunta provinciale fa proprie.

**Delibera consiliare n. 22 del 9 giugno 2009**

Di approvare la trasformazione da bosco in zona di verde agricolo sulla p.f. 410/1 C.C. Spinga, per consentire un utilizzo agricolo dell'area come prato. L'Ispettorato forestale di Bressanone con decreto n. 3 del 16.02.2009 ha autorizzato il cambio di coltura.

Di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

**Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2009**

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
vom 26/10/2009, Nr. 2589

**Gemeinde Karneid: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan mit Korrekturen des Amtes. Ratsbeschlüsse Nr. 33, 34 und 35 vom 01.07.2009**

Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde KARNEID;

Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende Abänderungen zum Bauleitplan beantragt:

Ratsbeschluss Nr. 33 vom 01.07.2009

Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet einer Fläche von rund 2.115 m<sup>2</sup> auf Gp. 373, 367 und 365/1 K.G. Karneid in Steinegg, gemäß graphischer Unterlage. Das Forstinspektorat Bozen II hat mit Dekret Nr. 01 vom 27.01.2009, die Kulturänderung auf Gp. 373 ermächtigt. Bei der restlichen Fläche handelt es sich um eine Richtigstellung.

Ratsbeschluss Nr. 34 vom 01.07.2009

Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet zweier Flächen, eine auf Gp. 991 (240 m<sup>2</sup>) und eine auf Gp. 980/1 K.G. Karneid (1.000 m<sup>2</sup>), gemäß graphischer Unterlage.

Das Forstinspektorat Bozen II hat mit Dekret Nr. 27 vom 30.12.2008, die Kulturänderung auf Gp. 980/1 ermächtigt. Die Gp. 991 ist nicht vinkuliert.

Ratsbeschluss Nr. 35 vom 01.07.2009

Im Art. 23 „Zone für touristische Einrichtungen - Restauration“ der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan soll der Absatz betreffend die Zone Eggenbach durch folgenden Text ersetzt werden:

„Gleichzeitig mit dem Projekt für den Neubau innerhalb der Zone Eggenbach ist auch die Umwidmung der bestehenden Baulichkeiten in landwirtschaftliche Betriebsräume erlaubt, wobei der bestehende Imbiss nur als offener Unterstand verwendet werden darf.“

Festgestellt, dass gegen obgenannte Ratsbeschlüsse weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind;

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
n. 2589 del 26/10/2009

**Comune di Cornedo all'Isarco: Approvazione di modifiche al piano urbanistico con correzioni d'ufficio. Delibere consiliari nn. 33, 34 e 35 del 1/07/2009**

Visto il piano urbanistico comunale vigente di CORNEDO ALL'ISARCO;

Premesso, che il Comune propone le seguenti modifiche al piano urbanistico:

Delibera consiliare n. 33 del 01/07/2009

Trasformazione da bosco in zona di verde agricolo di un'area di 2.115 m<sup>2</sup> ca., situata sulle pp.ff. 373, 367 e 365/1 CC Cornedo a Collepietra, secondo l'allegato grafico. L'Ispettorato forestale Bolzano II, con decreto n. 01 del 27.01.2009 ha autorizzato il cambio di coltura sulla p.f. 373. La rimanente area riguarda una rettifica.

Delibera consiliare n. 34 del 01/07/2009

Trasformazione da bosco in zona di verde agricolo di due aree, una situata sulla pp.ff. 991 (240 m<sup>2</sup>), l'altra sulla p.f. 980/1 C.C. Cornedo (1.000 m<sup>2</sup>), secondo l'allegato grafico.

L'Ispettorato forestale Bolzano II, con decreto n. 27 del 30.12.2008 ha autorizzato il cambio di coltura sulla p.f. 980/1. La p.f. 991 non è vincolata.

Delibera consiliare n. 35 del 01/07/2009

Nell'art. 23 „Zona per impianti turistici ristorativi“ delle norme di attuazione al piano urbanistico, il comma riguardante la zona Eggenbach viene sostituito con il seguente testo:

“Contemporaneamente con il progetto per la nuova costruzione nella zona Eggenbach è ammessa anche la destinazione degli edifici esistenti come locali aziendali agricoli, mentre l'esistente fabbricato per tavola calda può venire utilizzato soltanto come riparo aperto.”

Constatato, che avverso le succitate delibere consiliari non sono state presentate né proposte né osservazioni;

Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom 08.10.2009 erteilt wurde und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht;

Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11.08.1997, Nr. 13;

Dies vorausgeschickt,

**beschließt**

**DIE LANDESREGIERUNG**

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form:

1. die von der Gemeinde KARNEID beantragten Abänderungen zum Bauleitplan, wie folgt zu genehmigen:

Ratsbeschluss Nr. 33 vom 01.07.2009

Die Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet einer Fläche von rund 2.115 m<sup>2</sup> auf Gp. 373, 367 und 365/1 K.G. Karneid in Steinegg, wird genehmigt. Das Forstinspektorat Bozen II hat mit Dekret Nr. 01 vom 27.01.2009, die Kulturänderung auf Gp. 373 ermächtigt. Bei der restlichen Fläche handelt es sich um eine Richtigstellung. Gemäß Gutachten des Amtes für Landschaftsökologie (Schreiben vom 01.10.2009 Prot. Nr. 553113) sind die Ausgleichsmaßnahmen mit dem Amt für Landschaftsökologie abzustimmen.

Ratsbeschluss Nr. 34 vom 01.07.2009

Die Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet zweier Flächen, eine auf Gp. 991 (240 m<sup>2</sup>) und eine auf Gp. 980/1 K.G. Karneid (1.000 m<sup>2</sup>), wird genehmigt.

Das Forstinspektorat Bozen II hat mit Dekret Nr. 27 vom 30.12.2008, die Kulturänderung auf Gp. 980/1 ermächtigt. Die Gp. 991 ist nicht vinkuliert. Das Amt für Landschaftsökologie (Schreiben vom 01.10.2009 Prot. Nr. 553113) hat das Vorhaben befürwortet.

Ratsbeschluss Nr. 35 vom 01.07.2009

Die beantragte Abänderung des Art. 23 „Zone für touristische Einrichtungen - Restauration“ der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan wird in dem Sinne befürwortet, dass von Amts wegen die gesamte Bestimmung, betreffend die

Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 8/10/2009, facendo presente, che la sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere;

Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica provinciale, L.P. dell'11/08/1997, n. 13;

Ciò premesso,

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

ad unanimità di voti legalmente espressi

**delibera**

1. di approvare le modifiche al piano urbanistico, proposte dal Comune di CORNEDO ALL'ISARCO, come segue:

Delibera consiliare n. 33 del 01/07/2009

Viene approvata la trasformazione da bosco in zona di verde agricolo di un'area di 2.115 m<sup>2</sup> ca., situata sulle pp.ff. 373, 367 e 365/1 C.C. Cornedo a Collepietra. L'Ispettorato forestale Bolzano II, con decreto n. 01 del 27/01/2009 ha autorizzato il cambio di coltura sulla p.f. 373. La rimanente area riguarda una rettifica. Secondo il parere dell'ufficio ecologia del paesaggio (nota del 1/10/2009 prot. n. 553113) i provvedimenti di compensazione devono essere concordati con l'ufficio ecologia del paesaggio.

Delibera consiliare n. 34 del 1/07/2009

Viene approvata la trasformazione da bosco in zona di verde agricolo di due aree, una situata sulla p.f. 991 (240 m<sup>2</sup>), l'altra sulla p.f. 980/1 C.C. Cornedo (1.000 m<sup>2</sup>).

L'Ispettorato forestale Bolzano II, con decreto n. 27 del 30.12.2008 ha autorizzato il cambio di coltura sulla p.f. 980/1. La p.f. 991 non è vincolata. L'ufficio ecologia del paesaggio (nota del 1/10/2009 prot. n. 553113) ha espresso parere favorevole in merito.

Delibera consiliare n. 35 del 1/07/2009

La modifica dell'art. 23 „Zona per impianti turistici ristorativi“ delle norme di attuazione al piano urbanistico viene accettata nel senso che l'intera normativa, riguardante la zona Eggenbach, viene d'ufficio stralciata, in quanto gli edi-

Zone Eggenbach, gestrichen wird, da sich die Gebäude außerhalb der Zone befinden und daher in keinem Zusammenhang mit der Touristenzone stehen.

2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

fici si trovano all'esterno della zona e quindi non stanno in connessione con la zona turistica.

2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

**Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2009**

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
vom 26/10/2009, Nr. 2590

**Welschnofen: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan. Ratsbeschluss Nr. 509 vom 04.12.2008**

Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde WELSCHNOFEN;

Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan beantragt:

Ratsbeschluss Nr. 509 vom 04.12.2008

Eintragung einer Bushaltestelle beim Parkplatz „Kaiserstein“ auf G.p. 3747/1 und 4453/1 K.G. Welschnofen, durch Umwidmung einer Waldfläche von rund 934 m<sup>2</sup> in Straßenfläche, gemäß graphischer Unterlage;

Das Forstinspektorat Bozen II hat mit Dekret Nr. 13 vom 10.08.2009, die entsprechende Kulturänderung ermächtigt.

Festgestellt, dass gegen obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebbracht worden sind;

Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom 08.10.2009 erteilt wurde und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht;

Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11.08.1997, Nr. 13;

Dies vorausgeschickt,

**beschließt**

**DIE LANDESREGIERUNG**

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form:

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
n. 2590 del 26/10/2009

**Comune di Nova Levante: Approvazione di una modifica al piano urbanistico. Delibera consiliare n. 509 del 4/12/2008**

Visto il piano urbanistico comunale vigente di NOVA LEVANTE;

Premesso, che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico:

Delibera consiliare n. 509 del 4/12/2008

Inserimento della fermata dell'autobus presso il parcheggio „Kaiserstein“ sulle pp.ff. 3747/1 e 4453/1 C.C. Nova Levante, trasformando un'area di bosco di 934 m<sup>2</sup> in area stradale, secondo l'allegato grafico;

L'Ispettorato forestale Bolzano II, con decreto n. 13 del 10/08/2009 ha autorizzato il relativo cambio di coltura.

Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni;

Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 8/10/2009, facendo presente, che la sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere;

Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13;

Ciò premesso,

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

ad unanimità di voti legalmente espressi

**delibera**

1. die von der Gemeinde WELSCHNOFEN mit Ratsbeschluss Nr. 509 vom 04.12.2008 beantragte Eintragung einer Bushaltestelle beim Parkplatz „Kaiserstein“ auf G.p. 3747/1 und 4453/1 K.G. Welschnofen, zu genehmigen. Hierfür wird eine Waldfläche von rund 934 m<sup>2</sup> in Straßenfläche (Landesstraße) umgewidmet.

Das Forstinspektorat Bozen II hat mit Dekret Nr. 13 vom 10.08.2009, die entsprechende Kulturänderung ermächtigt.

2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

1. di approvare l'inserimento della fermata dell'autobus presso il parcheggio „Kaiserstein“ sulle pp.ff. 3747/1 e 4453/1 C.C. Nova Levante, proposta dal Comune di NOVA LEVANTE con delibera consiliare n. 509 del 4/12/2008. A tale scopo viene trasformata un'area di bosco di 934 m<sup>2</sup> in area stradale (strada provinciale).

L'Ispettorato forestale Bolzano II, con decreto n. 13 del 10/08/2009 ha autorizzato il relativo cambio di coltura.

2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

**Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2009**

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
vom 26/10/2009, Nr. 2593

**Gemeinde Deutschnofen: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan. Ratsbeschluss Nr. 42 vom 22.06.2009**

Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde DEUTSCHNOFEN;

Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan beantragt:

Ratsbeschluss Nr. 42 vom 22.06.2009

Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet einer Fläche von rund 1.260 m<sup>2</sup> auf B.p. 1606 und G.p. 99/22 und Richtigstellung einer landwirtschaftlichen Grünfläche von rund 440 m<sup>2</sup> auf G.p. 100, 101 und 104, gemäß graphischer Unterlage. Das Forstinspektorat Bozen I hat mit Dekret Nr. 33 vom 25.07.2007, die Kulturänderung ermächtigt.

Festgestellt, dass gegen obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind;

Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom 15.10.2009 erteilt wurde und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht;

Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11.08.1997, Nr. 13;

Dies vorausgeschickt,

**beschließt**

**DIE LANDESREGIERUNG**

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form:

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
n. 2593 del 26/10/2009

**Comune di Nova Ponente: Approvazione di una modifica al piano urbanistico. Delibera consiliare n. 42 del 22/06/2009**

Visto il piano urbanistico comunale vigente di NOVA PONENTE;

Premesso, che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico:

Delibera consiliare n. 42 del 22/06/2009

Trasformazione da bosco in zona di verde agricolo di un'area di 1.260 m<sup>2</sup> ca., situata sulle p.ed. 1606 e p.f. 99/22 e rettifica di un'area di verde agricolo di 440 m<sup>2</sup> ca. sulle pp.ff. 100, 101 e 104 , secondo l'allegato grafico. L'ispettorato forestale Bolzano I, con decreto n. 3 del 25.07.2007 ha autorizzato il cambio di coltura.

Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni;

Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 15/10/2009, facendo presente, che la sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere;

Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13;

Ciò premesso,

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

ad unanimità di voti legalmente espressi

**delibera**

1. die von der Gemeinde DEUTSCHNOFEN mit Ratsbeschluss Nr. 42 vom 22.06.2009 beantragte Änderung zum Bauleitplan, wie folgt zu genehmigen:

Die Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet einer Fläche von rund 1.260 m<sup>2</sup> auf B.p. 1606 und G.p. 99/22 und die Richtigstellung der landwirtschaftlichen Grünfläche auf G.p. 100, 101 und 104 (rund 440 m<sup>2</sup>) werden genehmigt. Das Forstinspektorat Bozen I hat mit Dekret Nr. 33 vom 25.07.2007, die Kulturänderung ermächtigt.

2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

1. di approvare la modifica al piano urbanistico, proposta dal Comune di NOVA PONENTE con delibera consiliare n. 42 del 22/06/2009, come segue:

Vengono approvate la trasformazione da bosco in zona di verde agricolo di un'area di 1.260 m<sup>2</sup> ca., situata sulle p.ed. 1606 e p.f. 99/22 e la rettifica del verde agricolo sulle pp.ff. 100, 101 e 104 (440 m<sup>2</sup> ca.). L'ispettorato forestale Bolzano I, con decreto n. 3 del 25.07.2007 ha autorizzato il cambio di coltura.

2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

**Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2009**

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
vom 26/10/2009, Nr. 2596

**Gemeinde Kastelbell-Tschars: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde mit einer Abänderung von Amts wegen - endgültiger Beschluss. Ratsbeschluss Nr. 22 vom 24. Juni 2008**

Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde KASTELBELL-TSCHARS;

Festgestellt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan, laut grafischer Unterlage, beantragt:

Umwidmung von Wohnbauzone C1 - Erweiterungszone „Ex Volkswohnbau- und Touristenzone“ in Wohnbauzone C5 - Erweiterungszone mit Durchführungsplan in Tschars (ca. 4.590 m<sup>2</sup>)

Festgestellt, dass gegen den obgenannten Ratsbeschluss ein Einwand eingebracht worden ist;

Festgestellt, dass der Gemeinderat keine Stellungnahme zu dem eingebrachten Einwand genommen hat;

Festgestellt, dass die Landesregierung mit Beschluss Nr. 1536 vom 8. Juni 2009, gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission im Sinne des Art. 2 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, welches in den Sitzungen vom 5. März 2009 und 16. April 2009 erteilt wurde, der Gemeinde KASTELBELL-TSCHARS einen Abänderungsvorschlag zum obgenannten Ratsbeschluss unterbreitet hat;

dass der Beschluss der Landesregierung Nr. 1536 vom 8. Juni 2009 der Gemeinde im Sinne des Art. 20, Absatz 1), Buchstabe A), Punkt 3) des Landesraumordnungsgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, am 23. Juni 2009 zur Stellungnahme übermittelt wurde;

dass der Gemeinderat nicht innerhalb der vorgesehenen Frist von 60 Tagen Stellung genommen hat;

Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes vom 11.08.1997, Nr. 13 in geltender Fassung;

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
n. 2596 del 26/10/2009

**Comune di Castelbello-Ciardes: Approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale con una rettifica d'ufficio - delibera definitiva. Delibera consiliare n. 22 del 24 giugno 2008**

Visto il piano urbanistico comunale vigente di CASTELBELLO-CIARDES;

Premesso che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico comunale secondo l'allegato grafico:

Trasformazione da zona residenziale C1 - zona d'espansione "Ex Volkswohnbau- und Touristenzone" in zona residenziale C5 - zona d'espansione con piano d'attuazione a Ciardes (ca. 4.590 m<sup>2</sup>)

Constatato che avverso la succitata delibera consiliare è stata presentata un'osservazione;

Constatato che il Consiglio comunale non ha preso posizione sull'osservazione presentata;

Constatato che la Giunta provinciale con delibera n. 1536 del 8 giugno 2009, sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, espresso nelle sedute del 5 marzo 2009 e 16 aprile 2009, ha sottoposto al Comune di CASTELBELLO-CIARDES una proposta di modifica in merito alla suddetta delibera consiliare;

che la delibera della Giunta provinciale n. 1536 del 8 giugno 2009 è stata notificata al Comune il 23 giugno 2009 per la presa di posizione ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera A), punto 3 della legge urbanistica provinciale 11 agosto 1997, n. 13;

che il Consiglio comunale non ha preso posizione entro il termine previsto di 60 giorni;

Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale 11/08/1997, n. 13, con successive modifiche ed integrazioni;

Dies vorausgeschickt,

**beschließt**

**DIE LANDESREGIERUNG**

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form:

1. die von der Gemeinde KASTELBELL-TSCHARS mit Ratsbeschluss Nr. 22 vom 24. Juni 2008 beantragte Umwidmung von Wohnbauzone C1 - Erweiterungszone „Ex Volkswohnbau- und Touristenzone“ in Wohnbauzone C5 - Erweiterungszone mit Durchführungsplan in Tschars (ca. 4.590 m<sup>2</sup>) zu genehmigen, um eine bessere Detailplanung in diesem Bereich zu ermöglichen.

Von Amts wegen wird die beantragte Dichte von 2,2 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> auf 1,7 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> reduziert, da die heute bestehende Dichte in diesem Teilbereich 1,23 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> beträgt und die Erhöhung auf 1,7 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> dem effektiven Erweiterungsbedarf entspricht.  
Der Art. 14 (Wohnbauzone C - Erweiterungszone) der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan wird im 3. Absatz mit folgender Bauvorschrift ergänzt:  
“e) Zone C5 1,7 m<sup>3</sup>/m<sup>2”</sup>

Der von den Herrn Patrick Raffeiner und Georg Kiem eingebrachte Einwand ist gegenstandslos, da er sich nicht gegen die vorgelegte Abänderung des Bauleitplanes richtet, sondern Vorschläge für die Erstellung des späteren Durchführungsplanes beinhaltet;

2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

Ciò premesso,

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

ad unanimità di voti legalmente espressi

**delibera**

1. di approvare la trasformazione da zona residenziale C1 - zona d'espansione "Ex Volkswohnbau- und Touristenzone" in zona residenziale C5 - zona d'espansione con piano d'attuazione a Ciardes (ca. 4.590 m<sup>2</sup>), richiesta dal Comune di CASTELBELLO-CIARDES con delibera consiliare n. 22 del 24 giugno 2008, per poter consentire in quest'ambito una migliore pianificazione nel dettaglio.  
D'ufficio la richiesta densità viene ridotta da 2,2 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> a 1,7 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>, in quanto la densità esistente in questa parte di zona risulta essere di 1,23 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>, e l'aumento a 1,7 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> corrisponde all'effettivo fabbisogno dell'ampliamento.  
L'art. 14 (Zona residenziale C - zona d'espansione) delle norme d'attuazione al piano urbanistico viene integrato al comma 3 con il seguente indice:  
“e) zona C5 1,7 m<sup>3</sup>/m<sup>2”</sup>

L'osservazione presentata dai signori Patrick Raffeiner e Georg Kiem è infondata, in quanto essa non si rivolge alla modifica del piano urbanistico, ma contiene proposte per la realizzazione di un futuro piano d'attuazione;

2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

**Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2009**

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
vom 26/10/2009, Nr. 2600

**Gemeinde Tisens: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde. Ratsbeschluss Nr. 7 vom 18. Juni 2009**

Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde TISENS;

Festgestellt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan, laut grafischer Unterlage, beantragt:

Umwidmung von ca. 340 m<sup>2</sup> der GP 1892/79, K.G. Tisens von Wald in Landwirtschaftsgebiet

Festgestellt, dass gegen den obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind;

Das Forstinspektorat Meran hat mit Dekret Nr. 8 vom 6. Dezember 2007 die Kulturumwidmung von einer Fläche von 340 m<sup>2</sup> genehmigt;

Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom 15. Oktober 2009 erteilt wurde, und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht;

Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes vom 11.08.1997, Nr. 13 in geltender Fassung;

Dies vorausgeschickt,

**beschließt**

**DIE LANDESREGIERUNG**

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form:

1. die von der Gemeinde TISENS mit Ratsbeschluss Nr. 7 vom 18. Juni 2009 beantragte Umwidmung von ca. 340 m<sup>2</sup> der GP 1892/79, K.G. Tisens von

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
n. 2600 del 26/10/2009

**Comune di Tesimo: Approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale. Delibera consiliare n. 7 del 18 giugno 2009**

Visto il piano urbanistico comunale vigente del Comune di TESIMO;

Premesso che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico comunale secondo l' allegato grafico:

Trasformazione di ca. 340 m<sup>2</sup> della p.f. 1892/79, C.C. Tesimo da bosco in zona di verde agricolo

Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni;

L'Ispettorato forestale di Merano ha approvato il cambio di coltura per una superficie di 340 m<sup>2</sup> con decreto n. 8 del 6 dicembre 2007;

Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 15 ottobre 2009, facendo presente, che la sottoriportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere;

Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale 11/08/1997, n. 13 con successive modifiche ed integrazioni;

Ciò premesso,

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

ad unanimità di voti legalmente espressi

**delibera**

1. di approvare la trasformazione di ca. 340 m<sup>2</sup> della p.f. 1892/79, C.C. Tesimo da bosco in zona di verde agricolo, proposta dal Comune di TESIMO con

- Wald in Landwirtschaftsgebiet zu genehmigen, um den Bau eines landwirtschaftlichen Geräteschuppens zu gewährleisten;
2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

delibera consiliare n. 7 del 18 giugno 2009, per consentire la realizzazione di una rimessa per veicoli di uso agricolo;

2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

**Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2009**

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
vom 26/10/2009, Nr. 2601

**Genehmigung des überarbeiteten Landschaftsplanes der Gemeinde St. Leonhard in Passeier**

**Die Landesregierung hat folgenden Sachverhalt zur Kenntnis genommen:**

Die Landesverwaltung hat den Vorschlag des überarbeiteten Landschaftsplanes für die Gemeinde St. Leonhard in Passeier im Sinne des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, erarbeitet.

Die I. Landschaftsschutzkommision hat mit Beschluss Nr. 14/09 vom 03.06.2009 den Vorschlag des überarbeiteten Landschaftsplanes für die Gemeinde St. Leonhard in Passeier genehmigt.

Der Vorschlag des überarbeiteten Landschaftsplanes für die Gemeinde St. Leonhard in Passeier besteht aus dem erläuternden Bericht, den Durchführungsbestimmungen und der kartographischen Anlage im Maßstab 1:10.000 und 1:5.000.

Der Beschluss der I. Landschaftsschutzkommision Nr. 14/09 vom 03.06.2009 und seine Bestandteile wurden im Sekretariat der Gemeinde St. Leonhard in Passeier hinterlegt und an der Amtstafel selbst veröffentlicht, wie aus den Bestätigungen der Gemeindeunterlagen hervorgeht.

**Innerhalb des Veröffentlichungszeitraumes wurden keine Bemerkungen im Sinne des Artikels 3 des Landesgesetzes vom 25.07.1970, Nr. 16, in geltender Fassung, eingereicht.**

Die Gemeinde gibt gemäß Ratsbeschluss vom 14.08.2009, Nr. 41 ein positives Gutachten zum Vorschlag des überarbeiteten Landschaftsplanes ab, das sie an die folgenden Bedingungen bindet:

- a) Die angedachten Landschaftsschutzgebiete Hohe Kreuzspitze und Wannental-Sailertal werden von der Gemeinde, von den Verbänden und von den Grundeigentümern einstimmig nicht befürwortet.

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
n. 2601 del 26/10/2009

**Approvazione del piano paesaggistico rielaborato del Comune di San Leonardo in Passiria**

**La Giunta provinciale ha preso in considerazione quanto segue:**

L'amministrazione provinciale ha redatto la proposta del piano paesaggistico rielaborato del Comune di San Leonardo in Passiria ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16.

La I<sup>a</sup> Commissione per la tutela del paesaggio ha approvato con delibera n. 14/09 del 03/06/2009 la proposta del piano paesaggistico rielaborato del Comune di San Leonardo in Passiria.

La proposta del piano paesaggistico rielaborato del Comune di San Leonardo in Passiria comprende la relazione illustrativa, le norme di attuazione e la cartografia allegata in scala 1:10.000 e 1:5.000.

La delibera della I<sup>a</sup> Commissione per la tutela del paesaggio n. 14/09 del 03/06/2009 ed i suoi elementi integranti sono stati depositati nella segreteria del Comune di San Leonardo in Passiria e pubblicati all'albo del comune stesso, come risulta dagli attestati comunali registrati negli atti.

**Entro il periodo di pubblicazione non sono state presentate osservazioni ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 15.07.1970, n. 16 e successive modifiche:**

Il Comune secondo la delibera del Consiglio comunale del 14/08/2009, n. 41 esprime parere positivo alla proposta del piano paesaggistico rielaborato che lega alle seguenti condizioni:

- a) L'individuazione come zona di tutela paesaggistica della zona Punta Alta Croce e della zona Val di Vannes-Val Sailer non viene accettata né dal comune né dalle associazioni né dai proprietari fondiari.

- |   |   |
|---|---|
| b) Die landwirtschaftliche Nutzung der Gewässer der Wasserfälle muss trotz der Unterschutzstellung in der bisherigen Form aufrecht bleiben.   | b) L'uso agricolo delle acque delle cascate deve rimanere intatto nella forma attuale nonostante la tutela paesaggistica.   |
| c) Die Unterschutzstellung das als Naturdenkmäler ausgewiesenen Kehlerlacke am Jaufenpass und Wannsermoos im Wannsertal muss die Nutzung der entsprechenden Quellen für Trinkwasserzwecke durch den Grundeigentümer und die Nutzung als Viehtränke erlauben; außerdem muss die Beweidung in der bisherigen Form weiterhin möglich sein. Eine Umzäunung darf nicht verpflichtend sein. | c) La tutela come monumenti naturali della "Kehlerlacke" nei dintorni del passo Giovo e della palude "Wannsermoos" nella Val di Vannes deve permettere l'utilizzo delle relative sorgenti per uso acqua potabile da parte del proprietario e per uso come acqua per il bestiame; inoltre deve essere possibile il pascolo nella forma attuale. Una recinzione non deve essere obbligatoria. |
| d) Händische Grabungsarbeiten müssen nach Abklärung mit den entsprechenden Ämtern weiterhin möglich sein.   | d) Lavori di scavo a mano devono essere possibili anche in futuro in base al parere degli uffici competenti.  |
| e) Bei einer zukünftigen Verschärfung der Schutzbestimmungen, welche zu Lasten der Grundeigentümer gehen, müssen diese entschädigt werden.  | e) In caso di un futuro aggravamento delle disposizioni di tutela a danno dei proprietari, questi devono essere risarciti.  |

**Die Landesregierung befindet:**

- a) Die beiden ursprünglich angedachten Landschaftsschutzgebiete sind bereits im Beschluss der I. Landschaftsschutzkommission nicht mehr enthalten und somit hinfällig.
- b) Die bisherige Nutzung der als Naturdenkmal ausgewiesenen Wasserfälle ist auch weiterhin gewährleistet; dies gilt auch für die Instandhaltung bestehender Anlagen.
- c) Die Nutzung der Quellen in den beiden Naturdenkmälern für lokale Trinkwasserzwecke sowie für die Viehtränke zerstört nicht die beiden Feuchtgebiete und soll daher gestattet sein. Die Fortführung der bisherigen Beweidung der Flächen ist nicht untersagt, ihre Einzäunung nicht verpflichtend. Im Zuge eines Vertragsnaturschutzes, wie dies bspw. die Landschaftspflegeprämien darstellen, kann ein freiwilliger Beweidungsverzicht vereinbart werden, im Zuge dessen auch die Errichtung einer Umzäunung angedacht werden kann.
- d) Eingriffe sind prinzipiell möglich und den gesetzlichen Genehmigungsverfahren unterworfen. Eingriffe auf den Biotopflächen und in den Naturdenkmälern sind, unabhängig ob händisch oder maschinell, mit dem Amt für Landschaftsökologie abzuklären und dürfen nicht zur Zerstörung und Entwässerung der Feuchtgebiete führen.

**La Giunta provinciale ritiene:**

- a) Le due zone di tutela paesaggistica presentate inizialmente non fanno parte della delibera della I<sup>a</sup> Commissione per la tutela del paesaggio e quindi sono inconsistenti.
- b) L'uso attuale delle cascate, individuate come monumento naturale, è garantito anche in futuro; questo vale anche per la manutenzione di impianti esistenti.
- c) L'utilizzo delle sorgenti dei due monumenti naturali per l'uso locale come acqua potabile e per il bestiame non causa la distruzione delle due zone umide e quindi sarà consentito. Sulle superfici non è vietata la continuazione del pascolo fin'ora praticato, inoltre non devono essere recintate. Nell'ambito di una tutela contrattuale, come viene rappresentato dai premi incentivanti per la conservazione del paesaggio, può essere accordato un rinuncio volontario al pascolo, durante il quale potrà essere considerato anche una recinzione.
- d) Generalmente l'esecuzione di interventi è sottoposta ai procedimenti di autorizzazione in base alle leggi. Sulle superfici di biotopo e monumento naturale gli interventi sono da accordare con l'Ufficio Ecologia del paesaggio, indipendentemente se eseguiti a mano o con attrezature, e non devono provocare la distruzione o il prosciugamento delle zone umide.

- e) Zur Erhaltung der Feuchtgebiete Kehlerlacke und Wannsermoos reicht die Unterschutzstellung als Naturdenkmal (Es ist verboten die angeführten Naturdenkmäler zu beschädigen oder zu beeinträchtigen) aus, da sie auf den erhöhten ökologischen Wert hinweist. Eine Verschärfung der Bestimmungen wird nicht als notwendig erachtet.

### C) Änderungen durch die Landesregierung

- Die in der Zwischenzeit in Kraft getretenen Änderungen am Gemeindebauleitplan müssen in der Kartographie zum Landschaftsplan rezipiert werden.

**Die Landesregierung hat sämtliche Verfahrensunterlagen geprüft und nimmt den Vorschlag des überarbeiteten Landschaftsplans mit den oben angeführten Änderungen an.**

**Die Landesregierung hat in folgende Rechtsgrundlagen Einsicht genommen:**

- Landesgesetz vom 25. Juli 1970, Nr. 16;**
- Dekret des Landeshauptmannes vom 22. Oktober 2007, Nr. 56** und insbesondere in den Artikel 1 desselben;
- Dekret des Landeshauptmannes vom 9. Februar 1981, Nr. 87/V/LS** betreffend die Genehmigung von landschaftlichen Unterschutzstellungen in der Gemeinde St. Leonhard in Passier.

Dies vorausgeschickt fasst die Landesregierung in gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmen-einhelligkeit folgenden

### Beschluss:

- Der überarbeitete Landschaftsplan für die Gemeinde St. Leonhard in Passier ist mit den nachfolgenden Durchführungsbestimmungen und kartographischen Anlagen und mit den in den Prämissen angeführten Änderungen im Sinne des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, genehmigt:
  - der erläuternde Bericht,
  - die Durchführungsbestimmungen,
  - die kartographische Anlage mit zwei Lageplänen im Maßstab 1:10.000 und zwei Lageplänen im Maßstab 1:5.000.

- e) Per mantenere le zone umide “Kehlerlacke” e “Wannsermoos” è sufficiente il vincolo di monumento naturale (È vietato danneggiare o compromettere i monumenti naturali sopra indicati) che segnala anche il valore ecologico elevato. Non viene ritenuto necessario un aggravamento della normativa.

### C) Modifiche da parte della Giunta provinciale

- Le modifiche grafiche introdotte dal piano urbanistico comunale devono venire recepite nella cartografia del piano paesaggistico.

**La Giunta provinciale ha esaminato tutti gli atti del procedimento e approva la proposta di piano paesaggistico rielaborato con le modifiche sopracitate.**

**La Giunta provinciale ha preso atto della seguente normativa:**

- della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16;
- del decreto del Presidente della Provincia 22 ottobre 2007, n. 56 ed in particolare dell'articolo 1 dello stesso;
- del decreto del Presidente della Giunta provinciale del 9 febbraio 1981, n. 87/V/LS, concernente l'approvazione di vincoli paesaggistici nel Comune di San Leonardo in Passiria.

Ciò premesso La Giunta provinciale a voti unanimi validamente espressi

### delibera:

- Il piano paesaggistico rielaborato per il Comune di San Leonardo in Passiria è approvato con le seguenti norme d'attuazione e le cartografie allegate e con le modifiche citate nelle premesse, ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16:
  - la relazione illustrativa,
  - le norme di attuazione,
  - la cartografia allegata con due planimetrie in scala 1:10.000 ed due planimetrie in scala 1:5.000.

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>2. Das Dekret des Landeshauptmanns vom 9. Februar 1981, Nr. 87/V/LS ist aufgehoben.</li><li>3. Die Abteilung für Raumordnung nimmt die notwendigen Änderungen an den einzelnen Bestandteilen des Gemeindebauleitplanes vor, um die mit diesem Beschluss genehmigten Landschaftsschutzbindungen und Flächenwidmungen zu übernehmen.</li><li>4. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht und tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>2. Il decreto del Presidente della Giunta provinciale del 9 febbraio 1981, n. 87/V/LS è abrogato.</li><li>3. La Ripartizione Urbanistica cura le necessarie modifiche ai singoli allegati del piano urbanistico comunale inserendo i vincoli paesaggistici e le destinazioni delle superfici, approvati con codesta delibera.</li><li>4. La presente delibera è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.</li></ol> |
|--|--|

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

**GEMEINDE ST. LEONHARD IN PASSEIER****DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN  
ZUM LANDSCHAFTSPLAN****Art. 1  
Allgemeines**

Die folgenden Durchführungsbestimmungen werden bezugnehmend auf die Kategorien des Artikel 1 und gemäß Artikel 5 des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung festgesetzt.

Integrierenden Bestandteil des Landschaftsplans bilden:

- die kartographischen Anlagen, bestehend aus drei Lageplänen im Maßstab 1:10.000 und drei Ausschnitten im Maßstab 1:5.000, der erläutern-de Bericht und die nachfolgenden Durchfüh-rungsbestimmungen.

**Art. 2**

**Weite Landstriche, die eine natürliche oder von Menschenhand umgeformte Landschaft, unter Einbeziehung der Siedlungen, bilden und die einzeln oder in ihrer Gesamtheit Zeugnis von Zivilisation geben (Artikel 1/b des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung).**

Es handelt sich um natürliche oder vom Menschen mitgestaltete Gebiete, die wegen ihrer landschaftlichen Schönheit und Eigenart oder Naturausstattung und Umweltfunktion oder ihrer Bedeutung für die ortstypische Siedlungsstruktur oder ihrer besonderen Erholungseignung oder als Umgebungs-schutz von Natur- und Kulturdenkmälern mit dem Ziel der Erhaltung dieser Funktionen ausgewiesen wer-den.

**a) Gebiete von landschaftlichem Interesse**

Diese umfassen das gesamte Gemeindegebiet mit Ausnahme der Wohnbau- und Gewerbegebiete mit genehmigtem Durchführungsplan im Sinne des Artikel 6, Absatz 3 des Landesgesetzes Nr. 16/1970. Es gelten die Bestimmungen des Landesraumordnungs-gesetzes und des Gemeindebauleitplanes sofern nicht durch nachfolgende Bestimmungen spezifisch gere-gelt.

Die als "Auwald" eingetragenen Flächen sind Ü-berreste wertvollster Naturlebensräume mit einer bedrohten, aber sehr vielfältigen Flora und Fauna. Für deren Fortbestand ist die Erhaltung optimaler hydro-

**COMUNE DI S. LEONARDO IN PASSIRIA****NORME DI ATTUAZIONE  
AL PIANO PAESAGGISTICO****Art. 1  
Generalità**

Le norme di attuazione che seguono de-terminati in riferimento agli oggetti di cui all'articolo 1 ed ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 e successive modifiche.

Fanno parte integrante del piano paesaggistico:

- le cartografie allegate, consistenti in tre planime-trie in scala 1:10.000, e tre estratti in scala 1:5.000, la relazione illustrativa ed le seguenti norme di attuazione.

**Art. 2**

**Zone corografiche costituenti paesaggi naturali o trasformati ad opera dell'uomo comprese le strutture insediative, che presentino, singolarmente o come complesso, valore di testimonianza di civiltà (riferimento al par. b) dell'articolo 1 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 e successiva modifica).**

Si tratta di aree naturali o formate anche dall'at-tività umana che per la loro bellezza e singolarità paesaggistica, le risorse naturali o la loro importanza per la tipica struttura insediativa locale, nonché per la loro particolare idoneità a fini ricreativi o di protezio-ne nei confronti di monumenti naturali e culturali in essi presenti, sono sottoposte a vincolo di tutela allo scopo di conservare tali funzioni.

**a) Zone di interesse paesaggistico**

Comprendono l'intero territorio comunale esclu-se le zone abitative e produttive fornite di piano di attuazione approvato ai sensi del comma 3 del articolo 6 della legge provinciale n. 16/1970. Valgono le disposizioni della legge urbanistica provinciale e del piano urbanistico comunale nonché le norme specifiche come segue.

Le aree contrassegnate come "bosco ripariale" rappresentano residui di habitat naturali con una grande biodiversità e molte specie minacciate, sia vegetali che animali. Per la loro salvaguardia è di

logischer Verhältnisse und der charakteristischen Vegetation von großer Bedeutung. Kulturänderungen sind untersagt. Die forstliche Nutzung unterliegt den Bestimmungen des Landesforstgesetzes.

„Bestockte Wiesen und Weiden“ sind von besonderem landschaftlichem und ökologischem Wert. Bei der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung ist auf die Pflege, Wiedergewinnung und langfristige Sicherung ihrer Charakteristik und der aufgelockerten Bestockung zu achten. Bei geringem Bestockungsgrad ist die Stockrodung und die Entnahme von Lärchen nur bei Vorhandensein von ausreichender Lärchenverjüngung gestattet.

„Kastanienhaine“ sind ästhetisch wertvolle Kulturlandschaftsbereiche und Lebensräume für eine bedrohte Fauna. Kulturänderungen sind hier deshalb untersagt.

„Feuchtgebiete“ sind hochwertige Naturlebensräume für eine spezialisierte und bedrohte Flora und Fauna. Für deren Fortbestand ist die Erhaltung der gegebenen hydrologischen Verhältnisse und der charakteristischen Vegetation von großer Bedeutung. Es sind deshalb Trockenlegungsarbeiten, die Torfentnahme, das Ablagern von Material jeglicher Art sowie das Ausbringen von Dünger untersagt. Gestattet ist die ordentliche Instandhaltung der bestehenden Gräben.

## b) Landschaftliche Bannzone

Innerhalb dieser Flächen besteht ein absolutes Bauverbot für die Errichtung bzw. Erweiterung oberirdischer Gebäude jeglicher Art. Für bestehende Hofstellen und Wohngebäude gelten die Bestimmungen des Landesraumordnungsgesetzes.

Verboten sind Schotterverarbeitungsanlagen sowie das Überqueren des Gebietes mit Elektro- und Telefonfreileitungen. Ausgenommen sind die Anschlüsse für bestehende und zulässige Gebäude, die sich in der Zone oder in deren unmittelbaren Umgebung befinden, wenn dafür das Überqueren des geschützten Gebietes notwendig ist.

Bestehende Beherbergungs-, Speise und Schankbetriebe können nach Maßgabe des Art. 107, Abs. 11 des Landesraumordnungsgesetzes und der entsprechenden Durchführungsverordnung einmal im Ausmaß von höchstens 30 Prozent - bis zu einer Obergrenze von maximal 500 m<sup>3</sup> - des bestehenden oberirdischen Bauvolumens qualitativ erweitert werden.

grande importanza il mantenimento di caratteristiche idrologiche ottimali e della vegetazione tipica. Sono vietati cambiamenti di coltura. L'utilizzazione forestale soggiace alle disposizioni della legge forestale provinciale.

I „prati e pascoli alberati“ sono particolarmente pregevoli dal punto di vista paesaggistico e naturalistico. Nella conduzione agro-forestale va prestata particolare attenzione alla cura, al ripristino ed alla conservazione nel tempo delle loro caratteristiche e della particolare copertura. Nel caso di copertura scarsa l'allontanamento delle ceppaie e il prelievo dei larici è consentito solo in presenza di sufficiente rinnovazione del larice stesso.

I “castagneti” sono paesaggi culturali di altissimo valore estetico e habitat per una fauna minacciata. Pertanto sono vietati cambiamenti di coltura.

Le “zone umide” rappresentano habitat naturali di grande valore per una flora e fauna altamente specializzate e minacciate. Per la loro salvaguardia è di grande importanza il mantenimento delle caratteristiche idrologiche presenti e della vegetazione tipica. Sono perciò vietati le opere di prosciugamento del terreno, l'estrazione di torba, il deposito di materiale di qualsiasi genere nonché la concimazione. È consentita la manutenzione ordinaria dei fossi esistenti.

## b) Zona di rispetto paesaggistica

Entro tali aree vige un assoluto divieto di costruzione e/o ampliamento di edifici fuori terra di qualsiasi genere. Per le sedi di aziende agricole e gli edifici residenziali esistenti valgono le disposizioni della legge urbanistica provinciale.

Sono vietati gli impianti per la lavorazione della ghiaia, nonché l'attraversamento della zona stessa mediante elettrodotti aerei e linee aeree per il servizio telefonico, ad eccezione degli allacciamenti agli edifici esistenti ed ammessi nella zona stessa o in quelle contigue, quando risulta necessario l'attraversamento della zona vincolata.

Esercizi ricettivi e di somministrazione di pasti e bevande esistenti, secondo l'art. 107, comma 11 della legge urbanistica provinciale e del relativo regolamento di esecuzione, possono essere una sola volta ampliati qualitativamente nella misura massima del 30 per cento - e comunque non oltre il limite di 500 mc - della cubatura edilizia fuori terra esistente.

**Art. 3**

**Teile des natürlichen Lebensraumes (Biotope), auch wenn sie von Menschenhand geschaffen wurden, die eine besondere ökologische Funktion auf den umliegenden Siedlungsraum ausüben (Artikel 1/c des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung)**

In diese Kategorie fallen folgende Biotope:

80/1 Gondellen

In den abgegrenzten Gebieten ist jegliche Kulturänderung und Veränderung der Umwelt untersagt, sowohl was das Landschaftsbild als auch die naturkundlichen Merkmale betrifft, mit besonderer Rücksicht auf die Tier- und Pflanzenwelt sowie die hydrologischen und mikroklimatischen Verhältnisse.

Innerhalb der Biotope sind insbesondere verboten:

- das Errichten von Bauten und Anlagen jeglicher Art, auch solche vorläufigen Charakters;
- die Torfentnahme, Kulturänderungen, Trockenlegungs- und Meliorierungsarbeiten sowie Geländeänderungen jeglicher Art;
- das Liegenlassen von Abfall und das Ablagern von Müll, Mist und Material jeglicher Art;
- das Verschmutzen und die Verrohrung von Gewässern sowie das Einleiten von Abwässern;
- das Pflücken, Ausgraben und Vernichten von wildwachsenden Pflanzen und Pilzen;
- das Erlegen, Fangen, Verletzen oder Stören wildlebender Tiere, eingeschlossen die Jagd und Fischerei; erlaubt ist die Nachsuche nach außerhalb des Biotops angeschossenem Wild;
- das Ausbringen von Düngern;
- die Beweidung;
- der Verkehr mit Motorfahrzeugen jeglicher Art, ausgenommen für die land- und forstwirtschaftliche Tätigkeit.

Gestattet sind:

- die erforderlichen Biotoppflegemaßnahmen;
- die forstliche Nutzung; sie muss im Sinne der Bestimmungen des Forstgesetzes und ausschließlich mit naturnahen Waldbaumethoden durchgeführt werden, wobei die Zielsetzungen des Schutzgebietes zu berücksichtigen sind.

**Art. 3**

**Elementi naturali del paesaggio (biotopi), anche se dovuti all'opera dell'uomo, aventi una speciale funzione ecologica sull'ambiente antropizzato circostante (articolo 1, lettera c della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 e successive modifiche)**

Rientrano in tale categoria i seguenti biotopi:

80/1 Gondellen

In tali settori di territorio è vietato qualsiasi cambiamento di coltura e alterazione dello stato ambientale, sia esso riferito al quadro fisico, come a quello naturalistico, con particolare riguardo alla flora ed alla fauna, nonché alle caratteristiche idrologiche e microclimatiche.

In particolare nei biotopi è vietato:

- realizzare qualsiasi tipo di costruzioni e impianti a carattere provvisorio;
- l'estrazione di torba, qualsiasi tipo di cambiamento di coltura, opere di prosciugamento del terreno, di bonifica, spianamenti nonché movimenti di terra;
- abbandonare e depositare rifiuti, letame e materiale di qualsiasi genere;
- inquinare e intubare le acque nonché scaricare acque reflue;
- raccogliere, estirpare e distruggere la vegetazione spontanea ed i funghi;
- abbattere, catturare, ferire o disturbare gli animali selvatici, compresa la caccia e la pesca; è consentita la ricerca di selvaggina ferita fuori dal biotopo;
- concimare;
- il pascolo;
- circolare con veicoli a motore di ogni tipo ad eccezione delle attività agroforestali.

Sono consentiti:

- gli interventi necessari per la gestione naturalistica del biotopo;
- l'utilizzo forestale; deve avvenire ai sensi delle norme della legge forestale ed esclusivamente con metodi di selvicoltura seminaturale, tenendo conto delle finalità di tutela del territorio protetto.

**Art. 4**

**Naturdenkmäler, bestehend aus Naturgebilden oder Teilen derselben, die einen bedeutenden wissenschaftlichen, ästhetischen, heimat- und volkskundlichen Wert besitzen, sowie den dazugehörigen Bannstreifen, die geschützt werden müssen, um einen ungestörten Genuss der Denkmäler zu gewährleisten (Artikel 1/a des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung).**

In diese Kategorie fallen die nachstehend angeführten und in der beiliegenden Karte eingetragenen Naturdenkmäler:

- 80/1 1 Lorbeer, 1 Steineiche
- 80/2 Walnussbaum beim Kamerfaithof
- 80/3 Pfeifertalwasserfall
- 80/4 Wasserfall des Prantlbachs
- 80/5 Glaitenbachwasserfall
- 80/6 Guflbachfälle
- 80/7 Übelsee
- 80/8 Kehlerlacke
- 80/9 Seebergsee
- 80/10 Wannsermoos

Es ist verboten die angeführten Naturdenkmäler zu beschädigen oder zu beeinträchtigen.

**Art. 5****Archäologisches Schutzgebiet**

Es handelt sich um Fundstellen von besonderer archäologischer und geschichtlicher Bedeutung, die in der beiliegenden Karte eigens gekennzeichnet sind.

In diesen Teilgebieten ist für jede tiefgreifende Veränderung der Beschaffenheit des Areals die Ermächtigung der Abteilung für Denkmalpflege einzuholen.

**Art. 6****Landschaftliche Strukturelemente**

Für das gesamte Gemeindegebiet gilt:

Trockenmauern, alte Pflasterwege, Lesesteinwälle, Waale und Waalwege, Feldhecken, Flurgehölze und Ufervegetation sind wegen ihrer besonderen land-

**Art. 4**

**Monumenti naturali consistenti in elementi o parti limitate alla natura, che abbiano un valore preminente dal punto di vista scientifico, estetico, etnologico o tradizionale, con le relative zone di rispetto, che debbano essere tutelate per assicurare il migliore godimento dei monumenti stessi (riferimento al par. a) articolo 1 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 e successive modifiche).**

Rientrano nella categoria i seguenti monumenti naturali individuati nell'allegata planimetria:

- 80/1 1 alloro, 1 leccio
- 80/2 noce presso il maso Kamerfait
- 80/3 Cascata della valle Pfeifer
- 80/4 Cascata del rio di Prantl
- 80/5 Cascate del rio Glaiten
- 80/6 Cascate del rio Gufl
- 80/7 Lago Übelsee
- 80/8 Kehlerlacke
- 80/9 Laghetto Seebergsee
- 80/10 Wannsermoos

È vietato danneggiare o compromettere i monumenti naturali sopra indicati.

**Art. 5****Zona archeologica**

Trattasi di aree di ritrovamento di particolare importanza archeologica e storica, appositamente contrassegnate nell'allegata planimetria.

Per tali settori, ogni consistente modificazione dell'assetto dell'area delimitata deve essere autorizzata dalla Soprintendenza provinciale ai Beni Culturali.

**Art. 6****Elementi strutturali paesaggistici**

Per l'intero territorio comunale vige

I muri a secco, le antiche strade lastricate, argini di pietrame, canali d'irrigazione e passeggiate del canale, siepi, boschetti isolati e la vegetazione riparia-

schaftlichen, ökologischen und heimatkundlichen Bedeutung geschützt. Ihre Entfernung bzw. Veränderung unterliegt der Landschaftsschutzmächtigung durch die Landesverwaltung, auch wenn sie in den beiliegenden graphischen Planunterlagen nicht explizit ausgewiesen sind. Gestattet ist die ordentliche Instandhaltung.

Wasserläufe und Gräben erfüllen als aquatische Lebensräume und Naturkorridore eine wichtige landschaftsökologische Funktion. Untersagt sind deren Zuschüttung oder Verrohrung (ausgenommen jene Stellen mit Wegüberbrückungen).

Nicht ortsübliche Umzäunungen, insbesondere die Verwendung von Stacheldraht, sind nicht gestattet.

le sono tutelati per la loro particolare importanza paesaggistica, ecologica e storico-culturale. Ogni rimozione rispettivamente modifica di essi è sottoposta all'autorizzazione paesaggistica da parte dell'Amministrazione Provinciale, anche se nelle planimetrie allegate non sono determinati esplicitamente. Sono consentiti i lavori di manutenzione ordinaria.

I corsi d'acqua ed i fossi assumono come habitat acquatici e corridoi naturali un'importante funzione paesaggistico-naturale. Sono vietati il riempimento e l'intubamento di essi (ad eccezione dei punti con sovrappassi).

Sono vietati le recinzioni non usuali ed in particolare l'uso del filo spinato.

**Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2009**

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
vom 26/10/2009, Nr. 2602

**Genehmigung einer Änderung am Landschaftsplan der Gemeinde Mals**

**Die Landesregierung hat folgenden Sachverhalt zur Kenntnis genommen:**

Die Gemeinde Mals hat mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 43 vom 30.09.2008 die Abänderung des Landschaftsplans der Gemeinde Mals beantragt, betreffend die Reduzierung der Bannzone auf den Gp. 582/1 und 582/2, K.G. Mals.

Auf dem Grundstück, unterhalb dem Bunker zwischen Tarsch und Mals, soll die Aussiedlung einer Hofstelle erfolgen, da die bestehende Situation in 2 getrennten Gebäuden und sogar in 2 verschiedenen Ortschaften (Mals und Tarsch) für den Betrieb nicht mehr zumutbar ist und die Betriebsinhaberin keine weiteren für die Aussiedlung geeigneten Gründe außerhalb der Bannzone besitzt.

Die I. Landschaftsschutzkommission hat mit Beschluss Nr. 18/09 vom 03.06.2009 den oben angeführten Antrag mit Stimmenmehrheit genehmigt.

Der Beschluss der I. Landschaftsschutzkommission Nr. 18/09 vom 03.06.2009 und seine Bestandteile wurden im Sekretariat der Gemeinde Mals hinterlegt und an der Amtstafel selbst veröffentlicht, wie aus den Bestätigungen der Gemeindeunterlagen hervorgeht.

Innerhalb der Veröffentlichungsfrist wurden keine Bemerkungen im Sinne des Artikels 3 des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung, eingereicht.

Die Gemeinde Mals hat mit Ratsbeschluss vom 02.09.2009, Nr. 31 ein positives Gutachten zu den in den Prämissen angeführten Änderungen am Landschaftsplan der Gemeinde Mals erteilt.

Die in der Zwischenzeit in Kraft getretenen Änderungen am Gemeindebauleitplan müssen in der Kartographie zum Landschaftsplan rezipiert werden.

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
n. 2602 del 26/10/2009

**Approvazione di una modifica del piano paesaggistico del Comune di Malles**

**La Giunta provinciale ha preso in considerazione quanto segue:**

Il Comune di Malles ha chiesto con delibera del Consiglio comunale n. 43 del 30/09/2008 la modifica del piano paesaggistico del Comune di Malles, concernente la riduzione della zona di rispetto sulle pp. ff. 582/1 e 582/2, C.C. Malles.

Sulle particelle situate sotto un bunker collocato tra Tarces e Malles è previsto il trasferimento della sede di un'azienda agricola, perché la situazione attuale ripartita su due edifici separati e persino in due paesi differenti (Malles, Tarces) non è più accettabile per un'azienda e la proprietaria dell'azienda agricola non ne possiede altri terreni idonei al trasferimento che stanno fuori dalla zona di rispetto.

La I<sup>a</sup> Commissione per la tutela del paesaggio ha approvato con delibera n. 18/09 del 03/06/2009 con maggioranza di voti la proposta sopraccitata.

La delibera della I<sup>a</sup> Commissione per la tutela del paesaggio n. 18/09 del 03/06/2009 ed i suoi elementi integranti sono stati depositati nella segreteria del Comune di Malles e pubblicati all'albo del Comune stesso, come risulta dagli attestati comunali registrati negli atti.

Durante il periodo di pubblicazione non sono state presentate osservazioni ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 e successive modifiche.

Il Comune di Malles con delibera del Consiglio comunale del 02/09/2009, n. 31 ha espresso parere positivo in merito alle modifiche al piano paesaggistico del Comune di Malles citate in premessa.

Le modifiche grafiche introdotte dal piano urbanistico comunale devono venire recepite nella cartografia del piano paesaggistico.

**Die Landesregierung hat sämtliche Verfahrensunterlagen geprüft und nimmt die oben angeführte Änderung am Landschaftsplan der Gemeinde Mals gemäß Beschluss der I. Landschaftsschutzkommission Nr. 18/09 vom 03.06.2009 an.**

**Die Landesregierung hat in folgende Rechtsgrundlagen Einsicht genommen:**

1. **Landesgesetz vom 25. Juli 1970, Nr. 16;**
2. **Dekret des Landeshauptmannes vom 22. Oktober 2007, Nr. 56** und insbesondere in den Artikel 1 desselben;
3. **Dekret des Landeshauptmanns vom 4. Februar 1994, Nr. 309/28/1** (Genehmigung des Landschaftsplans der Gemeinde Mals in geltender Fassung).

Dies vorausgeschickt fasst die Landesregierung in gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmen-einhelligkeit folgenden

**Beschluss:**

1. Die oben angeführten Änderungen am Landschaftsplan der Gemeinde Mals sind mit den diesbezüglichen kartographischen Anlagen im Maßstab 1:5.000 im Sinne des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, genehmigt.
2. Die Abteilung für Raumordnung nimmt die notwendigen Änderungen an den einzelnen Bestandteilen des Gemeindebauleitplanes vor, um die mit diesem Beschluss genehmigten Landschaftsschutzbindungen zu übernehmen.
3. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht und tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

**La Giunta provinciale ha esaminato tutti gli atti del procedimento ed approva la modifica sopraccitata del piano paesaggistico del Comune di Malles, in base alla delibera della I<sup>a</sup> Commissione per la tutela del paesaggio n. 18/09 del 03/06/2009.**

**La Giunta provinciale ha preso atto della seguente normativa:**

1. **della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16;**
2. **del decreto del Presidente della Provincia 22 ottobre 2007, n. 56** ed in particolare dell'articolo 1 dello stesso;
3. **del decreto del Presidente della Giunta Provinciale del 4 febbraio 1994, n. 309/28/1** (approvazione del piano paesaggistico del Comune di Malles e successive modifiche).

Ciò premesso la Giunta provinciale a voti unanimi validamente espressi

**delibera:**

1. Le modifiche sopraccitate al piano paesaggistico del Comune di Malles sono approvate con le cartografie indicate in scala 1:5.000 ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16.
2. La Ripartizione Urbanistica cura le necessarie modifiche ai singoli allegati del piano urbanistico comunale inserendo i vincoli paesaggistici approvati con codesta delibera.
3. La presente delibera è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

**Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2009**

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
vom 26/10/2009, Nr. 2603

**Genehmigung einer Änderung an den Landschaftsplänen der Gemeinden Glurns und Mals**

**Die Landesregierung hat folgenden Sachverhalt zur Kenntnis genommen:**

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 3764 vom 18.10.2004 wurde das UVP-Projekt zur Errichtung der Beregnungsanlage „Untere Malser Heide“ in den Gemeinden Graun im Vinschgau, Mals und Glurns genehmigt.

Im Rahmen der Genehmigung wurde festgehalten, dass während der Beregnungssaison für Fassawaal, Latinawaal, Mühlwaal und Weitwiesenwaal je 30 l/s Wasser (insgesamt 120 l/s) beim Entnahmebaumwerk am Haidersee über die Bodenentleerung in die Etsch abgeleitet werden müssen. Eine entsprechende Mengenmessung und Registrierung für die Wasserabgabe in die Etsch ist vorzusehen.

Zudem müssen die bestehenden Naturwerte (Einzelgehölze, Hecken, Raine, Lesesteinhaufen) grundsätzlich erhalten werden. Der heutige Heckenbestand muss auch nach der Bonifizierung sichergestellt sein; auf jeden Fall muss nach der Bonifizierung eine Gesamtfläche von 10 ha wieder mit einheimischen Sträuchern bzw. Hecken bepflanzt werden.

Das Amt für Landschaftsökologie schlägt diesbezüglich die Anpassung der Landschaftspläne der Gemeinden Glurns und Mals an das genehmigte Projekt vor, wobei die 4 Hauptwaale gemäß vorgenommenem Lokalaugenschein und Schreiben des Amtes vom 29.08.2008 eingetragen werden. Zudem werden die Bestimmungen zu den Waalen, wie im Landschaftsplan der Gemeinde Mals enthalten, durch den nachfolgenden Text ergänzt und in den Landschaftsplan der Gemeinde Glurns übernommen:

„Bei der Bewertung muss dem landschaftlich wertvollen Verlauf und der höhenmäßigen Einbettung des bestehenden Waales Rechnung getragen werden.“

Die I. Landschaftsschutzkommission hat mit Beschluss Nr. 10/09 vom 25.02.2009 den oben angeführten Antrag mit Stimmeneinhelligkeit genehmigt.

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
n. 2603 del 26/10/2009

**Approvazione di una modifica dei piani paesaggistici dei Comuni di Glorenza e Malles**

**La Giunta provinciale ha preso in considerazione quanto segue:**

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 3764 del 18/10/2004 è stato approvato il progetto VIA per la costruzione dell'impianto pluvirriguo “Landa di Malles bassa” nei Comuni di Curon Venosta, Malles e Glorenza.

Nell'ambito dell'approvazione è stato prescritto che all'opera di presa presso il Lago della Muta deve essere garantita durante la stagione di irrigazione la portata di 30 l/s per ciascuno dei canali Fassawaal, Latinawaal, Mühlwaal e Weitwiesenwaal (complessivamente 120 l/s). Una misurazione della portata con registrazione per la restituzione dell'acqua nell'Adige deve essere prevista.

Inoltre gli elementi paesaggistici come alberi e arbusti, siepi, valli di pietrisco vanno sostanzialmente conservati. I siepi e gli arbusti esistenti dovranno essere conservati anche dopo gli interventi; in ogni caso dopo la bonifica dovranno essere piantati arbusti autoctoni su un area complessiva di 10 ettari.

L'Ufficio Ecologia del paesaggio propone in questo ambito l'adeguamento dei piani paesaggistici dei Comuni di Glorenza e Malles al progetto approvato, inserendo i 4 canali d'irrigazione principali in base al sopralluogo intrapreso e alla lettera dell'Ufficio del 29/08/2008. Inoltre le norme concernenti i canali d'irrigazione, che sono inserite nel piano paesaggistico del Comune di Malles, vengono integrate del testo in seguito e riportate successivamente anche nel piano paesaggistico del Comune di Glorenza:

„Nella valutazione va valorizzato il percorso paesaggisticamente prezioso e il livello altimetrico del canale d'irrigazione esistente.“

La I<sup>a</sup> Commissione per la tutela del paesaggio ha approvato con delibera n. 10/09 del 25/02/2009 all'unanimità la proposta sopracitata.

Der Beschluss der I. Landschaftsschutzkommission Nr. 10/09 vom 25.02.2009 und seine Bestandteile wurden im Sekretariat der Gemeinden Glurns und Mals hinterlegt und an den Amtstafeln selbst veröffentlicht, wie aus den Bestätigungen der Gemeindeunterlagen hervorgeht.

Innerhalb der Veröffentlichungsfrist wurden keine Bemerkungen im Sinne des Artikels 3 des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung, eingereicht.

Die **Gemeinde Mals** hat mit Ratsbeschluss vom 30.06.2009, Nr. 13 ein positives Gutachten zu den in den Prämissen angeführten Änderung am Landschaftsplan der Gemeinde Mals erteilt.

Die **Gemeinde Glurns** hat mit Ratsbeschluss vom 30.09.2009, Nr. 27 ein positives Gutachten zu den in den Prämissen angeführten Änderung am Landschaftsplan der Gemeinde Glurns erteilt.

Die in der Zwischenzeit in Kraft getretenen Änderungen am Gemeindebauleitplan müssen in der Kartographie zum Landschaftsplan rezipiert werden.

Die Landesregierung hat sämtliche Verfahrensunterlagen geprüft und nimmt die oben angeführten Änderungen an den Landschaftsplänen der Gemeinden Glurns und Mals gemäß Beschluss der I. Landschaftsschutzkommission Nr. 10/09 vom 05.02.2009 an.

Die Landesregierung hat in folgende Rechtsgrundlagen Einsicht genommen:

1. **Landesgesetz vom 25. Juli 1970, Nr. 16;**
2. **Dekret des Landeshauptmannes vom 22. Oktober 2007, Nr. 56** und insbesondere in den Artikel 1 desselben;
3. **Dekret des Landeshauptmanns vom 4. Februar 1994, Nr. 309/28/1** (Genehmigung des Landschaftsplänes der Gemeinde Mals in geltender Fassung);
4. in den **Beschluss der Landesregierung vom 7. März 2005, Nr. 687** (Genehmigung des Landschaftsplänes der Gemeinde Glurns in geltender Fassung).

La delibera della I<sup>a</sup> Commissione per la tutela del paesaggio n. 10/09 del 25/02/2009 ed i suoi elementi integranti sono stati depositati nella segreteria dei Comuni di Glorencia e di Malles e pubblicati all'albo dei Comuni stessi, come risulta dagli attestati comunali registrati negli atti.

Durante il periodo di pubblicazione non sono state presentate osservazioni ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 e successive modifiche.

Il **Comune di Malles** con delibera del Consiglio comunale del 30/06/2009, n. 13 ha espresso parere positivo in merito alla modifica al piano paesaggistico del Comune di Malles citata in premessa.

Il **Comune di Glorencia** con delibera del Consiglio comunale del 30/09/2009, n. 27 ha espresso parere positivo in merito alla modifica al piano paesaggistico del Comune di Glorencia citata in premessa.

Le modifiche grafiche introdotte dal piano urbanistico comunale devono venire recepite nella cartografia del piano paesaggistico.

La Giunta provinciale ha esaminato tutti gli atti del procedimento ed approva le modifiche sopracitate dei piani paesaggistici dei Comuni di Glorencia e Malles, in base alla delibera della I<sup>a</sup> Commissione per la tutela del paesaggio n. 10/09 del 25/02/2009.

La Giunta provinciale ha preso atto della seguente normativa:

1. della **legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16;**
2. del **decreto del Presidente della Provincia 22 ottobre 2007, n. 56** ed in particolare dell'articolo 1 dello stesso;
3. del **decreto del Presidente della Giunta Provinciale del 4 febbraio 1994, n. 309/28/1** (approvazione del piano paesaggistico del Comune di Malles e successive modifiche);
4. della **delibera della Giunta provinciale del 7 marzo 2005, n. 687** (approvazione del piano paesaggistico del Comune di Glorencia e successive modifiche).

Dies vorausgeschickt fasst die Landesregierung in gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmen-einhelligkeit folgenden

**Beschluss:**

1. Die oben angeführten Änderungen an den Landschaftsplänen der Gemeinden Glurns und Mals sind mit den diesbezüglichen kartographischen Anlagen im Maßstab 1:5.000 im Sinne des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, genehmigt. Die Durchführungsbestimmungen zum Landschaftsplan der Gemeinde Glurns werden durch Artikel 8: „Wasserwaale - Waalwege“ mit untenstehendem Wortlaut ergänzt und Artikel 9 der Durchführungsbestimmungen zum Landschaftsplan der Gemeinde Mals wird durch den selben Wortlaut ersetzt:

„Es handelt sich hierbei um charakteristische Bewässerungsanlagen von hohem landschaftlichen, kulturellen, ökologischen und erholungsmäßigen Wert. Längs der auf beiliegender Karte abgegrenzten Abschnitte unterliegt jede Veränderung am Wasserwaalsystem der vorhergehenden Ermächtigung durch die Landschaftsschutzbörde auf Landesebene.

Bei der Bewertung muss dem landschaftlich wertvollen Verlauf und der höhenmäßigen Einbettung des bestehenden Waales Rechnung getragen werden.

Die Landesverwaltung sorgt für die Erhaltung der Wasserrechte, gewährt Beiträge für die Instandhaltung und veranlasst nötigenfalls die Durchführung der entsprechenden Arbeiten.“

2. Die Abteilung für Raumordnung nimmt die notwendigen Änderungen an den einzelnen Bestandteilen des Gemeindebauleitplanes vor, um die mit diesem Beschluss genehmigten Landschaftsschutzbindungen zu übernehmen.
3. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht und tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

Ciò premesso la Giunta provinciale a voti unanimi validamente espressi

**delibera:**

1. Le modifiche sopracitate ai piani paesaggistici dei Comuni di Glorenza e Malles sono approvate con le cartografie indicate in scala 1:5.000 ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16.

Le norme di attuazione del piano paesaggistico del Comune di Glorenza vengono integrate con l'articolo 8: "Canali d'irrigazione - passeggiate del canale" con il testo sottostante e l'articolo 9 delle norme di attuazione del piano paesaggistico del Comune di Malles vengono sostituite con lo stesso testo:

“Trattasi di caratteristici impianti d'irrigazione di alto valore paesaggistico, storico - culturale, ecologico nonché ricreativo. Lungo i tracciati delimitati nell'allegata planimetria ogni alterazione al sistema dei canali d'irrigazione è sottoposta all'autorizzazione dell'autorità paesaggistica provinciale.

Nella valutazione va valorizzato il percorso paesaggisticamente prezioso e il livello altimetrico del canale d'irrigazione esistente.

L'Amministrazione provinciale provvede di conservare i diritti d'acqua, concede contributi per opere di manutenzione ai canali e dispone se necessario l'esecuzione dei relativi lavori.”

2. La Ripartizione Urbanistica cura le necessarie modifiche ai singoli allegati del piano urbanistico comunale inserendo i vincoli paesaggistici approvati con codesta delibera.
3. La presente delibera è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

**Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2009**

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
vom 26/10/2009, Nr. 2605

**Umweltverträglichkeitsprüfung: Genehmigung der Vorschläge für Umweltausgleichsmaßnahmen für den Brennerbasistunnel**

- Nach Einsicht in das Landesgesetz vom 5. April 2007, Nr. 2, "Umweltpflege für Pläne und Programme";
- Vorausgeschickt, dass mit Beschluss der Landesregierung Nr. 2635 vom 21.07.2008 das Einreichprojekt für den Bau des Brennerbasistunnels aufgrund des zustimmendes Gutachtens des Umweltbeirates Nr. 22/2008 vom 09.07.2008 genehmigt worden ist;
- dass dabei unter Punkt 31) der Auflagen zur Bedingung gemacht wurde, dass ein detailliertes Programm der vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen samt entsprechendem Bericht und graphische Unterlagen für die Errichtung des jeweiligen Bauwerkes dem Umweltbeirat zur Genehmigung vorzulegen ist;
- Festgestellt, dass für den italienischen Streckenabschnitt des Brennerbasistunnels insgesamt für die indirekten Ausgleichsmaßnahmen, d.h. für nicht in direkter Baustellennähe angesiedelte Maßnahmen, die folglich Restwirkungen indirekt ausgleichen, 50 Millionen € für Umweltausgleichsmaßnahmen vorgesehen sind und sofort zur Verfügung stehen;
- dass die Kosten für Maßnahmen, die direkt im von der Planung betroffenen Bereich dazu beitragen, die Restwirkungen direkt auszugleichen, da sie in direktem Bezug zu den vorgesehenen technischen Bauten stehen, nicht im Rahmen der oben erwähnten 50 Millionen € sondern in den allgemeinen Ausführungskosten berücksichtigt worden sind;
- Für angebracht erachtet, die Ausgleichsmaßnahmen auf die unmittelbar an der Strecke gelegenen Anrainergemeinden zu beschränken, zumal diese sicherlich die größte Belastung sei es während der Bauzeit als auch während des späteren Betriebes, erfahren werden;

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
n. 2605 del 26/10/2009

**Valutazione ambientale: Approvazione delle proposte per misure di compensazione per la Galleria di base del Brennero**

- Vista la legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, "valutazione ambientale per piani e programmi";
- Premesso che in base al parere favorevole del comitato ambientale n. 22/2008 del 09.07.2008 la Giunta provinciale ha approvato con deliberazione n. 2635 del 21.07.2008 il progetto definitivo della Galleria di Base del Brennero;
- che al punto 31) delle prescrizioni è stato stabilito che dovrà essere presentato al comitato ambientale per l'approvazione un programma in dettaglio con apposita relazione e documentazione grafica delle misure di compensazione previste per la realizzazione all'opera;
- Costatato che per la tratta italiana sono destinati 50 milioni € per le compensazioni ambientali, cioè quelle misure che, non essendo localizzate nelle immediate vicinanze dei cantieri, vanno a compensare gli impatti residui in maniera indiretta; tale importo è a disposizione immediatamente;
- che i costi per quelle misure che localizzandosi nell'area immediatamente interessata dal progetto, contribuiscono a compensare gli impatti residui in modo diretto poiché sono caratterizzate da una relazione diretta con le opere tecniche previste, il loro costo non è stato computato nell'ambito dei 50 milioni €, bensì nei costi di realizzazione dell'opera;
- Ritenuto necessario di limitare le misure di compensazione ai comuni ubicati lungo il tratto della galleria di base, poiché indubbiamente subiranno il peso maggiore, sia durante la fase di cantiere che durante l'esercizio;

- Festgestellt, dass die Brenner Basistunnel BBT SE im Einvernehmen mit den einzelnen Gemeinden einen Vorschlag für eine Reihe von Ausgleichsmaßnahmen auf dem jeweiligen Gemeindegebiet ausgearbeitet hat;
- dass für jede vorgeschlagene Ausgleichsmaßnahme eine Kostenschätzung mit Eingriffsbeschreibung erstellt und dabei die Bedeutung für Natur und Umwelt sowie die entsprechende technische Machbarkeit untersucht worden ist;
- dass darüber hinaus eine Bewertung nach technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten sowie Umweltverträglichkeit vorgenommen worden ist;
- dass bei der Kostenberechnung der Einheitspreis plus ein Betrag, zur Verwaltung für Unvorhergesehenes (20 % der Werkskosten), technische Kosten (10 %), Enteignungen (5 %), Anschlüsse und verschiedene Kosten (3 %), bis zu insgesamt 38 % der gesamten Werkskosten berücksichtigt worden ist;
- dass für die wichtigsten und aufwendigsten Ausgleichsmaßnahmen Machbarkeitsstudien erstellt worden sind;
- dass dabei als Bewertungsrichtlinien folgende festgelegt worden sind:
  - Machbarkeit nach technischen, verwaltungs-technischen und bürokratischen Problemen (Enteignungen usw.);
  - Umweltwertigkeit und die Wertigkeit in Hin-sicht auf den Bezugsrahmen Mensch;
  - Umsetzungskosten;
- dass sämtliche untersuchten Ausgleichsmaßnahmen vier Prioritätsstufen (niedrig, mittel, hoch und sehr hoch) zugeordnet worden sind und nur jene Ausgleichsmaßnahmen, die eine hohe bzw. sehr hohe Priorität aufwiesen in das entspre-chende Programm aufgenommen worden sind;
- dass sich aufgrund dieses Vorschlages folgende Gesamtkosten für die vorgeschlagenen Ausgleichsmaßnahmen in den einzelnen Gemeinden ergeben:
  - Pfitsch: 4.522.260,-€
  - Freienfeld: 17.538.787,70,-€
  - Franzensfeste: 10.268.600,70
  - Natz/Schabs: 9.094.529,06
  - Vahrn: 6.191.753,64;
- dass die Kostenschätzung des Vorschlages der Brenner Basistunnel BBT SE aller dieser Ausgleichsmaßnahmen sich somit auf 47.615.931,-€ beläuft;
- Costatato che la Galleria di base del Brennero BBT SE ha elaborato, in stretto rapporto con i singoli comuni interessati, una serie di proposte per misure di compensazione ambientale sul relativo territorio comunale;
- che per ogni misura di compensazione proposta è stata elaborata una descrizione dell'intervento, una valutazione del grado di valenza sotto il pro-filo ecologico ed ambientale e la relativa fattibili-tà tecnica;
- che inoltre è stata eseguita un'analisi delle misure sotto il profilo tecnico ed economico;
- che nella valutazione dei costi è stato tenuto conto il prezzo unitario dell'opera più la somma a disposizione dell'amministrazione per imprevisti (20% del costo dell'opera), le spese tecniche (10%), gli espropri (5%), gli allacciamenti ed oneri vari (3%) per un valore complessivo pari al 38% del costo totale dell'opera;
- che per le misure di compensazione più impor-tanti e complesse sono stati elaborati studi di perfettibilità;
- che in tale occasione sono stati stabiliti i seguenti criteri di valutazione:
  - Il grado di fattibilità dell'intervento in fun-zione delle problematiche tecnico-ammini-strative e burocratiche (espropri ecc.);
  - la valenza ecologica ambientale e nei con-fronti del quadro di riferimento uomo;
  - il costo dell'opera;
- che è stato assegnato a tutte le misure di com-pensazione analizzate un valore secondo quattro livelli di priorità (bassa, media, alta e molto alta) e che sono state inserite nel programma soltanto le misure di compensazione identificate con prio-rità complessiva molta alta ed alta;
- che in base a tali proposte i costi complessivi per le misure di compensazione proposte nei singoli comuni ammontano a:
  - Val di Vizze: 4.522.260,-€
  - Campo di Trens: 17.538.787,70,-€
  - Fortezza: 10.268.600,70;
  - Naz/Siaves: 9.094.529,06;
  - Varna: 6.191.753,64;
- che i costi complessivi di tutte le misure di com-pensazione secondo la proposta della Galleria di base del Brennero BBT SE in tutti i comuni am-montano a 47.615.931,-€.

- Festgestellt, dass es sich um eine sehr grobe Kostenschätzung handelt und somit genügend Spielraum gelassen wurde um auf alle Fälle die Umsetzbarkeit der letztlich genehmigten Maßnahmen zu gewährleisten;
  - dass für den Fall, dass der oben angeführte Betrag für genehmigten Maßnahmen nicht ausgeschöpft werden sollte, weitere auszuarbeitende Ausgleichsmaßnahmen in Betracht gezogen werden können;
  - Festgestellt, dass der Vorschlag für die ausgearbeiteten Ausgleichsmaßnahmen den einzelnen Gemeinden zur Stellungnahme übermittelt worden ist;
  - dass die Gemeinden dazu entweder durch den Gemeinderat, den Gemeindeausschuss bzw. den Bürgermeister Stellung genommen und nur vereinzelt einige weitere Maßnahmen vorgeschlagen haben;
  - Für angebracht erachtet bei der Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen jenen Maßnahmen bzw. Bauwerken Priorität einzuräumen, welche unabhängig von der Höhe der Kosten für deren Realisierung sowie des jeweiligen Standortes den größten unmittelbaren Nutzen für die betroffenen Menschen, die Umwelt und die Landschaft bringen;
  - Festgestellt; dass dem Umweltbeirat jährlich ein Bericht über den Stand der Umsetzung der Umweltausgleichsmaßnahmen vorgelegt werden muss und der Umweltbeirat periodisch über weitere Umweltausgleichsmaßnahmen, welche aufgrund der zur Verfügung stehenden Geldmittel vorgeschlagen werden befinden wird;
  - Nach Einsicht in das Gleichlautende Gutachten des Umweltbeirates Nr. 14/2009 vom 23.09.2009;
- Dies vorausgeschickt,

**beschließt**

DIE LANDESREGIERUNG

nach Anhören des Berichterstatters in Stimmeneinheitlichkeit in gesetzlicher Form,

- Costatato che trattasi di una stima dei costi molto approssimativa e quindi è stato lasciato sufficiente spazio per garantire la realizzazione delle misure approvate;
- che in caso in cui l'importo messo a disposizione per le misure di compensazione approvate non venga sfruttato verranno presi in considerazione altre misure ancora da elaborare;
- Costatato che le misure di compensazione elaborate sono state trasmesse ai singoli comune per il rilascio di una presa di posizione;
- che i comuni hanno preso posizione in merito o tramite la Giunta comunale oppure il Consiglio comunale o il Sindaco e soltanto in alcuni casi sono state avanzate ulteriori richieste;
- Ritenuto necessario dare priorità a quelle misure di compensazione od opere che indipendentemente dai loro costi per la realizzazione o la loro ubicazione comportano direttamente i maggiori benefici per la popolazione interessata, l'ambiente ed il paesaggio;
- Costatato che dovrà essere presentato al comitato ambientale ogni anno una relazione sullo stato della messa in pratica delle misure di compensazione ambientale ed inoltre il comitato ambientale esaminerà periodicamente ulteriori proposte di misure di compensazione che eventualmente potranno essere realizzate in base ai mezzi finanziari a disposizione;
- Visto l'identico parere del comitato ambientale n. 14/2009 del 23.09.2009;

Ciò premesso e sentito il relatore

LA GIUNTA PROVINCIALE

a voti unanimi legalmente espressi

**delibera**

1. die diesem Beschluss beigelegte Tabelle mit Vorschläge für Umweltausgleichsmaßnahmen für den Brennerbasistunnel zu genehmigen;
2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region und auf den Web-Seiten des Landes Südtirol zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

1. di approvare l'allegata tabella con proposte per misure di compensazione per la Galleria di base del Brennero;
2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Provincia Autonoma di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

**Tabelle der Ausgleichsmaßnahmen für den Brennerbasistunnel**  
**Tabella delle misure di compensazione per la Galleria di base del Brennero**

	Kodex BBT codice BBT	Maßnahme	Misura	Gemeinde	Comune	Anerkannte Kosten /costi riconosciuti
1.	Freienfeld 3	Eisackaufweitung	Ampliamento Isarco	Freienfeld	Campo di Trens	830.300,00 €
2.	Freienfeld 5	Verbesserung Stukturierung Eisack	Miglioramento strutturazione Isarco	Freienfeld	Campo di Trens	372.600,00 €
3.	Vahrn 1	Entwicklung eines bachbegleitenden Gehölzsstreifens	Sviluppo di una striscia ripariale di vegetazione arborea	Vahrn	Varna	237.201,30 €
4.	Pfitsch 2	Aufweitung Eisack und Pfitscher Bach	Ampliamento Isarco e Rio di Vizze	Pfitsch	Vizze	4.416.000,00 €
5.	Franzensfeste 1 = Freienfeld 5	Verbesserung Stukturierung Eisack	Miglioramento strutturazione Isarco	Franzensfeste	Fortezza	372.600,00 €
6.	Naz Schabs 1	Nutzungsexten-sivierung	Passaggio di coltura	Naz Schabs	Naz Sciaves	157.960,94 €
7.	Freienfeld 1	Biotopsanierung	Risanamento biotopo	Freienfeld	Campo di Trens	712.273,78 €
8.	Naz Schabs 4	Auflassung der Eisenbahnareale	Dismissione degli areali ferroviari	Naz Schabs	Naz Sciaves	2.217.900,12 €
9.	Franzensfeste 4	Vorverlegung der Lärmschutzwand	Anticipazione della barriera antirumore	Franzens-feste	Fortezza	1.402.080,00 €
10.	Franzensfeste 8	Lärmschutzwände in der Ortschaft Mittewald	Barriere antirumore in località Mezzaselva	Franzens-feste	Fortezza	938.400,00 €
11.	Freienfeld 11	Mauls: unterirdische Verlegung der Staatsstraße (Variante 1)	Mules: interramento strada statale (variante 1)	Freienfeld	Campo di Trens	6.782.346,72 €
12.	Freienfeld 7	Überdachung der Bahnstrecke	Copertura linea ferroviaria	Freienfeld	Campo di Trens	4.919.644,80 €
13.	Freienfeld 8	Lärmschutzwänden zur Ergänzung der Überdachung der Bahnstrecke	Barriera antirumore a completamento della copertura linea ferroviaria	Freienfeld	Campo di Trens	2.000.000,00 €
14.	Naz Schabs 3	Lärmschutzmaß-nahme	Intervento di mitigazione acustica	Naz Schabs	Naz Sciaves	6.028.668,00 €
15.	Naz Schabs 6	Unterirdische Wert-stoffsammelstellen	Isole ecologiche interrate	Naz Schabs	Naz Sciaves	690.000,00 €
16.	Freienfeld 15	Weg entlang dem Eisack	Sentiero lungo l'Isarco	Freienfeld	Campo di Trens	242.570,00 €
17.	Freienfeld 14	Geologischer Pfad	Sentiero geologico	Freienfeld	Campo di Trens	999.230,40 €
18.	Vahrn 3	Instandsetzung von Trockenmauern	Ripristino di muri a secco	Vahrn	Varna	44.160,00 €
19.	Vahrn 10	Unterirdisches Verlegen der Stromleitung der Eisenbahn (Südstrecke)	Interramento della linea elettrica della ferrovia (tratto Sud)	Vahrn	Varna	2.918.700,00 €
20.	Vahrn 4	Instandsetzung von Trockenmauern	Ripristino di muri a secco	Vahrn	Varna	30.360,00 €
21.	Vahrn 9	Unterirdisches Verlegen der Stromleitung der Eisenbahn (Nordstrecke)	Interramento della linea elettrica della ferrovia (tratto Nord)	Vahrn	Varna	1.618.740,00 €

	Kodex BBT codice BBT	Maßnahme	Misura	Gemeinde	Comune	Anerkannte Kosten /costi riconosciuti
22.	Vahrn 2	Instandsetzung von Trockenmauern	Ripristino di muri a secco	Vahrn	Varna	13.800,00 €
23.	Pfitsch 1	Trockenstein-mauern Kematen	Muri a secco Caminata	Pfitsch	Vizze	106.260,00 €
24.	Naz Schabs 5	Schaffung eines Parks	Realizzazione di un parco	Naz Schabs	Naz Sciaves	950.000,00 €
25.	Vahrn 6	Abdichtungs-arbeiten	Lavori di imper-meabilizzazione	Vahrn	Varna	55.200,00 €
26.	Natz/Schabs Nachträglich von der Gemeinde vorgeschlagen	Errichtung eines Speicherbeckens mit Beregnungs-leitungen	Costruzione di un bacino irriguo con tubazioni	Naz Schabs	Naz Sciaves	1.540.000,00 €
27.	Vahrn 7	Errichtung einer Wasserleitung	Realizzazione di un acquedotto	Vahrn	Varna	842.342,34 €
28.	Franzensfeste 3 = Vahrn 7	Errichtung einer Wasserleitung	Realizzazione di un acquedotto	Franzensfeste	Fortezza	842.342,34 €
29.	Franzensfeste 5	Schaffung von Parkplätzen	Realizzazione parcheggi	Franzensfeste	Fortezza	4.483.233,60 €
30.	Vahrn 13	Bau einer neuen Unterführung	Costruzione di un nuovo sottopassaggio	Vahrn	Varna	431.250,00 €
Gesamtsumme: Costi complessivi						47.196.164,34 €

**Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2009**

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
vom 26/10/2009, Nr. 2616

**Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft  
- Landesgesetz vom 13.02.1997, Nr. 4 - Be-  
richtigung des eigenen Beschlusses 27.07.  
2009, Nr. 1958**

Es wird folgendes vorausgeschickt:

Das LG 13.02.1997, Nr. 4 - IV Abschnitt - sieht „Maßnahmen zugunsten der Forschung und Entwicklung“ vor;

Die Landesregierung hat mit eigenem Beschluss vom 27.07.2009, Nr. 1958 die Richtlinien betreffend Abschnitt IV (Forschung und Entwicklung) zum oben genannten Landesgesetz vom 13. Februar 1997, Nr. 4 abgeändert;

Der Artikel 6, Absatz 1, der genannten Richtlinien, regelt die Zulassungsbedingungen;

Der derzeitige Wortlaut in italienischer Sprache des genannten Artikels 6, enthält einen materiellen Fehler;

Die zuständige Abteilung Innovation erachtet es für zweckmäßig, den genannten materiellen Fehler zu korrigieren;

Der deutsche Wortlaut beinhaltet keinen Fehler.

Dies alles vorausgeschickt,

**beschließt**

die Landesregierung auf Vorschlag des Berichterstatters, mit Stimmeneinhelligkeit und nach Gesetzesvor- schrift

1. Den Artikel 6, Absatz 1 im italienischen Wortlaut der Anwendungsrichtlinien des Abschnitts IV des Landesgesetzes 13.02.1997, Nr. 4, abgeändert mit Beschluss der Landesregierung vom 27.07.2009, Nr. 1958, in dem Sinne abzuändern, dass anstatt der Wörter „emesse prima della presentazione“ die Wörter „emesse dopo la presentazione“ auf- scheinen .

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
n. 2616 del 26/10/2009

**Interventi per il sostegno dell'economia -  
Legge provinciale 13.02.1997, n. 4 - Rettifica  
della propria deliberazione dd. 27.07.2009, n.  
1958**

Si premette quanto segue:

La LP 13.02.1997, n. 4, Capo IV - prevede “Misure a favore della ricerca e dello sviluppo”;

La Giunta Provinciale con propria deliberazione dd. 27.07.2009, n. 1958 ha modificato i criteri relativi al Capo IV (Ricerca e Sviluppo) per l'applicazione della sopra citata legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4;

L'articolo 6, comma 1 dei citati criteri, disciplina le condizioni di ammissibilità;

L'attuale versione in lingua italiana del citato articolo 6, presenta un errore materiale;

La competente Ripartizione Innovazione ritiene necessario rettificare il citato errore materiale;

La versione in lingua tedesca non presenta errori.

Tutto ciò premesso,

la Giunta Provinciale, su proposta del relatore, a voti unanimi espressi nei modi di legge

**delibera**

1. di modificare l'articolo 6, comma 1, nella versione in lingua italiana, dei criteri applicativi del Capo IV della legge provinciale 13.02.1997, n. 4, come modificati dalla deliberazione della Giunta Provinciale dd. 27.07.2009, n. 1958, nel senso che in luogo dei termini “emesse prima della presentazione” abbiano a risultare i termini “emesse dopo la presentazione”.

Der vorliegende Beschluss wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

**Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2009**

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
vom 26/10/2009, Nr. 2617

**Kommissarische Verwaltung der "Sozialgenossenschaft Mosaik - Gen.", mit Sitz in Bozen, Marconistraße 5, und Ernennung des Kommissars**

Es wird Folgendes vorausgeschickt:

Artikel 2545-sexiesdecies des Zivilgesetzbuches sieht bei einer nicht gesetzeskonformen Führung der Gesellschaft die kommissarische Verwaltung vor;

Artikel 34, Abs. c) des Regionalgesetzes vom 9. Juli 2008, Nr. 5, „Neue Regelung der Aufsicht über die genossenschaftlichen Körperschaften“ sieht die kommissarische Verwaltung der genossenschaftlichen Körperschaft im Sinne des Art. 2545-sexiesdecies ZGB, für eine Dauer von höchstens einem Jahr, verlängerbar um nicht mehr als sechs Monate im Falle nachgewiesener Notwendigkeit vor, während Art. 35 vorsieht, dass im Falle einer nicht gesetzeskonformen Führung der genossenschaftlichen Körperschaft das Land die Mitglieder der Verwaltungsorgane und eventuell der Kontrollorgane abberufen und die Geschäftsführung der Körperschaft einem Kommissar übertragen kann, wobei die Befugnisse des Letzteren festgesetzt werden;

aus dem Revisionsbericht der von Dr. Monica Devilli auf Beauftragung des Legacoopbundes in der Zeit vom 15. Mai bis 27. Juli 2009 durchgeführte dritten ordentlichen Revision gehen Unregelmäßigkeiten bei der Führung der Genossenschaft, sowie eine vermögensrechtliche, wirtschaftliche und finanzielle Lage hervor, auf Grund welcher die kommissarische Verwaltung der Genossenschaft als notwendig erscheint;

auf Grund der verfügbaren Unterlagen sind folglich die Voraussetzungen für die kommissarische Verwaltung der genannten Genossenschaft laut Artikel 2545-sexiesdecies des Zivilgesetzbuches gegeben.

Dies vorausgeschickt,

**beschließt**

**DIE LANDESREGIERUNG**

mit gesetzmäßiger Stimmeneinhelligkeit,

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
n. 2617 del 26/10/2009

**Gestione commissariale della "Cooperativa Sociale Mosaik - soc.coop.", con sede a Bolzano, via Marconi 5, e nomina del commissario**

Si premette quanto segue:

L'articolo 2545-sexiesdecies del Codice Civile prevede, in caso di irregolare funzionamento della società, la gestione commissariale;

l'articolo 34, comma c) della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 “La nuova disciplina sulla vigilanza sugli enti cooperativi” prevede la gestione commissariale dell'ente cooperativo, ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile, per la durata massima di un anno, prorogabile per un periodo non superiore a sei mesi in caso di comprovata necessità, mentre l'articolo 35 prevede che in caso di irregolare funzionamento dell'ente cooperativo, la Provincia può revocare i componenti degli organi di amministrazione ed eventualmente quelli degli organi di controllo ed affidare la gestione ad un commissario, determinando i suoi poteri;

dal rapporto di revisione relativo alla terza revisione ordinaria eseguita dalla Dott.ssa Monica Devilli, su invio della Lega Provinciale Cooperative, nel periodo dal 15 maggio al 27 luglio 2009; sono emerse irregolarità gestionali nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria in parte compromessa, tali da ritenere necessaria l'adozione del provvedimento di gestione commissariale della cooperativa;

in base alla documentazione disponibile, si ravvisano dunque gli estremi per la gestione commissariale ai sensi dell'articolo 2545-sexiesdecies del Codice Civile della cooperativa in oggetto.

Ciò premesso,

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

**delibera**

all'unanimità di voti legalmente espressi,

- |   |  |
|---|--|
| <p>1) den derzeitigen Verwaltungsrat der „Sozialgenossenschaft Mosaik - Gen.“, mit Sitz in Bozen, Marconistraße 5, aufzulösen und die Mitglieder ihres Amtes zu entheben.</p> <p>2) im Sinne von Art. 34 des Regionalgesetzes vom 9. Juli 2008, Nr. 5, einen Kommissar in der Person von Dr. Nicoletti Piergiuseppe, mit Büro in Bozen, Alte-Mendel-Straße 19, für einen Zeitraum von 3 Monaten zu ernennen, welcher folgende Befugnisse hat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für die ordentliche Geschäftsführung der „Sozialgenossenschaft Mosaik - Gen.“ Sorge zu tragen und innerhalb von drei Monaten nach der Übernahme seiner Beauftragung, die Mitgliederversammlung einzuberufen, um die ordentliche Verwaltung wieder herzustellen bzw. andere erforderliche Maßnahmen zu ergreifen.</li> <li>• Falls notwendig, einige, laut Artikel 25 des Genossenschaftsstatuts der Mitgliederversammlung zustehenden Rechtshandlungen vorzunehmen, für deren Gültigkeit aber die Genehmigung von Seiten der Verwaltungsstruktur (d.h. des zuständigen Landesamtes) erforderlich ist.</li> </ul> <p>3) die Dauer der Kommissarverwaltung kann nur bei nachgewiesener Notwendigkeit um weitere drei Monate verlängert werden.</p> | <p>1) di sciogliere l'attuale consiglio di amministrazione e revocare gli amministratori della "Cooperativa Sociale Mosaik - soc.coop.", con sede a Bolzano, via Marconi 5;</p> <p>2) di nominare ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, un Commissario nella persona del dott. Nicoletti Piergiuseppe, con studio a Bolzano, via Mendola, 19, per periodo pari a tre mesi e con le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• provvedere alla gestione ordinaria della cooperativa e convocare, al più tardi entro tre mesi dall'assunzione dell'incarico, l'assemblea dei soci per il ripristino dell'amministrazione ordinaria o per gli altri provvedimenti del caso.</li> <li>• adottare anche, qualora ne ravvisi la necessità, atti che secondo quanto previsto dall'articolo 25 dello statuto rientrano nei poteri dell'assemblea, per la cui validità è però obbligatoria l'approvazione da parte della struttura amministrativa (cioè dell'ufficio provinciale competente).</li> </ul> <p>3) la durata della gestione commissariale può essere prorogata per altri tre mesi solo in caso di comprovata necessità.</p> |
|---|--|

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb 60 Tagen ab Veröffentlichung desselben beim Verwaltungsgericht Bozen Rekurs eingereicht werden.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

La presente deliberazione viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle Regioni.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Bolzano entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

**Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2009**

**Autonome Provinz Bozen - Südtirol**

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
vom 26/10/2009, Nr. 2618

**Auflösung durch eine behördliche Maßnahme der Genossenschaft "Security to prevent group - società cooperativa", mit Sitz in Lana, Zollstraße 6, im Sinne des Artikels 2545-septiesdecies des Zivilgesetzbuches**

Es wird Folgendes vorausgeschickt:

Der Artikel 2545-septiesdecies des Zivilgesetzbuches definiert alle Fälle, in welchen die Auflösung durch eine behördliche Maßnahme vorgesehen ist;

das Gesetz vom 17. Juli 1975, Nr. 400, regelt die Bestimmungen im Bereich der Vereinheitlichung und Beschleunigung des Verfahrens der Zwangsliquidierung der genossenschaftlichen Körperschaften;

die Artikel 34 und 36 des Regionalgesetzes vom 9. Juli 2008, Nr. 5 „Neue Regelung der Aufsicht über die genossenschaftlichen Körperschaften“ sehen die Auflösung durch eine behördliche Maßnahme („Zwangsauflösung“) vor;

mit Dekret des Präsidenten der Region vom 16. Dezember 2008, Nr. 11/L, wurde die Durchführungsverordnung zum oben angeführten Regionalgesetz vom 9. Juli 2008 Nr. 5 genehmigt;

die Genossenschaft „Security to prevent group - società cooperativa“, mit Sitz in Lana, Zollstrasse 6, welche am 12. Mai 2004 gegründet wurde, hat die Büros ihres Rechtsitzes verlassen und ist unerreichbar, so dass dem beauftragten Revisor von Legabundcoop die Durchführung der am 09. Dezember 2008 vorgesehenen ordentlichen Revision nicht ermöglicht wurde, wie aus dem Schreiben vom 24. August 2009 vom Bund der Genossenschaften Südtirols zu entnehmen ist;

aus dem selben Grund ist die durch Einschreiben mit Rückantwort gesandte schriftliche Aufforderung im Sinne des Art. 29 des Landesgesetzes 5/2008 vom Postamt an den Absender wegen abgelaufenen Termins zurückgeschickt worden; somit wird die gegenständliche Aufforderung als zugestellt betrachtet;

die Genossenschaft übt seit längerer Zeit keine Tätigkeit aus und befindet sich nicht in der Lage das statutarische Genossenschaftsziel zu erreichen;

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**

**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
n. 2618 del 26/10/2009

**Scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa "Security to prevent - società cooperativa", con sede a Lana, via Dogana 6, ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies del Codice Civile**

Si premette quanto segue:

L'articolo 2545-septiesdecies del Codice Civile definisce i casi in cui è previsto lo scioglimento per atto dell'autorità;

la legge 17 luglio 1975, n. 400, definisce le norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi;

gli articoli 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 “La nuova disciplina sulla vigilanza sugli enti cooperativi”, prevedono lo scioglimento per atto dell'autorità (‘scioglimento coatto’);

con DPR 16 dicembre 2008, n. 11/L, è stato approvato il regolamento attuativo relativo alla suddetta legge regionale del 9 luglio 2008 n. 5;

la cooperativa „Security to prevent group - società cooperativa“, con sede a Lana, via Dogana 6, costituita il 12 maggio 2004, ha abbandonato i locali della sede legale, rendendosi irreperibile e non permettendo così al revisore incaricato di Legabundcoop di procedere con la revisione ordinaria prevista in data 09 dicembre 2008, come si evince dalla comunicazione della Lega provinciale delle cooperative del 24 agosto 2009;

per lo stesso motivo la diffida ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 5/2008, inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno, è tornata al mittente per compiuta giacenza e s'intende comunque notificata;

la cooperativa non svolge atti di gestione da diverso tempo e non si trova nelle condizioni di perseguire lo scopo sociale stabilito dallo statuto;

die oben genannte Genossenschaft, hat für zwei aufeinander folgende Jahre die Jahresabschlüsse nicht hinterlegt - der letzte Jahresabschluss bezieht sich nämlich auf das Jahr 2006;

die oben angeführten Unregelmäßigkeiten ermöglichen die Auflösung durch eine behördliche Maßnahme laut Artikel 2545-septiesdecies des Zivilgesetzbuches;

es bestehen keine zu regelnde Vermögensverhältnisse über das vom Gesetz für die Ernennung eines Liquidationskommissärs vorgesehene Ausmaß.

Dies vorausgeschickt,

**beschließt**

**DIE LANDESREGIERUNG**

mit Stimmeneinhelligkeit, die in gesetzlich vorgeschriebener Weise zum Ausdruck gebracht wurde,

- 1) aus den in den Prämissen erwähnten Gründen, die Genossenschaft „Security to prevent group - società cooperativa“, mit Sitz in Lana, Zollstrasse 6, (Steuernummer 02407320213) im Sinne des Artikels 2545-septiesdecies des Zivilgesetzbuches ohne Ernennung des Liquidationskommissärs durch eine behördliche Maßnahme aufzulösen, da keine Vermögensverhältnisse über das vom Gesetz für die Ernennung eines Kommissärs vorgesehene Ausmaß zu regeln sind.

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

Innerhalb 30 Tagen ab Veröffentlichung dieses Beschlusses können Gläubiger oder andere interessierte Personen an das zuständige Assessorat begründeten Antrag auf Ernennung eines Liquidationskommissärs stellen.

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb 60 Tagen ab Veröffentlichung desselben beim Verwaltungsgericht Bozen Rekurs eingereicht werden.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

la cooperativa in oggetto non ha provveduto a depositare per due anni consecutivi i bilanci d'esercizio - l'ultimo bilancio depositato riguarda infatti l'anno 2006;

le irregolarità sopra elencate consentono lo scioglimento della cooperativa per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies del Codice Civile;

non sussistono attività patrimoniali da regolare in misura superiore a quanto stabilito dalla legge per la nomina di un commissario liquidatore.

Ciò premesso

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

**delibera**

ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,

- 1) di disporre, per i motivi in premessa, lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa ‘Security to prevent group - società cooperativa’, con sede a Lana, via Dogana 6, (C.F. 02407320213) ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies del Codice Civile, senza provvedere alla nomina del commissario liquidatore non essendovi attività patrimoniali da regolare in misura superiore a quanto stabilito dalla legge per la nomina di un commissario.

La presente deliberazione viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Assessorato competente.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Bolzano entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

**Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2009**

**Autonome Provinz Bozen - Südtirol**

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
vom 26/10/2009, Nr. 2619

**Änderungen und Ergänzungen zum Beschluss Nr. 346 vom 04.02.2008 bezüglich der Kriterien und Modalitäten zur Beitragsgewährung für laufende Ausgaben und Investitionen an öffentliche und private Körperschaften im Sinne des L.G. Nr. 13/91**

Das Landesgesetz vom 30. April 1991, Nr. 13, in geltender Fassung, "Neuordnung der Sozialdienste in Südtirol", und insbesondere der Artikel 20/bis sehen die Gewährung von Beiträgen für laufende Ausgaben sowie für Investitionen von Seiten des Landes zugunsten öffentlicher und privater Körperschaften, die ohne Gewinnabsichten im Landesgebiet Betreuungstätigkeiten ausüben, vor;

Das Landesgesetz vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, und insbesondere Artikel 2 "Kriterien für die Zuweisung von wirtschaftlichen Vergünstigungen", sehen vor, dass die Landesregierung die Kriterien für die Gewährung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Stipendien, Prämien, Förderungsgelder, Beihilfen und wirtschaftlichen Vergünstigungen an Personen sowie an öffentliche und private Einrichtungen mit eigenem Beschluss bestimmt;

Der Beschluss Nr. 346 vom 4. Februar 2008 legt die Kriterien zur Gewährung von Beiträgen für laufende Ausgaben sowie Investitionen an öffentliche und private Körperschaften, die ohne Gewinnabsicht im Sozialbereich tätig sind, fest;

Es wird als notwendig und zweckmäßig erachtet, den Artikel 7 sowie die Anlage A der bestehenden Kriterien aus folgenden Gründen abzuändern: mit der Genehmigung des Gesetzes zur Sicherung der Pflege wurde die bisherige regionale gesetzliche Grundlage für die Finanzierung des Baus und Umbaus von Altersheimen und Seniorenwohnungen aufgehoben. Es wird folglich notwendig, die Finanzierung dieser Investitionen über das Landesgesetz vom 30. April 1991, Nr. 13, zu ermöglichen, durch Ergänzung der bestehenden Kriterien mit Bestimmungen, welche die Finanzierung dieser Investitionen regeln;

Der Rat der Gemeinden hat sich mit Gutachten vom 15. September 2009 mit der vorgeschlagenen Regelung einverstanden erklärt, mit Ausnahme der Regelung der Förderkriterien laut Anlage A, da die

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**

**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
n. 2619 del 26/10/2009

**Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 346 del 04.02.2008 relativa ai criteri di concessione di contributi per spese correnti e investimenti ad enti pubblici e privati, ai sensi della LP. n. 13/91**

La legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche e integrazioni "Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano" ed in particolare l'art. 20/bis prevede la concessione di contributi per spese correnti e investimenti da parte della Provincia autonoma di Bolzano ad enti pubblici e privati che operano senza scopo di lucro nel territorio provinciale e che svolgono per statuto attività socio-assistenziale;

La legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 2 "Criteri per l'attribuzione di vantaggi economici" prevedono che la Giunta provinciale, con propria deliberazione, predetermini i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, borse di studio, incentivi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

La deliberazione n. 346 del 4 febbraio 2008 stabilisce i criteri di concessione di contributi per spese correnti e investimenti ad enti pubblici e privati, senza fine di lucro operanti nel settore sociale;

Si ritiene necessario e opportuno modificare l'articolo 7 e l'allegato A dei criteri attualmente in vigore per i seguenti motivi: con l'approvazione della legge per la non autosufficienza, è venuta meno la base normativa regionale che negli anni passati consentiva il finanziamento delle spese per la costruzione e ri-strutturazione di case di riposo e alloggi per anziani. Diventa quindi necessario prevedere il finanziamento di tali investimenti sulla base della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, integrando i criteri attualmente in vigore con specifiche disposizioni regolanti il finanziamento di tali investimenti;

Il Consiglio dei Comuni con parere del 15 settembre 2009 ha espresso parere favorevole alla presente disciplina, con l'eccezione della disciplina degli importi ammessi di cui all'allegato A, considerando gli im-

vorgesehenen Beträge als zu niedrig erachtet werden. Das Assessorat ist der Auffassung, dass die vorgesehenen Beträge die Schaffung von Einrichtungen mit einem auch im internationalen Vergleich angemessenen Qualitätsstandard ermöglichen, wobei es Gemeinden und Trägern offen bleibt, durch höhere Bau-standards und Sonderausgaben eventuell zusätzlich anfallende Kosten direkt zu übernehmen;

All dies vorausgeschickt und berücksichtigt

**beschließt**

die Landesregierung, in gesetzmäßiger Form und mit Stimmeneinhelligkeit:

1. den Beschluss Nr. 346 vom 04.02.2008 aufgrund der in der Prämissen angeführten Begründungen abzuändern und den Artikel 7 und die Anlage A der geltenden Kriterien durch die Texte laut Anlage 1 dieses Beschlusses zu ersetzen;
2. die beiliegenden Kriterien finden für alle Gesuche für Bau und Umbau Anwendung, für welche nicht bereits aufgrund der geltenden Kriterien Teilfinanzierungen für den Bau und Umbau gewährt wurden bzw. eine Genehmigung des Vorprojektes durch den Technischen Landesbeirat erfolgt ist, sowie für alle Gesuche für die Finanzierung von Ausgaben welche nicht den Bau und Umbau von Einrichtungen betreffen;
3. die Veröffentlichung dieses Beschlusses im Amtsblatt der Region, im Sinne von Artikel 2, Absatz 1, und Artikel 28 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, zu veranlassen.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

porti previsti troppo esigui. L'Assessorato proponente ritiene che gli importi previsti consentano la realizzazione di strutture assistenziali con standard di qualità adeguati anche in un'ottica di confronto internazionale, rimanendo comunque facoltà di comuni ed enti gestori di coprire direttamente gli eventuali maggiori oneri derivanti da standard costruttivi più elevati o spese non rientranti tra quelle ammesse;

Tutto ciò premesso e considerato la Giunta provinciale a voti unanimi espressi nei modi di legge,

**delibera**

1. di modificare la deliberazione n. 346 del 04.02.2008 per le motivazioni esplicite nelle premesse, sostituendo l'articolo 7 e l'allegato A dei criteri attualmente in vigore con i testi di cui all'allegato 1 di questa deliberazione;
2. i presenti criteri si applicano a tutte le domande per costruzione e ristrutturazione per le quali non vi sia già stata una concessione di contributo parziale per costruzione e ristrutturazione sulla base dei criteri attualmente in vigore o il relativo progetto preliminare sia stato approvato dal Comitato tecnico provinciale, così come a tutte le domande riguardanti spese non riferibili a costruzione o ristrutturazione di strutture;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e dell'articolo 28 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

**Anlage 1**

**Artikel 7**  
**Beiträge im Bereich "Senioren"**

**1. Finanzierung der laufenden Ausgaben**

Für laufenden Ausgaben können folgende Beiträge bzw. Beitragssätze gewährt werden:

- a) für Tätigkeiten der Seniorenclubs wird ein Mindestbeitrag von 30 bis zu einem Höchstbeitrag von 40 Prozent der zulässigen Ausgabe gewährt,
- b) für Ferienaufenthalte erhalten Senioren, die älter als 65 Jahre sind, einen Fixbeitrag in Höhe von 11,00 Euro pro Tag; Ehepaare erhalten den Beitrag, wenn wenigstens ein Ehepartner 65 Jahre alt ist,
- c) für Initiativen für Senioren wird ein Mindestbeitrag von 40 bis zu einem Höchstbeitrag von 50 Prozent der zulässigen Ausgabe gewährt.

**2. Finanzierung der Investitionsausgaben**

1. Es können Investitionsvorhaben für folgende Einrichtungen finanziert werden:

- a) Alten- und Pflegeheime,
- b) Wohngemeinschaften und andere betreute Wohnformen für Senioren,
- c) Seniorenwohnungen,
- d) Tagespflege und offene Pflege,
- e) Tagesstätten,
- f) Seniorenclubs.

2. Für die Finanzierung dieser Investitionen können folgende Beiträge gewährt werden:

- a) für Ankauf, Bau, allgemeinen oder teilweisen Umbau von Immobilien ein Beitrag auf die Fixbeträge bzw. Maximalbeträge laut Anlage A von 60 Prozent,
- b) für Instandsetzung und Instandhaltung, Ankauf von Geräten sowie Ausstattung und Einrichtung ein Beitrag auf die Fixbeträge bzw. Maximalbeträge laut Anlage A von 70 Prozent.

3. Sollte die getätigte und belegte Ausgabe unter dem zugelassenen Betrag liegen, wird der Beitrag proportional gekürzt. Falls der zugelassene Betrag als Fixbetrag definiert ist, findet bis zu einer Differenz von 10% des Fixbetrages keine proportionale Kürzung des Beitrages statt.

4. Die Finanzierungen können Gemeinden, Bezirksgemeinschaften, Gemeindekonsortien, sowie öf-

**Allegato 1**

**Articolo 7**  
**Contributi nel settore "Anziani"**

**1. Finanziamento delle spese correnti**

Per le spese correnti possono essere concessi i seguenti contributi / percentuali di contributo:

- a) per attività dei club anziani è concesso un contributo da un minimo del 30 fino a un massimo del 40 per cento della spesa ammessa;
- b) per soggiorni di villeggiatura per anziani è concesso un contributo fisso nella misura di Euro 11,00 al giorno per anziani di età superiore ai 65 anni; nel caso si tratti di coniugi, il contributo è concesso se almeno uno di essi raggiunge l'età sopracitata;
- c) per iniziative per anziani è concesso un contributo da un minimo del 40 fino a un massimo del 50 per cento della spesa ammessa.

**2. Finanziamento delle spese di investimento**

1. Possono essere finanziate le spese di investimento per le seguenti strutture:

- a) case di riposo e centri di degenza;
- b) comunità alloggio e altre forme di residenza assistita per anziani;
- c) alloggi per anziani;
- d) assistenza diurna e domiciliare;
- e) centri diurni;
- f) club per anziani.

2. Per tali spese di investimento possono essere concessi i seguenti contributi :

- a) per acquisto, costruzione, ristrutturazione generale o parziale di immobili, un contributo sugli importi fissi o massimi di cui all'allegato A pari al 60 per cento;
- b) per riadattamento e manutenzione, acquisto di apparecchiature, attrezzi ed arredamento un contributo sugli importi fissi o massimi di cui all'allegato A pari al 70 per cento.

3. Qualora la spesa effettuata e documentata risulti inferiore all'importo ammesso, il contributo viene proporzionalmente ridotto. Qualora l'importo ammesso sia definito come importo fisso, non si da luogo a riduzione proporzionale del contributo fino ad una differenza del 10% rispetto all'importo fisso.

4. I finanziamenti possono essere concessi a comuni, comunità comprensoriali, consorzi di comuni,

fentlichen und privaten Körperschaften ohne Gewinnabsicht mir Rechtssitz und vorwiegender Tätigkeit in Südtirol gewährt werden.

Falls bei Investitionen laut Punkt 2, Buchstabe a), welche die Errichtung von Alten- und Pflegeheimen, Wohngemeinschaften und betreute Wohnformen oder Seniorenwohnungen betreffen, für den nicht durch Landesbeitrag abgedeckten Teil der Ausgaben zusätzliche Finanzierungen im Rahmen der Gemeindefinanzierung beansprucht werden, kann die Gesuchstellung nur durch eine Gemeinde oder Gemeindekonsortium erfolgen. In diesen Fällen ist die eventuelle Weiterleitung des Beitrages zwischen der Gemeinde und der Trägerkörperschaft der Einrichtung in Form einer schriftlichen Vereinbarung zu regeln und muss die Sicherstellung der Zweckbestimmung der geförderten Investition gewährleisten.

Bei Gesuchen betreffend die Errichtung von Alten- und Pflegeheimen, Wohngemeinschaften und betreute Wohnformen oder Seniorenwohnungen welche nicht direkt von Gemeinden oder Gemeindekonsortien eingereicht werden, ist für die Gewährung des Beitrages ein positives Einvernehmen mit den interessierten Gemeinden zum Investitionsvorhaben erforderlich.

5. Alle Gesuche sind bei der Abteilung 24 - Familie und Sozialwesen einzureichen, welche die Übereinstimmung mit der Landessozialplanung, der Fachplanung und den gegenständlichen Kriterien bewertet. Die Gewährung und Abrechnung für die Beiträge laut Punkt 2, Buchstabe a), welche die Errichtung von Alten- und Pflegeheimen, Wohngemeinschaften und betreute Wohnformen oder Seniorenwohnungen betreffen, werden von der Abteilung 7 - Örtliche Körperschaften abgewickelt. Die Gewährung und Abrechnung für alle anderen Gesuche werden von der Abteilung 24 - Familie und Sozialwesen abgewickelt.

6. Für die Finanzierung von Bauvorhaben für stationäre Einrichtungen, mit Ausnahme der Ausgaben in Zusammenhang mit der Projektierung, ist das Vorhandensein eines von den zuständigen technischen Landesgremien genehmigten Ausführungsprojektes erforderlich.

7. Bei einer Förderung laut Punkt 2, Buchstabe a), ist die geförderte Investition mit einer Zweckbindung von 30 Jahren zugunsten der Seniorenbetreuung belastet.

Bei einer Förderung laut Punkt 2, Buchstabe b), besteht eine Zweckbindung von 10 Jahren bzw. bis zum Ende der normalen Lebensdauer der geförderten Investition.

Mit der Antragstellung verpflichten sich die Körperschaften zur Einhaltung dieser Zweckbindung.

così come a soggetti pubblici e privati senza fine di lucro con sede legale e attività prevalente in provincia di Bolzano.

Qualora per investimenti di cui al punto 2, lettera a), volti alla realizzazione di case di riposo e centri di degenza, comunità alloggio e forme di residenza assistita o alloggi per anziani, per la parte di spesa non coperta da contributo provinciale si intenda accedere a finanziamenti aggiuntivi nell'ambito del finanziamento degli enti locali, la domanda può essere inoltrata solo da un comune o da un consorzio di comuni. In questi casi l'eventuale passaggio del contributo tra il comune e l'ente gestore della struttura dovrà essere regolato in forma di convenzione scritta e dovrà garantire il vincolo di destinazione dell'investimento agevolato.

Nel caso di domande di finanziamento volte alla realizzazione di case di riposo e centri di degenza, comunità alloggio e forme di residenza assistita o alloggi per anziani presentate direttamente da soggetti diversi da un comune o consorzio di comuni, per la concessione dei contributi è necessario il preventivo consenso dei comuni interessati alla realizzazione dell'investimento.

5. Tutte le domande vanno presentate alla Ripartizione 24 - Famiglia e politiche sociali, che ne valuta la corrispondenza alla pianificazione sociale provinciale, alla pianificazione di settore ed ai presenti criteri. La pratiche per la concessione e la liquidazione delle domande per i contributi di cui al punto 2, lettera a), volte alla realizzazione di case di riposo e centri di degenza, comunità alloggio e forme di residenza assistita o alloggi per anziani, vengono svolte dalla Ripartizione 7 - Enti locali. La pratiche per la concessione e liquidazione per le rimanenti domande di contributo vengono svolte dalla Ripartizione 24 - Famiglia e politiche sociali.

6. Per il finanziamento di investimenti volti alla realizzazione di strutture residenziali, con l'esclusione delle spese legate alla progettazione, è necessaria la presenza di un progetto esecutivo approvato dai competenti organi tecnici provinciali.

7. Gli investimenti agevolati ai sensi del punto 2, lettera a), sono soggetti ad un vincolo di destinazione all'assistenza per gli anziani per un periodo di 30 anni.

Gli investimenti agevolati ai sensi del punto 2, lettera b), sono soggetti ad un vincolo di destinazione di 10 anni o fino al termine del normale ciclo di vita degli investimenti.

Con la presentazione della domanda di agevolazione gli enti si obbligano al rispetto di tale vincolo di destinazione.

Die Zweckbindung kann mit begründeter Maßnahme der Landesregierung aufgehoben bzw. abgeändert werden.

Sollte die vorgesehene Zweckbindung nicht eingehalten werden, ist die Förderung im vollem Ausmaß zuzüglich gesetzlicher Zinsen zurückzuzahlen.

8. Für die Förderungen von Investitionsausgaben sind die Kriterien und zugelassenen Kosten laut Anlage A zu beachten.

Il vincolo può essere revocato o modificato con provvedimento motivato della Giunta provinciale.

Qualora il previsto vincolo di destinazione non dovesse essere rispettato, il finanziamento dovrà essere restituito integralmente maggiorato degli interessi legali.

8. Per il finanziamento delle spese di investimento vanno osservati i criteri e i costi ammessi di cui all'allegato A.

**Anlage A**

**BAU UND UMBAU VON STRUKTUREN  
FÜR DIE SENIORENBETREUUNG**

**1. Maximal zugelassene Beträge**

- a) Neubauten
  - 1. Alten- und Pflegeheime: pro Bett Fixbetrag Euro 115.000,
  - 2. Wohngemeinschaften und andere betreute Wohnformen für Senioren: pro Bett Fixbetrag Euro 68.000,
  - 3. Einrichtungen für die Tagespflege: pro Platz Fixbetrag Euro 43.000,
  - 4. Tagesstätten: 125.000 Euro.
- b) Umbauten
  - 1. Alten- und Pflegeheime: pro Bett Fixbetrag Euro 80.000,
  - 2. Wohngemeinschaften und andere betreute Wohnformen für Senioren: pro Bett Fixbetrag Euro 48.000,
  - 3. Einrichtungen für die Tagespflege: pro Platz Fixbetrag Euro 32.000,
  - 4. Tagesstätten: 100.000 Euro.
- c) Personalzimmer und Hausmeisterwohnung
 

In Alten- und Pflegeheimen und in Wohngemeinschaften und anderen betreuten Wohnformen für Senioren werden Personalzimmer im Ausmaß bis zu 10% der Betten der Einrichtung zugelassen. Die Fixbeitrag pro vorgesehenem Personalzimmer beträgt Euro 35.000. Für die eventuelle Hausmeisterwohnung beträgt der Fixbetrag 45.000 Euro.
- d) Weitere zugelassene Ausgaben
 

In Sondersituationen und mit entsprechender Begründung, können zusätzliche Ausgaben bis zu einem Betrag von insgesamt 25% der für die Buchstaben a), b) und c) zugelassenen Ausgabe für folgende Investitionen vorgesehen werden:

  - 1. Grundankauf: gemäß Gutachten des Schätzamtes der Landesverwaltung bzw. eines beeideten Schätzers.
  - 2. Aushub und Spezialgründungen: Mehrausgaben für Aushub und Spezialgründungen bei besonders schwierigem Baugrund gemäß Kostenvoranschlag.
  - 3. Auflagen des Denkmalamtes: Bei Auflagen des Denkmalamtes der Landesverwaltung werden die Mehrausgaben berücksichtigt.

**Allegato A**

**COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI STRUTTURE  
DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI**

**1. Importi massimi ammessi**

- a) Nuove costruzioni
  - 1. Case di riposo e centri di degenza: importo fisso euro 115.000 per posto letto;
  - 2. Comunità alloggio e altre forme di residenza assistita per anziani: importo fisso euro 68.000 per posto letto;
  - 3. Strutture per l'assistenza diurna: importo fisso euro 43.000 per posto;
  - 4. Centri diurni: euro 125.000.
- b) Ristrutturazioni
  - 1. Case di riposo e centri di degenza: importo fisso euro 80.000 per posto letto;
  - 2. Comunità alloggio e altre forme di residenza assistita per anziani: importo fisso euro 48.000 per posto letto;
  - 3. Strutture per l'assistenza diurna: importo fisso euro 32.000 per posto;
  - 4. Centri diurni: euro 100.000.
- c) Stanze per il personale e alloggio per il custode
 

Nelle case di riposo/centri di degenza e nelle comunità alloggio e altre forme di residenza assistita per anziani è ammessa la costruzione di stanze per il personale nella misura fino al 10% del numero dei posti letto della struttura stessa. L'importo fisso per stanza per il personale prevista è fissato in euro 35.000. Per l'eventuale alloggio del custode importo fisso è pari a euro 45.000.
- d) Ulteriori spese ammesse
 

In situazioni particolari e con relativa motivazione possono essere ammessi ulteriori spese fino ad un importo massimo complessivo del 25% della spesa ammessa per i punti a), b) e c) per i seguenti investimenti:

  - 1. Acquisto del terreno: in base alla stima dell'Ufficio estimo dell'Amministrazione provinciale o di un perito stimatore giurato.
  - 2. Scavi e fondazioni speciali: Costi aggiuntivi per scavo e fondazioni speciali su terreni particolarmente difficili: in base al preventivo di spesa.
  - 3. Prescrizioni da parte dell'Ufficio beni culturali: in caso di prescrizioni da parte dell'Ufficio beni culturali dell'Amministrazione provinciale sono considerati i maggiori costi.

## 2. Auflagen

Die Investitionsvorhaben müssen sämtliche Bestimmungen des Landes in Bezug auf die technischen Voraussetzungen und Eigenschaften der Einrichtungen beachten. Bestehende Alters- und Pflegeheime, deren Größe eine wirtschaftliche Führung nicht im vertretbaren Maße ermöglicht, können aufgestockt werden. Als Mindestgröße werden 40 Betten festgelegt. Die Finanzierung von Umbauten ist in der Regel erst nach mindestens 15 Jahren nach Bau bzw. dem letzten Umbau zulässig.

### ERRICHTUNG VON ALTENWOHNUNGEN

#### 1. Definition und technische Merkmale

Die Altenwohnungen müssen über eine Fläche zwischen 38m<sup>2</sup> und 60m<sup>2</sup> verfügen. Das Schlafzimmer (Einbettzimmer) verfügt über mindestens 16m<sup>2</sup>. Die gesamten Altenwohnungen müssen behindertengerecht zugänglich sein.

Die angeführten Ausmaße beinhalten auch die Nasszellen, die behindertengerecht ausgestattet sind und in der Regel über eine bodenbündige Dusche, sowie Raum für die Waschmaschine verfügen. In der Nasszelle sind die Anschlüsse für das Bidet vorzusehen.

Der Bedarf an Altenwohnungen ist in der Sozialplanung des Landes festgelegt. Dieser Bedarf ist als Richtwert zu verstehen. In begründeten Fällen kann dieser Bedarf bis zu 20% erhöht werden.

Die Finanzierung von Umbauten ist in der Regel erst nach mindestens 15 Jahren nach Bau bzw. dem letzten Umbau zulässig.

#### 2. Maximal zugelassene Beträge

##### a) Bau

Für Neubauten:

Euro 75.000 Fixbetrag pro Wohnung

Umbauten:

Euro 55.000 Fixbetrag pro Wohnung

##### b) Ankauf von Wohnungen

Fertiggestellte Altenwohnungen bzw. Immobilien, welche in Altenwohnungen umstrukturiert werden müssen: zugelassene Kosten laut Gutachten des Schätzamtes der Landesverwaltung bzw. eines beeideten Schätzers.

## 2. Prescrizioni

Gli investimenti devono rispettare tutte le norme della Provincia in materia di caratteristiche e requisiti tecnici delle strutture. Case di riposo e centri di degenza esistenti, la cui dimensione non permetta una gestione economica accettabile, possono essere potenziati. La dimensione minima è di 40 posti letto. Il finanziamento di ristrutturazioni è di norma possibile solo una volta trascorsi un minimo di 15 anni dalla realizzazione della struttura o dall'ultima ristrutturazione.

### COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER ANZIANI

#### 1. Definizione e caratteristiche tecniche

Gli alloggi per anziani devono avere una superficie compresa tra i 38 e i 60 mq. La stanza da letto (stanza ad un letto) deve avere una superficie di almeno 16 mq. Tutti gli alloggi per anziani devono essere completamente accessibili da parte di persone disabili.

Le dimensioni di cui sopra comprendono i servizi igienici, idonei ad accogliere disabili, e dotati, di norma, di doccia a pavimento e di spazio per la lavatrice. Nel locale sono da prevedersi gli allacciamenti per il bidet.

Il fabbisogno di alloggi per anziani è fissato dalla pianificazione sociale provinciale. Tale fabbisogno va inteso come valore indicativo. In casi motivati tale fabbisogno potrà essere elevato fino al 20%.

Il finanziamento di ristrutturazioni è di norma possibile solo trascorsi un minimo di 15 anni dalla realizzazione della struttura o dall'ultima ristrutturazione.

#### 2. Importi massimi ammessi

##### a) Costruzione

Costruzioni nuove:

importo fisso euro 75.000 per alloggio

Ristrutturazioni:

importo fisso euro 55.000 per alloggio

##### b) Acquisto di alloggi

Alloggi per anziani costruiti o immobili da ristrutturare in alloggi per anziani: costi ammessi in base alla stima dell'Ufficio estimo dell'Ammirazione provinciale o di un perito stimatore giurato.

c) Weitere zugelassene Ausgaben

In Sondersituationen und mit entsprechender Begründung, können zusätzliche Ausgaben bis zu einem Betrag von insgesamt 25% der für die Buchstaben a) e b) zugelassenen Ausgabe für folgende Investitionen vorgesehen werden:

1. Grundankauf: gemäß Gutachten des Schätzamtes der Landesverwaltung bzw. eines beeideten Schätzers.
2. Aushub und Spezialgründungen: Mehrausgaben für Aushub und Spezialgründungen bei besonders schwierigem Baugrund gemäß Kostenvoranschlag.
3. Auflagen des Denkmalamtes: Bei Auflagen des Denkmalamtes der Landesverwaltung werden die Mehrausgaben berücksichtigt

c) Ulteriori spese ammesse

In situazioni particolari e con relativa motivazione possono essere ammessi ulteriori spese fino ad un importo massimo complessivo del 25% della spesa ammessa per i punti a) e b) per i seguenti investimenti:

1. Acquisto del terreno: in base alla stima dell'Ufficio estimo dell'Amministrazione provinciale o di un perito stimatore giurato.
2. Scavi e fondazioni speciali: Costi aggiuntivi per scavo e fondazioni speciali su terreni particolarmente difficili: in base al preventivo di spesa.
3. Prescrizioni da parte dell'Ufficio beni culturali: in caso di prescrizioni da parte dell'Ufficio beni culturali dell'Amministrazione provinciale sono considerati i maggiori costi.

**INSTANDSETZUNG UND INSTANDHALTUNG,  
ANKAUF VON GERÄTEN SOWIE AUSSTATTUNG  
UND EINRICHTUNG**

**1. Maximal zugelassene Beträge**

**1. Alters- und Pflegeheime**

- a) Allgemeine Einrichtungen für Neubauten:
  - 1) pro Bett Fixbetrag 35.000 Euro,
  - 2) Küche 155.000 Euro,
  - 3) Wäscherei 80.000 Euro,
- b) Fahrzeuge:
  - 1) Fahrzeuge Fixbetrag 13.000 Euro,
  - 2) Kleinbus Fixbetrag 26.000 Euro.

**2. Altenwohnungen**

- a) Einrichtung Fixbetrag 16.000 Euro pro Wohnung.

**3. Wohngemeinschaften und andere betreute Wohnformen für Senioren**

- a) Einrichtung: pro Bett Fixbetrag 12.000 Euro,
- b) Gemeinsame Küche: Fixbetrag 16.000 Euro
- c) Waschküche: Fixbetrag 5.000 Euro.

**4. Hauspflege und Tagespflege**

- a) Fahrzeuge Fixbetrag 13.000 Euro,
- b) Kleinbus Fixbetrag 26.000 Euro.

**5. Tagespflegeheim**

- a) Einrichtung 60.000 Euro.

**6. Tagesstätten**

- a) Einrichtung 45.000 Euro
- b) Teeküche 10.000 Euro.

**RIADATTAMENTO E MANUTENZIONE,  
ACQUISTO DI APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE  
ED ARREDAMENTO**

**1. Importi massimi ammessi**

**1. Case di riposo e centri di degenza**

- a) Arredamento generale per nuove costruzioni:
  - 1) per ogni letto importo fisso euro 35.000;
  - 2) cucina euro 155.000;
  - 3) lavanderia euro 80.000.
- b) Automobili:
  - 1) autovetture importo fisso euro 13.000;
  - 2) pulmini importo fisso euro 26.000.

**2. Alloggi per anziani**

- a) Arredamento importo fisso euro 16.000 per alloggio.

**3. Comunità alloggio e altre forme di residenza assistita per anziani**

- a) Arredamento: per ogni letto importo fisso euro 12.000;
- b) Cucina comune: importo fisso euro 16.000;
- c) Lavanderia comune: importo fisso euro 5.000.

**4. Aiuto domiciliare e assistenza diurna**

- a) Autoveicoli importo fisso euro 13.000;
- b) Pulmini importo fisso euro 26.000.

**5. Centri di assistenza diurna**

- a) Arredamento euro 60.000.

**6. Centri diurni**

- a) Arredamento euro 45.000
- b) cucinino Euro 10.000.

- |   |  |
|---|--|
| <p>7. Seniorenclubs<br/>a) Einrichtung 10.000 Euro.</p> <p>8. Für alle Einrichtungen<br/>a) Ausgaben für die Instandhaltung sowie für Ankäufe von Einrichtungen und Geräten: laut Kostenvoranschlag,<br/>b) Ausgaben für geringe Instandhaltungsarbeiten und für Ankäufe unter 5.000 Euro bzw. 2.500 Euro für Seniorenclubs, sowie für Sanitätsmaterial und Verbrauchsmaterial sind nicht zulässig.</p> | <p>7. Club per anziani<br/>a) Arredamento euro 10.000.</p> <p>8. Per tutte le strutture<br/>a) Spese per manutenzione e per acquisti di arredamento ed attrezzature: in base al preventivo;<br/>b) Non sono ammissibili le spese per la piccola manutenzione e gli acquisti non superiori ad euro 2.500 per i club per anziani e ad euro 5.000 per le altre strutture, nonché per il materiale sanitario e di consumo.</p> |
|---|--|

**Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2009**

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
vom 26/10/2009, Nr. 2620

**Fünfjahresprogramm zur Harmonisierung des Niveaus der Leistungen und der Tagessätze der Alters- und Pflegeheime**

Das Landesgesetz vom 12. Oktober 2007, Nr. 9, „Maßnahmen zur Sicherung der Pflege“, sieht unter Artikel 15 vor, dass um das Niveau der Leistungen und der Tagessätze in Altersheimen und Pflegeheimen zu harmonisieren, die Landesregierung ein Fünfjahresprogramm mit entsprechenden Maßnahmen genehmigt.

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 3647 vom 6.10.2008 wurden die Kriterien für die Festlegung der Tagessätze für selbstständige und pflegebedürftige Heimbewohner festgelegt.

Mit Beschluss der Landesregierung vom 29.06.2009, Nr. 1753, wurde die „Regelung der Bewilligung und Akkreditierung sozialer und sozio-sanitärer Dienste“ genehmigt. Dieser Beschluss sieht auch vor, dass die Verabschiedung der Kriterien der Bewilligung und Akkreditierung der einzelnen sozialen und sozio-sanitären Dienste mit getrennter Maßnahme erfolgt.

Mit Beschluss der Landesregierung vom 07.09.2009, Nr. 2251, wurden die Kriterien für die Akkreditierung der stationären Einrichtungen für Senioren genehmigt.

Dem Rechnung getragen, wurde in Absprache zwischen Land, Gemeindenverband und Verband der Altersheime das Fünfjahresprogramm zur Harmonisierung des Niveaus der Leistungen und der Tagessätze der Alters- und Pflegeheime ausgearbeitet. Das Programm ist als Anlage A diesem Beschluss beigelegt und bildet integrierenden Bestandteil.

All dies vorausgeschickt und berücksichtigt

**beschließt**

die Landesregierung mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
n. 2620 del 26/10/2009

**Programma quinquennale per l'armonizzazione delle prestazioni e delle rette nelle case di riposo e nei centri di degenza**

La legge provinciale del 12 ottobre 2007, n. 9, „Interventi per l'assistenza alle persone non autosufficienti“, all'articolo 15 prevede che per armonizzare il livello delle prestazioni e delle rette nelle case di riposo e nei centri di degenza, la Giunta provinciale approvi un programma quinquennale di misure.

Con delibera della Giunta provinciale del 6.10.2008, n. 3647, sono stati definiti i criteri per la formazione delle rette a carico delle persone autosufficienti e non ricoverate in strutture residenziali.

Con la delibera della Giunta provinciale del 29.06.2009, n. 1753, è stata approvata la “Disciplina di autorizzazione e accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari”. Questa delibera prevede anche, che i criteri di autorizzazione e di accreditamento dei singoli servizi sociali e socio-sanitari sono da definire con provvedimenti separati.

Con la delibera della Giunta provinciale del 07.09.2009, n. 2251, sono stati approvati i criteri per l'accreditamento dei servizi residenziali per anziani.

Tenuto conto di ciò, è stato concordato tra Provincia, Consorzio dei comuni ed Associazione delle case di riposo il presente Programma quinquennale per l'armonizzazione delle prestazioni e delle rette nelle case di riposo e nei centri di degenza, accluso come allegato A alla presente delibera, della quale costituisce parte integrante.

Tutto ciò premesso e considerato la Giunta provinciale

**delibera**

a voti unanimi legalmente espressi

1. Das beiliegende Fünfjahresprogramm zur Harmonisierung des Niveaus der Leistungen und der Tagessätze der Alters- und Pflegeheime (Anlage A) zu genehmigen.
2. Den Beschluss im Amtsblatt der Region Trentino Südtirol zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

1. Di approvare l'allegato Programma quinquennale per l'armonizzazione delle prestazioni e delle rette nelle case di riposo e nei centri di degenza (allegato A).
2. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

**Anlage A**

**Fünfjahresprogramm zur Harmonisierung des Niveaus der Leistungen  
und der Tagessätze der Alters- und Pflegeheime**

## **1. Ausgangslage und Zielsetzungen**

Die rechtliche Voraussetzung für das Fünfjahresprogramm zur Harmonisierung des Niveaus der Leistungen und der Tagessätze der Alters- und Pflegeheime bildet das Landesgesetz vom 12. Oktober 2007, Nr. 9, „Maßnahmen zur Sicherung der Pflege“, Art. 15:

„(1) Um das Niveau der Leistungen und der Tagessätze in Altersheimen und Pflegeheimen zu harmonisieren, genehmigt die Landesregierung ein Fünfjahresprogramm für entsprechende Maßnahmen, darunter:

- a) die Analyse der Faktoren der Qualität und Kosten der Dienste,
- b) die Einführung der analytischen Buchhaltung für die Kostenstellen in den Diensten,
- c) den Erlass von spezifischen Kriterien und Richtlinien für die jährliche Festlegung der Kosten und der Tarife der Dienste, wie von Artikel 13 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 13, in geltender Fassung, vorgesehen.“

Zielsetzungen des Fünfjahresprogramms:

- a) Detaillierte Vorgaben für die Harmonisierung der Tagessätze und die Entwicklung der Finanzierung der Alters- und Pflegeheime im Zeitraum 2010-2014, mit der Zielsetzung, für Heime, Gemeinden und Land einen langfristigen finanziellen Rahmen zu schaffen;
- b) Vorgaben bezüglich der Strategien und Instrumente zur Qualitätsentwicklung und -sicherung
- c) Strategien und Instrumente zur Nachvollziehbarkeit des Verhältnisses zwischen Leistungen, Qualität und Kosten.

## **2. Harmonisierung der Tagessätze**

Im Sinne des Beschlusses der Landesregierung vom 6. Oktober 2008, Nr. 3647, setzt sich der Tagessatz der Alters- und Pflegeheime ab 1. Jänner 2009 aus dem Pflegegeld (P) laut Landesgesetz vom 12. Oktober 2007, Nr. 9, „Maßnahmen zur Sicherung der Pflege“, dem Grundtarif (T) und dem vom Pflegegesetz vorgesehenen Zusatzbetrag (Z) zusammen. Der Tagessatz wird dem Heimbewohner einheitlich ausgewiesen und in Rechnung gestellt.

Für das Jahr 2009 wurde der vom Land ausbezahlte Zusatzbetrag (Z) aufgrund der Kostenstruktur und -entwicklung der einzelnen Heime ermittelt. Der resultierende Betrag ist für jedes Heim unterschiedlich, mit Werten die zwischen 1,5 Euro und 23,82 Euro pro Heimbewohner und Tag liegen. Im Rahmen des Fünfjahresprogramms wird dieser Zusatzbetrag progressiv angeglichen werden, um im Jahr 2014 zu einem einheitlichen Zusatzbetrag für alle Heime zu gelangen.

### **2.1 Entwicklung des Pflegegeldes**

Das Pflegegeld entwickelt sich im Sinne der vom Artikel 8, Absatz 5, des Landesgesetzes vom 12. Oktober 2007, Nr. 9, vorgesehenen Anpassung der Leistungen.

### **2.2 Entwicklung des Zusatzbetrages**

- a) Bei der Tagessatzberechnung für das Jahr 2014 wird der im Sinne des Artikels 8, Absatz 5, des Landesgesetzes vom 12. Oktober 2007, Nr. 9, ausbezahlte Zusatzbetrag für alle akkreditierten Alters- und Pflegeheime in Südtirol 18 Euro pro Bewohner und Auszahlungstag betragen.
- b) In den Jahren 2010 bis 2013 findet eine progressive Annäherung aller Heime an den festgelegten einheitlichen Zusatzbetrag statt.

- c) Die Annäherung erfolgt jährlich im Verhältnis zur Differenz zwischen dem für das Jahr 2009 genehmigten und ausbezahltem Zusatzbetrag und dem vorgesehenen einheitlichen Betrag für das Jahr 2014.
- d) Der auszahlte Zusatzbetrag beträgt für die einzelnen Jahre der Übergangsphase von Amts wegen den von der Annäherungstabelle vorgesehenen Wert, auf zwei Kommastellen gerundet.
- e) Falls die Abweichung vom einheitlichen Betrag in einem jeden Jahr der Übergangsphase weniger als 1 Euro beträgt, findet für das betroffene Heim schon vor 2014 der einheitliche Betrag von 18 Euro Anwendung.
- f) Neu in der Übergangsphase in Betrieb gegangene Alters- und Pflegeheime erhalten einen Zusatzbetrag von 18 Euro.
- g) Nach 2014 wird die Angemessenheit des einheitlichen Zusatzbetrages von der Landesregierung alle 2 Jahre überprüft und bei Bedarf neu festgelegt.
- h) Sollten in der Übergangsphase eine außerordentliche Entwicklung der Inflation oder außerordentliche Änderungen der Kostenstruktur der Heime stattfinden, werden die Angemessenheit des Zusatzbetrages und die Regelung der Übergangsphase erneut überprüft.

Harmonisierungstabelle des Zusatzbetrages 2010-2014 (Beispiele):

ZB 2009	ZB 2010	ZB 2011	ZB 2012	ZB 2013	ZB 2014
2	5,2	8,4	11,6	14,8	18
6	8,4	10,8	13,2	15,6	18
10	11,6	13,2	14,8	16,4	18
14	14,8	15,6	16,4	18	18
18	18	18	18	18	18
22	21,2	20,4	19,6	18	18

### 2.3 Sonderleistungen

Für die Erbringung folgender Sonderleistungen werden im Sinne des Punktes 2 des Beschlusses der Landesregierung vom 7. September 2009, Nr. 2251, den Alters- und Pflegeheimen ab 01.01.2010 semestral die vorgesehen zusätzlichen Beträge direkt ausbezahlt:

#### Reservierte Betten für Kurzzeitpflege und Übergangspflege

Um Anrecht auf die vorgesehenen Auszahlungen zu haben, müssen mindestens 5% der Betten des Trägers bzw. mindestens 3 Betten für dieses Angebot reserviert sein. Mit Ausnahme der Betten für Übergangspflege, werden bis maximal 10% der Betten des Trägers anerkannt. In der Regel werden pro Jahr für jedes für Kurzzeit- oder Übergangspflege reservierte Bett mindestens 8 Heimbewohner betreut.

Für jedes für Kurzzeit- und Übergangspflege reservierte und effektiv eingesetzte Bett wird, unabhängig von der effektiven Belegung, ein zusätzlicher Betrag von 18 Euro pro Tag anerkannt.

Für die für Kurzzeitpflege und Übergangspflege geführten Betten ist ein Personalschlüssel für die direkte Betreuung welcher der Pflegestufe 3 entspricht zu gewährleisten.

Mit 1.1.2010 findet der Aufschlag von 15% auf den Grundtarif zu Lasten der Heimbewohner in Kurzzeit- und Übergangspflege nicht mehr Anwendung.

#### Besondere Formen der Dementenbetreuung

Die erbrachte Leistung muss folgende Eigenschaften aufweisen:

- bedarfsgerechte und individuell abgestimmte Betreuung von Heimbewohnern mit mittlerer und schwerer Demenz;
- besondere Komplexität in der Pflege und Betreuung;
- muss in einer geeigneten Struktur und/oder Bereich angeboten werden, im Mindestmaß von 4 betreuten Heimbewohnern;
- muss ein kontinuierliches Angebot darstellen;
- muss in einem gesamtterritorialen Netzwerk eingebunden sein;
- muss eine spezifische Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter vorsehen und gewährleisten.

Es ist ein Personalschlüssel für die direkte Betreuung welcher der Pflegestufe 4 entspricht zu gewährleisten.

Für jedes für diese besondere Betreuungsformen reservierte und effektiv eingesetzte Bett wird, unabhängig von der effektiven Belegung, ein zusätzlicher Betrag von 18 Euro pro Tag anerkannt.

Die Heime teilen dem Pflegefonds ab 1.1.2010 alle 6 Monate die im Sinne der obigen Auflistung erbrachten Sonderleistungen mit. Für Angebote welche im Laufe der 6 Monaten aufgenommen bzw. aufgelassen wurden, wird die Zeit der effektiven Erbringung berücksichtigt.

#### 2.4 Entwicklung des Grundtarifs

Der Grundtarif entspricht dem Anteil des Tagessatzes an welchem sich die beteiligungspflichtigen Personen und Körperschaften im Sinne des Dekretes des Landeshauptmannes vom 11. August 2000, Nr. 30, beteiligen.

Die Festlegung des Grundtarifs ist den Trägerkörperschaften der Alters- und Pflegeheime aufgrund der Kostenstruktur sowie der Preis- und Leistungspolitik der Einrichtungen überlassen. Die Festlegung erfolgt im Rahmen der jährlichen Tagessatzberechnung und unter Beachtung der von den geltenden Bestimmungen vorgesehenen Vorgaben und Verfahren.

Die aus der Tagessatzberechnung resultierende Summe der Einnahmen aus Pflegegeld, Zusatzbetrag und Grundtarif muss den geplanten Finanzierungsnotwendigkeiten der Einrichtung entsprechen.

Das Verhältnis zwischen Leistungen, Qualität und Gesamtkosten der Einrichtung muss im Rahmen der jährlichen Tagessatzberechnung sowie unter Beachtung der in Absatz 3 vorgesehenen Strategien und Instrumente nachvollziehbar sein.

#### 2.5 IRAP

Bis zum Eintreten einer gleichen Behandlung aller Trägerkörperschaften in Bezug auf die Bezahlung der IRAP-Steuer, nehmen die von der IRAP befreiten Öffentlichen Betriebe für Betreuung und Pflege für jeden genehmigten Heimplatz einen Jahresbetrag von 600 Euro als Kosten in die Tagessatzberechnung auf. Die entsprechenden Einnahmen sind für die Tätigung von Investitionsausgaben im Sinne des Landesgesetzes 13/1991 zu verwenden.

### 3. Harmonisierung der Leistungen und Qualitätsentwicklung

Für die Harmonisierung der Leistungen, der Qualitätsentwicklung und -sicherung sowie für die Nachvollziehbarkeit des Verhältnisses zwischen Leistungen, Qualität und Kosten finden folgende Instrumente Anwendung:

- a) Kriterien für die Akkreditierung der Alten- und Pflegeheime;
- b) Leistungs- und Qualitätsstandards in den Alten- und Pflegeheimen, welche diesem Programm beiliegen;
- c) Informationssystem zu den Leistungen und der Qualität in den Alters- und Pflegeheimen.

#### 3.1 Akkreditierung der Alters- und Pflegeheime

Die Akkreditierung bildet im Sinne des Artikels 9, Absatz 2, des Landesgesetzes vom 12. Oktober 2007, Nr. 9, eine Voraussetzung für die Führung von Sozialdiensten.

Die von den Akkreditierungskriterien (Beschluss der Landesregierung vom 7. September 2009, Nr. 2251) vorgesehenen Voraussetzungen müssen von allen in Südtirol tätigen Alters- und Pflegeheimen erfüllt werden. Die Akkreditierung der Einrichtungen sowie die Überprüfung des Weiterbestehens der vorgesehenen Voraussetzungen finden im Sinne des Beschluss der Landesregierung vom 29. Juni 2009, Nr. 1753, statt.

#### 3.2 Leistungs- und Qualitätsstandards in den Alten- und Pflegeheimen

Die im Rahmen der Leistungs- und Qualitätsstandards als wesentlich definierten Leistungen und Leistungsniveaus müssen innerhalb 2014 von allen Alten- und Pflegeheimen erfüllt sein. Die Entwicklung der Leistungen und des Leistungsniveaus in der Übergangsphase muss mindestens im Verhältnis zur Entwicklung der Einnahmen der Heime laut Abschnitt 2) stehen. Bei schwerwiegenden Mängeln im Leistungsangebot kann der ausbezahlte Zusatzbetrag reduziert bzw. eingestellt werden.

Zusätzliche Angebote sind im Rahmen der Preis- und Leistungspolitik der einzelnen Heime zulässig und müssen durch die Einnahmen aus Tagessätzen bzw. durch andere Einnahmen der Heime abgedeckt sein.

Das beiliegende Dokument zu den Leistungs- und Qualitätsstandards kann im Laufe der Übergangsphase in Absprache mit dem Verband der Altersheime zusätzlich ergänzt und mit quantitativen und qualitativen Angaben und Bezugsparametern integriert werden.

### *3.3 Informationssystem zu den Leistungen und der Qualität in den Alters- und Pflegheimen*

Um die angeboten Leistungen, die Qualität dieser Leistungen und das Verhältnis zwischen Kosten und Leistungen zu überprüfen, werden im Rahmen bereits bestehender oder neu einzuführender Informations- und Qualitätssicherungssysteme die für die Kosten- und Leistungsträger notwendigen Informationen erhoben und ausgetauscht.

## **Leistungs- und Qualitätsstandards in den Alten- und Pflegeheimen Südtirols**

Die Alten- und Pflegeheime in Südtirol gehen in der Führung der Heime von folgenden Prinzipien und Wertvorstellungen aus:

Jeder hilfe- und pflegebedürftige Mensch hat das Recht

- zur Selbsthilfe sowie auf Unterstützung, um ein möglichst selbstbestimmtes und selbständiges Leben zu führen;
- vor Gefahren für Leib und Seele geschützt zu werden;
- dass ihm die Pflege, Betreuung und Behandlung zukommt, die seinem Bedarf entspricht und seine Fähigkeiten fördert;
- auf Wahrung und Schutz seiner Privat- und Intimsphäre;
- umfassend über Möglichkeiten und Hilfe zu Pflegeangeboten beraten zu werden;
- auf Wertschätzung, Austausch mit anderen Menschen und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben;
- seiner Kultur und Weltanschauung entsprechend zu leben und seine Religion auszuüben;
- in Würde zu sterben.

Aufgrund dieser Wertvorstellungen und Prinzipien werden Leistungs- und Qualitätsstandards in folgenden Bereichen festgelegt:

- Pflege und Betreuung
- Ärztliche Betreuung
- Rehabilitative Betreuung (Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie)
- Seelsorgliche Betreuung
- Hauswirtschaft (Küche, Reinigung, Wäscherei, usw.)
- Verwaltung

Im Interesse der pflegebedürftigen Menschen, der Familienangehörigen, der Kostenträger einerseits und der MitarbeiterInnen und der stationären Dienste der Altenbetreuung andererseits ist es notwendig, dass die Arbeitsorganisation

- ein hohes Maß an Zufriedenheit bei allen Beteiligten anstrebt,
- gleichzeitig das Erreichen der Trägerziele sichert und
- vor allem die Anforderungen nach Qualität erfüllt.

Zu diesem Zweck ist eine Dienstcharta für das Heim eingeführt und wird für jede/en einzelne/en Bewohner/in ein Heimvertrag abgeschlossen, der die Rechte und die Pflichten der involvierten Parteien festlegt. Voraussetzung für das Erreichen der Qualitäts- und Pflegestandards ist eine gut entwickelte Vernetzung aller Bereiche und deren Ablauforganisation.

### **1. Pflege und Betreuung**

Der Pflege- und Betreuungstätigkeit in den Heimen liegt ein ganzheitlicher Pflege- und Betreuungsbegriff zugrunde. Auf eine Unterscheidung zwischen Behandlungs- und Grundpflege wird verzichtet. Ziel des pflegeri-

schen Handelns in den Alten- und Pflegeheimen des Landes muss die Optimierung von Lebensqualität unter Bedingungen von Pflegebedürftigkeit sein. In diesem Sinne geht es zum einen um die Gestaltung von Lebenswelt seitens der BewohnerInnen und zum anderen um die Gestaltung des Arbeitsfeldes seitens der MitarbeiterInnen.

In jedem Haus ist ein Pflege- und Betreuungskonzept zu erarbeiten und umzusetzen, welches zur Beschreibung des Betreuungs- und Pflegeverständnisses dient, das in der Einrichtung besteht, auf dem Leitbild der Einrichtung basiert und somit eine entscheidende Orientierungshilfe für die MitarbeiterInnen, die BewohnerInnen, die Angehörigen, die Kostenträger und die Öffentlichkeit darstellt. Zur Gewährleistung der Aktualität und Validität ist das Pflege- und Betreuungskonzept regelmäßig zu überarbeiten und neuen Erfordernissen, die sich etwa aufgrund des gesellschaftlichen Wandels oder neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse ergeben, anzupassen.

Das Pflege- und Betreuungskonzept muss im wesentlichen folgende Punkte umfassen:

- a) Menschenbild und ethische Grundeinstellung
- b) Pflege- und Betreuungsmodell
- c) Pflege- und Betreuungsprozess mit Pflege- und Betreuungsplanung und -dokumentation
- d) Pflege- und Betreuungssystem und -organisationsmodelle

Ad a) Das Menschenbild und die ethische Grundeinstellung geben Auskunft darüber, wie in der jeweiligen Einrichtung der Mensch gesehen wird, seine Bedürfnisse wahrgenommen und seinen Ansprüchen begegnet werden.

Ad b) Das Pflege- und Betreuungsmodell basiert auf einer wissenschaftlich anerkannten Pflegetheorie. Die Grundaussagen, die die jeweilige Pflegetheorie zu Mensch, Gesundheit und Krankheit, Umwelt und Pflege trifft, müssen in der Einrichtung handlungsleitend sein und in der täglichen Umsetzung des Pflege- und Betreuungsprozesses ihre Auswirkungen zeigen.

Ad c) Der Pflege- und Betreuungsprozess beschreibt eine ressourcenorientierte Problemlösungsstrategie, die sich aus folgenden Schritten zusammensetzt:

1. Informationssammlung
2. Identifikation von Ressourcen und Problemen
3. Definition der Pflege- und Betreuungsziele
4. Planung der Pflege- und Betreuungsinterventionen
5. Umsetzung der Pflege- und Betreuungsinterventionen
6. Evaluation der Pflege- und Betreuungsinterventionen

Die Informationssammlung erfolgt mit den BewohnerInnen, deren Angehörigen und in Absprache mit allen an der Betreuung beteiligten Berufsgruppen und Institutionen. Nach der Datenanalyse werden mit den BewohnerInnen und den Angehörigen die Probleme identifiziert und unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Ressourcen Pflege- und Betreuungsziele und -maßnahmen vereinbart. Die Pflege- und Betreuungsinterventionen werden sowohl durch die MitarbeiterInnen, als auch die BewohnerInnen selbst und deren Angehörigen umgesetzt.

In der Umsetzung des Pflege- und Betreuungsprozesses orientieren sich die MitarbeiterInnen am einrichtungsinternen Pflege- und Betreuungsmodell.

Zudem ist eine individuelle Pflege- und Betreuungsplanung anzustreben. Diese muss einer regelmäßigen Evaluation seitens des Pflegeteams unterzogen und eventuellen Veränderungen in der Pflegesituation kontinuierlich angepasst werden.

Die so konzipierte Pflege- und Betreuungsplanung muss mit ihren einzelnen Komponenten Niederschlag in der hausinternen Pflege- und Betreuungsdokumentation finden, die in Papierform oder Edv-gestützt läuft.

Ad d) Aufgrund der eingangs geschilderten Prinzipien und Wertvorstellungen ist in den Alten- und Pflegeheimen kein tätigkeitsorientiertes, sondern ein bewohnerorientiertes, ganzheitliches Pflege- und Betreuungssystem zu wählen. Zur Umsetzung von bewohnerorientierten Pflege- und Betreuungssystemen müssen Organisationsmodelle gewählt werden, die dies auch zulassen.

Im Rahmen der Pflege und Betreuung wird der **Freizeitgestaltung und Animation** besonderes Augenmerk geschenkt. Die Alters- und Pflegeheime des Landes müssen über die Pflege und Betreuung der BewohnerInnen auch die würdevolle Gestaltung des Alltagslebens gewährleisten. Jedes Heim sichert deshalb seinen BewohnerIn-

nen täglich geplante Animation zu, die durch das Pflegeteam selbst, durch Fachpersonal oder durch Integrationsleistungen seitens Freiwilliger/Volontäre erbracht wird.

Die Art der Animation und der Beschäftigung wird durch die Erhebung der Bedürfnisse, der Fähigkeiten und der Fertigkeiten der BewohnerInnen in Absprache mit dem Pflege- und Betreuungsteam festgelegt, geplant und in der Pflege- und Betreuungsdokumentation festgehalten.

Erfolgt die Animation und Beschäftigung durch Freiwillige, ist eine entsprechende Anleitung und Fortbildung durch Fachpersonal zu garantieren, wobei auch auf die Kontinuität in der Präsenz dieser HelferInnen Wert zu legen ist. Im Rahmen dieses Bereiches gestalten sich auch die Kontakte nach außen und die Beziehungen zum Umfeld des Heimes.

Was die **Ergebnisqualität** in der Pflege und Betreuung angeht, sind - beispielhaft - folgende beschriebenen pflege- und betreuungsrelevanten Qualitätsindikatoren zu berücksichtigen und in angemessener Form zu dokumentieren:

- a) Prävalenz von Gewichtsveränderungen
- b) Prävalenz von Sondernahrung
- c) Prävalenz von Dekubiti
- d) Prävalenz von Inkontinenz
- e) Prävalenz von Stürzen
- f) Prävalenz von Bewohnerfixierung
- g) Prävalenz von Verlegungen ins Krankenhaus
- h) Pflege- und Betreuungszeiten.

## 2. Ärztliche Betreuung

Die ärztliche Betreuung wird durch die HausärztIn, durch das Ärzteam des Heimes oder durch eine/en vom Sanitätsbetrieb zur Verfügung gestellte ÄrztIn gesichert. Die ÄrztInnen arbeiten eng mit dem Pflege- und Betreuungsteam zusammen, besprechen regelmäßig die ärztlichen Entscheidungen mit dem Team und halten sie in schriftlicher Form in der Pflege- und Betreuungsdokumentation des Hauses fest. Sie garantieren den BewohnerInnen und deren Angehörigen zudem klare und nachvollziehbare Informationen über ihren Gesundheitszustand und die Behandlung.

Für die fachärztliche Betreuung garantiert die Heimleitung in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Sanitätsbetrieb eine geeignete Behandlung der BewohnerInnen entweder durch direkte Visiten in den Fachambulaturen oder durch Besuche der jeweiligen FachärztInnen im Heim. Vor allem ist ein enger Kontakt mit den geriatrischen Abteilungen anzustreben.

## 3. Rehabilitative Betreuung (Physio- und Ergotherapie, Logopädie)

Hinsichtlich der Physiotherapie und der Logopädie wird der rehabilitative Bedarf in Zusammenarbeit zwischen ÄrztIn und Pflegedienstleitung und dem zuständigen Sanitätsbetrieb vereinbart. Der Sanitätsbetrieb garantiert die Präsenz der rehabilitativen Fachkräfte, die im jeweiligen Heim eng mit dem Pflege- und Betreuungsteam zusammenarbeiten, in regelmäßigen Besprechungen ihre Vorgehensweise mit dem Pflege- und Betreuungsteam abstimmen und die Behandlung und deren Wirkung in der Pflege- und Betreuungsdokumentation des Hauses festhalten.

Die rehabilitative Therapie kann auch durch eigenes Fachpersonal des Heimes garantiert werden.

Bei besonderem Mangel an rehabilitativen Fachpersonal muss seitens des rehabilitativen Personals mindestens die Anleitung und Supervision des Pflegepersonals zur Durchführung der notwendigen Behandlungsmaßnahmen garantiert werden.

Um diese rehabilitative Betreuung zu gewährleisten, sind die Heime mit den notwendigen Infrastrukturen, Gerätern und Hilfsmitteln auszustatten.

## 4. Seelsorgliche Betreuung

Die BewohnerInnen im Alters- und Pflegeheim sind mit zahlreichen existenziellen Erfahrungen, wie Verlust der Autonomie, von Freunden und Familienangehörigen, des gewohnten Umfeldes, Sterben und Tod konfrontiert. Zu deren Bewältigung und zur Befriedigung religiöser Bedürfnisse sorgt die Heimleitung dafür, dass ein Seelsor-

geteamt sich in Zusammenarbeit mit dem Pflegeteam die betroffenen BewohnerInnen betreut. Diese Betreuung erfolgt auf expliziten Wunsch der BewohnerInnen und darf den einzelnen BewohnerInnen bzw. der Bewohnergruppe nicht aufgezwungen werden.

## 5. Hauswirtschaft (Küche, Reinigung, Wäscherei, usw.)

### a) Küche

Nachdem die BewohnerInnen in den Alten- und Pflegeheimen des Landes ständig dort wohnen, ist der Verpflegung und der Betreuung besonderes Augenmerk zu schenken. Verpflegung, Unterkunft und Service, die so genannten Hotelleistungen, haben maßgeblichen Einfluss auf die Zufriedenheit und auf das Wohlergehen der Heimbewohner. Die Mahlzeiten nehmen einen besonderen Stellenwert im Tagesablauf ein.

Das gastronomische Leistungsangebot beschränkt sich also nicht allein auf eine ausgewogene bedarfsgerechte Ernährung. Neben einer optimalen Versorgung mit allen wichtigen Nährstoffen, sollen die Mahlzeiten auch soziale und psychische Bedürfnisse der Heimbewohner erfüllen. Daher wird auf die Gestaltung des Umfeldes großer Wert gelegt.

Um die Qualität der Verpflegung zu sichern, ist eine Menüplanung in Zusammenarbeit mit den zuständigen Spezialisten und in Abstimmung mit den gesundheitlichen Bedürfnissen der Heimbewohner/innen zu garantieren. Zur Qualität gehört auch, dass die Essenszeiten den bei uns üblichen Lebensrhythmen angepasst werden. Es ist selbstverständlich, dass auf Sicherheitsbestimmungen und Hygiene, HACCP bei der Vorbereitung und Ausgabe der Mahlzeiten größter Wert gelegt wird.

### b) Wäscherei und Reinigung

Die Alten- und Pflegeheime des Landes garantieren den BewohnerInnen einen regulären und regelmäßigen Wäschereidienst, der auch die Reinigung der persönlichen Wäsche und Kleidung mit umfasst. Dabei wird die Organisation so gestaltet, dass das Einsammeln und die Verteilung der Wäsche ohne Verwechslungen und Komplikationen sichergestellt werden.

Für die Reinigung des Hauses und der Zimmer ist ein ökologisches Arbeiten unabdingbar. Dies erfordert eine gute Planung hinsichtlich Arbeitszeiten, Mittel und Geräte. Es wird darauf geachtet, dass die Reinigung das Alltagsleben der BewohnerIn nicht zu sehr beeinträchtigt und wenn es gewünscht wird, können die BewohnerInnen in die Reinigung der eigenen Räumlichkeiten miteinbezogen werden.

Zur Qualität der Hauswirtschaft gehört auch, dass die Lagerverwaltung so aufgebaut ist, dass sie übersichtlich ist und den Hygienebestimmungen entspricht. Es wird auch garantiert, dass die erforderlichen Waren und Bedarfsmittel rechtzeitig bestellt, kostengünstig eingekauft und qualitätsgeprüft geliefert werden.

Die Heimleitung garantiert ein Funktionieren des haustechnischen Bereichs, der die Wartung der technischen Geräte und Anlagen, die Werterhaltung der Gebäude und der Investitionsgüter, die Verhinderung von Gefahren einschließt.

Für die Durchführung dieser Tätigkeiten ernennt die Heimleitung verantwortliche MitarbeiterInnen und sorgt für die von den gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Überprüfungstermine.

## 6. Verwaltung

Zur Verwaltung gehören folgende Bereiche:

- Heimbewohnerverwaltung
- Personalverwaltung
- Buchhaltung
- Verwaltung von Beiträgen und Projekten
- Allgemeine Verwaltung.

Zum Qualitätsstandard der Verwaltung gehört, dass alle technischen Hilfsmittel z.B. EDV- Programme eingesetzt werden, um dadurch personal- und zeitsparend arbeiten zu können.

Was die Heimbewohnerverwaltung anbelangt, ist zu garantieren, dass die BewohnerInnen in ihrer Muttersprache betreut werden und dass regelmäßige Öffnungszeiten der Sekretariate in angemessenen Zeiträumen garantiert werden. Der Verwaltungsdienst muss ein Beschwerdemanagement einführen, das den BewohnerInnen

und ihren Familienangehörigen und dem Personal bekannt und zugänglich ist. Überdies sind Zufriedenheitserhebungen der Heimbewohner, Familienangehörigen und des Personals vorzusehen.

Auch der Verwaltungsdienst ist in seiner Effizienz und Effektivität immer wieder zu überprüfen und mit vergleichbaren anderen Heimen zu konfrontieren. Grundsätzlich ist zu überlegen, welche Verwaltungsarbeiten mit nahe gelegenen Heimen zusammengelegt werden können (z.B. Personalverwaltung, Lohnbuchhaltung, usw.).

In kleinen und mittelgroßen Heimen ist kein eigener Telefon- und Portierdienst notwendig, weil die Verwaltungskräfte und das gesamte Personal angeleitet werden müssen, auf BesucherInnen und nach Auskunft fragende BewohnerInnen einzugehen. In diesem Zusammenhang ist eine klare und deutliche Ausschilderung der Zimmer und Dienste im Heim vorzusehen.

**Allegato A**

**Programma quinquennale per l'armonizzazione delle prestazioni e delle rette  
nelle case di riposo e nei centri di degenza**

## **1. Premesse ed obiettivi**

La base normativa per il programma quinquennale di armonizzazione delle prestazioni e delle rette nelle case di riposo e nei centri di degenza è costituita dall'articolo 15 della legge provinciale del 12 ottobre 2007, n. 9, "Interventi per l'assistenza alle persone non autosufficienti":

„(1) Per armonizzare il livello delle prestazioni e delle rette nelle case di riposo e nei centri di degenza, la Giunta provinciale approva un programma quinquennale di misure, tra cui:

- a) l'analisi dei fattori di qualità e di costo dei servizi;
- b) l'introduzione della contabilità analitica per centri di costo nei servizi;
- c) l'emanazione di specifici criteri ed indirizzi per la fissazione annuale dei costi e delle tariffe dei servizi, come previsto dall'articolo 13, comma 6, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.“

Sono obiettivi del programma quinquennale:

- a) Indicazioni dettagliate per l'armonizzazione delle rette e lo sviluppo del finanziamento delle case di riposo e dei centri di degenza negli anni 2010-2014, con l'obiettivo di creare uno scenario di finanziamento di lungo periodo per enti gestori, comuni e Provincia;
- b) Indicazioni rispetto a strategie e strumenti per lo sviluppo e la verifica della qualità nelle strutture;
- c) Strategie e strumenti per la verifica della congruenza tra prestazioni, qualità e costi.

## **2. Armonizzazione delle rette**

Ai sensi della delibera della Giunta provinciale del 6 ottobre 2008, n. 3647, la retta delle case di riposo e centri di degenza si compone, a partire dal 1 gennaio 2009, dell'importo dell'assegno di cura (P) di cui alla legge provinciale del 12 ottobre 2007, n. 9, "Interventi per l'assistenza alle persone non autosufficienti", dell'importo aggiuntivo (Z) previsto dalla medesima legge e della tariffa base (T). La retta viene presentata e rendicontata all'ospite come importo unitario.

Per l'anno 2009 l'importo aggiuntivo erogato dal fondo per la non autosufficienza è stato determinato in base alla struttura ed all'evoluzione dei costi delle singole strutture. L'importo risultante è diverso per ogni struttura, con valori compresi tra i 1,5 ed i 23,82 euro per ospite e giorno di degenza. Nell'ambito del presente programma quinquennale, questo importo verrà progressivamente armonizzato, per giungere nel 2014 ad un importo unitario uguale per tutte le strutture.

### **2.1 Evoluzione dell'assegno di cura**

L'assegno di cura si evolve in base all'adeguamento delle prestazioni previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge provinciale del 12 ottobre 2007, n. 9.

### **2.2 Evoluzione dell'importo aggiuntivo**

- a) In sede di determinazione della retta per l'anno 2014 l'importo aggiuntivo previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge provinciale del 12 ottobre 2007, n. 9, sarà pari a 18 euro per ospite e giorno di degenza per tutte le case di riposo ed i centri di degenza accreditati.
- b) Negli anni dal 2010 al 2013 vi sarà un progressivo avvicinamento degli importi aggiuntivi erogati alle singole strutture all'importo unitario previsto per il 2014.
- c) L'avvicinamento ha luogo annualmente in proporzione alla differenza tra l'importo aggiuntivo determinato ed erogato per l'anno 2009 e l'importo unitario previsto per il 2014.

- d) Nei singoli anni della fase tranistoria l'importo aggiuntivo erogato sarà pari all'importo risultante dalla tabella di armonizzazione, arrotondato a due decimali.
- e) Nel caso in uno degli anni della fase tranistoria lo scarto tra l'importo aggiuntivo previsto per l'anno in questione ed il valore dell'importo unitario previsto per il 2014 sia inferiore ad 1 euro, si applica già a partire da tale anno l'importo unitario.
- f) Alle case di riposo ed ai centri di degenza entrati in funzione nella fase transitoria si applica l'importo aggiuntivo unitario di 18 euro.
- g) Dopo il 2014 l'adeguatezza dell'importo aggiuntivo unitario previsto verrà verificata ogni 2 anni dalla Giunta provinciale ed adeguata in caso di necessità.
- h) Nel caso durante la fase transitoria si verificasse uno sviluppo non prevedibile del tasso di inflazione o della struttura dei costi delle case di riposo, l'adeguatezza dell'importo aggiuntivo e la regolamentazione della fase transitoria saranno oggetto di nuova verifica.

Armonizzazione dell'importo aggiuntivo 2010-2014 (esemplificazioni):

2009	2010	2011	2012	2013	2014
2	5,2	8,4	11,6	14,8	18
6	8,4	10,8	13,2	15,6	18
10	11,6	13,2	14,8	16,4	18
14	14,8	15,6	16,4	18	18
18	18	18	18	18	18
22	21,2	20,4	19,6	18	18

### 2.3 Prestazioni particolari

Per l'offerta delle seguenti prestazioni particolari ai sensi del punto 2 della delibera della Giunta provinciale del 7 settembre 2009, n. 2251, vengono erogati semestralmente alle case di riposo ed ai centri di degenza gli importi aggiuntivi previsti:

#### Posti riservati per ricoveri temporanei e ricoveri temporanei di transito

Per accedere all'erogazione degli importi previsti, almeno il 5% dei posti letto dell'ente gestore o almeno 3 letti devono essere riservati a tale offerta. Con l'eccezione dei letti per ricoveri temporanei di transito, vengono riconosciuti fino ad un massimo del 10% dei posti letto dell'ente gestore. Di regola ogni posto letto riservato per ricoveri temporanei o ricoveri di transito deve accogliere almeno 8 ospiti l'anno.

Per ogni posto letto per ricoveri temporanei o ricoveri di transito viene riconosciuto un importo giornaliero di 18 euro, indipendentemente dall'effettiva copertura.

Per i posti letto per ricoveri temporanei o ricoveri di transito va garantita una presenza di personale per l'assistenza diretta pari a quanto previsto per il livello di non autosufficienza 3.

A partire dal 1.1.2010 non trova più applicazione la maggiorazione del 15% della tariffa base prevista per i ricoveri temporanei e ricoveri temporanei di transito.

#### Forme particolari di assistenza per demenze

L'offerta deve presentare le seguenti caratteristiche:

- assistenza mirata e specializzata ad ospiti con demenza di stadio medio o grave;
- particolare complessità dell'assistenza e cura;
- offerta in una struttura o reparto specializzato, nella misura minima di 4 ospiti assistiti;
- deve trattarsi di un'offerta continuativa;
- deve essere collocata in una rete territoriale di assistenza;
- deve prevedere e garantire una qualificazione ed un aggiornamento mirato dei collaboratori.

Va garantita una presenza di personale per l'assistenza diretta pari a quanto previsto per il livello di non autosufficienza 4.

Per ogni posto letto per tali particolari forme di assistenza per demenze viene riconosciuto un importo giornaliero di 18 euro, indipendentemente dall'effettiva copertura.

A partire dal 1.1.2010 gli enti gestori comunicano semestralmente al fondo per la non autosufficienza le prestazioni particolari sopra descritte attivate. Per le prestazioni attivate o soppresse nei 6 mesi si considerano i giorni di effettiva presenza dell'offerta.

#### 2.4 Evoluzione della tariffa base

La tariffa base corrisponde alla parte della retta alla quale partecipano le persone e gli enti a ciò tenuti in base al Decreto del Presidente della Provincia del 11 agosto 2000, n. 30.

La determinazione della tariffa base è fatta dagli enti gestori delle case di riposo e dei centri di degenza in base alla struttura dei costi e della politica dei prezzi e delle prestazioni della struttura. La determinazione ha luogo nell'ambito dell'annuale calcolo della retta e secondo le modalità previste dalla vigente normativa e le direttive provinciali.

Le entrate risultanti da assegno di cura, importo aggiuntivo e tariffa base devono corrispondere al fabbisogno finanziario della struttura.

Il rapporto tra prestazioni, qualità e costi di funzionamento della struttura deve risultare congruo nel quadro dell'annuale calcolo della retta e con riguardo alle strategie ed agli strumenti previsti dal paragrafo 3.

#### 2.5 IRAP

Fino al raggiungimento di un eguale trattamento ai fini del pagamento dell'IRAP di tutti gli enti gestori, indipendentemente dalla loro natura giuridica, le Aziende pubbliche di servizi alla persona esentate dal pagamento dell'IRAP inseriscono nell'annuale calcolo della retta un importo figurativo annuo di 600 euro per ogni posto letto esistente. Le relative entrate sono da utilizzare per il finanziamento di spese di investimento ai sensi della legge provinciale 13/1991.

### 3. Armonizzazione delle prestazioni e sviluppo della qualità

Con il fine di una armonizzazione delle prestazioni e dello sviluppo qualitativo dell'offerta, così come per garantire un corretto rapporto tra prestazioni, qualità e costi, troveranno applicazione i seguenti strumenti:

- a) criteri di accreditamento per le case di riposo e i centri di degenza;
- b) standard per le prestazioni e la qualità nelle case di riposo e centri di degenza, allegati al presente programma quinquennale;
- c) sistemi informativi sulle prestazioni e la qualità nelle case di riposo e centri di degenza.

#### 3.1 Accreditamento delle case di riposo e dei centri di degenza

Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge provinciale del 12 ottobre 2007, n. 9, l'accreditamento costituisce premessa per la gestione di servizi sociali e socio-sanitari.

I requisiti previsti dalla disciplina di accreditamento per le case di riposo ed i centri di degenza operativi in provincia di Bolzano (Delibera della Giunta provinciale del 7 settembre 2009, n. 2251), devono essere rispettati da tutte le strutture. L'accreditamento delle strutture così come la verifica della permanenza dei requisiti, si svolgono secondo le modalità previste dalla Delibera della Giunta provinciale del 29 giugno 2009, n. 1753.

#### 3.2 Standard per le prestazioni e la qualità nelle case di riposo e centri di degenza

Le prestazioni ed i livelli delle stesse definiti come essenziali nel quadro degli standard per le prestazioni e la qualità nelle case di riposo e nei centri di degenza, devono essere garantiti entro il 2014 da tutte le strutture. Lo sviluppo delle prestazioni e della qualità delle stesse nel periodo di transizione, deve quantomeno corrispondere all'evoluzione delle entrate delle strutture secondo quanto previsto al paragrafo 2. Nel caso di gravi carenze nell'erogazione delle prestazioni l'importo aggiuntivo erogato può essere ridotto o revocato.

Ulteriori prestazioni sono possibili nell'ambito della politica dei prezzi e delle prestazioni della singola struttura, e devono essere coperte dalle entrate da rette o da altre entrate degli enti gestori.

L'allegato documento con gli standard per le prestazioni e la qualità delle stesse, potrà essere modificato ed ulteriormente integrato con indicatori quantitativi e qualitativi durante la fase di transizione in accordo con l'Associazione case di riposo.

### 3.3 Sistemi informativi sulle prestazioni e la qualità nelle case di riposo e centri di degenza

Per verificare le prestazioni offerte, la qualità di queste prestazioni ed il rapporto tra costi e prestazioni, vengono rilevati e scambiati i necessari dati tra i diversi soggetti istituzionalmente coinvolti, nel quadro di sistemi informativi già esistenti o di sistemi informativi di nuova introduzione.

### **Standard di prestazione e qualità nelle case di riposo e nei centri di degenza dell'Alto Adige**

Nella gestione delle strutture le case di riposo ed i centri di degenza dell'Alto Adige si ispirano ai seguenti principi e valori:

Ogni persona bisognosa d'aiuto e di cura ha diritto:

- all'auto-aiuto ed al sostegno, per condurre una vita il più possibile autonoma ed indipendente;
- ad essere protetta da danni al proprio corpo ed all'anima;
- a cura, assistenza e trattamento corrispondenti ai propri bisogni e risorse individuali;
- al rispetto, alla protezione ed alla riservatezza della propria sfera privata ed intima;
- ad essere informata in modo esauriente sulle possibilità e sulle offerte assistenziali;
- alla stima, allo scambio reciproco, alla partecipazione ed alla vita comunitaria;
- a vivere secondo la propria cultura e visione del mondo, nonché religione;
- a morire dignitosamente.

In virtù di questi principi e valori sono stabiliti standard di prestazione e di qualità nei seguenti settori:

- Assistenza e cura
- Assistenza medica
- Assistenza riabilitativa (fisioterapia, ergoterapia, logopedia)
- Assistenza spirituale
- Economia domestica (cucina, pulizia, lavanderia, ecc...)
- Amministrazione

Nell'interesse delle persone non autosufficienti, dei loro familiari e degli enti gestori da una parte e delle collaboratrici e dei collaboratori dall'altra, è necessario che l'organizzazione del lavoro dei servizi residenziali per l'assistenza agli anziani:

- persegua un alto grado di soddisfazione per tutti gli attori,
- assicuri contemporaneamente il raggiungimento degli obiettivi della struttura e
- soddisfi soprattutto i requisiti e gli obiettivi di qualità.

A tale scopo è introdotta una carta dei servizi della struttura. Viene, inoltre, stipulato fra l'ospite e l'ente gestore un contratto che definisce diritti e doveri dei soggetti coinvolti. Presupposto per il raggiungimento degli standard di prestazione e di qualità è una rete strutturata e coordinata tra tutti gli ambiti e le relative procedure organizzative.

#### **1. Assistenza e cura**

Alla base dell'assistenza e cura nelle strutture residenziali vi è un concetto di assistenza e cura globale. Si rinuncia ad una differenziazione tra cura di base e trattamento curativo.

Nelle case di riposo e nei centri di degenza della provincia, l'obiettivo dell'attività di assistenza e cura deve essere l'ottimizzazione della qualità della vita delle persone con riguardo ai loro bisogni assistenziali. Con tale finalità vanno strutturate sia la vita delle/degli ospiti che l'ambito lavorativo delle collaboratrici e dei collaboratori.

Tutte le case di riposo ed i centri di degenza elaborano ed attuano un modello di assistenza e cura che serve a definire le modalità con le quali l'assistenza e la cura vengono attuate nella struttura. Il modello di assistenza e cura si basa sugli indirizzi gestionali della struttura e funge, pertanto, da strumento orientativo per le collaboratrici ed i collaboratori, per le/gli ospiti, i parenti, gli enti finanziatori e l'opinione pubblica. Al fine di garantirne l'attualità e la validità, il modello di assistenza e cura deve essere periodicamente aggiornato ed adattato alle nuove esigenze scaturite da mutamenti della società o da future conoscenze scientifiche.

Il modello di assistenza e cura deve comprendere i seguenti punti essenziali:

- a) Visione dell'essere umano e atteggiamento etico
- b) Modello di assistenza e cura in senso stretto
- c) Processo di assistenza e cura con pianificazione e documentazione
- d) Sistema di assistenza e cura e relativi modelli organizzativi

Ad a) La visione dell'essere umano e l'atteggiamento etico forniscono informazioni su come viene vista la persona nella corrispondente struttura, come vengono presi in considerazione i suoi bisogni e le sue esigenze.

Ad b) Il modello di assistenza e cura in senso stretto si basa su una teoria di assistenza e cura scientificamente riconosciuta. Ogni teoria di assistenza e cura contiene delle affermazioni sull'uomo, la salute e la malattia, l'ambiente e l'assistenza, le quali devono guidare l'azione del personale della struttura e devono produrre effetti nel processo di assistenza e cura quotidiano.

Ad c) Il processo di assistenza e cura descrive una strategia per la risoluzione dei problemi, tenuto conto delle risorse disponibili; tale strategia prevede le seguenti fasi operative:

1. raccolta di informazioni,
2. identificazione delle risorse e dei problemi,
3. definizione degli obiettivi di assistenza e cura,
4. pianificazione degli interventi di assistenza e cura,
5. attuazione degli interventi di assistenza e cura,
6. valutazione degli interventi di assistenza e cura.

La raccolta di informazioni viene effettuata insieme alle/agli ospiti, ai loro parenti ed in accordo con tutti i gruppi professionali e le istituzioni che partecipano all'assistenza. Una volta analizzate le informazioni raccolte, insieme alle/agli ospiti ed ai loro parenti vengono identificati i problemi e, tenendo presente le risorse disponibili, vengono concordati obiettivi e interventi di assistenza e cura. Tali interventi vengono messi in atto sia dai collaboratori sia dagli ospiti stessi e dai loro parenti.

Nell'attuazione del processo di assistenza e cura le collaboratrici ed i collaboratori si orientano al modello di assistenza e cura della struttura.

È da attuare una pianificazione individuale di assistenza e cura, che deve essere sottoposta a valutazione periodica da parte del personale assistenziale ed essere adeguata continuamente ad eventuali mutamenti della situazione.

La pianificazione di assistenza e cura, nelle singole componenti, deve essere inclusa nella documentazione di assistenza e cura della struttura, in forma cartacea o su supporto informatico.

Ad d) In base ai principi ed ai valori sopra esposti, nelle case di riposo e nei centri di degenza è da prediligere un sistema di assistenza e cura non orientato alle attività, bensì all'individualità dell'ospite. Per l'attuazione di questi sistemi di assistenza e cura incentrati sull'ospite devono essere scelti adeguati modelli organizzativi.

Nell'ambito dell'assistenza e cura va prestata particolare attenzione **alle attività nel tempo libero e all'animazione**. Le case di riposo ed i centri di degenza della provincia devono fornire alle/agli ospiti, oltre alla cura e all'assistenza, anche una adeguata organizzazione della loro vita quotidiana.

Ogni struttura assicura ai propri ospiti la programmazione di una specifica animazione giornaliera, possibilmente proposta dal gruppo di cura stesso, eventualmente coadiuvato da personale qualificato o ricorrendo a prestazioni integrative di volontari.

Il tipo di animazione e di attività ricreativa è definita e programmata in base alla rilevazione dei bisogni, delle esigenze, delle capacità ed abilità delle/degli ospiti, in accordo con il personale assistenziale e va documentata.

Nel caso in cui l'animazione e l'attività ricreativa siano organizzate da volontari, devono essere garantiti la supervisione e l'aggiornamento costante da parte di personale qualificato. Particolare rilevanza riveste anche la

continuità della presenza di volontari che organizzano anche i contatti e le relazioni sociali con l'ambiente esterno.

Rispetto alla documentazione dei **risultati qualitativi** dell'attività di assistenza e cura assumono rilevanza, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti indicatori:

- a) prevalenza di variazioni di peso corporeo,
- b) prevalenza di alimentazione tramite sonda,
- c) prevalenza di decubiti,
- d) prevalenza di incontinenza,
- e) prevalenza di cadute,
- f) prevalenza di ospiti immobilizzati,
- g) prevalenza di trasferimenti in ospedale,
- h) tempi di assistenza e cura.

## 2. Assistenza medica

L'assistenza medica è assicurata dal medico di base, da un gruppo di medici operanti nella casa di riposo/centro di degenza o da un medico messo a disposizione dall'Azienda sanitaria. I medici lavorano in stretta collaborazione con il personale di cura, discutono periodicamente gli interventi medici con il gruppo e li registrano nella documentazione di cura della struttura. Essi garantiscono alle/agli ospiti ed ai loro parenti informazioni chiare e trasparenti sia sullo stato di salute che sul trattamento.

La Direzione garantisce l'assistenza medica attraverso una convenzione con la competente Azienda sanitaria ed un adeguato trattamento delle/degli ospiti attraverso visite effettuate direttamente presso gli ambulatori specialistici, o prevedendo l'intervento di medici specialisti direttamente presso la struttura. Sono pertanto in particolare auspicabili stretti rapporti con i reparti di geriatria.

## 3. Trattamento ed assistenza riabilitativa (fisioterapia, ergoterapia, logopedia)

Il fabbisogno riabilitativo per gli ambiti fisioterapia e logopedia viene concordato tra il medico, il/la responsabile assistenziale e l'Azienda sanitaria. L'Azienda sanitaria assicura la presenza di figure professionali di riabilitazione, che collaborano strettamente con il personale assistenziale, registrando il trattamento ed i suoi effetti nella documentazione di cura.

La terapia riabilitativa può essere anche garantita attraverso personale specializzato proprio della struttura.

Nel caso di carenza di personale riabilitativo deve essere almeno garantita la direzione e la supervisione del personale assistenziale da parte del personale riabilitativo, per l'esecuzione delle misure indispensabili.

Per garantire questo tipo d'assistenza, le strutture devono poter disporre delle necessarie infrastrutture, apparecchiature ed ausili.

## 4. Assistenza spirituale

Le/gli ospiti della casa di riposo/del centro di degenza devono confrontarsi con numerose problematiche della vita, come la perdita dell'autonomia, di amici e parenti e del proprio ambiente ed hanno il diritto di morire serenamente e dignitosamente. Il responsabile della struttura garantisce un'adeguata assistenza spirituale tramite persone a ciò qualificate, da realizzarsi coinvolgendo le/gli ospiti e il personale della struttura.

È il singolo a richiedere l'intervento spirituale; le relative attività non possono essere imposte né al singolo né a gruppi di persone.

## 5. Economia domestica (cucina, pulizia, lavanderia etc.)

### a) Cucina

Gli ospiti della casa di riposo e dei centri di degenza risiedono presso queste strutture; è pertanto importante curare in modo particolare il vitto e l'alloggio. Questi servizi influiscono direttamente sul benessere generale delle persone ospitate. I pasti rappresentano anche un momento importante nell'organizzazione della giornata.

L'offerta gastronomica non si deve limitare solamente ad un'alimentazione equilibrata. Se il vitto deve essere adeguato e bilanciato e garantire tutti gli apporti nutrizionali, il momento del pasto risponde principalmente ad un bisogno sociale e psicologico. Diventa quindi determinante curare in modo particolare il contesto ambientale.

L'elaborazione, la formulazione e la realizzazione dei menù ed in particolar modo delle diete personalizzate vengono concordate con gli specialisti a ciò preposti, per poter garantire i necessari standard qualitativi. Per adeguata qualità del servizio si intende inoltre che i pasti vengano serviti in orari che rispettino i ritmi di vita delle/degli ospiti. È implicito il rispetto delle normative in tema di sicurezza sul lavoro, igiene e HAACP per la preparazione e la distribuzione dei pasti.

b) **Lavanderia e pulizie**

Le case di riposo ed i centri di degenza della provincia garantiscono ai propri ospiti il regolare servizio di lavanderia, che comprende anche la pulitura della biancheria e dei vestiti. Il servizio deve essere organizzato in modo tale da evitare imprecisioni nel servizio di lavaggio, stiratura e riordino del vestiario.

Per quanto riguarda la pulizia della struttura e delle singole stanze è necessario adottare criteri ecologici. Ciò richiede un'adeguata pianificazione degli orari di lavoro, dei mezzi e dell'utilizzo delle apparecchiature. La pulizia non deve pregiudicare la vita quotidiana degli ospiti, che, nel caso lo desiderino, possono anche essere coinvolti nella pulizia della loro stanza.

Per qualità dell'economia domestica s'intendono anche le procedure tecnico-lavorative relative alla gestione del magazzino, alla pulizia, al lavaggio della biancheria e alla cucina. Questi settori devono essere organizzati in modo strutturato e rispondere alle norme igieniche e di sicurezza. Si deve inoltre garantire che le merci ed i beni di consumo vengano acquistati a prezzi vantaggiosi, che vengano ordinati e consegnati in tempo utile e siano controllati dal punto di vista qualitativo.

La Direzione garantisce il funzionamento della struttura dal punto di vista tecnico; esso comprende la manutenzione delle apparecchiature tecniche e degli accessori, il mantenimento dell'edificio e dei beni d'investimento, nonché l'eliminazione dei pericoli.

Responsabile delle attività nel settore dell'economia domestica è una collaboratrice o un collaboratore che se ne occupa nel rispetto dei termini di controllo ai sensi della normativa vigente.

## **6. Amministrazione**

L'amministrazione comprende i seguenti ambiti:

- amministrazione degli ospiti,
- amministrazione del personale,
- contabilità,
- gestione dei contributi e dei progetti,
- amministrazione generale.

Per raggiungere uno standard di qualità amministrativo adeguato, tutti gli ausili tecnici, per esempio i programmi informatici, devono essere utilizzati in modo da ottimizzare le risorse di personale e di tempo.

Per consentire la gestione ottimale delle/degli ospiti devono essere loro garantiti un'assistenza nella loro lingua madre e orari appropriati di apertura della segreteria. Il servizio amministrativo deve prevedere anche una gestione dei reclami, servizio che deve essere noto alle/agli ospiti, ai loro familiari e al personale. Devono essere inoltre previste opportune modalità di rilevazione del grado di soddisfazione di ospiti, parenti e personale.

Tutti i servizi interni alla struttura devono essere periodicamente verificati sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia e vanno confrontati con altre strutture corrispondenti. È necessario valutare quali procedure amministrative possano essere condivise con altre strutture o enti gestori (per esempio amministrazione del personale, gestione delle retribuzioni ecc.).

Nelle strutture medio/piccole non è necessario uno specifico servizio di centralino e di portineria, giacché le informazioni generali possono essere fornite sia dal personale amministrativo che dal personale assistenziale. Le camere ed i servizi amministrativi devono essere facilmente individuabili mediante una segnaletica appropriata e ben visibile.

**Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2009**

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
vom 26/10/2009, Nr. 2623

**Ersetzung von Mitgliedern der Landeskommision zur Feststellung der Eignung für die Eintragung in das Verzeichnis der Führer von Straßen- oder Wasserfahrzeugen, die zu öffentlichen Transportdiensten - außer solchen für den Linienverkehr - dienen**

**Die Landesregierung hat folgende Rechtsvorschriften zur Kenntnis genommen:**

- das Gesetz vom 15. Jänner 1992, Nr. 21;
- das D.LH. vom 27 März 1995, Nr. 14 „Durchführungsverordnung zum Staatsgesetz 15. Jänner 1992, Nr. 21, betreffend die Aufstellung des Verzeichnisses der Führer von Straßen- oder Wasserfahrzeugen, die zu öffentlichen Transportdiensten - außer solchen für den Linienverkehr - dienen“;
- den Beschluss der Landesregierung Nr. 1361 vom 21.04.2008, mit welchem die Landeskommision zur Feststellung der Eignung für die Eintragung in das Verzeichnis der Führer von Straßen- oder Wasserfahrzeugen, die zu öffentlichen Transportdiensten - außer solchen für den Linienverkehr - dienen, ernannt wurde.

**Die Landesregierung stellt Folgendes fest:**

- dass das bisherige ordentliche Mitglied Klaus Koppelstätter aufgrund eines Wartestandes aus Familiengründen zu ersetzen ist.

Dies vorausgeschickt,

**beschließt**

die Landesregierung

mit Stimmeneinhelligkeit, die in gesetzlich vorgeschriebener Form zum Ausdruck gebracht wird:

1. Herr Klaus Koppelstätter - ordentliches Mitglied, der deutschen Sprachgruppe angehörig, Vertre-

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
n. 2623 del 26/10/2009

**Sostituzione di membri della Commissione provinciale per l'accertamento dei requisiti d'idoneità per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ai servizi pubblici non di linea**

**La Giunta Provinciale ha preso atto delle seguenti disposizioni normative:**

- la Legge del 15 gennaio 1992, n. 21;
- il D.P.G.P. del 27 marzo 1995, n. 14 "Regolamento di esecuzione alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sull' istituzione del ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ai servizi pubblici non di linea";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1361 del 21.04.2008, con la quale è stata nominata la Commissione provinciale per l'accertamento dei requisiti d'idoneità nel ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ai servizi pubblici non di linea.

**La Giunta Provinciale constata quanto segue:**

- che è necessario sostituire il membro effettivo sinora in carico Klaus Koppelstätter causa aspettativa per motivi di famiglia.

Ciò premesso

la Giunta Provinciale

**delibera**

a voti unanimi, espressi nei modi di legge:

1. di sostituire il sig. Klaus Koppelstätter - membro effettivo, appartenente al gruppo linguistico te-

- ter der Landesabteilung Handwerk - wird durch Frau Maria Luisa Lorandini, ebenfalls der deutschen Sprachgruppe angehörig, ersetzt;
2. Frau Maria Luisa Lorandini - Ersatzmitglied, der deutschen Sprachgruppe angehörig, Vertreterin der Landesabteilung Handwerk - wird durch Frau Dr. Judith Giuliani, ebenfalls der deutschen Sprachgruppe angehörig, ersetzt;
3. die genannten Ersetzungen haben Wirksamkeit mit Datum des Beschlusses;
4. dieser Beschluss wird auszugsweise im Amtsblatt der Region veröffentlicht.
- desco, rappresentante della ripartizione provinciale Artigianato - con la sig.ra Maria Luisa Lorandini, pure appartenente al gruppo linguistico tedesco;
2. di sostituire la sig.ra Maria Luisa Lorandini - membro sostitutivo, appartenente al gruppo linguistico tedesco, rappresentante della ripartizione provinciale Artigianato - con la dott.ssa Judith Giuliani, anch'essa appartenente al gruppo linguistico tedesco;
3. le sopracitate sostituzioni avranno efficacia a partire dalla data della delibera;
4. la presente sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**

**Comune di Bolzano**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
n. 36/50228 del 11/06/2009

**Prolungamento del periodo di validità del piano commerciale comunale**

**L'Assessore alla Mobilità, Ambiente e Attività Economiche**

Con delibera del Consiglio comunale n. 26 del 25.03.2003 è stato approvato il piano commerciale comunale (medie strutture di vendita) del Comune di Bolzano e successivamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;

constatato che lo stesso ha una durata quinquennale che decorre dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

visto l'art. 5, comma 4 del D.P.G.P. 30.10.2000, n. 39, secondo il quale la validità del piano commerciale comunale può essere prorogata di altri due anni;

considerato che per la rielaborazione del piano commerciale è necessario raccogliere ed elaborare una grande quantità di dati e di informazioni e attuare un percorso di condivisione del piano con tutte le realtà locali;

La Commissione consiliare per le Attività economiche e Turismo nella riunione del 26.11.2008 ha espresso parere favorevole in merito alla proroga del piano commerciale comunale (5 favorevoli, 0 contrari, 2 astenuti).

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita e richiamata la relazione dell'Assessore alla Mobilità, Ambiente e Attività economiche;

visto il D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L ("Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige");

ritenuto opportuno approvare la proroga del piano commerciale fino al 31.03.2010;

**Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2009**

**Gemeinde Bozen**

**GEMEINDERATSBECHLUSS**  
vom 11/06/2009, Nr. 36/50228

**Verlängerung der Geltungsdauer des Gemeindehandelsplanes**

**Bericht des Stadtrats für Verkehr, Umwelt und Wirtschaftstätigkeiten**

Der Handelsplan der Stadt Bozen (mittlere Einzelhandelsbetriebe) wurde mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 26 vom 25.03.2003 genehmigt und anschließend im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

Der Gemeindehandelsplan ist ab dem Tag der Veröffentlichung im Amtsblatt der Region fünf Jahre lang gültig.

Laut Art. 5 Abs. 4 des D.LH. Nr. 39 vom 30.10.2000 kann die Geltungsdauer des Gemeindehandelsplanes um weitere zwei Jahre verlängert werden.

Für eine Überarbeitung des Handelsplanes müssen große Mengen von Daten und Informationen eingeholt und verarbeitet werden. Darüber hinaus muss die Überarbeitung des Handelsplans mit allen auf lokaler Ebene eingebundenen Stellen abgestimmt werden.

Die Ratskommission für Wirtschaftstätigkeiten und Fremdenverkehr stimmte in ihrer Sitzung vom 26.11.2008 der Verlängerung der Geltungsdauer des Gemeindehandelsplanes zu (5 Jastimmen, 0 Gegenstimmen, 2 Enthaltungen).

Nach Zurkenntnisnahme und unter Berücksichtigung des Berichts des Stadtrates für Verkehr, Umwelt und Wirtschaftstätigkeiten,

nach Einsicht in das D.P.Reg. Nr. 3/L vom 01.02.2005 („Einheitstext der Regionalgesetze über die Ordnung der Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol“),

in dem Bewusstsein, dass die Geltungsdauer des Gemeindehandelsplans bis zum 31.03.2010 verlängert werden sollte,

visto il parere della Commissione consiliare per le Attività economiche e Turismo del 26.11.2008 (5 favorevoli, 0 contrari, 2 astenuti);

visti gli allegati pareri ai sensi dell'art. 81 del vigente TUOC;

tutto ciò premesso,

**delibera**

di prorogare la validità del piano commerciale comunale del Comune di Bolzano fino al 31.03.2010;

Contro la presente deliberazione ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione, presentare opposizione alla Giunta Comunale.

È ammesso, inoltre, nel termine di 60 giorni dalla data di esecutività della stessa ricorso alla sezione Autonoma del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa.

IL PRESIDENTE  
RUDOLF BENEDIKTER

IL SEGRETARIO GENERALE  
ANTONIO TRAVAGLIA

nach Einsicht in das Gutachten der Ratskommission für Wirtschaftstätigkeiten und Fremdenverkehr vom 26.11.2008 (5 Jastimmen, 0 Gegenstimmen, 2 Enthaltungen) und

gestützt auf die beiliegenden Gutachten nach Maßgabe von Art. 81 des geltenden ETGO

**beschließt**

DER GEMEINDERAT,

die Geltungsdauer des Handelsplanes der Stadt Bozen bis zum 31.03.2010 zu verlängern.

Gegen den vorliegenden Beschluss kann innerhalb der Veröffentlichungsfrist Einspruch beim Stadtrat erhoben werden.

Außerdem kann innerhalb von 60 Tagen ab Vollziehbarkeit des Beschlusses Rekurs bei der autonomen Sektion des Regionalen Verwaltungsgerichtes eingereicht werden.

DER VORSITZENDE  
RUDOLF BENEDIKTER

DER GENERALSEKRETÄR  
ANTONIO TRAVAGLIA

Dekrete - 1 Teil - Jahr 2009

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**BERRICHTIGUNG**

**Berrichtigung der Maßnahme Nr. 36/7.0 vom 19. Oktober 2009, im Amtsblatt Nr. 46/I-II vom 10.11.2009 veröffentlicht, betreffend Barbian: Auflösung des Gemeinderates**

Die Zuweisung dieser Maßnahme ist falsch, denn es handelt sich um ein Dekret des Präsidenten der Landesregierung der Autonomen Provinz Bozen und nicht um einen Gemeinderatsbeschluss.

Demzufolge muss  
**BESCHLUSS DES GEMEINDERATES**

mit  
**DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER LANDESREGIERUNG BOZEN**

ersetzt werden.

Decreti - Parte 1 - Anno 2009

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**ERRATA CORRIGE**

**Errata corrigé relativa al provvedimento n. 36/7.0 del 19.10.2009 pubblicato nel B.U. n. 46/I-II del 10.11.2009, concernente Barbiano: Scioglimento del Consiglio comunale**

L'attribuzione di tale provvedimento risulta erronea, infatti trattasi di un decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano e non di una deliberazione del Consiglio comunale.

Pertanto anziché  
**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

leggasi  
**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO.**

Dekrete - 1 Teil - Jahr 2009

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**BERRICHTIGUNG**

**Berrichtigung der Maßnahme Nr. 37/7.0 vom 19. Oktober 2009, im Amtsblatt Nr. 46/I-II vom 10.11.2009 veröffentlicht, betreffend Terenten: Auflösung des Gemeinderates**

Die Zuweisung dieser Maßnahme ist falsch, denn es handelt sich um ein Dekret des Präsidenten der Landesregierung der Autonomen Provinz Bozen und nicht um einen Gemeinderatsbeschluss.

Demzufolge muss  
**BESCHLUSS DES GEMEINDERATES**

mit  
**DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER LANDESREGIERUNG BOZEN**

ersetzt werden.

Decreti - Parte 1 - Anno 2009

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**ERRATA CORRIGE**

**Errata corrigé relativa al provvedimento n. 37/7.0 del 19.10.2009 pubblicato nel B.U. n. 46/I-II del 10.11.2009, concernente Terento: Scioglimento del Consiglio comunale**

L'attribuzione di tale provvedimento risulta erronea, infatti trattasi di un decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano e non di una deliberazione del Consiglio comunale.

Pertanto anziché  
**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

leggasi  
**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO.**

PROPRIETARIO/EDITORE		BESITZER/VERLEGER	
<p>BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE <i>Registrazione Tribunale di Trento: n. 290 del 10.3.1979</i></p> <p><i>Iscrizione al ROC n. 10512 dell'1.10.2004</i> <i>Indirizzo della Redazione: Trento, via Gazzoletti 2</i> <i>Direttore responsabile: Hedwig Kapeller</i></p>		<p>AMTSBLATT DER AUTONOMEN REGION TRENTINO -SÜDTIROL <i>Eintragung beim Landesgericht Trient: Nr. 290 vom 10.3.-1979</i></p> <p><i>Eintragung im ROC Nr. 10512 vom 1.10.2004</i> <i>Adresse der Redaktion: Trient, via Gazzoletti 2</i> <i>Verantwortlicher Direktor: Hedwig Kapeller</i></p>	
COMPOSIZIONE E STAMPA		SATZ UND DRUCK	
Centro stampa della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige		Druckerei der Autonomen Region Trentino-Südtirol	
<b>PUBBLICAZIONI DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO - ALTO ADIGE</b>		<b>VERÖFFENTLICHUNGEN DES AMTSBLATTES DER AUTONOMEN REGION TRENTO-SÜDTIROL</b>	
(LR 19.6.2009, n. 2)		(RG vom 19.6.2009, Nr. 2)	
<p><b>PARTE I:</b> atti regionali, provinciali e comunali;</p> <p><b>PARTE II:</b> atti statali e comunitari; (si pubblica il martedì)</p> <p><b>PARTE III:</b> annunzi legali; (si pubblica il venerdì)</p> <p><b>PARTE IV:</b> concorsi ed esami; (si pubblica il lunedì)</p>		<p><b>I. Teil:</b> Akte der Region, der Provinzen und der Gemeinden</p> <p><b>II. Teil:</b> Akte des Staates und der Europäischen Union (erscheint am Dienstag)</p> <p><b>III. Teil:</b> Amtsanzeigen (erscheint am Freitag)</p> <p><b>IV. Teil:</b> Wettbewerbe und Prüfungen (erscheint am Montag)</p>	
<p><b>I TESTI DA PUBBLICARE DOVRANNO PERVENIRE ALMENO 10 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI PUBBLICAZIONE MUNITI DI SUPPORTO MAGNETICO O A MEZZO E_MAIL:</b></p> <p><b>bollettino@regione.taa.it</b></p>		<p><b>DIE TEXTE MÜSSEN 10 TAGE VOR DEM DATUM DER VERÖFFENTLICHUNG MIT ENTSPRECHENDER DISKETTE ODER ÜBER E_MAIL:</b></p> <p style="text-align: right;"><b>bollettino@regione.taa.it</b></p> <p><b>EINTREFFEN.</b></p>	
MODALITÀ PER LE INSERZIONI A PAGAMENTO		MODALITÄTEN FÜR DIE ENTGELTLICHEN ANZEIGEN	
<ul style="list-style-type: none"> <li>* I testi delle inserzioni devono essere bollati, se previsto dalle norme.</li> <li>* Ad ogni richiesta di inserzione verrà inviato un bollettino postale prestampato munito di tutti gli estremi di versamento <b>sul conto corrente postale n. 235382 intestato alla Amministrazione Bollettino Ufficiale - Regione Autonoma Trentino-Alto Adige - 38100 Trento.</b> Per il pagamento si raccomanda l'utilizzo di tale bollettino prestampato!</li> <li>* Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni, devono riportare la qualifica e la firma chiara e leggibile di chi inoltra la richiesta.</li> <li>* Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità, del preciso indirizzo, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA del soggetto al quale deve essere inviata l'eventuale corrispondenza ed emessa la fattura.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Die Anzeigentexte müssen, falls dies gesetzlich vorgesehen ist, mit Stempelmarken versehen sein.</li> <li>* Jedem Ansuchen um Anzeige folgt ein vorgedruckter mit allen Überweisungsdaten ausgefüllter Posterlagschein, der die Überweisung auf das <b>Postkontokorrent Nr. 235382 zu Gunsten der Verwaltung des Amtsblattes - Autonome Region Trentino-Südtirol - 38100 Trento</b> vor sieht. Bitte verwenden Sie für die Einzahlung nur diesen Vordruck!</li> <li>* Laut den geltenden Gesetzesbestimmungen müssen die Anzeigen die klare und leserliche Unterschrift und die Eigenschaft des Ansuchers aufweisen.</li> <li>* Alle Anzeigen müssen mit den Personalien, der Steuernummer bzw. der Mehrwertsteuernummer, sowie der genauen Anschrift der Person, an welche die Korrespondenz zu richten und die entsprechende Rechnung auszustellen ist, versehen sein.</li> </ul>	
TARIFFE PER LE INSERZIONI		TARIFE FÜR DIE ANZEIGEN	
<p>(deliberazione della Giunta regionale n. 1495 del 15.10.2001)</p> <p>Per gli avvisi a pagamento la lunghezza della riga è calcolata con densità di scrittura di 67 caratteri/riga (arial 12), compresi gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura.</p>		<p>(Beschluss des Regionalausschusses Nr. 1495 vom 15.10.2001)</p> <p>Die Anzeigen müssen bis zu 67 Schriftzeichen pro Zeile Aufweisen (Arial 12), wobei die Leerschriften und die Interpunktionszeichen inbegriffen sind.</p>	
<b>Testata</b>	Diritto fisso per il massimo di tre righe a disposizione dell'inserzionista (ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, P. IVA ecc)	<b>Titel</b>	Feste Gebühr für max. 3 Zeilen (nur die Hauptangaben des Antragstellers: Firmenname, Anschrift, Gesellschaftskapital, Mehrwertsteuernummer usw.)
<b>Testo</b>	Per ogni riga o frazione di riga	<b>Text</b>	Für jede ganze oder unvollständige Zeile
	Euro 27,80+ IVA		Euro 27,80+ MwSt.
	Euro 6,70+ IVA		Euro 6,70+ MwSt.

***Informazioni - Informationen***  
Fax: **0461-201389** - E-Mail Internet: **bollettino@regione.taa.it**

<b>Hedwig Kapeller</b>	Direttore Ufficio Bollettino Direktor Amt für das Amtsblatt .....	<b>Tel. 0461-201257</b> E-mail: Hedwig.Kapeller@regione.taa.it
<b>Livia Rossi</b>	Sostituta del Direttore Stellvertreterin des Amtsdirektors .....	<b>Tel. 0461-201489</b> E-mail: abbonamenti@regione.taa.it
<b>Egon Dipoli</b>	Redaz. Parte I-II/ Redaktion I-II. Teil..	<b>Tel. 0461-201403</b> E-mail: bollettino@regione.taa.it
<b>Tiziana Braga</b>	Redaz. Parte I-II/ Redaktion I-II. Teil..	<b>Tel. 0461-201404</b> E-mail: parteprima@regione.taa.it
<b>Carmela Di Blasi</b>	Redaz. Parte III/ Redaktion III. Teil....	<b>Tel. 0461-201402</b> E-mail: parteIII@regione.taa.it
<b>Helmut Schwarz</b>	Redaz. Parte IV/ Redaktion IV. Teil	
	Spedizioni/Versand der Amtsblätter...	<b>Tel. 0461-201400</b> E-mail: partelV@regione.taa.it
<b>Corrado Belfanti</b>	Redaz. Parte IV/ Redaktion IV. Teil ...	<b>Tel. 0461-201450</b> E-mail: partelV@regione.taa.it